PRATICA
DEL CONFESSIONALE

CHE CONTIENE

Tutti i principj e regole

ONDE AMMINISTRARE ESATTAMENTE

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

COMPILATA

DAL REV. P. GIO. FRANCESCO A. BACCARI

SACERDOTE DELLA CONGREGAZIONE

DELLE MISSIONI

Col Testo del Rituale Romano

ILLUSTRATO

CON DOTTRINE DEI SS. PADRI EC.

A PIENISSIMA ISTRUZIONE DE' CONFESSORI NOVELLI

TOM. II.

FIRENZE

TIPOGRAFIA ALL'INSEGNA DI S. GIUSEPPE

DI SIMONE BIRINDELLI

MDCCCXXXVIII.

Non te offendat auctoritas scribentis, utrum parvae, aut magnae litteraturae fuerit; sed amor purae veritatis te trahat ad legendum.
Non quaeras quis hoc dixerit; sed quid dicatur attende.

Thomae a Kempis lib. 1. c. 5.

TESTO

SU CUI VERSA QUESTA SECONDA PARTE.

In ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia, cum sigillo secretae Confessionis, sub exacto, perpetuoque silentio. Quibus, et aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii.

In primis meminerit Confessarius, se Judicis pariter, et Medici personam sustinere, ac divinae Justitiae simul, et misericordiae Ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam Arbiter inter Deum, et homines, honori Divino, et animarum saluti consulat.

Ut ergo recte judicare queat discernes inter lepram, et lepram, et tamquam peritus medicus animarum morbos prudenter curare, et apta cuique remedia applicare sciat; quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis Auctoribus, praesertim a Catechismo Romàno, et prudenti consilio peritorum studeat sibi comparare.

Sciat casus, et censuras Sedi Apostolicae, et Ordinario suo reservatas, et suae cujusque Ecclesiae constitutiones, easque diligenter observet.

Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, et alia ad ejus rectam administrationem necessaria; atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra praescribitur.

PROEMIO

La scienza ed arte della Medicina, oltre de' trattati teorici, ha certi principj generali e pratici, esposti in tante brevi sentenze, che chiamano Aforismi d' Ippocrate, perchè comunemente credesi, ch' egli ne sia stato l' autore; e questi servono a' Medici quasi di base nell' esercizio della loro arte. Altrettanto abbiamo giudicato di far noi nella nostra pratica del Confessionale; essendovi molta analogia, e somiglianza tra la medicina, che risana i corpi, e quella, che dona la salute spirituale alle anime; e così tra il medico corporale, e lo spirituale. Abbiamo perciò premessi nella prima parte dell' opera tutti i principali, e generali principj della divina arte, di cui trattiamo; ed i quali, se si voglia, possono agevolmente restringersi, e ridursi in brevi sentenze, quasi ad altrettanti aforismi; e questi appunto, come si avvisò da principio, servono di base, su della quale si stabilisce, e si raggira tutto l' esercizio, e la pratica del sagro ministero di Confessore. Ora passiamo a trattare le materie appartenenti immediatamente alla pratica. Quindi seguendo l' ordine dello stesso Rituale in questa seconda parte esponiamo tutti gli uffizj, che dee esercitare il Confessore nell' atto di amministrare il Sagramento della Penitenza, cioè di giudice, di medico, di dottore, o sia di maestro, e di ministro della divina Misericordia, e insieme della divina Giustizia. Può dirsi, è vero, che a tutti i confessori sia noto l'obbligo di esercitare detti uffizj; ma non è del pari noto, che per soddisfargli sono necessarie molte regole di prudenza, e di discrezione; senza delle quali necessariamente si commettono moltissimi abbagli in pregiudizio alle volte gravissimo de' penitenti, e a disonore, se non anche di dispregio, dello stesso Sagramento. Perciò in

questa parte non solo esporremo distintamente quali obbligazioni importino i detti offizj; ma daremo i mezzi, onde ben adempierli, e insieme tutte le accennate regole di prudenza singolarmente, e di discrezione. Per lo che, in modo speciale il novello Confessore bramoso di soddisfare, quanto gli può esser possibile, al suo ministero, dee legger non solo, ma con molta attenzione esaminare, e studiare le dette regole: e tanto più che di queste tre doti prudenza, riflessione, e discrezione n' è assai difficile la pratica, e negli uomini sono assai rare; e non già soltanto negli indotti e volgari, ma pur anco tra i ben educati, e dotti. Quindi è, che non sarà difficile ritrovare un Confessore dotto, pio, e zelante, anzi vogliamo credere che tali sieno, o tutti, o la maggior parte i C., ma pochi se ne ritroveranno, che sieno quanto basta prudenti, riflessivi, e discreti. Vedete pertanto che se le materie tutte, che in quest' opera trattiamo, esigono per se medesime molto studio, maggiore lo richiedono quelle nelle quali ci occupiamo in questa seconda parte. E perchè come ricorda il divoto a Kempis, a nulla giova leggere, o ascoltare le dottrine, benchè certissime e sante, quando Iddio non illumini per intenderle bene, e non muova piamente la volontà ad abbracciarle, e praticarle, trattandosi specialmente delle spirituali e divine; è necessario congiungere alla lettura e allo studio la S. Orazione: *Possunt quidem (homines) verba sonare, sed spiritum non conferunt .... litteras tradunt, sed tu (Deus) sensum aperis ... Viam ostendunt, sed tu confortas ad ambulandum ... Illi foris tantum agunt, sed tu corda instruis, et illuminas.* Lib. III. Cap. II.

PARTE SECONDA

CAP. I.

Delle doti in generale al Confessore necessarie.

TEX. *In ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque prudentia.*

I. Oltre delle due potestà dell'Ordine, e della giurisdizione, di cui si parlò al fine della prima parte, molte altre qualità e doti si richiedono in un C., le quali in tre principali vengono dal R. epilogate, cioè *bontà, scienza,* e *prudenza*. Queste particolarmente sono necessarie; e senza di esse è affatto impossibile di rettamente esercitare quest' uffizio. Osservate in fatti, ch' ei non dice: *conveniens est, equum est*, oppure: *decet*, che sia buono, scienziato, e prudente; ma *requiritur*, che significa necessità: anzi con la particola *etiam*, che unisce questo con l' antecedente sentimento, in cui dice richiedersi la potestà dell' Ordine, e di giurisdizione, sembra in certo modo, che ei voglia dire, che le anzidette podestà, e le mentovate doti sono quasi del pari al C. necessarie. Comunque sia, certo è, che tutti, niuno eccettuato, i Prelati della Chiesa, e i Dottori insegnano, che senza le dette qualità, possedute almeno in mediocre grado, niuno può amministrare lecitamente il Sacramento della Penitenza; quantunque avendo la giurisdizione, lo amministri validamente rapporto all' assoluzione.

II. Che se poi contemplar per poco vogliamo per una parte la santità, e sublimità di questo uffizio veramente divino, e le difficoltà di bene esercitarlo; e per l' altra si voglia ancora riflettere a quanto ci dicono su questo punto i

Padri, e i Prelati della Chiesa ne' loro Sinodi, e Pastorali, saremo costretti a conchiudere, dicendo tutto in una parola, che un C. dovrebbe essere un uomo eccellentemente santo, non meno che dotto, e prudente. Affinchè pertanto una qualche idea ne concepiate proporzionata alla grandezza del ministero, e vi affatichiate con impegno per rendervi sempre in esso più abile, udite ciò, che ne dicono alcuni tra quei tanti Prelati, i di cui sentimenti potrebbonsi qui riferire. Il celebre pio e dotto Cardinale Denhoff così scrive nella sua Pastorale istruzione, diretta a' suoi Confessori. « Prima di ogni altra cosa fa mestieri di sapere quali sieno « le qualità del C. Fa egli nel sacro Tribunale della Pe- « tenza le parti di giudice, di padre, di medico, e di mi- « nistro; uffizj, che domandano VITA ILLIBATA, scienza, « prudenza, pietà, carità, fortezza d'animo, segretezza « inviolabile, maturità, e bontà di giudizio: dal che si « vede esser più difficile di quello, che comunemente si « crede, il trovare un buon C., e direttore di anime: per- « ciò il gran Padre spirituale Avila voleva, che se ne cer- « casse uno fra mille, per esprimere con energia la scar- « sezza delle guide atte a condurre gli uomini nella strada « della salute eterna; il che deve servire a' fedeli per cer- « care i migliori (1) ». Queste dottrine sono da' Ss. Padri ricavate; onde Monsignor Antonini Vescovo di Anagni, poi Cardinale, nel suo Sinodo, altamente dal Sommo Pontefice Pio VI encomiato, i medesimi sentimenti riporta colle stesse parole di S. Basilio; che così dice, parlando delle doti ad un direttore di anime necessarie: *Qui probe sciat Deum requirentibus viam monstrare: qui* VIRTUTIBUS OMNIBUS *ornatus sit... qui sacrarum litterarum scientiam habeat... Firmum praeterea animum ac constantem... quietis cupidum, Dei amantem, etc.* (2). S. Francesco di Sales da tutti venerato per l'uomo in queste materie de' nostri ultimi secoli più illu-

(1) Pag. 30.
(2) In Sin. 1780. sess. 3. § 4. n. 2.

minato, e da ogni esagerazione affatto alieno, nel suo aureo libro intitolato: *Introduzione alla vita divota*, così dice, parlando dell' elezione di un Confessore: « Eleggetene uno tra mille, diceva l'Avila; ed io dico, tra dieci mila, perchè se ne trovan meno, che uno non saprebbe dire, che sian capaci di questo uffizio: deve essere PIENO di carità, di scienza, e di prudenza. Se una di queste tre parti gli manca; si corre pericolo (1). » Ma che più lungamente trattenerci? Vaglia per tutti il Catechismo Romano; ecco le stesse sue parole dal latino fedelmente tradotte: « Oltre la podestà dell'Ordine, e della giurisdizione, le quali cose sono del tutto necessarie, fa d' uopo principalmente, che il ministro di questo Sacramento dotato sia tanto di *scienza*, e di *erudizione*, che di *prudenza;* perchè fa egli l' uffizio di giudice, e di medico. E quanto appartiene al primo uffizio è chiaro abbastanza, che si richiede una scienza non volgare, e comune, per cui possa e investigare i peccati, e di essi giudicare, ec. . . . In quanto medico ha bisogno di una *somma prudenza*, perchè preveder dee diligentemente, quali sieno i rimedj, ec. . . . Dal che potranno i fedeli intendere, come ciascuno debba con SOMMO STUDIO attendere, e procurare di eleggersi un sacerdote, che sia ornato d' integrità di costumi, di scienza, e di prudente giudizio; il quale capisca di quanta importanza sia quell' uffizio, che a lui fu commesso (2). »

III. Niuno pertanto assumer deve il ministero di C., se delle tre mentovate doti non sia almeno sufficientemente fornito. Ma chi ne sarà il giudice? Voi stesso? Nò, perchè *nemo judex in causa propria;* ma un dotto, e pio direttore, e il vostro Prelato. Questi specialmente, che illuminato suppongo e santo, non si dipartirà nell' eleggervi dalla regola, che da più Vescovi trovo adottata, e segnatamente da Monsignor Sigismondo Arcivescovo di Fermo (3).

(1) P. 2. c. 4.
(2) P. 2. c. 5. n. 56.
(3) Nel suo Sinodo celeb. nel 1662. cap. 9. *de Sacram. Poenit.*

con queste sensatissime parole: *Non sunt approbandi ad hoc Sacrosanctum Ministerium, nisi qui prae caeteris vita, moribusque sint integri, Deum timentes; caritate, prudentia, scientiaque praediti . . . . et undequaque bonus Christi odor.* Dalle tre principali mentovate qualità altre ne derivano men principali, ma pur necessarie; le quali dall'Angelico D. sono in due versi, da molti autori riportati, brevemente espresse, e sono: *Confessor prudens, affabilis, atque suavis: discretus, dulcis, mitis, pius, atque benignus;* delle quali in appresso anderemo opportunamente notando, quanto potrà essere utile, e necessario.

C A P. II.

Della bontà di vita in particolare.

I. La prima bontà, o sia santità onninamente necessaria ella è di esser in grazia. Noi non diremo mai co' Donatisti, Apostolici, o Albanesi, che l'assoluzione data da un Sacerdote in grave peccato sia nulla, perchè è dalla Chiesa condannata una tal dottrina; ma diciamo con tutti gli altri Cattolici, che è illecita; e che reo si rende il C. di sacrilegio, quando assolve, essendo conscio di essere in grave colpa, o in dubbio di esserne reo, fuori di un caso di necessità; come sarebbe di confessare, e di assolvere un moribondo; nella qual circostanza, permettendolo il tempo, dovrebbe prima eccitarsi a perfetta contrizione, o tentar almeno di farlo. Abbiam detto: *quando assolve;* perciocchè v'è opinione, che gravemente non pecchi quel C., il quale sente soltanto la confessione del P. essendo egli reo di grave colpa, ma non assolve; e con tale intenzione di non compiere il Sacramento si è posto ad udirlo. Noi per altro pensiamo, che niuno di retta coscienza ardirà di ciò fare, se non in un caso di qualche necessità. La confessione Sacramentale ella è principio, e parte dello stesso Sacramento, e però cosa sacra; sarà dunque riprensibile chiunque indegnamente la

tratta. Un caso di necessità pare, che sia di un P. venuto di lontano, per essere assistito, o per fare una confessione generale, e non potesse più volte ritornare; conciossiachè in questa circostanza si può dar principio alla stessa confessione, conoscere il bisogno della sua coscienza, prescrivergli quanto può far di mestieri, perchè all' assoluzion si disponga, e quinci poterlo al suo ritorno assolvere, e spedire; e intanto abbia tempo il C. di confessarsi. Ciò non ostante, per l' anzidetta ragione, nemmeno far si dovrebbe senza prima eccitarsi a contrizione.

II. Ma questa non è quella bontà, che basti per esercitare il Ministero degnamente; anzi, assolutamente parlando, non basta nè meno ad un semplice Sacerdote. Se un Cristiano è obbligato come abbiamo dimostrato nella P. I. Capitolo XII, di procurare di avanzarsi nella carità, e nella perfezione, il Sacerdote dee essere per lo meno non poco in questa carità avanzato; di modo che la sua condotta irreprensibile sia, ed esemplare. Cento, per così dire, sono gli argomenti, e a migliaja potrebbero addursi le autorità de' Padri, e Teologi, seguaci ancora delle più benigne dottrine, per dimostrare questa sì necessaria verità; ma a qual uopo, mentre a chiari termini parla Chiesa Santa nel generale Concilio di Trento? Meditate le sue parole, ove parla di coloro, che sono da promuoversi al Sacerdozio, eccole: *Ita pietate, ac castis moribus conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum, et vitae monita ab eis possint expectari* (1). Una virtù cospicua, e illustri esempj di pietà, e di costumi, non possono essere effetti di una carità comune, e bambina, ma avanzata e fervente, e di una virtù matura. E si noti, che tal virtù richiede antecedentemente da quelli ancora, che debbono esser promossi agli ordini soltanto del suddiaconato e diaconato, e così dice: *Sciant Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumi, sed dignos dumtaxat, et quorum* PROBATA VITA SENECTUS

(1) Sess. 23. *De Reform.* c. 14.

sit (1). Quindi immediatamente dichiara rinnovate tutte le antiche leggi, emanate già da altri generali Concilj, relative a' costumi de' Cherici, e proibitive specialmente del lusso, delle gozzoviglie, balli, giuochi di fortuna, pubblici spettacoli, negoziazione, e simili altre cose, che a persone a Dio consacrate disconvengono; raccomandando alla vigilanza de' Vescovi l' intiera osservanza delle dette leggi. Ora, se tanta virtù richiedesi dalla Chiesa in coloro ancora, che sono soltanto ne' sacri ordini iniziati, quale bontà sarà necessaria in un Confessore? Per quanto dunque benignamente parlar si voglia, non si può pretender meno di una bontà, o sia carità alquanto avanzata nella via de' progredienti; per cui non solo sia il Sacerdote C. senza gravi colpe, e che procuri di combattere valorosamente contro le proprie passioni; ma di più, che con diligenza si guardi dalle venialità, e sia in *attuale impegno* di far progresso nelle virtù. Anzi quel gran lume dell' ecclesiastica disciplina S. Carlo Borromeo vuole, che cotesto impegno consista in un ardentissimo desiderio, (sono le stesse sue parole) della perfezione, e di esercitarsi nelle virtù per acquistarla (2). Come in fatti potrà mai eccitar gli altri, e condurli a gradi sempre maggiori di carità, secondo l' obbligo, che al Capitolo citato dimostrammo, s' egli stesso non abbia premura di avanzarsi nella virtù? Che sarebbe, se il sole da Dio destinato per illuminare il Mondo, e per rendere col suo calore feconda la terra, e gli animali, fosse esso tenebre, e gelo? Convien persuadersi, che chi non ha una gran carità, poco o niun frutto produce nelle anime. Anzi si può, e si deve aggiungere con tutta verità, che se un C. non è ben fondato nella virtù, e nella pietà, non solo niun frutto di virtù produrrà ne' suoi P.; ma egli stesso sarà in gran pericolo di prevaricare, in materia singolarmente di castità; e di arrivare ancora agli ultimi eccessi dell' empietà, facen-

(1) Ivi c. 12.
(2) Avvert. di S. Carlo pubblicati dal Rota n. 5.

dosi reo per fino del sommo delitto di sollecitazione, come nell'Appendice II. qui appresso ricorderemo.

III. Si ascolti di grazia il Beato P. Leonardo da Porto Maurizio. Parlando egli della bontà e santità di vita, propria di un Sacerdote, così dice: « Questa bontà consiste « non solo nel vivere in grazia, ma nell' esercizio delle « sante virtù, con un tenore di vita IN TUTTO consecrata « alle opere di pietà, ed animata da un ardente zelo della « salute delle anime . . . . Ma ahimè, che mi fa piangere « il vedere a' tempi nostri la vita disordinata di molti con « cui disonorano appresso il popolo un sì eccelso ministero: « e quel ch' è più deplorabile, non temono talvolta d' e- « sporsi ad udire le confessioni in istato di peccato mortale, « o con dubbio pratico di esservi . . . È massima irrefraga- « bile dell'Angelico (3. p. q. 64. a. 8. ad 1.) che per « un C. . . . non basta, che viva in grazia per essere abile « ministro della Salute de' peccatori; ma deve esercitarsi « in ogni genere di virtù: atteso che un C. tiepido, e dis- « sipato di cuore, che non ha esercizio di orazione, nè di « mortificazione, non potrà esercitare questo divino uffi- « zio, se non *languidamente*; nè le sue parole saranno « accese di carità, nè le sue correzioni animate dallo zelo, « nè i suoi consigli autorizzati dal credito; e forse arriverà « ad alterare il giudizio Sacramentale, assolvendo gli in- « degni, o non ammonendo i colpevoli, ec. (1). » Poco dopo segue a dire: « Non basta, che il Sacerdote sia buo- « no per se stesso, ma coll' esempio, colla dottrina, con « l' opera, col consiglio dev' essere di ajuto ancora agli al- « tri . . . Un Sacerdote consecrato a Dio con gli ordini sa- « cri non si deve applicare ad altro, che a cose sacre, e di « servigio di Dio: la sua stanza ha da essere la Chiesa, i « suoi libri le divine Scritture, i suoi affari sovvenire i bi- « sognosi, catechizzar ignoranti, amministrar Sacramenti; « e per far tutto questo con buon ordine, deve distribuire « bene il suo tempo, assegnando le ore dovute allo studio,

(1) Discors. mist. e mor. n. 2. c. 3.

« particolarmente della morale, fissar quelle, che debbono
« impiegarsi nella lettura di qualche libro spirituale, nel-
« l'esame, nell'orazione; in somma deve tenere una vita be-
« ne ordinata, e non vivere così a caso. Ma soprattutto due
« sono i poli, su de' quali deve raggirarsi la vita di un Sacer-
« dote, cioè orazione, e mortificazione, ec. » Questo zelantissimo Missionario così parlava, perchè egli era persuasissimo, che niuno può essere veracemente virtuoso, se non è uomo di orazione, e di mortificazione, come tutti ad una voce han sempre insegnato i Maestri di Spirito, anzi gli Apostoli dopo Gesù Cristo, e così hanno fedelmente praticato tutti i Santi.

C A P. III.

De' mezzi necessarj ad un Sacerdote per santificarsi.

I. Avendo per iscopo quest' opera di formare un buon C., per cui principalmente richiedonsi virtuosi costumi, fa di mestieri, che dopo averne dimostrata la necessità, ne additiamo i mezzi. Il primo mezzo efficacissimo, e che in qualche caso può dirsi necessario per intraprendere una vita divota, e virtuosa, e in essa mantenersi costante, egli è quello de' Spirituali Esercizj, con tanto frutto promossi da S. Ignazio di Lojola, e dall'Apostolo della Francia S. Vincenzo a Paolo. Molto più vi saranno necessarj, se per vostra disavventura impegnato vi trovaste in abituali, o sieno frequenti gravi cadute. E fatti, che gli abbiate una volta, per porre in buon sistema la vostra condotta, applicatevici poi fedelmente in ogni anno per cinque intieri giorni. Il modo più fruttuoso si è di farli in qualche casa religiosa, o pia Congregazione in ritiro perfetto, e molto meglio in compagnia di altri ecclesiastici: ove tratti le relative materie un dotto, e zelante Sacerdote. Che se non vi fosse dalle vostre circostanze così permesso, procurate di farli colla maggiore possibile ritiratezza nella propria vostra casa, ser-

vendovi a tal fine di qualche opportuno libro, che vi somministri le convenienti materie, tanto per le meditazioni, che per le lezioni, e pratici esami.

II. Troppo lungo sarebbe il qui riferire, quanto in prova dell' utilità, e importanza de' spirituali esercizj relativamente agli Ecclesiastici, ed in particolar modo a' Parrocchi, e C., ne dicono gli uomini in dignità, santità, e dottrina più illustri. Sentite, se non altro, come ne parla l'immortal Bened. XIV. in un enciclica a tutti i Vescovi diretta nel principio del suo Pontificato (1). Dopo di avere assegnati altri mezzi, co' quali vuole, che i Vescovi nel loro Clero promovano l' esemplarità de' costumi, e la santità della vita, e massimamente ne' Parrocchi, e C., così soggiunge: *Proderit autem* PLURIMUM *si studueritis* (parla a tutti i Vescovi) *ut, et qui curam animarum gerunt, et alii, qui ad poenitentium confessiones excipiendas destinati sunt, per aliquot dies spiritualibus exercitiis, quotannis vacent, in eo quippe pio recessu, renovabuntur spiritu mentis suae, et induentur virtute ex alto, ad impensius, alacriusque peragenda, quae suarum partium sunt, etc.*

III. In conferma della loro importanza si aggiunge, che per espresso comando emanato, e confermato da più Pontefici, sono stati a questi spirituali annuali esercizj obbligati tutti i Parrocchi, e Confessori di Roma, cominciando da Clemente XI in poi, per editto del sig. Card. Carpegna Vicario di Roma, di cui lo stesso Card. fa menzione nella ristampa, che per ordine dello stesso S. P. si fece degli avvisi di S. Carlo, come si legge in fronte dell' edizione fatta de' medesimi dal Rota. Anzi altamente persuaso lo stesso S. P., che difficilmente si sarebbero potuti mantenere gli Ecclesiastici, e specialmente i Parrochi e C., in ispirito di

(1) Nel suo Bol. T. I. nel n. 11. § 3. È citata per lo stesso obbietto dal Sin. di Urbania del 1768. pag. 81., e da altri. Ne parlò già lo stesso S. P. quando era Arcivescovo di Bologna nella notif. 51. per eccitare il suo Clero alla pratica delli medesimi spirituali esercizj.

fervore, onde esser sì puri, e santi da santificare gli altri, ordinò alla Sacra Congregazione del Concilio, che a suo nome scrivesse una enciclica a tutti i Vescovi diretta, nella quale con sommo calore si raccomandasse agli stessi Prelati di usare ogni più efficace mezzo, onde i loro Ecclesiastici, e massimamente Beneficiati, Parrochi, e C., si applicassero ogni anno in qualche religiosa casa a' detti pii esercizj. E perchè più agevolmente vi si risolvano, concede loro confessati, e comunicati l' Indulgenza Plenaria (1). Non riportiamo per brevità le stesse parole, come nè tampoco ciò, che su questo proposito molti insigni Prelati dicono, e prescrivono (2). Oh quanto utile, e lodevol cosa sarebbe, che da tutti i Vescovi si adempisse quanto questo zelantissimo sommo Pastore bramava! Diremo meglio: sarebbe da desiderarsi, che tutti i Vescovi potessero riuscirvi, in pochi anni si vedrebbero riformate tutte interamente le Diocesi, o certamente di molto ne' costumi migliorate.

IV. Si dovrebbe qui di proposito parlare di due altri mezzi necessarj, ed efficacissimi, cioè dell' orazione assidua, o sia dell' unione con Dio fra giorno, e della meditazione; ma vi basterà leggere quanto in particolare troverete scritto più sotto al Cap. XVI., e quanto qui aggiungiamo del fedelissimo imitatore della santità, e spirito di S. Carlo, cioè del Beato Barbarigo Vescovo di Padova (3).

(1) È riportata dall'insigne Sin. di Anagni 1780, dal Cardinale Antonini, e da altri.

(2) Card. Bandi Vesc. d'Imola nel Sin. dell'anno 1764. p. 2. c. 6. n. 24., Barbaro Patriarca di Ven. nel Sin. 1714. tit. *de Sacr. Poen.*, il Card. d'Aste Vesc. di Ancona nella Past. riport. nel suo Sin. dal Card. Buffalino 1779. nell'App. n. I., di Urbania 1768. c. 7., Fossombrone 1777. sess. 2. c. 5., ed altri.

(3) Si legge particolarmente nel Sin. del sig. Cardinal York nell'app. alla pag. 387.

APPENDICE I.

Regole di vivere a persone ecclesiastiche proposte dal B. Gregorio Barbarigo, con un riflesso sopra la celebrazione della S. Messa.

I. Levarsi ogni giorno dopo sette, o otto ore al più di riposo.

II. Avvezzarsi a dare subito svegliato il primo pensiero a Dio, dicendo, per esempio, Gesù e Maria, vi dono il cuore e l' anima mia.

III. Subito vestito inginocchiarsi, e fare i cinque atti della mattina, e poi un'ora, o almeno mezz' ora di orazione mentale. *La quotidiana meditazione viene prescritta, e altamente raccomandata agli ecclesiastici da molti altri illustri Prelati della Chiesa, e particolormente dai qui sotto citati* (1). *Perciocchè ad evidenza conoscevano, che senza di questo esercizio poco durevole sarebbe stato il frutto dagli spirituali esercizj ricavato; e che non sarebbero mai stati uomini di virtù, e di perfezione, e molto meno istrumenti atti a produrre nelle anime frutto abbondante.*

IV. Fatta l' orazione, dire prima, terza, sesta, e nona, non in fretta, nè per disobbligo, ma con riverenza, e divozione.

S'intende se l'opportunità del tempo il permette; altrimenti assegnare altra ora.

V. Celebrare, o non essendo Sacerdote, servire la S. Messa, non per usanza, ma colla maggiore riverenza, e divozione, che sarà possibile. *Come insegna il S. Con-*

(1) Il Card. Giacomo Lanfredini Vesc. di Osimo di chiarissima memoria, per la santità, e profonda dottrina, nella sua lettera Pastorale VII. al paragr. della Tiepidezza. Il Card. D'Aste nella cit. istruz. Pastor. Il Card. de Angelis Ab. di Nonantola nel Sin. app. 2. edit. 14., ed altri.

cilio di Trento nel luogo qui appresso citato, rapporto alla celebrazione della S. Messa.

VI. Dopo la Messa, o in altra ora della mattina, leggere inginocchioni, col capo scoperto, un capitolo del nuovo Testamento in lingua latina, (il quale perciò ognuno deve avere) e al fine proporsi di vivere conforme a quelle verità insegnateci da Gesù Cristo, *e dagli Apostoli, e singolarmente da S. Paolo nelle sue lettere.*

Questa pratica mirabilmente giova per due objetti particolarmente; I. Per apprendere, senza quasi avvedersene, quelle verità, similitudini, parabole, e divine dottrine, e per averle alla mano o nel confessionale, o nel pulpito, ovvero all' altare. II. Per imbevere il proprio spirito di quelle sante massime, ed eccitarlo alla divozione.

La divina parola ha seco una certa santa unzione, che muove i nostri cuori nel tempo stesso, che gl' illumina.

VII. Regolare più che sia possibile le ore de' suoi impieghi, e altre azioni del giorno, anche del mangiare, e dell' andare a letto; ma particolarmente determinare i tempi da darsi ogni dì allo studio di Teologia morale, della S. Scrittura, e altre cose appartenenti a' cherici.

VIII. Recitare vespero, e compieta a suo tempo, e. g., due ore dopo mezzodì (1).

IX. Dopo vespero, o in altra ora determinata fare almeno per un quarto d' ora la lezione spirituale.

X. Dire sempre il mattutino, e laudi la sera pel giorno seguente. *Ciò non è necessario, ma ella è una pratica comodissima per la vita regolata, e per chi la*

(1) Riguardo al mattutino ognun sa, che può recitarsi pel giorno seguente, quando sia passata la metà del tempo dal mezzodì al tramontar del sole, come si trova notato in tutti i Calendarj. Riguardo alle altre ore canoniche in generale nota Benedetto XIV. alla notif. 24. con S. Tommaso, che non è peccato anticipare, quando vi sia qualche giusto motivo; onde senza questo ragionevol motivo non si dee recitare il vespero prima del mezzogiorno; nè prima e terza dopo mezzodì.

mattina suol essere molto occupato ; e per osservare per quanto è possibile la Rubrica , la quale prescrive , che il Sacerdote non celebri la S. Messa, se non ha recitato almeno il mattutino con le laudi (1).

XI. Prima d' andare a letto far attentamente l' esame generale della coscienza , con le solite preci, e poi leggere i punti della meditazione da farsi la mattina seguente.

XII. Pigliarsi un buon direttore, e confessarsi da lui una, o due volte la settimana. *Ciò è necessario per mantenere quella purità di coscienza , che ad un Sacerdote conviene ; ed è un mezzo , come ognun vede , per emendare i proprj difetti , e crescere nella grazia.*

XIII. Vestire sempre modestamente, e con veste talare, fuggendo i colori, le bizzarrie secolaresche, portare i capelli, e la cherica colla decenza , e modestia ecclesiastica. *La veste talare riscuote più rispetto e venerazione ; e però sarebbe desiderabile che dagli Ecclesiastici altra veste non si usasse che la talare. Non so , se vi*

(1) Circa la recita del mattutino e laudi, prima di celebrare la S. Messa, si fanno da'Teologi più questioni; i punti seguenti però sono abbastanza certi: 1. Che non v'è peccato veruno, se si celebri senza la detta recita, quando v'è qualche necessità, come di assistere ad un moribondo, e simili; ovvero se vi sia un notabile motivo conveniente e giusto, come di essere atteso in confessionario, o di trattare un qualche affare, che non ammette dilazione. 2. Che non è senza qualche colpa, sebben veniale, quando ciò si faccia senza verun motivo; e molto più se per negligenza , e trascuranza; purchè non vi fosse un formale disprezio della Rubrica. Non è poi egualmente certo, che sia soltanto venial colpa, se si tratti della Messa Conventuale, perchè vi sono de' motivi in contrario, per cui si può anco dubitare. Molto più poi v'è a temere di colpa grave, quando abitualmente, e molto più ancora se continuamente, e senza verun motivo si celebri, avanti la sopraddetta recita; pretendendosi da più Teologi di gran nome, che nel caso dell'abito, o consuetudine, con volontà di continuare, vi sia un disprezio, almen interpretativo, della stessa Rubrica. Si possono vedere i seguenti autori. Emmanuele Azevedo, *opera omnia in synopsim redacta*, Benedetto XIV. T. I. *exercit.* 84. Il Clericato *de Sacrif. Missae.* Antoine de Virt. Relig. c. 1. q. 4. Resp. 2. E tra i più recenti scrittori il B. Liguori,

sia Vescovo alcuno il quale o per Sinodal legge, o per editto non ordini, talvolta ancora sotto pena di sospensione, che i Sacerdoti delle città, e terre non si portino senza una tal veste a celebrare; volendo non pochi, che non la depongano, se non nel dopo pranzo: eppure vi sono pur troppo di quelli, i quali sfacciattamente tali editti, e censure dispregiano. Venerate voi sempre i comandi del vostro Prelato, e obbeditelo fedelmente; giacchè come insegna l' inclito Vescovo, e Martire S. Ignazio, chi non obbedisce al proprio Prelato, è come un Ateo, ed empio, che disprezza lo stesso Cristo (1).

XIV. Stando in compagnia d' altri, avvertite di non dire, nè far cosa, che possa dare loro mala edificazione, e ricordatevi, che gli Ecclesiastici hanno da essere l' esemplare de' laici.

XV. Fuggire con diligenza la pratica, ed anche la vista delle donne; molto meno comportare, che entrino nelle nostre stanze.

XVI. Fuggire i giuochi, massime di carte, e dadi.

XVII. Fuggire sempre la compagnia de' Sacerdoti mondani, e poco esemplari; e al contrario praticare volentieri con quelli, che hanno veramente lo spirito ecclesiastico.

XVIII. Alzare spesso fra giorno la mente a Dio, massime al suono dell' orologio, con brevi, ma ferventi jaculatorie, per esempio. Piuttosto la morte, Signore, che offendervi. Ah mio Dio, quando sarà, ch' io sia tutto vostro, e simili, secondo la propria divozione.

XIX. Fare ogni anno gli Esercizj spirituali, se si sta in luogo, ove sia la comodità.

XX. Rileggere ogni primo del mese questa regola di vita, e rinnovare il proposito di osservarla, quanto sarà possibile. Fin qui il B. Vescovo.

Stimo bene di aggiungervi quanto il piissimo Cardinale Lanfredini dice in fine della seconda sua lettera Pastorale

(1) Ad Trullenses.

scritta al Clero, che in numero è l' VIII. « Conchiudere-
« mo, dic' egli, oramai la presente nostra lettera; e se vi
« paresse, che noi avessimo richiesto troppo, sì in questa,
« che nella precedente, fingete, che nulla da me vi sia
« stato detto, e contentatevi, che almeno per vostro, e al-
« trui vantaggio, e per soddisfazione al nostro carico, vi
« ricordiamo di cinque cose, cioè: Messa bene, uffizio di-
« votamente, mezz' ora di meditazione ogni mattina,
« mezz' ora di lettura spirituale fra giorno, esame di co-
« scienza ogni sera. Se voi sarete ESATTI, e COSTANTI nel-
« l' adempimento di queste cinque cose, io sono sicuro, che
« spontaneamente farete ancor più, ec. »

Rapporto poi alla celebrazione della santa Messa, io vi suppongo esatto e divoto; giacchè sarete persuaso, ch' ella è l' azione più sublime, e più santa, che possa farsi in terra, ed in cielo; nondimeno perchè troppo è facile lasciarsi sedurre dal cattivo esempio di altri indivoti Sacerdoti, i quali col pretesto di non essere di noja a chi vi assiste, cercano di sbrigarla in pochi minuti, con istrapazzo delle sacre cerimonie, vi prego istantemente, e vi scongiuro per quanto vi ha di più grande, di più santo, e di più amabile in cielo, e in terra, che procuriate di celebrarla, come vuole il sacro Concilio di Trento, con la maggiore possibile divozione (1); e quindi colla conveniente posatezza, con maestà, ed esattezza di cerimonie, con ispirito di fervore, e che mai vi lasciate sedurre dalle persuasive degli uomini indivoti, o dall' altrui esempio ad abborracciarla; anzi nemmeno ad affrettarla, con pregiudizio di quella gravità e maestà, che esige l' altezza e santità somma di quest' azione. Che se troppo vi sembra, quanto qui vi accenno, meditate di grazia le parole stesse del citato Concilio: *Satis etiam appa-*

(1) È sentimento comune degli autori, dice Benedetto XIV. nella notif. testè citata, che la Messa non possa essere più breve della terza parte di un'ora, cioè di venti minuti; conciossiachè, è cosa certissima, che da niun Sacerdote possa in minor tempo celebrarsi con la conveniente gravità, e senza abborracciamento di cerimonie; nè che esser debba più lunga di mezz'ora, parlandosi dell'ordinaria.

ret, omnem operam in eo ponendam esse, ut quanta MAXIME FIERI POTEST, *interiori cordis munditia, et puritate, atque exteriori devotionis, ac pietatis specie peragatur*, sess. 22. *in decreto de observ. et evitandis in celebrat. Missae.* Non vi prendete pertanto la pena di essere molto breve. Siate esatto, e minuto, quanto è necessario; e purchè non vogliate, come fanno alcuni, perder tempo inutilmente, o pronunziando le parole con affettazione, o lungamente trattenendovi nel *memento*, non sarete mai eccessivamente lungo, ma giustamente breve. Vi si raccomanda poi la prossima preparazione, ed il ringraziamento, ne' quali, fuori di certi casi repentini, e straordinarj, secondo la pratica de' buoni Sacerdoti, non si dee impiegar meno di un buon quarto di ora; e se non avete altre faccende, vi consiglio a trattenervici per tempo ancora più lungo. Finalmente vi ricordo, che la santa Messa divotamente celebrata vi apporterà indicibili spirituali vantaggi: al contrario dall' abuso, che ne farete, celebrandola per mera usanza, ed indivotamente, altro non potrete aspettarvi, che danni gravissimi, e tali, che alla fine vi conducano, (che Dio non voglia) infelicemente alla perdizione; poichè vi è pericolo, che Dio in giusta pena dell' abuso, che voi fate di una grazia sì grande, e di un mezzo sì potente per santificarvi, vi privi delle sue speciali grazie, per cui precipitiate in gravi colpe, e da queste nella durezza di cuore, nell' impenitenza, e nella dannazione. Di ciò non mancano funesti esempj.

APPENDICE II.

Alcuni avvertimenti particolari per una santa condotta nel confessionale.

Se virtuoso e santo esser dee assolutamente il Confessore in tutta la sua condotta, molto più tale deve comparire nel confessionale; che però di sopra dice il R., (come nella prima parte fu già osservato) che questo Sacramento trattar

si deve non solo rettamente, ma degnamente, cioè santamente . . . *et quo plura requiruntur ad illud recte tractandum, ac suscipiendum*. Sono perciò necessarie alcune avvertenze, che qui come in proprio luogo aggiungiamo; particolarmente perchè il ministero non è senza pericoli per coloro, i quali non avessero tutto il necessario impegno di santamente esercitarlo.

I. La prima cosa, che in questo sacro ministero deve starvi a cuore, da più Sinodi ricordata (1), si è la rettitudine d' intenzione. Come niun umano motivo vi dee muovere ad intraprenderlo, ma solo il santo fine della gloria del Signore, della salvezza delle anime; così questa dee esser sempre la vostra mira. Questa vi è necessaria, non meno perchè le vostre fatiche sieno appresso Dio di merito, che per ottenere la tanto necessaria sua assistenza; senza di cui tutto si può, e si dee temere. Dice lo Spirito Santo, che chi opera con semplicità, e perciò con rettitudine d' intenzione, cammina con confidenza, e sicurezza. *Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter* (2). Il Signore sarà con esso lui, sarà la sua guida, e il suo appoggio; nè Dio mai abbandona, chi puramente cerca il suo onore, e la sua gloria.

II. Sarebbe però col fatto stesso da voi contraddetta la retta intenzione. I. Quando con persone di rango, nobili, o ricche tutto foste prontezza, affabilità, connivenza, e dolcezza; difficile poi, aspro, e severo con persone povere, e vili. Le anime sono le stesse in tutti, e tutte a Dio egualmente care, e preziose. Quest' accettazion di persone è segno di un segreto amor proprio, di superbia, e di ambizione; e che in somma non si cerca puramente Iddio. Quindi vi esorto di ascoltar più volentieri i poveri, e di nudrir più tenerezza, ad esempio di Gesù Cristo, e de' Santi, per quelli, e per la gente più semplice e vile, che pei ricchi, e

(1) Di Subiaco del Cardinale Carlo Barbarini c. II. n. 7. del 1747., di Aquileja 1740., *de Poenit.*, di Capo d' Istria 1779. *de Poenit.*, di Acquino 1581. ed altri.

(2) Prov. 10. 9.

potenti del secolo; e vi posso per propria, ed altrui esperienza assicurare, che più profitto ricaverete da quelli, che da questi. Siate pertanto indifferente, pronto per tutti; e se usate qualche parzialità, sia piuttosto pei poveri, i quali appunto per esser tali, han bisogno maggiore di esser con piacevolezza, e umiltà trattati. II. Contraddireste col fatto alla retta intenzione, quando speraste qualche vostro temporale vantaggio, o aura di umana gloria; onde aveste la loro vanità di vedere da molte persone distinte circondato il vostro confessionale; distinte dico, o per la nota pietà, o per riguardevole condizione. In verità, che questo fumo di vana compiacenza sarebbe la vostra mercede con una buona dose di fuoco nell' altro mondo — *recepisti mercedem tuam.* — Sentenza già pronunziata da Gesù Cristo (1), il quale riprese, e riprovò i superbi Scribi, e Farisei, che per solo spirito di ambizione si affaticavano per procurar de' proseliti, cioè de' seguaci della legge. Guardivi il cielo di rattristarvi, perchè altri Confessori sono più applauditi, ed i loro confessionali sono da maggior numero di penitenti affollati. Se dallo spirito del Signore siete animato, dovete anzi godere, e compiacervene grandemente. *Utinam omnes prophetent*, diceva il zelantissimo Mosè: e se conoscerete voi stesso le vostre miserie e il vostro nulla, avrete anzi piacere, che per mezzo d'altri operi Dio la sua gloria.

III. Il secondo necessario avvertimento si è di custodire in confessionale particolarmente il proprio cuore. Egli è questo un avviso dato a tutti dallo Spirito Santo stesso: *Omni custodia serva cor tuum, quia ex ipso vita procedit:* ciò a tutti è necessario, ma molto più al Confessore in attualità del sacro suo Ministero. Chi non sa quanti disordinati affetti si possano nel cuor di un Confessore eccitare, o a cagione delle proprie passioni, o per opera ancora del demonio, a cui certamente esser dee questo Sacramento obbietto di un odio implacabile, e maligno? Ora vi

(1) Matth. 6.

sentirete mosso ad ira, or ad impazienza, ora alla vanità; e non poche volte ancora proverete, udendo persone singolarmente d' altro sesso, e giovani, degli interni eccitamenti al male, e delle moleste non meno, che pericolose immaginazioni. E tanto più facilmente, quanto che nell'accusarsi de' peccati contro la castità, certe persone rozze e ignoranti, non sanno spiegare certi atti immondi, se non co' termini loro; e certe donne parimenti ignoranti, le quali non credono essersi accusate bene, se non narrano il fatto con tutte le sue circostanze le più minute, e non necessarie; poichè, come nota S. Tommaso, tanto più muove ed eccita alla libidine un fatto disonesto, quanto più è minutamente descritto. Chi non vede pertanto, che senza un' attenta vigilanza su i movimenti varj delle passioni, e senza una gelosa custodia del vostro cuore, sarete di frequente in pericolo di commetter molte mancanze, e talvolta ancora di prevaricare, e divenire un empio nel luogo stesso di santità? Iddio vi assisterà, non vi è dubbio; e senza quest' assistenza, in certi casi sembra quasi inevitabile la rovina; ma dovete per vostra parte fare quanto sta in vostra mano, ch' è appunto di aver cura del vostro cuore. Credete voi, che alcuni Confessori sarebbero mai arrivati all'orrendo diabolico eccesso di abusarsi di questo Sacramento, sollecitando persino alla colpa, se avessero sempre custodito il loro cuore con premura? Io vi crederò sempre da sì enormi, e appena credibili eccessi lontanissimo; ma ricordatevi, che voi pure siete uomo: che se a tanto non sarete dalla passione più brutale indotto, potrete però senza di questa custodia urtare in molti scogli, cadere in frequenti notabilissimi mancamenti, e bene spesso trovarvi in certi disordinati attacchi impegnato, con danno non piccolo del vostro spirito, e pregiudizio delle anime. Dunque ripetiamo, custodite il vostro cuore, e ad ogni suo disordinato moto, siate pronto a soffocarlo nel suo nascere, perchè non vi sorprenda; e però siate sollecito d' invocare subito il divino ajuto con fervore; particolarmente quando vi si eccitassero affetti men puri, o tentazioni precise contro quell'angelica purità, che dovete professare.

IV. Il terzo avvertimento si è di aver premura della custodia ancora de' sentimenti, e singolarmente degli occhi. In vano tenterete di tener custodito in questo santo luogo il cuore, se non tenete a freno gli occhi. La curiosità vi porterà bene spesso a voler conoscere di faccia le P., o ad osservar quelle che aspettano, o le altre, che vanno, e vengono, che entrano, od escono dalla Chiesa; in somma vi sentirete eccitato dalla curiosità a tener gli occhi in moto or quà, or là. Questa curiosità, e la vista di tanti oggetti diversi, terrà il vostro cuore distratto affatto, e dissipato. Per lo che vi troverete sempre a tre pericoli esposto. I. Di distrarvi continuamente dalla necessaria applicazione, e indispensabile attenzione a sì difficile esercizio; e quinci di commettere difetti notabilissimi nel dispensare singolarmente, o differire debitamente le assoluzioni. II. Di dar occasione di ammirazione, e scandalo a circostanti, e particolarmente alle donne; le quali, più che non potete immaginarvi, tutto notano minutamente, ed osservano persino un piccolo movimento del Confessore. III. Sarete esposto a frequenti, e non leggiere tentazioni. In fatti il nemico stando sempre bene attento per sorprenderci, che avverrà di noi, se incauti gli daremo occasione, e materia di tentarci?

V. Finalmente alla custodia degli occhi, aggiugnete quella della lingua, ascoltando particolarmente le confessioni dell' altro sesso, e molto più delle giovani. Abbiate per massima, che leggesi comunemente inculcata da molti Sinodi, cioè di esser con donne preciso e breve, il necessario, e non più; grave nel parlare, nè mai tenero, e molle. Appigliatevi all' insegnamento dell'Apostolo, il quale scrivendo a Timoteo così dice al proposito. *Obsecra... Anus ut matres, juvenculas ut sorores, in omni castitate* (1), cioè con parole così rispettose, e circospette, che ingeriscano riverenza santa verso il C., e generino sensi puri e casti nella mente, e nel cuore della P., e non mai

(1) S. Timoth. 5.

sensibili, ne' carnali. Non abbiamo mai sentito approvare da alcun saggio C. che ad una giovane adulta si dica: figlia mia; piuttosto si usi il termine *di sorella*. E se ad un C. ben vecchio non può disdire il termine *di figlia*, lodevole non sarebbe, se vi aggiugnesse *cara*. Termini in somma, che significano tenerezza di affetto son sempre pericolosi, se non al C. bene spesso alle P., e particolarmente alle giovani. Le donne sono più facili a concepir teneri affetti, e attaccamento al C.; e questi che saranno nel principio spirituali, ed innocenti, terminano poi non di rado ne' sensuali, e carnali. Mostrate loro tutto l' impegno per la loro anima, perchè in voi abbiano tutta la confidenza, come in un padre, che ama sodamente; ma nel tempo stesso guardatevi di non parlar loro in modo, che con voi prendano la minima famigliarità; anzi che sempre vi mirino, e vi rispettino come quegli, che in quel luogo voi rappresentate, cioè Gesù Cristo medesimo; il quale insieme univa divinamente, e la maestà di uomo Dio, e la mansuetudine di Salvatore.

CAP. IV.

Della scienza, e dello studio.

TEX. *In ejus ministro requiritur etiam scientia.... quibus, et aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii .... Ut ergo recte judicare queat discernens inter lepram, et lepram .... quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis, etc., et prudenti consilio peritorum, studeat sibi comparare. Sciat casus, etc.*, sino al fine di tutto il proposto testo pag. 3.

I. Per camminare in questo punto con chiarezza, e piè sicuro, è mestieri distinguere non meno coi Teologi, che con due gran Pontefici Innoc. IV., e Bened. XIV. scien-

za da scienza (1). Amendue insegnano, che evvi la scienza mediocre, e la eminente. Con la prima il C. sa risolvere i casi più ordinarj, e meno difficili, e sa dubitare ne' casi più difficili per istudiarli, e quindi deciderli. L' eminente è quella, con la quale, come dicesi, su due piedi si sa rispondere ad ogni quesito, e per ogni caso. Ora si può domandare, quale di queste due sia necessaria al C.? A prima vista sembra, che dal testo si debba rispondere esser necessaria l' eminente, ma non è così, nè in tal modo può intendersi; altrimenti molto pochi sarebbero que' Sacerdoti, che atti fossero per questo capo al ministero. Rispondiamo dunque coi prelodati sommi Pontefici, e con la comune dei Teologi, anzi coll' università de' sacri Pastori: Primo, *che è necessaria a tutti per intraprendere quest' uffizio una scienza almeno mediocre della morale.* Secondo, *che non dee il C. qui fermarsi, ma procurare di sempre più abilitarsi, acquistando coll' assiduo studio nuove cognizioni, e scienza maggiore.*

II. È certo primieramente, che non è necessaria una scienza eminente; si richiede però assolutamente una mediocre. Ecco le parole della citata Benedettina Enciclica: « Sarebbe *desiderabile* in ogni Confessore una *eminen-* « *te* letteratura, ma una competente, e sufficiente lette- « ratura è assolutamente necessaria; nè forse di più si può « desiderare, comprendendo la morale Teologia tante, e « tali questioni, che dipendono dalla notizia de' Canoni, « e dalle costituzioni Apostoliche, che è moralmente im- « possibile, che un uomo abbia presente tutto, ec. » Ma in quali cognizioni dovrà essa consistere? Si può rispondere generalmente con dire, che si abbia una sufficiente scienza di tutti i trattati almen principali della morale; per modo che si possa giudicare, e decider su due piedi de' casi, che comunemente, e frequentemente accadono, e facilmente

(1) Al cap. *Cum in cunctis*, n. 2., riportato da Benedet.XIV. nella sua Enciclica per l'anno Santo 1750. T. 3. n. 19. § 21.;quali Pontefici vengono citati da più Sinodi, e singolarmente da quello di Frascati.

succeder possono in ascoltare le confessioni. Il Cardinal del Verme Arcivescovo di Ferrara così parla nel suo Sinodo, come viene riportato da' commentarj del R. Romano per ordine del Cardinal Delfini Patriarca di Aquileja pubblicati. « Secondo la dottrina dei Teologi, il C. è tenuto a sapere. « I. Come si distingue *saltem in genere* il peccato mortale dal veniale. II. Le specie, e circostanze de' peccati « necessarie ad esporsi in confessione. III. Ciò che appartiene all' obbligo della restituzione per i danni dati, sia « in materia di roba, sia in materia di fama. IV. Tutti i « casi riservati al Sommo Pontefice, ed al Vescovo, e le « altre scomuniche almeno le più comuni; e più le altre « speziali, che debbono vedersi presso i moralisti; ivi pure « il trattato dell' Irregolarità pei Sacerdoti. V. Le condi- « zioni di una buona confessione, e per rendere il peni- « tente disposto all' assoluzione, ed alla grazia. VI. Le « proposizioni, e sentenze di autori da sommi Pontefici, « massimamente da Alessandro VII., ed Innoc. XI. con- « dannate. VII. Li mezzi necessarj, o utili per togliere i « peccati, e prave consuetudini, e le occasioni prossime « di peccare. » S. Carlo in un Concilio Provinciale assai più cose prescrive, e singolarmente al n. 35. la notizia dei Canoni Penitenziali; e per sentimento de' Dottori deve pur anche sapere il C. tutti gl' impedimenti del matrimonio, e dirimenti, e impedienti, e tutti quei casi, ne' quali si commette peccato mortale (1).

III. A questi simili affatto sono gl' insegnamenti del Catechismo Romano (2), e di tutti universalmente i Vescovi; i quali tal scienza richiedono in tutti quelli, che vogliono essere approvati al Ministero, secondo la dottrina della Chiesa nel R. Romano espressa negli ultimi due paragrafi, ove dice: *Sciat casus, et censuras sedi Apostolicae, et Ordinario suo reservatas, et suae cujusque Ecclesiae constitutiones, easque diligenter ob-*

(1) Del Sagr. della Penit. c. 3. §. 2.
(2) P. 2. c. 5. n. 56.

servet. Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem nosse studebit, et alia id genus ad reetam administrationem necessaria. Qui converrebbe aggiungere qualche cosa rapporto alla scienza de' casi riservati; ma se ne parlerà quanto basta nella P. IV. con altro testo dello stesso R. Solo qui pregovi riflettere alle parole: *et suae Ecclesiae constitutiones.* Vuole dunque, che abbiate notizia delle leggi Sinodali della vostra Diocesi, e le osserviate con diligenza: punto da molti trascurato, per cui le più saggie industrie de' Prelati, inutili si rendono e vane. Obbligo dunque egli è di qualunque C. di leggere, ed apprendere le leggi del Sinodo della propria Diocesi, non tanto per ben dirigere se stesso, e non trasgredirle, quanto ancora per la direzione altrui.

IV. Sarebbe dunque temerario chiunque impugnasse la necessità della scienza almen mediocre; e temerario parimente il Sacerdote, che senza detta scienza esercitar presumesse il ministero, e peccherebbe ogni volta, che udisse confessioni nella sua ignoranza; e reo poi sarebbe del vilipendio del Sacramento, che per sua cagione, e ignoranza avverrebbe, e per conseguenza di sacrilegio, e delle anime per la sua imperizia pregiudicate, e di restituzioni di roba e di fama a' P. non imposte, e di mille altri disordini, di cui un C. imperito può essere causa. Questa lacrimevole conseguenza dell'ignoranza di non pochi ministri della Penitenza compiagne il famoso Vescovo di Verona Gio. Matteo Giberti, gran restauratore dell' Ecclesiastica disciplina prima del Conc. di Trento, nelle sue costituzioni da più suoi successori confermate (1). Conchiudiamo (soggiungono i prelodati commentarj): « Con disingannare chi si desse « scioccamente a credere, di poter senza scrupolo esercitare « quest' uffizio, benchè senza la provisione dell'accennata « scienza, col pretesto di esser stato esaminato, ed appro- « vato dal suo Prelato. Nò, che non basta; no, che que- « sto tale non può star bene, e sicuro in coscienza, qualora

(1) Tit. 6. 18.

« per altro il C. venga *manifestamente* a conoscersi per
« inabile; perchè questa (cioè l' approvazione del proprio
« Prelato) presuppone la scienza, non la conferisce; nè si
« danno gli occhi per vedere ad uno che è cieco, da chi lo
« elegge per guida. Si è detto: *manifestamente;* perchè
« se solamente fosse dubbio della propria sufficiente abilità,
« ben può attenersi al giudizio di chi o l' ha approvato, o
« l' approva; e dee procurar frattanto di assicurare, e l'al-
« trui coscienza, e la propria, con abilitarsi di vantaggio;
« nè in questo mentre gli si divieta l' esercizio del suo mi-
« nistero; ma però è proibito a quello, che sa *manifesta-*
« *mente* di esser inabile, finchè non siasi reso abile colla
« provisione di tanta scienza, che basti, ec. (1). » Se
dunque voi studiato avete a sufficienza i principali trattati,
per modo che in pronto abbiate le cose più comuni, e dubitar sappiate delle altre, e siete stato dal vostro Prelato approvato, cacciate via ogni scrupolo, ma non cessate di studiare: che se tuttavia non potete quietarvi rimettetevi al giudizio di altro dotto Confessore.

V. Non si richiede poi secondo la dottrina dei Teologi in tutti egualmente la stessa abilità, e dottrina. Minore ne bisogna assolutamente parlando, per udir le confessioni ne' villaggj, maggiore per chi si espone nelle città, e nelle chiese di gran concorso; cui da più parti sogliono concorrere persone d' ogni stato, d' ogni rango, e condizione. Più ancora fa d' uopo di talento, di scienza, e accortezza, per chi con le Missioni scorre le Diocesi, e le Provincie: chi confessa monache, e religiosi saper dee gli obblighi delle loro regole, costituzioni, e voti: e siccome a qualunque C. capitar possono cherici beneficiati, Sacerdoti e Parrochi; così niuno può lecitamente ignorare quanto appartiene a questi stati, ed uffizj.

VI. Venghiamo alla seconda parte dell'accennata regola. Assolutamente parlando per sì alto, e difficil ministero una

(1) Questa dottrina concorda con quanto pure insegna il celebre sinodo di Monsig. Battistelli nel c. 9. in principio.

scienza eminente richiederebbesi, e piuttosto angelica, che umana, come accenna Bened. XIV., e come chiaramente prescrive il R. nelle surriferite parole. Ma quest' obbligo d' uopo è intenderlo, come nella prima parte si spiegò del primo massimo precetto della carità. Iddio comanda un amor sommo, e perfetto; ma siccome non è in questa vita possibile una tal perfezione, così ci si impone di amarlo in primo luogo sopra qualunque altra cosa, in secondo luogo di attendere a perfezionarci vieppiù sempre nella stessa carità, finchè si giunga a perfettamente possederla nell' altra vita. Così qui il R. prescrive generalmente a' C. un' eminente scienza, non perchè tanta ne richieda immediatamente da chiunque intraprender dee quest' uffizio; ma perchè niuno per avventura si contenti della scienza mediocre già acquistata, ma procuri di sempre in essa perfezionarsi, e di giungere, per quanto può, all' eminente. Al R. fanno eco tutti i Prelati della Chiesa, i quali ne' loro Sinodi a' C. ingiungono, e altamente raccomandano l' assiduo studio. Infatti chi di loro dice: *Studio itaque sacrae Theologiae moralis* SERIO SEMPER *vacare debent* (1). Che — *crebra sit lectio casuum conscientiae. . . . . . Cathechismum Romanum prae manibus semper habeant* (2). Chi: *Duo profecto certissima sunt; Theologiae moralis scientiam illis omnibus necessariam, qui . . . . Confessarii munere perfungi velint. Alterum non satis esse quod eamdem facultatem aliquis semel percurrerit, perceperit, et etiam* DOCUERIT; *sed* ASSIDUO *fore excolendam* (3). Chi finalmente con altri simili espressioni, come si puol vedere in moltissimi, e singolarmente ne' citati a piè di pagina (4); e come già chiaramente inse-

(1) D'Urbania 1768. p. 2. c. 7.
(2) Di Treviso 1728., tit. *de Sacr. Poenit.*
(3) Di Frascati 1776., nella nuova app. a 3. pag. 99.
(4) Di Ferrara 1741., p. 2. c. 6., e del 1781. p. 2. c. 6. n. 7., di Padova 1660., di Ceneda 1781., di Vicenza 1725. e 1560., di Bologna 1788., di Fossombrone 1777., di Venezia 1600., tutti nel tit. *de Sac. Poenit.*, e molti altri antichi e moderni.

gnò Bened. XIV. da Arciv. di Bologna nelle celebri sue notificazioni (1).

VII. Ora mentre la Chiesa per bocca ancora di tutti i Prelati ci dice, che ci studiamo di mantener non solo le sufficienti cognizioni acquistate, ma di procurarne sempre più delle maggiori, e di arrivare ad una scienza, se sia possibile, eminente; come potremo dispensarci dallo studio, per quanto ci sia permesso, assiduo, o frequente almeno delle materie morali? Se la Chiesa lo prescrive, e i Vescovi con tanto calore il raccomandano, segno egli è evidente, che sia necessario. Necessario, dico, non tanto per perfezionarsi sempre più in un'arte tra tutte la più difficile, quanto per non dimenticarsi delle cognizioni una volta apprese. Dall' abbandono, che fanno dello studio alcuni tra C. avviene, dice il testè nominato Sinodo di Frascati (ivi), che queglino, i quali ne' primi anni del Ministero erano sufficientemente periti, nella loro vecchiezza appena meritino il luogo tra principianti; onde si vede verificato il proverbio, che appunto corre tra C., cioè, *che più ne sanno i giovani de' vecchj;* quando il vecchio in questa scienza esser dovrebbe de' giovani maestro. Non può dunque in coscienza abbandonare il C. lo studio, ma dee leggere, e studiare, per quanto può, ogni giorno, o almeno di tratto in tratto. Perciò il B. Cardinal Barbarigo vuole, come di sopra vedemmo, che si assegni per ogni giorno qualche ora allo studio, particolarmente della morale: « Studio fratel-« li, e figliuoli carissimi (scrive al suo Clero il piissimo, « e dotto Card. Giacomo Lanfredini) studio della Teolo-« gia, specialmente morale. Niuno si scusi colla scarsezza « del suo talento. Faccia quanto può. Anche la formica « sente la tenuità delle sue forze. Ma che fa? supplisce con « la maggior assiduità dell'opera. » Il Sinodo poi di Rimini del 1711. così dice di coloro, che trascurano lo studio, particolarmente se non sieno sufficientemente addottrinati . . . . . *Peccant actuali peccato sacrilegii in*

(1) Notific. 32. n. 1.

actuali exercitio ; et peccato continuato omissionis addiscendi, quae ad proprium munus spectant; NEC POSSUNT ABSOLVI, *nisi negligentiam sibi, et aliis nimis exitialem, serio emendare proponant* (1). Voi sareste pertanto in inganno, se fattovi trasportare da uno zelo non dalla scienza regolato, tutto v' impiegaste nell' ascoltar le confessioni, e in altri Sacerdotali ministeri, e nulla, o pochissimo di tempo consecraste allo studio; passando così gli anni interi, e i lustri. Lo Spirito Santo istruendo colla penna di S. Paolo in persona di Timoteo qualunque sacro Pastore, e Sacerdote dice, che attendasi alla predicazione, all' istruzione altrui, e in somma a salvar le anime; ma che insieme non si perda di mira nè se stesso, cioè la coltura del proprio spirito, e l'impegno per la propria perfezione, nè lo studio. *Attende tibi, et doctrinae: insta in illis. Hoc enim faciens, et te ipsum salvum facies, et eos, qui te audiunt* (2), e altrove. *Attende* LECTIONI, *exhortationi, et doctrinae*. Lo intendete, o mio dilettissimo? Qui parla lo Spirito Santo, e ci dice, che prima attendiamo alla lezione, *lectioni*. Prima ad istruirvi, e poi ad insegnare; prima a se stesso, e poi agli altri. Quel zelo, che v' induce ad abbandonare del tutto, o quasi affatto lo studio, non può esser secondo Dio, perchè all' insegnamento dello Spirito Santo contrario. Zelo quanto volete, ma prima per voi stesso, e per la *scienza*. Iddio non vi chiederà conto se abbiate confessato un mondo intero, ma sì bene, se avrete guidate le anime secondo la verità, che sola praticata conduce alla vita; e non già alla cieca, che è la via, che porta alla morte.

(1) Tit. 6. de Poenit. § 2.
(2) Pr. a Timot. 4. 13. e 16.

CAP. V.

Della prudenza, e sue regole generali.

TEX. *In ejus ministro requiritur etiam bonitas, scientia, atque* PRUDENTIA . . . . . *ut ergo recte judicare queat, etc. . . . quantam potest maximam ad id scientiam, atque* PRUDENTIAM . . . . *studeat sibi comparare.*

I. Avrete già osservato, che le parole *quantam potest maximam* si riferiscono non meno alla scienza, che alla prudenza. Dunque come, assolutamente parlando, ci farebbe di mestieri di una eminente scienza, così ancora di una somma prudenza: ma avendo noi detto sopra, e dimostrato, che per intraprendere il ministero può bastare una sufficiente scienza proporzionata al luogo e circostanze, in cui si dee esercitare; così assolutamente dobbiam dire della prudenza. Questa dunque sia sul principio sufficiente; ma si procuri con ogni mezzo di avanzarsi in essa sempre più, per possederla, per quanto ci sarà possibile, perfettamente. Questo, e non altro, può essere il senso del nostro testo; e questo egli è parimenti il comun sentimento de' Prelati della Chiesa. Che se si mettesse a caso in questione, se al direttore delle anime molto più necessaria fosse la scienza, ovvero la prudenza, converrebbe rispondere, che questa seconda prevaler dovesse alla prima. Vi sono molti casi, che con le sole cognizioni ad ogni fedel cristiano comuni, si possono a prima vista decidere; ma non sappiamo, se vi sia caso, in cui il C. non abbia bisogno dell' uso della prudenza; mentre dall' esperienza siam certi, che frequenti sono quei casi, in cui ha d' uopo di sagacità, e prudenza. Tale è il sentimento del Cardinal Mattei più volte lodato, e di altri Sinodi comunemente: *Praeterea in tota administratione Sacramenti tanta utendum est prudentia, ut*

ea quasi primas sibi prae caeteris virtutibus vindicare videatur (1).

II. La prudenza è una virtù morale, come insegna S. Tommaso dopo il Filosofo (2), per cui l' uomo sceglie, e applica i mezzi al fine retto proporzionati. Se retto non è il fine, non è più virtù, ma vizio, come parimenti se i mezzi illeciti fossero, o ingiusti; e allora chiamasi piuttosto falsa politica, o astuzia. Il fine del C. per se medesimo è santissimo; dunque una santa cristiana prudenza dee dirigerlo nella scelta de' mezzi, a questa grand'opra opportuni: e siccome tutto ciò, che dice, o che fa, o che risolve nel confessionale, o interrogando, o esortando, o correggendo, o istruendo, finalmente assolvendo, tutto è a santo fine diretto, in tutto ha necessità di retta e cristiana prudenza. Un' istruzione fuor di luogo, una correzione o non a tempo, o fuori di modo, un' interrogazione troppo avanzata, una penitenza o indiscreta, o non adattata, un' assoluzione intempestiva, e quasi dissi, un' imprudente sola parola, possono gittare a terra la grand' opera della santificazione di un peccatore, e della salvezza di un' anima. Ed oh, di quanti danni nelle anime può esser cagione un C. imprudente! Eppure è più facile assai ritrovare un Direttore sufficientemente dotto, che uno prudente. Chi ha punto di pratica nel mondo sa bene, che molto rara è negli uomini la vera prudenza. Se pertanto impegno non ordinario si richiede per l' acquisto dell' opportuna scienza, maggior studio usar dobbiamo per esser uomini singolarmente prudenti.

III. Prudenti, replico, non secondo il mondo, come testè si è accennato, ma secondo Dio. La direzione delle anime alla salute opera ella è non umana, ma divina. Dunque la nostra prudenza esser dee santa, come santo, santissimo, e divino è il ministero. Volete di questa una semplice, ma vera idea? Eccola, da chi dopo S. Francesco di Sales, fu stimato a' suoi tempi il Sacerdote più di qualunque altro

(1) Sin. p. 2. c. 6. n. 18.
(2) 2. 2. q. 47. a 7. e 8.

prudente. Questi è S. Vincenzo de Paoli. Ecco le sue parole: « È proprio della prudenza regolare le parole, e le « azioni. Essa fa che si parli con la dovuta circospezione, « e con le circostanze che si richiedono del tempo, del « luogo, e della materia . . . . Ci fa operare con avverten« za, e con fine retto, di maniera che il prudente fa le « cose nel modo, e nel tempo, e pel fine, che si deve, « il quale non è altro che Dio. La prudenza ci fa prender « i mezzi più convenienti, e ci mette nella via diritta, e « più sicura per conseguir questo fine. Nè parlo io qui della « prudenza della carne, e del secolo; la quale non avendo « altro scopo, che temporale, e talvolta ingiusto, non si « serve che di mezzi umani, e molto incerti; ma parlo di « quella santa raccomandataci da Gesù Cristo nell' Evan« gelio; la quale proponendoci un fine tutto divino, c'in« segna similmente ad abbracciar i mezzi proporzionati ad « esso. Questi in due modi possono eleggersi, o col solo lu« me della ragione, il quale per lo più è MOLTO DEBOLE, e « FIACCO; o col lume della fede, e delle massime insegna« teci da Gesù Cristo Signor nostro, che sono infallibili; « onde la vera prudenza fa, che senza timore alcuno di « errore, soggettiamo ad essa il nostro intelletto, e ci detta « di giudicare delle cose nel modo, che ne giudicava il « medesimo Cristo, e a parlare, e operare appunto, come « egli stesso parlava, e operava. Camminiamo dunque si« curamente per questa regia strada, in cui Gesù Cristo « sarà nostra guida, e ricordiamoci, che in questo consiste « la cristiana prudenza (1). » Se pertanto volete essere veramente, e santamente prudente e non errare nel gran negozio della direzion delle anime, nell' atto pratico di tutto ciò che farete, o direte, o risolverete nel confessionale, abbiate sempre per massima di tutto giudicare, e risolvere, con le verità della fede avanti gli occhi, e con le massime del Vangelo. Oh quanto profitto produrrete nelle anime! Per confermarvi in questa massima eccovi altri accenti dello

(1) Nella vita dell'Acami lib. 2. c. 14.

stesso Santo (1). « Nè la Filosofia, nè la Teologia, nè i
« ragionamenti possono cosa alcuna nelle anime (pesate
« bene queste parole); ma è necessario, che Gesù Cristo
« operi con noi: che parliamo come lui, e siamo nel suo
« spirito, com' Egli medesimo era nel suo Padre, e predi-
« cava la dottrina, che da lui aveva appresa. Bisogna dun-
« que, che vi spogliate di voi medesimo, per vestirvi di
« Gesù Cristo. Se quello che governa le anime, e deve
« dar loro lo spirito, e forma di vivere, è solamente ani-
« mato dallo spirito umano, che faranno, ditemi, esse, se
« non imbeversi del medesimo spirito, e apprendere da lui
« l' apparenza, e non la sodezza della virtù? Al contrario
« s' egli è pieno di Dio, e fondato nelle massime di Cristo,
« le sue parole saranno efficaci, e le sue azioni saranno al-
« trettante esortazioni alla virtù, ec. »

IV. Ora di questa prudenza sì necessaria molti sono gli atti, e le regole. Altre sono generali, e altre particolari secondo i diversi uffizj, che si esercitano di medico, di dottore, di maestro, e secondo i tanti diversi casi, in cui fa d'uopo di singolar prudenza. Noi qui assegneremo le regole soltanto più generali; in appresso, e nel decorso di tutta l'opera, secondo le materie, accenneremo le particolari. Ecco intanto le più generali.

1. Fuggire sempre ogni viziosa sollecitudine, e molto più la precipitazione, come nemica affatto della prudenza; particolarmente negli affari difficili, e pericolosi, come certamente sono quelli, che si trattano nel confessionale.

2. Mantener sempre nel confessionale l' animo tranquillo. L' animo perturbato non è atto a discerner bene, e a giudicar delle cose. Si vegga, quanto si disse su tal proposito nel cap. XIV. della prima parte.

3. Aver buon capitale di umiltà, diffidando di se, e de' proprj talenti, e studj, come tutti generalmente avverte lo Spirito Santo, dicendo: *Ne innitaris prudentiae tuae*... *Ne sis sapiens apud temetipsum* (2). Siate

(1) Nella vita dell'Acami lib. 2. c. 15.
(2) Prov. 3.

persuaso, che non vi è cosa più facile all' uomo in questa vita, ch' errare, e ingannarsi, per quanto egli sia dotto, e illuminato. Piene sono le sagre, e profane storie di esempj che 'l comprovano. Non vi fidate de' vostri talenti, quantunque singolari, nè delle vostre cognizioni, perchè Iddio nega i suoi lumi, e le sue grazie a' superbi, e le concede agli umili: *Deus superbis resistit, umilibus autem dat gratiam* (1). Quinci l'Apostolo S. Paolo vi avvisa, che se volete esser veramente saggio, e prudente, vi facciate santamente stolto, cioè vi crediate da per voi stesso ad ogni retto consiglio incapace, e facile ad errare: *Si quis videtur inter vos esse sapiens in hoc saeculo, stultus fiat, ut sit sapiens* (2). Questo fu mai sempre l' interno sentimento, che di se concepivano, e nutrivano i Santi, e però furono tutti prudenti; e di essi Iddio si servì per condurre al Cielo molte anime, e per eseguire opere grandi, e maravigliose nella sua Chiesa.

4. Quantunque dolce, e soave renda la grazia il giogo della divina legge, non pertanto non lascia di esser giogo, per la continua mortificazione, a cui per osservar la stessa legge si dee soggettare necessariamente il Cristiano. Per condur dunque le anime, e mantenerle in questa mortificazione, e soggezione, il mezzo più opportuno, ed efficace si è far uso di maniere umili, e di mezzi piacevoli, e soavi. La santificazione delle anime, dice il poc' anzi lodato S. Vincenzo de Paoli, (ivi) non si può conseguir meglio, che con l' umiltà, e piacevolezza. Principio prudenziale comune a' Santi, e proprio particolarmente di S. Francesco di Sales, il quale solea dire: che più si prendono di mosche con un' oncia di mele, che con un barile di aceto. Anzi principio è questo insegnato, e praticato dalla stessa incarnata sapienza, che diceva: *Discite a me, quia mitis sum, et humilis corde* (3). L' umiltà, la mansuetudine,

(1) Lett. di S. Giac. 4. 6.
(2) 1. Cor. 3. 18.
(3) Matt. 11. 19.

la piacevolezza guadagnano il cuore degli uomini; e quinci si conducono agevolmente, ove si pretende. Al contrario le maniere aspre, imperiose, e severe, alienano le persone, e inaspriscono i cuori. Fate, che i P. vi trovino sempre piacevole, benigno, umile, amoroso; e siate sicuro, che presto, o tardi vostri saranno i più duri cuori, e i più ostinati. A questa regola di prudenza appartiene ancora la discrezione, di cui si parlerà, e singolarmente di non prescrivere a' P. tutto ad un tratto, nè cose superiori alle loro forze, o assai difficili; ma sieno adattate alle loro circostanze; e molto più quando sieno abituati, o consuetudinarj, che si presentano poco disposti, de' quali si parlerà a suo luogo.

5. Quindi prudenza santa ella è di condiscendere a' P. in tutte quelle cose, in cui non v' è peccato, nè pericolo di colpa: poichè adattandosi al possibile a' temperamenti, alle circostanze, ed alla lor debolezza, più agevolmente si ottiene da essi ciò, ch' è alla salute necessario. Condiscendenza, diceva lo stesso S. Vincenzo, quanta ne volete, purchè Iddio non sia offeso. Questa è divina sapienza di Paolo, il quale debole si faceva co' deboli, forte co' forti, e tutto a tutti, per tutti condurre alla salute. *Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos* (1).

C A P. VI.

De' mezzi per acquistare la scienza, e la prudenza.

TEX. *Quantam potest maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis auctoribus, praesertim e Cathechismo Romano, et prudenti consilio peritorum studeat sibi comparare.*

I. Evidentemente apparisce dal testo, che gli stessi mezzi assegna il R. tanto per l' acquisto della scienza, che

(1) 1. L. a Corin. 22.

della prudenza; e per primo le assidue preci. Non qualche preghiera; ma frequente, e tanto che possa dirsi assidua: *assiduis precibus:* Dal che argomentar potrete la necessità grande, che avete di ambedue quelle doti, giacchè la Chiesa vi dice di porgere a Dio sì frequenti prieghi; e nel tempo medesimo, che tal frequenza, e insistenza di orazione vi è di mestieri per ottenerle. L' umana scienza, e mondana prudenza con la lettura si acquistano, e con lo studio; ma per la scienza della salute, e della direzion delle anime, oltre dello studio, vi è necessaria l'orazione, perchè vi dee esser comunicata dal Cielo: *Si quis vestrum indiget sapientia* (dice S. Giacomo) *postulet a Deo, qui dat omnibus affluenter* (1). Impariamo questa verità dallo stesso divino Maestro. Egli era la sapienza del Padre, eppure prima di dar principio alla sua predicazione, e prima di applicarsi alla conversione de' peccatori, volle prepararvisi col digiuno, e coll' orazione di quaranta giorni, e di altrettante notti colà nel deserto: e quasi che ciò non bastasse, avea per uso ordinario di ritirarsi, o nell'orto di Getsemani, o in altro luogo a fare notturne orazioni: *Erat pernoctans in oratione Dei* (2). Nè volle, che i suoi Apostoli quà, e là si spargessero per la terra a promulgare il suo Vangelo, se prima implorato non avessero con assidue preghiere nel cenacolo, e ottenuto in abbondanza lo Spirito Santo. Orazione dunque, mio Fratello, orazione; orazione fervorosa, e frequente. Almeno non tralasciate mai di chieder brevemente lume a Dio ne' seguenti casi. I. Ogni volta, che applicar volete allo studio, o alla lettura della Morale. II. Ogni volta, che avete bisogno di esaminar qualche importante questione, o caso difficile da decidere pel confessionale. III. Ogni volta, come altrove si dirà, che vi ponete a confessare. Più orazion farete, più dotto, e saggio diverrete, e utilissimo Ministro della penitenza.

II. *Tum ex probatis auctoribus.* Qui parla certa-

(1) 1. 5.
(2) Luc. 6. 12.

mente di Teologi moralisti. Dice EX PROBATIS; dunque suppone, che non tutti sieno approvati, e maestri sicuri della cristiana morale, onde si possano francamente leggere, e seguire, quantunque non sieno dalla Chiesa proibiti, anzi sieno Cattolici, e con licenza de' superiori stampati. Lo stesso suppongono e il R. di Milano da S. Carlo compilato, e quasi tutti que' Sinodi, che in tutta quest'opera citiamo; alcuni de' quali a piè di pagina sono qui citati (1). Tutti ricordano a' C. delle loro Diocesi, che si servano di *approvati* autori. Oltre di che questa verità di fatto viene definita da due sommi Pontefici Aless. VII., e Bened. XIV. Questi nella enciclica di sopra citata così dice, parlando a' Confessori: *Notum quippe est, in tanto scriptorum numero* ALIQUOS PRODIISSE, *quorum opinio, ac sententia* ECCLESIASTICAE SIMPLICITATI, *ac sanctorum Patrum* DOCTRINAE *non bene consonat*. Notate, che dice esser cosa nota: *notum est*; e che ivi al n. 21. parla appunto degli autori moralisti, perchè parla a' C., ed indi riferisce parte del decreto dell' indicato suo predecessore; ch' è il seguente. *In rebus ad conscientiam pertinentibus modus opinandi irrepsit* ALIENUS *omnino ab evangelica simplicitate, sanctorumque Patrum doctrina; et quem, si pro* RECTA *regula fideles in praxi sequerentur*, INGENS *eruptura esset christianae vitae* CORRUPTELA. *Quare ne ullo unquam tempore viam salutis, quam suprema veritas Deus, cujus verba in aeternum permanent*, ARCTAM *esse definivit, in animarum perniciem* DILATARI, *seu verius* PERVERTI *contingerit, etc*. Seguono quindi le parole, con cui il S. P. condanna 28 proposizioni, tutte della santa divina legge rilassative, con altre sedici della medesima natura dallo stesso S. P. proscritte, 18 marzo 1666, e altre 65 da Innocenzo XI., 2 Marzo 1677. Infatti se le leggerete, come sono

(1) Il Card. Denhoff nell'Istruz. Past. pag. 34. 35. Sin. di Farfa 1685. nell'App. Istruz. pei Conf. Sin. Battistelli di Foligno App. pag. 218. Il Card. Mattei di Fer. nel Sin. p. 2. c. 6. n. 7. Di Bertinoro 1764. p. 2. c. 6. nel princip. ec.

riferite da più autori, vedrete che con esse in gran parte, viene alterata, e rilassata, e quasi direi, tolta di mezzo la divina legge.

III. Ma poichè vuole il nostro R., e da' Prelati si prescrive, che la scienza apprendiamo, e la prudenza d' approvati autori, convien sapere quali essi sieno, cioè quali sieno tra un numero esorbitante di moralisti scrittori i più accreditati, e nelle dottrine sicuri. Ma qui per rispondere saremo costretti ad entrare in questioni, dice nella lodata enciclica Benedetto XIV, inestrigabili. Senza che pertanto venghiamo al particolare, (il che sarebbe moralmente, senza dubbio impossibile, ed anche inutile, e odiosa impresa) ci basta avere alcune regole onde distinguerli; e queste rilevar le possiamo, e dal riferito pontificio decreto, e dallo stesso R., e dalle regole della Teologia.

Cominciamo dal decreto. Ivi dice, che si è in questi ultimi tempi un modo introdotto di pensare in materia di morale ALIENO AFFATTO DALL' EVANGELICA SEMPLICITÀ, e dalla DOTTRINA de' Padri; e che quando si avesse a seguire, *grandemente si corromperebbero i cristiani costumi, e* TROPPO LARGA, *e comoda si renderebbe contro verità la via del Cielo.* Dunque quando in un autor morale si osservi, che ha quasi per istituto di abbracciar sempre, o bene spesso quelle sentenze, che favoriscono le passioni, e che allargano la via della salute, giudicar si dee almen per sospetto; e però non di quelli, da' quali vuole il R., che si attingano la scienza, e la prudenza. Lo stesso per simile, o medesima ragione dovrebbe dirsi, se un autore avesse per contrario sistema d' insegnare sentenze troppo rigide, e di decider sempre in favor della legge, facendo peccato grave, dove chiaramente non v' è. Il Vangelo e la legge non consistono nel rigore ma nella verità. *Et lex tua veritas*, ripetea il S. Re Davidde. *Et omnia mandata tua veritas, etc.* Più, se osservate, che un autore nel provare, o decidere le questioni quasi sempre si fonda sulle ragioni dal raziocinio dell' uomo inventate, e dalla sottigliezza dell' umano ingegno come lambiccate; e che poco

fa uso delle sentenze delle divine scritture, della dottrina de' Ss. Padri, de' Concilj, delle pontificie dichiarazioni, e di altri autori, che sono dalla Chiesa riconosciuti per santi; vi sia parimenti per sospetto. Imperciocchè secondo che comunemento s' insegna nel trattato de' luoghi teologici (1), dee il teologo desumere i fondamenti delle sue decisioni principalmente dalla divina parola, indi da' Concilj generali, provinciali, e particolari, da' Ss. Padri, e finalmente come in ultimo luogo (perchè meno in Teologia ha di forza, essendo fallace) dall' umana ragione, e da particolari autori. Quindi è, che il nostro R. ci propone singolarmente il Romano Catechismo: *praesertim e Cathechismo Romano;* avvegnachè, come apparisce a chi legge, in esso quanto s' insegna, tutto è tratto o dalle S. Scritture immediatamente, o dal Concilio di Trento, o dalla dottrina de' Padri. « Abbiate dunque per massima (soggiugne alle « pag. 25 e 26 il lodato Cardinale Denhoff) CERTA, ed « indubitata, fondata sopra l' oracolo del Vicario di Cri- « sto, che tutte le opinioni, le quali hanno qualcheduno « de' suddetti caratteri (parla del decreto citato di Ales- « sandro VII.) NON SONO ATTE A REGOLAR LE COSCIENZE « de' Fedeli. Imperciocchè, siccome la fede cristiana è « appoggiata alla sacra Scrittura, e alla tradizione Eccle- « siastica; così anche la morale non riconosce altri appoggi « sicuri, che questi, ec. (2). »

V. Che dunque, voi ripigliate, faremo di questi libri? Prima di rispondervi io distinguo qui due sorta di libri; altro è quell' autore di morale, di cui ordinariamente dovete servirvi; altri poi sono que' libri, che usar si possono per

(1) Il Melchior Cano cogli altri insegna, che dalla Teologia non si esclude la ragione, come nemmeno la Filosofia, e la Storia; ma che i primi fondamenti, e fonti di essa sono la S. Scrittura, la Tradizione, e le dichiarazioni della Chiesa.

(2) Più diffusamente ciò insegna il famoso Sinodo Graziani più volte citato nell'editto posto nell'App. sotto il num. XXIX. Prova egli, che la sana dottrina è l'antica procedente dagli Apostoli, e dai Ss. Padri; la quale da molti con una falsa filosofia è stata poi corrotta.

un ricorso ne' dubbj, e nei casi più difficili. Pel primo scieglier dovete uno scrittore di sicura, e sana morale, per imbevervi appunto della sana dottrina, secondo che vuole lo Spirito Santo per bocca dell'Apostolo: *Amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem* (1), cioè, interpreta l'Alapide, *verace, e indubitata*. Altrimenti leggendo quasi vostro ordinario maestro un libro di non sana dottrina, v' è pericolo, che siate almeno in qualche punto ingannato, e sedotto; essendo le poco sane dottrine d' ordinario d' arguzie, cavilli, e sofismi inorpellate. Per ricorrere poi ne' dubbj, insegna il lodato Pontefice Benedetto nella citata enciclica al n. 2. (riportata al cap. X.) che consultar si debbono soprattutto quegli autori, de' quali più solida è la dottrina. Non pertanto potete vedere qualunque altro autore, purchè però: I. Studiate la questione con sincerò animo di trovar la verità; non per cercarragioni, onde indebitamente contentar l' altrui, o la vostra coscienza, o per decidere secondo il desiderio sregolato dei P. Guai a voi! Sareste nel numero di quei falsi direttori, che furono predetti dall'Apostolo scrivendo a Timoteo (2). *Erit enim tempus*, disse, *cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus*. II. Di leggerli cautamente, come più Sinodi avvertono (3); e perciò non appagarvi subito per certa apparenza delle ragioni; ma ben ponderarle, e vedere ancora, che ne dicano altri, che sono della contraria opinione. III. Che riferendosi testi di Scrittura, o di Padri in materia specialmente importante, non vi fidiate delle citazioni. Se vi prenderete il pensiero, e l' incomodo di riscontrarle, troverete qualche volta, che sono fallaci, perchè, o l' autore, che citano in loro favore, insegna diversamente, o riportano un testo, p. e. di un

(1) A Tito 1. 9.
(2) 2. a Tim. c. 4. 3. Si vegga la nota del Martini in questo luogo.
(3) 2. Di Concordia 1767. c. 17. Di Torino 1788. c. 10. ed altri molti.

S. Padre troncato, per cui ha un senso diverso, o per qualche altra simile infedeltà. Non dico, che in tutti i moralisti ciò accada; dico soltanto a vostra cautela, che può avvenire, e succede pur troppo; non per malizia di chi scrisse, ma per altrui forse involontaria mancanza (1).

VI. Ma e di qual autore, voi forse qui chiederete, possiam noi servirci per ordinaria guida, e maestro di prudenza, e dottrina, come appunto approvato? Rispondiamo francamente in primo luogo dicendo, che approvati sono da tutti comunemente non solo i Ss. Padri, e dottori della Chiesa, che sono come maestri venerati, Agostino, Ambrogio, Gregorio, Girolamo, e col rimanente de' Padri; ma ancora tutti que' Santi, che hanno scritto, e che da tutti i dotti sono senza eccezione approvati. Questi sono S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Raimondo, S. Antonino, la di cui somma il celebre Cardinale Giberto di Verona altrove lodato, fece tradurre nell' italiana favella, e comandò, che tutti i suoi Parrochi, e Confessori la leggessero, e studiassero. S. Filippo Neri solea dire, che ad esso piacevano quegli autori, che cominciavano dalla lettera S.; cioè, che erano Santi, perciocchè essendo di rettissima coscienza, e pieni del lume del Signore, erano ancora ad errare meno soggetti; sebbene i Santi perciò stesso, che sono santi, non sieno infallibili; nè perchè sono stati dalla Chiesa Santi dichiarati, sia stata altresì nel tempo stesso canonizata, e dichiarata santa, e come infallibile la dottrina da essi insegnata, o scritta. Intesi una volta dire in una Congregazione ecclesiastica da persona autorevole, ma in ciò male informata, che la morale tutta del B. Alfonso de Liguori si poteva seguire con sicurezza totale; perchè essendo stato beatificato, la sua dottrina, e tutta la sua morale, era dottrina della

(1) Noi in quest'opera tutta abbiamo usata la diligenza, perchè le citazioni sieno fedeli, nè ci siamo di altri Autori fidati, avendo tutto preso dal fonte, e incontrato, perchè in niun punto i nostri leggitori rimangano ingannati; non intendiamo però di farci mallevadori di qualche errata citazione, che nella stampa fosse occorsa.

Chiesa. Errore assai grossolano, e massiccio; poichè ciò posto la Chiesa avrebbe canonizzate dottrine contrarie.

È noto anche a meno versati nelle scienze, che i Santi in più punti non convengono, e che hanno qualche volta errato, senza però loro colpa; perchè sottomessi sempre al giudizio della Chiesa. Basta leggere in questo punto l' opera magistrale di Benedetto XIV.; *de Beatificatione Sanctorum*, lib. 2. cap. 34. Ivi dopo aver dilucidata la natura dell' approvazione, che la Chiesa fa delle opere scritte da quei servi di Dio, de' quali si tratta la beatificazione, così conchiude: *Hoc autem pro coronide addendum esse videtur, numquam dici a S. Sede* APPROBATAM *servi Dei* DOCTRINAM, *sed* AD SUMMUM *dici posse non* REPROBATAM. Non riprovate cioè certe particolari sentenze del servo di Dio, a' Teologi non comuni, nè certe; e che non senza ragione sono dalla Chiesa tollerate anco in altri scrittori. Aggiunge poi come segue: *Praedictamque idcirco doctrinam debita reverentia posse extra* ULLAM TEMERITATIS NOTAM IMPUGNARI; *si modesta impugnatio* BONIS RATIONIBUS *innixa sit; etiam post quam Dei servus inter Beatos, aut Sanctos sit relatus*. Se si può impugnare, quando esistono buone ragioni, si può ancora rigettare la dottrina di qualunque *particolare* scrittore, anche santo, salva la venerazione che gli si deve; nè si può seguirne in pratica la dottrina, quando le contrarie ragioni sieno più sode, e concludenti, secondo le regole, che nel capo X. ed XI. troverete stabilite. In proposito poi della morale del B. de Liguori riportiamo in fine del cap. un manifesto della s. Congregazione dell' Indice, nel quale si dichiara, che solo la IX. edizione della morale del B. fu esaminata, come più corretta, ad esclusione delle antecedenti nelle quali il B. stesso confessa di avere in molti punti errato, onde ha ritrattate, o modificate da cento e più proposizioni. Non è dunque dottrina della Chiesa quella del B. Liguori, come nemmeno di altro Santo; ma si dee considerare come di privato autore. In secondo luogo diciamo, che trattandosi degli autori, che non sono Santi, il miglior

consiglio è di aver per le mani quelli, che non sono tanto diffusi, e voluminosi, e che sono da dotti sacerdoti più comunemente, come di sana dottrina approvati. Nella Francia prima della rivoluzione l' autore più comune nelle scuole, e nei seminarj era Pietro Colet; e qui nell' Italia moltissimi si servono dell'Antoine, il quale con opportune note da più scrittori è stato molto illustrato, e dato da Benedetto XIV. da insegnarsi nel collegio di Propaganda Fide; e sotto Leone XII, posto per autore nella Sapienza, ossia Archiginnasio Romano.

VII. Il libro però, che tra altri dovete aver spesso per le mani esser dee il Romano Catechismo. Il R. dice: *praesertim e Cathechismo Romano;* e questo solo vi può bastare per esser certo, che quivi si contiene la pura, e sana dottrina. Ma vi sono altri argomenti, per cui d' ordine del sommo Pontefice S. Pio V. fu pubblicato ad uso particolarmente dei Parrochi di tutta la Chiesa. Fu compilato da più eccellenti Teologi, scelti da quelli, che allo stesso Concilio intervennero, e da Padri del medesimo, cioè Leonardo Marino Arciv. Lancianese, ed Egidio Foscarino Vescovo di Modena, e con sommo studio di tre, e più anni; e riveduto poi dal dottissimo Card. Guglielmo Sicleti in compagnia de' Teologi. Oltre dell' approvazione dell' anzidetto S. Pio V. fu poi commendato da Gregorio XIII., e da Clemente XI. in una sua circolare 16 marzo 1703 emanata dalla sacra Congregazione de' Vescovi, e Reg., accenata dal più volte lodato Sin. di Mons. Battistelli (1). Non è però da maravigliarsi, che, come osserva il detto Prelato, sia stato con somme lodi esaltato, e raccomandato agli Ecclesiastici, e particolarmente a' Parrochi da tutti comunemente i Sinodi posteriori, non solamente Diocesani, ma Provinciali ancora, in tutta la Chiesa; e che insigni Cardinali, Vescovi, e Teologi parlino di esso concordemente, come di un libro, di cui si può credere, che sia stato composto, non senza qualche particolare ispirazione, o almeno non senza

(1) C. 7. n. 66.

speciale assistenza dello Spirito Santo, ad utilità universale di tutta la sua Chiesa (1). Per tutti può bastare ciò, che ne dice il gran Cardinale di Verona Agostino Valerio contemporaneo di S. Carlo, e suo grande amico: *Cathechismus*, dice, . . . *quem ad juvandam Rempublicam Christianam, et restituendam veterem disciplinam* DIVINITUS *videmus, datum esse. Opus tam praeclarum . . . ut nullum praeclarius multis ab hinc saeculis editum docti homines judicent. Sunt enim explicata omnia, quae ad instituendas animas pertinent, tanto ordine, tanta perspicuitate tantaque cum Majestate, ut Sancta Mater Ecclesia, Spiritu Sancto edocta, non homo quispiam vocem emittere, et omnes docere videatur. Vos, qui aliquantum aetate processistis* (parla a' suoi Cherici) *legite Cathechismum septies, et plusquam septies, etc. ... Egregium librum* DICTANTE *Spiritu Sancto, Patrum, qui in Concilio Tridentino aderant, Decreto scriptum, etc..... Mirabiles enim fructus ex eo percipietis* (2). Nulla di più si può aggiugnere, e nulla di meglio si può dire, perchè ognuno s' innamori della lettura, e dello studio d' un tal libro.

VIII. E qui è necessario riflettere, che per scienza della morale, di cui finora abbiam parlato, non s' intende soltanto precisamente quella, che riguarda il distinguere peccato da peccato, pesarne la gravezza, e saper quali sieno de' peccati i convenienti rimedj; e in una parola, non abbraccia solo quello, che appartiene, ed è necessario alla sola, e precisa amministrazione del Sacramento della Penitenza; ma ancora quella scienza, che onninamente si ri-

(1) Si può vedere su questo proposito Giorgio Eclero nella sua Economia del Concilio di Trento, e del Catechismo. Pietro Cusano nella Vita di S. Carlo lib. 8. Bellarmino nel libro intitolato: *Doctrina S. Conc. et Cathechismi Romani*. I Commentarj altrove citati dal Card. Delfino Patriarca d'Aquileja, nella prefazione.

(2) Lib. 1. ad Clerum Veron. riportato nella prefazione dei citati Commentarj.

chiede per dirigere i P. nella Cristiana perfezione, che con altro termine chiamasi scienza dello spirito, ossia ascetica. E questa non solo è necessaria a quei C., che sono destinati a dirigere le persone religiose ne' monasteri, che sono obbligate ad attendere in modo speciale alla santità; ma in qualche grado almeno generalmente abbisogna ancora a tutti i C. E chi può dubitarne? Abbiamo dimostrato nella prima parte cap. XII., che ogni Cristiano secondo il proprio stato dee procurare di crescere nella carità, e per conseguenza nella cristiana perfezione; e quindi, che il C. come direttore delle anime, dee in questa perfezione indirizzarle, e dirigerle; e come egli potrà ciò fare senza una sufficiente scienza delle cristiane virtù, e dei mezzi per acquistarle, delle vie dello spirito, e delle varie strade, per cui suole Iddio condurre le anime alla perfezione? Come scuoprire gl' inganni, e le arti del nemico delle anime, con cui bene spesso seduce, ed inganna? Vi sono anche tra secolari dell' uno, e dell' altro sesso persone, le quali sono chiamate da Dio a condurre una vita non ordinaria, ed elevate dalla grazia ad un modo di orare, e meditare straordinario. Quante volte avviene, che ignorante il C. di questa particolar divina scienza, o si arrestano, e non si avanzano nella virtù, oppure, il che è peggio, se ne rimangono ne' loro pregiudizj, ed inganni, con danno gravissimo, e talvolta fatale, delle medesime? S. Teresa, come è a tutti noto, gran maestra di spirito, e di molta esperienza, per ciò, che avvenne a se stessa, e ad altre anime, in più luoghi delle sue opere asserisce di aver essa conosciute più divote persone, che erano state moltissimo pregiudicate, ed anche in pericolo grande di deviare dalla retta strada a cagione dell' ignoranza di quei C., che le dirigevano. Non senza gran ragione il R. alla dottrina, su della quale abbiamo riflettuto, soggiunge la seguente, nel fine del testo, che abbiamo per tema di questa seconda parte al principio riportato: *Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit*. Ecco che abbraccia qualunque scienza necessaria, perchè si ottenga il fine del Sacramento;

il quale, come si dimostrò al cap. IX. della citata parte a suo luogo, non è solo di restituire alla grazia i peccatori, ma che nella medesima perseverino, e si perfezionino. Segue: *et alia ad ejus rectam administrationem necessaria*. Dunque per rettamente, e pienamente soddisfare al vostro offizio, è necessaria la detta scienza almeno in tal grado, che possiate rettamente incamminare, e dirigere i P. nella via della virtù. Molti sono gli autori, che hanno scritto di ascetica, e di mistica; e si può dire, che i più celebri maestri sieno S. Giovanni della Croce, e S. Teresa nelle sue notissime opere, nelle quali tratta singolarmente di tutti i gradi soprannaturali dell' orazione. È molto stimata altresì in questa materia l' opera del Padre Giovanni Battista Scaramelli, in tre discreti tomi divisa. Nei primi due tomi si contiene il direttorio ascetico, in cui insegna il modo di condurre le anime per le vie ordinarie della grazia alla cristiana perfezione, e nel terzo tratta delle vie straordinarie. Vi è poi un' altra opera molto meno voluminosa abbastanza chiara, e che parmi sufficiente allo stesso fine, intitolata: Direttorio Mistico pei Confessori, del Padre Bernardo da Castelvetere cappuccino, ristretta in un sol volume in ottavo. Sono persuaso che questa sola può bastarvi, quand' anco foste da' Superiori applicato a dirigere in qualità di Confessore i monasterj; potendo in qualche caso particolare difficile, o dubbio ricorrere, o a sopraccitati libri, o a persona in tali materie ben versata. Or eccovi qui appresso il promesso manifesto della sacra Congregazione dell' Indice, relativo alla morale del B. Alfonso de Liguori, con cui si dichiara falso un Proclama Pontificio di Pio VII, inventato, e pubblicato da certi indiscreti divoti del B., per far credere, ch'ella sia approvata dal lodato Pontefice; come si è voluto dare pur ad intendere, che la sua Morale contenga, e sia veramente tutta dottrina della Chiesa. La verità non ha bisogno d' imposture.

NEL DIARIO DI ROMA

Num. 18 Anno 1823.

Viene riportato il seguente articolo.

Leggendosi, in un opuscolo intitolato: Descrizione del solenne Triduo celebrato nell' augusto tempio del Santissimo Salvatore in onore del novello B. Alfonso Maria de Liguori, ec. Palermo MDCCCXVII, quanto siegue. « Affinchè il pubblico resti meglio informato. . . . stimiamo bene mettere sotto gli occhi del divoto lettore il Proclama d' ordine del S. Padre Papa Pio VII. segnato da Monsig. Vicario l' Eminentissimo Cardinale della Somaglia nell' apertura fatta in Roma dell' esame degli Ordinandi, e Confessori al 24 gennajo 1817, del tenore seguente:

Da oggi innanzi è volontà di Nostro Signore il Sommo Pontefice, che niun Sacerdote sia approvato per le confessioni, se non si trovi versato nella morale del B. Alfonso M. de Liguori; come quella che è stata due volte riveduta, ed approvata dalla Congregazione del S. Officio, e de' Sacri Riti. Vanta dei pregj, che non hanno le altre sin' ora date alla luce. « Siamo autorizzati a smentire questo supposto Proclama, segnatura, e pubblicazione del medesimo. »

Vero è soltanto, che dopo l' esame fatto sopra la nona edizione delle opere morali del B. Alfonso M. de Liguori, fu dalla sacra Congregazione de' Riti dichiarato il dì 14 maggio 1803 non trovarsi nella precitata nona edizione *cosa alcuna degna di censura.*

Questa edizione nona ha seco una dichiarazione dell' autore con questo titolo — Elenchus quaestionum, quas Ven. Alphonsus Maria de Liguori Rector major Congregationis Sanctissimi Redemptoris, ac olim Episcopus S. Agatae Gothorum, REFORMAVIT, EXPLICAVIT, IMMUTAVIT re melius perpensa in nona editione, in qua post Revisionem, nihil censura dignum repertum fuisse sacra Rituum Congregatio

declaravit decreto diei 14 maii 1803 confermato a Sanctissimo D. N. Pio VII. Pont. Max. — Tale dichiarazione coll' elenco fu poi anche ristampata — Romae MDCCCVI. apud Lazarinum R. C. A. Typographum.

Ita est

Fr. Alexander Angelus Bardani Ord. Praed.

S. Congr. Indicis Secret.

Loco ✠ Sigilli.

Ecco dunque da pubblica autorità smentito il falso supposto Proclama attribuito a Pio VII, su di cui farò soltanto due riflessioni.

La prima, che il decreto della sacra Congregazione, nel quale si dichiara, che nella nona edizione della morale del Beato, non vi è dottrina alcuna, che meriti censura Teologica, cioè che non v' è sentenza alcuna che possa dirsi o falsa, o erronea, o temeraria, o scandalosa, o inducente ad errore (che sono appunto le censure Teologiche) non si estende se non alla detta nona edizione; che sola fu esaminata, e non alle altre edizioni anteriori; delle quali non diremo per altro mai, che vi si contenghino dottrine degne di Teologica censura; non appartenendo ad alcuno privato, censurare in tal modo le altrui opinioni; il che già si sa che è proibito.

II. Da questo decreto non ne segue, che perciò si possano francamente seguire, e praticare tutte le dottrine, e sentenze del Beato, contenute nella detta nona edizione; perchè vi possono essere, e vi sono delle sentenze, che da valenti Teologi di altra scuola (e sia detto con tutto il rispetto, e venerazione al santo Vescovo) sono contraddette con più forti ragioni, e valevoli autorità. Ora quantunque queste sue sentenze non meritino alcuna censura Teologica, nondimeno, come vedremo singolarmente ne' poco prima citati capi X e XI, rapporto alla pratica, non dobbiamo perciò seguirle, ma soltanto quelle opinioni, che sono PIU' VALIDAMENTE provate.

APPENDICE

Dello studio della santa Scrittura.

I. I Teologi dogmatici parlano nei prolegomini della sacra Scrittura, della sua autorità, delle varie versioni, dell' uso, della sua necessità, della sua interpretazione, ec. Noi qui altro non pretendiamo, che dir due parole, perchè i nostri leggitori si persuadino, se mai nol fossero, e si muovano a leggerla, e a studiarla; anzi a divotamente, incessantemente meditarla. Nè da ciò possiamo dispensarci; dappoichè è un articolo ancor questo sinodale, altamente da' Vescovi in generale a tutti i Sacerdoti, e in modo particolare a' C. raccomandato. E a dir vero converrebbe, che ogni Sacerdote, (come scrive il massimo tra Dottori S. Girolamo al Prete Nepoziano) l'avesse, per così dire, sempre fra le mani, per non mai deporla: *Divinas Scripturas saepius lege; imo numquam de manibus tuis sacra lectio deponatur. Disce quod doceas, obtine eum, qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut possis exhortari in doctrina sana, et contradicentes revincere.*

II. È a tutti notissimo, che la sacra Scrittura è un libro divino, in cui contiensi la divina parola, ch' è fonte di ogni verità; che perciò per antonomasia appellasi bibbia, cioè libro de' libri; libro dato da Dio agli uomini per loro istruzione, e direzione nella via, che batter debbono nell' osservanza della divina sua legge, e nell' acquisto della santità, e perfezione. In esso, secondo l' espressione dei Ss. Agostino e Gregorio, trovasi come una raccolta di tante lettere spediteci da Dio medesimo sopra la terra. *De illa civitate*, son parole di Agostino, *unde peregrinamur litterae nobis venerunt: ipsae sunt Scripturae, quae nos hortantur, ut bene vivamus* (1). A viver santamente ci esortano non tanto col lume dell' eterne verità, coll' ef-

(1) Nel Salm. 90. Conc. 2.

ficacia delle immagini, colla vivacità delle similitudini; quanto ancora cogl' interni movimenti dello Spirito Santo, quali si comunicano a chi con retta intenzione, e con purità di coscienza le legge, e le medita. Quinci è, che nella lettura, e meditazione delle sacre Scritture, provano le anime rette e pure, una certa soavità di spirito; e consolazione, che non possono intendersi, se non da chi le prova. Non v' ha cosa più dolce, e soave in questa miserabil vita, scrive il S. Pontefice Damaso a S. Girolamo (1), che discorrere sopra la divina Scrittura . . . *Nihil puto in hac luce jucundius, quo animae pabulo omnia mala superantur. Quam dulcia, inquit Propheta, gutturi meo eloquia tua; super mel ori meo.*

III. Converrebbe, che tutti i Cristiani la potessero leggere, studiare, e meditare; ma non siam più in quei primi felici secoli, in cui le donne medesime sotto la direzione di qualche Sacerdote, o Vescovo, studiavano dì, e notte, e meditavano la divina Scrittura. Attesta S. Girolamo di S. Paola, che per eccellenza sapea la sacra Scrittura, e che per apprenderla meglio, leggendola nel naturale idioma, in cui fu scritta, avea studiate, e perfettamente imparate le lingue ebraica, e greca (2). Potremmo ora contentarci, che a questo studio da vero si applicassero gli Ecclesiastici, Sacerdoti, Parrochi, e C.: ma se questi pure lo trascurano, chi al popolo spiegherà degnamente la divina parola?

IV. Mi ricordo di aver letto nelle opere del testè mentovato Padre, che un Sacerdote, che appresso di sè non abbia la sacra Bibbia, e non la mediti, e non la sappia, non merita nè la dignità, nè il nome di Sacerdote. In fatti S. Ambrogio libro appunto Sacerdotale l' appella, perchè tutto proprio del Sacerdozio, ed in modo particolare ad esso necessario. E per verità non è forse desso come il prontuario di scienza, e divina sapienza, per ispiegare a' popoli

(1) Lettera 124. nelle opere di S. Girolamo, in cui il S. Padre si lamenta della tardanza di sua risposta sopra un punto di divina Scrittura.

(2) Nella di lei Vita.

la legge santa, e qual sia la vera via della salute? Tant' è: Iddio medesimo protesta per Malachia: *Labia enim Sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus* (1).

V. Molto più conviene, anzi necessario egli è questo studio a' Rettori di anime, come con più ragioni prova il gran Pontefice S. Gregorio nella sua Regola Pastorale (2), e conseguentemente a' C., i quali alla conversione de' peccatori, alla istruzione de' fedeli, e alla direzion delle anime, in modo speciale sono applicati. Quindi è, che il santo Dottor Bonaventura detesta, come cosa orrenda, che il C. trascuri lo studio de' libri divini; imperciocchè, dic' egli, in quelli per eccellenza l' arte s' insegna di regger le anime . . . . *Horrendum profecto est videre quosdam Sacerdotes nostri temporis, qui sacram Scripturam, in qua praefati regiminis ars sufficienter traditur, vel per torporem legere negligunt, vel per ignorantiam nesciunt, et tamen cordis medicos se profiteri* IMPRUDENTER *non metuunt* (3).

Dunque secondo il S. D., ella è un' enorme temerità, pretendere di applicarsi alla direzione delle anime senza lo studio delle divine Scritture. Oltre di che pensate, e studiate quanto volete i più bei, e artifiziosi discorsi, nulla, o poco conchiuderete. La legge santa, e immacolata del Signore, cioè la sua divina parola è quella, che penetra i cuori, e converte le anime: *Lex Domini immaculata convertens animas* (4). Gli scritti de' Ss. Padri di una santa unzione sono ripieni, perchè sono una continua catena di fatti, e di testi delle divine Scritture. Si vede per esperienza, che que' Parrochi, e que' Predicatori, i quali si servono d' ordinario delle sentenze, e delle immagini scritturali, fanno molto più frutto, che coloro, i quali si appoggiano agli artifizj rettorici, ed alle umane ragioni.

(1) Malach. 2. 7.
(2) P. 2. c. 11.
(3) Nella prefazione al suo Confessionale.
(4) Psal. 18. 8.

La divina parola, dice l'Apostolo, ella è qual spada acutissima a due tagli, che penetra non già solo gli orecchi, ma il più intimo de' cuori, e delle anime. Orsù dunque, Consacerdote mio dilettissimo, fate questa risoluzione di dar qualche tempo opportuno allo studio delle sante Scritture. Per lo meno non tralasciate la pratica di sopra suggeritavi dal B. Gregorio Barbarigo, di leggere ogni giorno un capitolo del nuovo Testamento. Non passerà gran tempo, che sensibile sarà in voi, e negli altri, che dirigete, lo spirituale profitto.

VI. Voi dite bene, m' immagino, che replichiate, a leggerla vi vuol poco, ma come poi intenderla? qui sta il punto. Avete ragione. S. Girolamo in questo genere gran maestro, scrivendo al celebre S. Paolino allora giovane, poi Vescovo di Nola, ed esortandolo a questo studio, gli dice francamente, che non può procedere in esso con sicurezza, e con frutto, senza maestro, che 'l diriga. Ci vuole una guida. Eccovela nell' opera da noi più volte citata, e ora notissima dell' insigne Prelato de' nostri tempi, Monsignor Martini. Egli ha felicemente, e con somma utilità della Chiesa nell'italiana favella tradotta la sacra Scrittura, coll' aggiunta di tali opportune, e saggie note, prese da più celebri Commentarj, e colla scelta nelle maggiori difficoltà, e dubbj delle più probabili opinioni, che con esse sole si possono benissimo intendere, quanto ad un Sacerdote può esser comunemente necessario, i sensi più difficili, ed oscuri. Due altre cose però vi sono più dell'accennata guida necessarie, e sono state già indicate, cioè il cuor puro da peccato, perciocchè è scritto: *Quoniam in malevolam animam non introibit sapientia* (1). E poi l'orazione, affinchè Iddio co' suoi interni lumi ve ne apra l' intelligenza, e con le sue pie mozioni inclini il vostro spirito, e lo ecciti a praticare quanto leggete, e intendete. Leggete dunque, leggete di frequente, anzi meditate i divini libri; non vi ponete però mai a questo studio, senza

(1) Sap. 1. 4.

che vi preceda almeno qualche breve orazione. Una adattata può esser la comune, che suol dirsi in più occasioni, cioè il *Veni Sancte Spiritus, reple tuorum, etc.* con la seguente orazione: *Deus, qui corda fidelium, etc.*

VII. In fine perchè maggiormente di un santo ardore vi accendiate per lo studio de' libri santi, e vie più siate persuaso, che l'accennata opera di Monsig. Martini vi sarà per tale studio di un ottimo maestro, ci piace di qui riportarvi nella sua maggior parte il Breve del glorioso P. Pio VI., che si legge nell'edizione Romana della stessa opera diretto allo stesso Prelato. Dice: *Dilecte fili, salutem, etc. In tanta librorum colluvie, qui catholicam Religionem teterrime oppugnant, et tanta cum animarum pernicie per manus etiam imperitorum circumferuntur, optime sentis, si Christi fideles ad lectionem divinarum litterarum, magnopere excitandos existimas. Illi enim sunt fontes uberrimi, qui cuique patere debent ad hauriendam et morum, et doctrinae sanctitatem, depulsis erroribus, qui his corruptis temporibus late disseminantur, etc.*

CAP. VII.

Del sigillo Sagramentale, e regole generali, e prudenziali per osservarlo.

TEX. *In ejus Ministro requiritur etiam bonitas, etc. cum sigillo secretae Confessionis, sub exacto, perpetuoque silentio.*

I. Seguiamo l'ordine del R. Dopo la bontà, la scienza, e la prudenza, ricorda, e raccomanda a' C. il sigillo sagramentale, e però qui di questo trattiamo. E poichè toccare dobbiamo molti punti pratici importanti, ne accenneremo i dottrinali necessarj. Dice dunque il R. *Cum sigillo secretae Confessionis, sub exacto, perpetuoque silentio.* Si rifletta prima alle parole: *Secretae Confessio-*

nis. Nota il S. Concilio di Trento (1), che la pubblica confessione delle proprie colpe, non fu da Gesù Cristo vietata; potendo esser in qualche caso lodevole, quando sia (come praticò una S. Margarita da Cortona) in vendetta delle antiche proprie colpe, e quando sia fatta, o ad altrui esempio, o in soddisfazioni della Chiesa per qualche esterior delitto, o di lei offesa, o in riparazione di scandali al prossimo dati; ma se non fu dal Salvatore disapprovata, o vietata, non fu nemmeno comandata. La sola confessione auricolare privatamente fatta al legittimo Sacerdote, è di precetto; e questa è di natura sua segreta, e perciò dice: *Secretae Confessionis*. Ella dunque per se stessa è Sacramentale, cioè fatta al Sacerdote, come ministro di Dio, e della Chiesa, non giocosamente, nè dolosamente, ma cristianamente, diretta perciò ad ottenere coll'assoluzione il perdono. Ella è, dissi, di sua natura segreta, cioè tale da Gesù Cristo instituita; e però l'obbligo della segretezza dalla natura dello stesso Sagramento discende, e dicesi quinci: sigillo Sagramentale, presa la similitudine dal sigillo epistolare. Poichè, siccome per mezzo di questo, quanto nelle lettere si contiene, tutto rimane segreto; così per mezzo del sigillo Sagramentale tutto rimane in eterno oblio sepolto.

II. Dunque quest'obbligo è di precetto divino, come da tutti s'insegna, perchè tale è il Sagramento: e siccome le occulte altrui colpe il segreto esigono per se medesime; così la segretezza della confessione ella è ancora di naturale diritto. Finalmente è pure di ecclesiastico precetto, perchè da'Canoni sotto gravi pene è comandata, e da tutti i Vescovi ne'loro Sinodi altamente inculcata. Ecco il Can. del Concilio di Laterano 4. da molti autori riferito: *Caveat omnino Sacerdos, ne . . . . quovis modo prodat peccatorem . . . Qui peccatum praesumpserit revelare, non solum a Sacerdotali officio deponendum*

(1) Sess. 14. c. 5.

decernimus, verum etiam ad agendam poenitentiam in arctum monasterium detrudendum (1).

III. *Sub exacto*. Questa esattezza dal R. ricordata, viene dal riferito canone espressa in quelle parole, *ne quovis modo*. Nulla affatto è lecito rivelare di ciò, che alla confessione appartiene. Qualunque minima parte della confessione si riveli, cioè, o peccati, o altra cosa, da cui si venga, o si possa venire da chi ascolta in cognizione di alcuna delle accusate colpe, il segreto si viola, ed è sacrilegio. Quindi è comune sentenza tra Teologi, che nel Sagramentale sigillo non si dà materia leggiera. *Ne quovis modo*. Non si può manifestare alcuna parte della confessione, come tra gli altri ricorda il Sinodo di Mondovì (2), nè con gesti nè con cenni, da cui argomentar si possa una qualche colpa accusata, o la qualità della medesima; come se, mentre il P. si accusa, il C. con moti, o con gesti facesse capire, o sospettare, che il P. avesse accusato un qualche enorme delitto; o facendo ad alta voce la correzione; o assegnando in modo intelligibile da circostanti la penitenza; particolarmente, se fosse grave, o licenziando in modo il P., che i circostanti intendessero, o argomentar potessero, che vien rimandato inassoluto. E così si dica di qualunque altro modo: giacchè in mille maniere si può in questo punto mancare da chi non fosse attento, ed esatto (3). Così tra gli altri molti prescrive il Sinodo di Ferrara del Card. Mattei, e parimenti quello di Farfa (4). *Religiosissima diligentia caveat Confessarius, ne quidquam in eo auditum, ullo praetextu, etiam urgentissimae necessitatis sive directe, sive indirecte verbis signis, scripto, gestibus, aut ulla alia ratione revelare praesumat. Sed gnarus poenarum in sacris canonibus, etc. arctissi-*

(1) *Cap. omnis utriusque; de Poenit.*, e nel Decreto dist. 27. Can. 2.
(2) Cap. 9. n. 21, di Monsig. Casati del 1763.
(3) P. 2. c. 6. n. 23.
(4) C. 11. num. 21.

mum confessionis sigillum, et inviolabile secretum semper et ubique custodiendum meminerit.

IV. Si è detto, che non si possono rivelare le cose appartenenti alla confessione; e con ciò s'intendono, non solo tutte le cose, che sono veramente peccati veniali, o mortali; ma quelle ancora, dalle quali si può venire in cognizione de' medesimi peccati; perchè ciò sarebbe, come tutti insegnano, rivelare non direttamente, ma indirettamente la confessione. Se poi fossero racconti alla confessione estranei, o per naturale incapacità, o per ignoranza, o per incidenza dal P. fatti, da'quali nulla affatto argomentar si potessero le colpe accusate, o le qualità di esse, non sarebbe frazion di sigillo manifestarle. Non per questo però si dee far lecito di rivelare tali cose senza gran riserva, e cautela, anzi avvisa S. Tommaso (1), che con molto studio si debbono tener celate; sì perchè vi può esser dello scandalo in chi ascolta; sì perchè dalla facilità di parlare di siffatte cose, si può agevolmente sdrucciolare nella diretta, o almeno indiretta frazione di sigillo.

V. Ma siccome tra queste cose, ve ne possono esser di quelle, ché la confessione rendano odiosa, quantunque non si manifesti alcuna colpa, perciò a comodo de'C. è bene notare col Sinodo altre volte citato di Frascati, che a sei capi principali tutta si riduce la materia, su cui cade il Sagramentale sigillo. I. A tutti i peccati mortali, tanto in ispecie, quanto in genere: onde frangere il sigillo sarebbe non solo il manifestare, che la tale persona accusò un certo grave peccato, ma ancora il dire, che si confessò di gravi peccati. II. A tutti i peccati veniali in individuo, dicendo, per esempio: il tale si accusò di esser stato impaziente, ha detta una bugia, e simili. Non è però frazion di sigillo manifestare, che la tal persona si accusa di colpe solo veniali, poichè ciò non sarebbe cosa odiosa, ma piuttosto di stima, e di lode; dappoichè è certissimo, che tutti, anche i più santi a qualche debolezza sono soggetti, ed è cosa lodevole per

(1) P. 3. q. 11. a. 1. in Supplem.

un cristiano, che non commetta, se non colpe veniali. III. Sotto sigillo cadono tutte le circostanze de'peccati, da cui si può arguire in qualche modo qual sia la colpa, o la persona, che li ha commessi. IV. Cadono sotto sigillo le imperfezioni, e le inabilità naturali, e personali, non altronde note, che dalla confessione; come sono, che sia la persona non legittima, o spuria, irregolare, sospesa, inabile al matrimonio, o altri simili difetti, da cui al P. ne verrebbe una qualche infamia, o in qualunque modo si stimerebbe aggravato, e ne seguirebbe non piccolo scandalo. V. Si comprende sotto il sigillo la notizia, che può avere il C. del complice de'peccati dal P. accusati, e di qualunque suo difetto, o colpa, di cui si verrebbe in cognizioue. VI. Manifestar non si possono finalmentente le indisposizioni de'P., come mancanza di dolore, di proposito, l'ignoranza l'indocilità, ec. Tutto ciò intender si dee tanto in individuo, quanto in generale, parlando di una comunità, ovver di un paese, facendo verbi grazia sapere, che ivi regna il tal vizio, la tale ignoranza, il tal peccato, e ciò si manifesti, non per esterne notizie, ma per cognizioni avute nella confessione. Quinci le seguenti, e simili proposizioni, che tal volta uscir possono di bocca, o sono apertamente frazioni di sigillo, o almeno occasioni a chi le ode di sospettare, e di credere, che i C. si servano della notizia della confessione, e però di scandalo, e di pregiudizio: per esempio. *Questa mattina ho dovuto faticare assai in confessionale per la somma ignoranza, che ho trovata in quasi tutti i P.*, ovvero. *In questo paese regna molto il vizio nefando della sodomia,* e simili. *Sono stato straordinario nel tal monastero, ma non vi farei l'ordinario per tutto l'oro del mondo, perchè vi si rimette troppo di corpo, e di anima;* e che so io. Di qui vie maggiormente si dee conchiudere che essendo questa materia importantissma, e delicatissima, somma dee essere la vigilanza, e la cautela, e però fuori dei casi, di cui or ora parleremo, di cose udite in confessione, *ne verbum quidem.*

VI. Questo sì stretto, ed esatto segreto osservar si dee per unanime sentimento di tutti, relativamente ancora al P., con cui, senza espressa sua licenza, non si può parlare delle cose da esso sagramentalmente comunicate. Circa la qual licenza avvertono comunemente i Teologi, e ricordano i Vescovi, ch'ella sia del tutto libera, e volontaria; e che non si chiegga, se non in occasione di vera, e patente necessità. Così tra molti altri parla il Sinodo di Montefiascone del 1710 (1). *Nunquam (confessarius) detegendi secreti Sacramentalis facultatem extorqueat, imo nisi raro, et maxima de causa libere oblatam acceptet; et tunc ea utatur circumspectione, et prudentia, ut nemo illum suspicari unquam possit sacramentali arcani proditorem.* Parecchi esser possono i casi, in cui vi sia necessità di chiederla, o di accettarla, esibita che sia spontaneamente dal P. Di alcuni ne parleremo qui appresso; per gli altri regola generale e sicura è quella del Sinodo testè riferito: cioè, *non nisi raro, et maxima de causa.*

VII. Finalmente dice il testo: *perpetuoque silentio.* Questo segreto perpetuamente dee custodirsi, anche dopo la morte del P., per modo che non può darsi alcun caso, come tutti insegnano, in cui sia lecito il frangerlo; quando anche si dovesse perder la vita. Imperciocchè rompere il sagramentale segreto ella è cosa, come nota l'accennato Sinodo di Frascati, intrinsecamente mala; come la bestemmia, la simonia, la fornicazione, ed altri consimili delitti, e il precetto del sigillo è negativo il quale come i Teologi dicono, obbliga *semper, et pro semper,* cioè in qualunque caso, e perpetuamente. Ciò rappresentasi pure nello stesso Sagramento. Poichè siccome Iddio in esso tutte perdona le colpe in modo, che, per parlar col Profeta, non più se ne ricorda, come se non fossero mai state commesse: *Propitiabor iniquitati eorum, et peccati eorum non memorabor amplius* (2); così sepolte rimaner debbono nel petto del Sacerdote eternamente.

(1) Lib. 6. c. 9. (2) Gerem. 31. 34.

VIII. Diversi quesiti, e questioni trattano qui gli autori. Noi non toccheremo, se non alcuni pratici punti più necessarj, e comuni; e primieramente il caso, in cui abbia bisogno il C. di chieder l'altrui opinione, e consiglio. Ecco le regole. 1. Si scelga, s'è possibile, una persona, la quale non possa in alcun modo dalla qualità del caso intendere, chi sia il P. 2. Se vi sono più persone atte a dare consiglio, si scelga sempre la migliore, la più segreta, e la più religiosa. 3. Si dirà soltanto ciò, che può esser necessario all'intelligenza del caso occorrente; e perciò si dee pensarvi prima per cautela, e per lasciare tutte quelle circostanze, le quali non sono al caso assolutamente necessarie, e possono dar motivo a persone di talento, e di esperienza di arguire chi sia il P.; come sono quelle dell'età, del tempo della confessione, del paese, e simili. 4. Se sia veramente di necessità nominare il P., il che qualche volta può accadere, si dee chiederne al medesimo la licenza, col manifestargli la necessità, e con assicurarlo, che il segreto sarà inviolabile, eziandio presso l'altra persona, cui si dee comunicare il caso. Questa licenza sia chiara ed espressa. Se può bastare comunicare il caso con un solo, non manifestarlo a più. 6. Se una volta si è parlato quanto basta alla risoluzion del caso, non se ne parli di nuovo, nemmeno colla stessa persona; perciocchè qualunque licenza data per questo, s'intende ristretta al solo caso di necessità; e certamente che in una materia tanto delicata, e insieme odiosa, uopo è sempre di strettamente interpretarla.

IX. Si fa il quesito, se in atto della confessione si possa parlare collo stesso P. de' peccati altre volte da esso confessati, e da' quali fu assoluto. Rispondiamo colla pratica, che sappiamo esser comunemente de' dotti, e pii C., che si può benissimo, ogni qual volta ve ne sia una giusta causa; e molto più, se i peccati passati abbiano relazione alla presente confessione; come accade negli abituali, recidivi, e occasionarj; poichè ciò è necessario per intendere dal P. le disposizioni, e formarne un retto, e giusto giudizio; perciò, come a suo luogo diremo, è obbligato il P. a manife-

stare l'abito, o la consuetudine del suo peccato, quando ne sia interrogato: nè si parla con esso fuori del tribunale, ma nella stessa confessione. Anzi un dotto, pio, e prudente autore non ha difficoltà di dire generalmente, che è lecito servirsi delle notizie delle altre confessioni, quando o necessarie sieno, o utili alla buona direzione dei P.; perciocchè non rende ciò odiosa la confessione, nè cosa alcuna si manifesta, ma tutto rimane occulto nello stesso sagramentale segreto. Che se, soggiugne il citato autore (1), non vi sia nè bisogno, nè convenienza, nè utilità, concediamo volentieri, che ciò non sia lecito, mentre sembrerebbe un tacito rimprovero, e una dispiacente ricordanza al P. de'passati suoi falli; il che in qualche modo renderebbe odiosa la confessione.

X. Accade alle volte, che il C. qualche cosa si dimentichi nel tratto della confessione; come sarebbe di assegnar un qualche mezzo necessario, ovvero la penitenza, o d'imporre l'obbligo di una restituzione, e simili, e che ciò gli risovvenga dopo data l'assoluzione, e nell'atto che il P. già alzato si parte, o anche immediatamente partito, mentre è in poca distanza. Rispetto alla prima parte del caso, cioè quando sia data l'assoluzione, ma non ancora alzato il P.; siamo di opinione col citato autore, che si possa supplire immediatamente col suggerire, senza sua licenza quanto occorre relativamente alla fatta confessione; poichè, quantunque il giudizio sia coll'assoluzione conchiuso, nulladimeno il reo, ch'è il P., tuttavia è alla presenza del giudice, onde aggiugnendo qualche cosa al giudizio già fatto, moralmente continua lo stesso giudizio, e resta soggetto al medesimo sagramentale sigillo; come sotto lo stesso obbligo del sigillo resterebbe qualunque cosa, che dopo l'assoluzione aggiugnesse il P. medesimo, relativamente all'accusa già fatta nella confessione, secondo quel principio: *Quae incontinenti fiunt, inesse videntur;* e costituiscono un tutto morale. Partito poi che sia, benchè pochi passi distan-

(1) Anonimo Istruz. pe'Novelli Confessori p. 1. c. 19. n. 439.

te, non osiamo di dire, che si possa francamente parlargli sulla fatta confessione, senza sua espressa licenza; per cui si può dirgli, per esempio: *Avrei bisogno di soggiugnervi qualche cosa sulla fatta confessione; siete contento, avete difficoltà, che, ec.....* Infatti il medesimo lodato autore, che ivi al n. 440 speculativamente parlando, pare, che pensi, che essendo partito il P., ma poco distante dal confessionale, si possa benissimo parlargli del già detto in confessione; non pertanto immediatamente soggiugne. « Ma sarà prudenza di avvertirlo prima, che si « ha alcuna cosa da suggerire per la confessione allora fat- « ta; e fuor di questo non mai si deve, nè si può fare senza « espressa licenza, la quale, se si nega dal P., non ha il « C. altro obbligo. » Da ciò se ne conchiude, che quantunque certe opinioni possano in questa materia sembrar ben fondate, nulladimeno non è spediente praticarle, e che la cautela in questo particolare non può sembrare mai eccessiva.

XI. Si può cercare, se li C. che son superiori, ovvero i Predicatori possano servirsi delle notizie del confessionale; quelli per regolare le loro famiglie, e questi per inveire contro de' particolari occulti vizi, che regnar possano nel popolo. Si risponde rispetto a' primi, che a' Superiori dei Regolari è proibito con un Decreto di Clemente VIII (1), da Urbano VIII confermato, di sentire le confessioni dei loro sudditi; si eccettua però, quando avessero un qualche caso riservato allo stesso Superiore, o essi spontaneamente il chiedessero. Si aggiugne di più, che tanto que' confessori, che di poi eletti fossero in Superiori, quanto gli attuali, che governano, mai si servino nell' esterior direzione della scienza, che hanno dalle confessioni; la quale proibizione intender si dee almeno per tutti que' casi, ne' quali odiosa si potrebbe rendere, o difficile la confessione; o il P. patir ne potrebbe qualche pregiudizio, o aggravio. Riguardo poi a' predicatori, diciamo in primo luogo, che è

(1) Riferito dal Quaranta Summ. Bull verb. riserv.

assolutamente illecito servirsi in qualunque modo delle notizie avute in confessione, quando direttamente, o indirettamente si possa dal loro modo di dire, venire in cognizione, o sospettare almeno del P.; come sarebbe se si riportasse il fatto con tutte le sue circostanze di luogo, di tempo, di persona, ec. in maniera che da qualcheduno degli astanti si potesse presumere del P., che ha confessato quel tal fallo. Dello stesso modo, e molto più mancherebbero al sigillo, se per confessione venuti in cognizione di certi peccati soliti a commettersi in quella popolazione, li rinfacciassero alla popolazione medesima, dicendo, v. g., in questo luogo regna il delitto nefando, cioè la sodomia, e simili altri occulti; e se si trattasse di peccati, per se stessi palesi, come la bestemmia, l' ubbriachezza, ec., si renderebbe almeno odiosa la confessione, e di certo si offenderebbero gli abitanti, se si facesse capire, che per confessione si sono appresi. E perciò è bene informarsi dei costumi del popolo fuor di confessione, per poter dal pulpito più liberamente inveire contro il vizio. Uno non può mai essere, come si è detto, abbastanza cauto su questo punto del sigillo. Sono sì delicati certi P., che da tutto pigliano sospetto di frazion di sigillo, facilmente si scandalizzano; mormorano di poi dei C., con non poco danno di chi li sente; perchè di qui prendono altri facilmente motivo di tacere gravi peccati, per timore che il C. ne parli. Molto più poi deve il C. avvertire di non servirsi mai della confessione, ancorchè nè direttamente, nè indirettamente manifesti il P., quando ciò ritorni in aggravio del P. stesso. Sotto Inn. XI li 18 nov. 1682. fu condannata dalla Congregazione del S. Uffizio di Roma la prop., che asseriva di potersi ciò fare: *Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa, aut indirecta revelatione, et gravamine poenitentis, nisi multo* GRAVIUS *ex non usu sequatur*. In questa ultima clausula: *nisi, etc.*, supponesi, che in qualche caso di grave necessità il C. si possa servire con aggravio del P. della notizia della confessione; e per questo è stata condannata. Aggiungerò

ancora cosa da notarsi bene, ed è che il C. non deve servirsi della notizia della confessione per far buona testimonianza, o per condannare il terzo, e il quarto, per averne udito parlar bene, o male dai P. Così non è permesso far capire, che il tal padrone è un poco di buono, dacchè dalla confessione de' servitori uno ha scoperto i di lui cattivi andamenti. Questo rende la confessione odiosa presso il popolo, come ognun ben vede, e dà sospetto di frazione di sigillo; poichè è massima di tutti, ed è giusta, che il C. non possa servirsi della confessione contro di alcuno; anche allora quando non vi sia nè diretta, nè indiretta manifestazione delle colpe, nè gravame del P.; onde se con aggravio di alcuno se ne serve, lo pigliano in sospetto; e questo è un gran male.

A sì fatto proposito noi crediamo di aggiungere due punti importantissimi. 1. Che la facilità di parlare, benchè generalmente, senza aggravio del P., e senza sospetto, che vi sia frazione di sigillo, di cose a questo tribunale appartenenti, sia in pubblico, sia in privato, come talvolta si fa per leggerezza, o per modo di ricreazione co' secolari da certi incauti C., sia sempre da disapprovarsi; perchè si può dar motivo a secolari, e specialmente se persone semplici, e idiote, che da' C. si palesino i peccati, e quinci di far crescere in essi quella difficoltà, che provano in manifestare le loro colpe più vergognose. Conviene dunque stare al comune avvertimento, che di sopra abbiamo notato, de' Prelati della Chiesa, i quali raccomandano in questo punto scrupolosa cautela, e somma vigilanza. 2. Riguardo singolarmente alla predicazione non si debbono raccontare mai fatti a se accaduti nel confessare, quantunque si possa credere che niuno possa capire, chi accusò quel tal peccato. A rendervi in ciò cautissimo, eccovi tra molti che potrei accennarvi un fatto, veramente singolare. Un Predicatore narrò un caso accadutogli in una udita confessione di certa persona; e perchè era avvenuto in un paese assai lontano, non ebbe difficoltà di nominare imprudentemente il casato. Ma che! v'era nell' udienza persona, che conosceva quella

famiglia, perchè dello stesso paese, e venne in cognizione della persona stessa, che avea confessato quel delitto occulto. Oh quanto è vero, che non bisogna in questa materia fidarsi, e ch' è necessaria somma cautela!

XII. Finalmente convien ricordare, quantunque notissime, le costituzioni dell' immortal Bened. XIV., citate da più Sinodi, e da scrittori di queste materie (1). In esse con sommo zelo si scaglia contro l' abuso, che a suoi tempi da alcuni C. si andava introducendo, di farsi dire in cofessione il nome del complice, col pretesto di procurarne l'emenda, con un' opportuna correzione. Di poi fulmina la scomunica, riservata a se, ed a suoi successori da incorrersi *ipso facto*, da chi asserisse esser lecita quella pratica; e da cui non possa essere assoluto da qualunque Confessore, se non in *articulo mortis*. Rispetto poi al C. che il nome ricerca del complice, negando al P. l' assoluzione, se non lo manifesta, dichiara, che gravemente pecca, e che debba accusarsi al S. Uffizio, perchè sia sospeso dal ministero. Da quest' obbligo però di denunciare il Confessore per giusti motivi dichiara esenti i penitenti in causa propria, cioè nel caso in cui dal Confessore fossero costretti a manifestargli il nome del complice nel medesimo peccato da loro confessato; lasciando loro l' onere di denunciare il medesimo Confessore, se altronde che dalla propria confessione sapessero aver esso col negar l'assoluzione obbligato alla detta manifestazione del nome del complice. Vuole di più, che si dinuncii detto Confessore, sebbene ciò avesse fatto per imprudenza, come meglio si potrà vedere dalla sua costituzione, che comincia: *Apostolici Ministerii Nostri*.

XIII. Due casi poi possono avvenire. Il primo, che il P. stesso o per ignoranza, o per inconsiderazione dia indizj della persona del complice; ed allora si dee immediatamente avvertire, perchè si regoli, ed in maniera accusi le sue colpe, che non discuopra alcuno de' suoi complici. Il secondo,

(1) Nel suo Boll. Tom. I. Costit. 134, Tom. II. Costit. 8, e Tom. III. Costit. 13.

che il P. preghi il C. di avvisare la persona complice, o per rimediare a qualunque suo domestico disordine, o perchè l' ammonisca, e non sia più occasione a se di peccato, come sarebbe quello di una serva tentata dal proprio padrone, o altro simile, per cui conceda spontaneamente licenza di parlare. Voi non accettate mai tali facoltà, nè vi prendete mai siffatti incarichi, se non nel caso (avvertite bene) di tal necessità, che altrimenti non si potesse rimediare al disordine. Tale è il sentimento de' Vescovi ne' Sinodi, e segnatamente di quello di Frascati sopraccitato; ivi al n. 3. *Raro, et non nisi urgenti de causa facultatem hanc a poenitentibus sponte oblatam acceptent, eamque tam caute, et tam prudenter, ut nunquam suspicari quis merito possit, eos sacramentalis fieri proditores arcani* (1). E con ragione; imperciocchè può avvenire ancora, che i P., particolarmente dell' altro sesso, nascondano qualche indiretto fine, o privata passione, sotto il manto del zelo, o della propria eterna salute; onde ne nascano nella famiglia de' scompigli, e rancori, e de' scandali, ed anche la riputazione si sagrifichi dello stesso C. Il terzo caso molto più raro egli è, quando non manifestandosi il nome del complice del P., qualche male ne segua grave, ed urgente, pubblico, o privato; p. e., una sedizione, un tradimento, un grave scandalo, ec.; nè altro modo vi sia per impedirlo, che manifestare il complice. In tal caso non solamente può richiederla, ma come si nota ivi al n. 2 dal citato Sin. può, e deve obbligare il P. a manifestare il complice; e quando ricusi, dee negargli l' assoluzione: *Secus*, dice, *absolvi nequit, cum propter debitae charitatis, et quandoque etiam justitiae defectum, ad sacramentalem absolutionem recipiendam non sit dispositus*. In tal caso sarà però sempre maggior prudenza, che tal fatto comunichi il P. fuori di confessione.

(1) Lo stesso dice il Sin. di Farfa 1686 nel testo al n. 4 riportato; e così insegnano i più saggi Scrittori di questa materia, come il citato Anonimo ivi al n. 448, e il Sacerdote santificato, istruzione a Conf. lett. prima num. 142.

XIV. Similmente ciò dee dirsi, se un tal mezzo fosse onninamente necessario per rimuovere dal peccato il P., ovvero il suo complice, nè altro ve ne sia opportuno, ed efficare. « Non neghiamo (così parla l'Anonimo citato ivi « al n. 448) che in alcun caso il C. richiesto dal P. pos-
« sa assumere di trattare, e ammonire con prudenza una
« persona, che gli è occasione di peccato, se ciò in tali
« circostanze si crede, che possa essere utile, o anche ob-
« bligare il P. di dargli la necessaria licenza di trattarne,
« se non si può (nel detto caso) fare altrimenti; mentre
« che egli è tenuto per debito di carità a rimuovere, se può
« il suo prossimo dal peccato, e pigliare i mezzi congrui
« per questo fine, qual supponiamo qui non potersi spera-
« re, (si noti bene) se non per opera del C., a cui in tal
« caso meglio sarà di comunicar la cosa fuori di confessione.
« Che se si può fare per mezzo di altri, o il P. stesso può
« farlo da se, già più non è il nostro caso, e senza dubbio
« non dovrà allora il C. ingerirsene. » E qui diam fine a questa materia, aggiugnendo soltanto, che in questi, e simili casi, ne' quali v' è pericolo, che nascano disordini, o scandali, oltre del fervoroso ricorso a Dio, sarà bene, se si può, chiedere l' altrui consiglio.

CAP. VIII.

Si comincia a parlare degli uffizj diversi del Confessore, e primieramente di quello di giudice.

SI NOTI

Dopo le parole, su di cui nel passato capitolo si è riflettuto, cioè *cum sigillo, etc., sub exacto, perpetuoque silentio*, seguono nel testo queste altre immediatamente: *Quibus, et aliis ad id opportunis, ut optime sint instructi, omni studio curare debent Confessarii*; e queste si sono già considerate col rimanente di tutto il testo. Ora si ripiglia lo stesso testo per ciò che spetta agli uffizj del C. Segue dunque immediatamente così.

TEX. *In primis meminerit Confessarius, se judicis pariter, et medici personam sustinère, ac divinae justitiae, etc.*

I. Dopo aver ricordato le prime necessarie qualità di bontà, scienza, prudenza, con esatta osservanza del sacramentale sigillo, vuole, che prima di tutto il C. abbia in mente, ch' egli è in quel tribunale giudice, e medico: onde in primo luogo dovete riflettere ben bene a quelle parole: *In primis meminerit.* La ragione ella è, perchè, come da tutti concordemente i Sinodi s' insegna, questi sono due principalissimi suoi uffizj, i quali dalla natura dello stesso Sacramento procedono. E di fatti, esso è da Gesù Cristo istituito in forma di tribunale, come già si osservò, in cui il peccatore come reo si presenta, sottoponendosi al giudizio, e alla sentenza del Sacerdote; ed è istituito altresì qual medicina per sanare del peccatore le piaghe, la quale viene dallo stesso Sacerdote ad esso applicata; ond' egli è per natura del Sacramento spiritual medico delle anime. *Se judicis pariter, ac medici personam sustinere.* Si rifletta in secondo luogo al *pariter.* Certamente altro non vuol significare, che il C. nel suo ministero è giudice, non meno che medico; e che nel tempo medesimo, ch' ei si considera come giudice, dee altresì considerarsi qual medico; per modo che eseguisca le parti di giudice, senza dimenticarsi de' suoi doveri come medico.

II. Vasta è la materia. Dividiamola, e parliamo prima dell' uffizio di giudice. Egli è tale in primo luogo, perchè giudica de' peccati, se gravi, o leggieri, e di quanto peso essi sieno nel suo genere di veniali, o mortali. I Sacerdoti dell' antica legge della lebbra, e de' lebbrosi, giudicavano; e questo loro giudizio, come lo stesso testo c' indica, simbolo era di ciò che fare doveano i Sacerdoti della nuova alleanza nel tribunal di Penitenza; perciò il R. poco dopo soggiugne: *ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram, et lepram.* Non già ch' ei obbligato sia a formare di qualunque peccato un' infallibile giudizio, e a

pesarne infallibilmente tutta la gravezza, e la malizia, ciò all'uomo è impossibile. S'intende, ch'ei giudichi, e decida umanamente, secondo che può un uomo fornito della sufficiente scienza, in tutti i casi più comuni, e chiari, con morale certezza, e negli altri più difficili saperne dubitare, per poterne formare col riflesso, collo studio, e col consiglio un qualche prudente giudizio. Che se nemmeno ciò in qualche caso si possa ottenere, convien confessare la nostra ignoranza, e miseria, e lasciarne il giudizio a Dio.

III. In secondo luogo egli è giudice, perchè pronunziar dee la sentenza, e assolvere il P., ovvero condannarlo, cioè lasciarlo nel suo peccato. Questo è atto propriamente giudiziale *intrinseco* al Sagramento, ed essenziale. Allorchè Gesù Cristo consegnò a'suoi Sacerdoti la potestà delle chiavi, dicendo: *Quaecumque ligaveritis super terram, etc.*, gli costituì giudici in suo luogo, dichiarando di ratificare in Cielo quel giudizio, che de'peccati sarà da loro fatto in terra. Quinci in terzo luogo egli è giudice, perchè dee formar giudizio delle disponizioni del P., cioè se sia, o no pentito, e perciò da assolversi, o no. In fatti se Cristo ha deputati i Sacerdoti suoi luogotenenti per assolvere, o non assolvere i peccatori, e in forma di giudizio, (che perciò il Sacramento della confessione chiamasi, ed è in verità, TRIBUNALE di penitenza) tal facoltà è concessa non perchè il Sacerdote se ne serva a capriccio, o arbitrariamente, il che, se si dicesse, sarebbe una specie di bestemmia, ma perchè prima di pronunziar la sentenza, esamini la causa del reo, che ad esso si presenta, cioè se si meriti, o non meriti di essere assoluto. E siccome in qualunque causa al giudice, e non al reo, o a qualunque altro, appartiene *ex officio* esaminar la causa, e a pronunziarne quindi la sentenza, come si esige in qualunque tribunale di giustizia, e in tutte le nazioni, benchè barbare; così dee onninamente farsi nel tribunal di penitenza, per non pervertire l'ordine stabilito da Gesù Cristo medesimo, e la natura dello stesso Sagramento. Quest'è una dottrina, cui niun cattolico può contraddire, ma dee credere fermamente, come articolo di

fede, dichiarato dal Concilio di Trento contro gli errori di Lutero alla sess. 11 nel cap. 5, e poi definita nel Can. 9. Ecco le sue parole: *Dominus noster Jesu Christus, e terris ascensurus ad Coelos, Sacerdotes sui ipsius* VICARIOS *reliquit, tamquam* PRAESIDES, *et* JUDICES, *ad quos omnia mortalia deferantur, in quae fideles ceciderint; quo pro potestate clavium, remissionis,* AUT RETENTIONIS *peccatorum* SENTENTIAM PRONUNTIENT. Nel Canone poi così dice: *Si quis dixerit, absolutionem Sacramentalem Sacerdotis, non esse* ACTUM JUDICIALEM, *sed nudum ministerium pronuntiandi, et declarandi remissa esse peccata . . . anathema sit*, (come farebbe chi solo pronunziasse la formola: *Ego te absolvo*, *etc.*, senza un precedente giudizio di peccati, e del reo stesso, se sia degno o no, di concedergli il perdono in virtù delle chiavi). Questo dovere è di fede. Fissatevi bene in capo questo certo necessario principio, fondamento di quanto poi si dirà nella parte quarta, e che atterra da fondamenti, e annulla certe dottrine, che potete aver letto, o leggere in alcuni moralisti troppo tendenti a condiscendere a'P., e a facilitare le assoluzioni (per altro con buona intenzione) dalle quali potete forse esser sedotto con ragioni apparenti, che adducono, e dalla citazione di alcuni altri Teologi della stessa sentenza, per cui si asserisce, che quello, ch'essi insegnano, e quelle regole, che essi stabiliscono, sono dottrine a'Teologi comuni, quandochè esse sono comuni soltanto a'Teologi di quella scuola, ma da altri contraddette con ragione. Per darvene un esempio. Voi leggerete in qualche Moralista, che quando il P. asserisca, e si protesti, ch'egli vuole assolutamente emendarsi, e ch'è pentito, si assolva su la sua parola; e ciò benchè siasi accostato al confessore, senza avere in modo alcuno prima col fatto dato principio all'emendazione. Così leggerete in un piccolo libro intitolato: Instruzione pratica pei Confessori novelli, stampato in Roma nel 1802, ediz. seconda. Questo autore (che per altro merita molta lode per lo zelo, che mostra per la salute de'poveri pecca-

tori), dopo aver detto alle pag. 228, 229., che se un P. si mostra indisposto, il C. dee procurare di disporlo (qui va bene, fuori di certi casi, di cui si parlerà nella parte quarta), rappresentandogli le massime eterne, la gravezza del peccato, ec., poi alla pag. 231. soggiunge: « Ma se « rimanesse ancora qualche dubbio al Confessore (giacchè « vi sono pur troppo de'temperamenti, che non esternano « sì facilmente i loro sentimenti) allora il C. domandi al « P.: *Che dite dunque? ve la sentite di pigliarvi « addosso una maladizione solenne? Se voi non « dite da vero tale sarà per voi la mia assoluzione; « perciò, se non vi sentite disposto adesso, avvisa- « temelo, che ve la darò un altro giorno*. Se il P. a « questa intimazione dice francamente. *Padre assol- « vetemi, che dico da vero, e prometto di fare tutto « quello, che mi avete detto*, il Confessore l'assolva « FRANCAMENTE; ancorchè non gli dia ALTRO SEGNO sensi- « bile di conversione. Il Confessore con ciò ha assicurata « la sua coscienza. *(E come? dov'è la prova?)* perchè, « *dice*, opera prudentemente secondo le leggi di Gesù « Cristo. *(Ma la legge di Gesù Cristo non è que- « sta* (1). *Ella è, che il Sacerdote sia il giudice del « P., e non il P. di se stesso)*, anzi (segue egli) avrei « GRAVE SCRUPOLO di peccare, se negassi in questo caso « l'assoluzione, perchè offende i dritti del Penitente, che « nella confessione è l'unico testimonio *legittimo* per se « stesso; della cui testimonianza, dopo l'istruzione esposta, « non si può senza fargli una grave ingiuria dubitare (2).» E qui notate, che dice; che *si assolva francamente* costui, benchè egli supponga, che dopo fatte prima le debite istruzioni, e di aver tentato di eccitarlo a compunzione, pu-

(1) Si rileva evidentemente dal testo del Conc. di Trento riportato al n. 111.

(2) Questo libretto è stato pienamente, e validamente confutato da P. Agapito di Palestrina, Minore Riformato, nel suo lib. Lettere d'avviso ad un Confessore novello, stampato in Roma 1805 cioè dopo la seconda edizione del detto libretto.

re si mostri insensibile e vi rimanga dubbio della sua disposizione; così chiaramente dice nelle parole di sopra: *Ma se rimanesse ancora qualche dubbio, giacchè vi sono pur troppo, ec., l'assolva francamente.* Dunque l'assolve francamente, supponendo che il detto dubbio si tolga con dire il P. stesso di esser pentito, dopo l'ammonizione del Confessore, e promette di fare, quanto gli sarà detto. E qui parla in generale di qualunque peccatore, e però benchè abituato, o consuetudinario. Ognun vede, che questa dottrina, ed un tal metodo è almeno vicinissimo alla nota dannata proposizione, di cui singolarmente si parlerà nella parte quarta, cioè: doversi assolvere il P. consuetudinario, *dummodo ore proferat se dolere, et proponere emendationem*, quantunque non vi apparisca speranza di emendazione. Colà pure chiaramente vedrete, che questo metodo suggerito da questo autore, è opposto manifestamente alla dottrina della S. Scrittura, de'Ss. Padri, e ai metodi prescritti comunemente da Vescovi ne'loro Sinodi, e però da rigettarsi onninamente (1).

IV. Per ora riflettiamo soltanto di volo alle principali espressioni, che sono in verità altrettante false dottrine dell'autore, come di certo apparirà a tutta evidenza singolarmente da ciò che si tratta, e dimostra dal cap. VIII. parte quarta, sino all'XI.; al fine del quale troverete una nota in proposito. Dice pertanto ivi alla pag. 130. « In « tutto questo discorso, (cioè istruzione, ed esortazione « prima ivi esposta) è quasi *impossibile*, che il penitente « non dia diversi segni molto probabili del suo pentimen- « to. » È quasi impossibile! È quasi impossibile, che un uomo rozzo, di tardo ingegno, e di mente corrotta, non si risenta, nè si scuota, anco ad un discorso il più forte? Dice il B. Leonardo da porto Maurizio in un testo, riportato nella parte quarta, cap. II. n. 8, parlando con la propria esperienza, che i peccatori consuetudinarj, *appena con*

(1) Questo metodo dell'A. è pur validamente confutato dal sopra lod. P. Agapito nella sua let. 111.

i terrori di un'intera Missione si compungono; non con quattro parole passeggere. La conversion dell'uomo peccatore è forse opera dell'uomo? E questa sensibilità conceputa dalla esortazione, non può essere forse meramente naturale, e non accompagnata dalla grazia; da quella grazia, senza di cui, com'è di fede, niun peccatore può veramente convertirsi? Questa conversione poi consiste forse in concepire qualche principio di commozione? E questa qualunque siasi commozione, è segno moralmente certo di vera conversione del cuore di un vero distacco dal peccato, singolarmente se fosse un abituato da lungo tempo nelle colpe? Vedremo nella cit. parte con chiari testi della Scrittura, e de' Ss. Padri, quando si debba giudicare un tal peccatore convertito, e per l'assoluzione sufficientemente disposto. Non combina nemmeno un tal metodo con ciò, che abbiam dimostrato chiaramente con evidenti testi della S. Scrittura, e de' Padri ne' cap. I, II, e III. della parte I., in cui si spiegò in che consista la vera penitenza.

V. Più evidentemente falso egli è ciò, che segue a dire, cioè che il C. operando in tal modo, opera *secondo le leggi di Gesù Cristo, e che però avrebbe scrupolo di peccare, se negasse in questo caso l'assoluzione*. Ancor io avrei scrupolo, se *negassi* in tal caso l'assoluzione, perchè non è questo il caso, in cui si debba negare, ma sì bene differire. Ma egli intende, che avrebbe scrupolo di non assolverlo; ed io (ammettendo i suoi falsi principj) non solo avrei scrupolo, ma crederei certo di peccare, perchè, secondo esso, opererei contro *le leggi stabilite da Gesù Cristo*. Ma quali sono coteste leggi? Qual'è, e dove si trova scritta cotesta legge di Gesù Cristo, la quale dica, e prescriva, che si assolva un peccatore, solo perchè dopo un'esortazione *afferma* di esser compunto, e *promette* di eseguire quanto gli è stato detto? Ce lo dice forse la Chiesa? Appunto da questa dobbiamo sapere quali sieno le leggi di Gesù Cristo, e singolarmente riguardo all'amministrazione de' Sagramenti. Ad essa ciò unicamente appartiene; e molto più quando i Teologi, come nel nostro caso,

non convengono. Che dunque ella ci dice in proposito? C'insegna nel Conc. di Trento col testo già riportato, che il Sacerdote in quel tribunale dev'egli giudicare il reo, e pronunziare la sentenza. Ma è questo un giudizio vero, formale, e secondo la dottrina della Chiesa rimettersi a quello dello stesso reo, e in causa propria, nella quale, per detto di tutti gli uomini, niuno può esser giudice? Parla la Chiesa nel Rituale Romano tratto dagli antichi libri penitenziali, e antichi Rituali, e c'insegna, è vero, che il C. dee procurare di eccitare con sentimenti efficaci il P. a contrizione, come nella parte terza, cap. XVIII. vedremo; ma dice ancora, che *videat autem* DILIGENTER *Sacerdos quando, et quibus danda vel differenda, aut neganda sit absolutio; ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces*. Il *videat* certamente significa, che pensi, e bene, e seriamente, se debba concedere, o negare l'assoluzione, ovver differirla. Or è egli un diligente scrutinio cotesto di chiedere allo stesso P., se crede di essere disposto, e stare alla sua assertiva? E notate, che dice il lodato scrittore, che se il P. dice francamente: *Padre assolvetemi, che dico da vero, il Confessore l'assolva* FRANCAMENTE, *perchè opera secondo le leggi di Gesù Cristo*, ANCORCHÈ NON GLI DIA ALTRO SEGNO SENSIBILE DI CONVERSIONE. E quest'è la legge di Gesù Cristo? Ma il più d'ammirarsi egli è, che ciò asserisce senza una sola, abbenchè piccola prova. Ma che prova? Io crederei quasi quasi di dire una bestemmia, se dicessi, che il metodo insinuato da questo benigno scrittore egli è legge di Gesù Cristo; e poichè sarebbe questa una legge gravissima, importantissima, e necessaria riguardo alla materia, è certo, che la Chiesa nel Rituale ce l'avrebbe almeno accennata, s'ella fosse veramente di Gesù Cristo. Con qual franchezza si spacciano certe dottrine inventate di proprio cervello! La vera legge di Gesù Cristo in proposito ella è quella uscita dalla sua divina bocca, cioè: *Nolite dare, Sanctum canibus; e* però la Chiesa ci dice: VIDEAT *autem diligenter Sacerdos quando, et quibus, etc., ne absolvat eos, qui ta-*

lis beneficii sunt incapaces, quales sunt qui nulla dant signa doloris. Ora tal'è il caso dell'autore; in cui perciò secondo Gesù Cristo, e la Chiesa non dee assolversi il P., ma differirgli l'assoluzione, appunto per non porsi a pericolo, almen probabile, di dare il Santo ad immondo cane, contro il detto gravissimo precetto di Gesù Cristo.

VI. Poco dissimile è l'altra proposizione, che aggiunge per ragione, cioè *che il Penitente è l'unico testimonio per se stesso, della cui testimonianza dopo l'istruzione esposta* (ivi alla stessa pag. 231) *non si può senza fargli una* GRAVE *ingiuria dubitare*. Ma posta vera questa dottrina dell'autore, chi non potrebbe dire: Or sù. o venerabili C. miei, volete con sicurezza di coscienza consolare coll'assoluzione qualunque siasi peccatore, che a vostri piedi si presenta, *abbenchè non dia alcun altro segno sensibile di* VERA CONVERSIONE? Non vi agitate, fate un poco di fatica nell'istruirlo, e in procurare di scuoterlo con buoni, e forti sentimenti. Quindi, o osservate in esso qualche sensibile commozione, e allora *senz'altro assolvetelo* FRANCAMENTE. Se no, o pur dubitate, ecco il modo facilissimo di cacciar via ogni dubbio, ogni scrupolo, *chiedetegli, s'esso se la sente di pigliarsi addosso una maledizione solenne. Se non dice da vero, ec. Se risponde: Padre assolvetemi, che dico da vero, e prometto, ec., assolvetelo* FRANCAMENTE. Nè seguendo questa regola dovreste temere in modo alcuno. Imperciocchè l'autore del citato libretto vi ASSICURA, che non soffre punto la vostra coscienza, *perchè operate prudentemente secondo le* LEGGI DI GESU' CRISTO. Mi si permetta il parlar chiaro. Quest'è una dottrina pratica rovinosissima. Poichè ogni esercitato Confessore sa per fatto, che (pochissimi eccettuati) tutti, anco i più scellerati, protestano di dir davvero, e promettono l'emendazione, come pure di eseguir quanto vien loro prescritto. Anzi per esperienza di mezzo secolo e più, vi posso assicurare, che vi sono di quelli, che per istrappare dal C. l'assoluzione dicono: *Padre, datemi qualunque più grave penitenza, che la farò,*

permettetemi che questa mattina vada alla santa Comunione, e acquisti questa S. Indulgenza; vi prometto che ritornerò da voi, ec.

VII. È vero che il P. è l'unico legittimo testimonio di se stesso; ma soltanto in quanto tiene il luogo di reo, perchè in questo tribunale non vi sono altri testimoni, e però soltanto nell'accusa de'suoi peccati; sempre però soggetto anco in questo alle interrogazioni del C., necessarie per iscoprire, se la sua accusa sia sincera, ed intera: se scusi, o diminuisca le colpe, oppure anco per rossore, o timore, taccia i più vergognosi peccati, come pur troppo avviene; onde ajutarlo in tutto ciò, come comanda il R., che occorre per l'integrità dell'accusa. Ma dire, che si debba credere al P. anco nel punto delle disposizioni riguardo all'assoluzione, e di assolverlo sulla sua parola, perchè dice di esser pentito, *quantunque non dia alcun altro segno di ravvedimento;* e che così operando, si opera *secondo la legge di Gesù Cristo;* egli è anzi, soggiungo io, un sovvertire manifestamente l'ordine stabilito dallo stesso Gesù Cristo in questo divino tribunale, in cui egli vuole, e prescrive un formale giudizio del Sacerdote; egli è un contraddire apertamente alla legge ben chiara della Chiesa nel R. Romano, il quale prescrive che il C. esamini le disposizioni de'P.; e finalmente egli è lo stesso, che aprire la strada ad un rovinoso rilassamento, e alla profanazione dello stesso Sagramento. Conchiuda S. Cipriano nel famoso suo libro de Lapsis: *Si quis praepostera festinatione* TEMERARIUS (Sacerdos) *remissionem peccatorum dare se* CUNCTIS *putat posse; aut* AUDET *Domini praecepta rescindere, non tantum* NIHIL *prodest, sed* OBEST *lapsis. Provocasse est iram* (Dei), *non servasse* SENTENTIAM: *nec misericordiam Dei deprecandam putare, sed* CONTEMPTO DOMINO, *de sua facultate* PRAESUMERE. Ma ritorniamo a noi.

VIII. Finalmente il C. è giudice, perchè dee determinare al P., e prescrivere una proporzionata pena, che dal S. Conc. di Trento, e da tutti i Teologi propriamente si

chiama soddisfazione. Questa non dee chiamarsi strettamente pena,perchè questa dee essere alla colpa a rigor di giustizia proporzionata; equesta non ha luogo nel Sagramento di Penitenza, in cui vien tolta la pena eterna, ch'è quella appunto, che alla grave colpa per giustizia è dovuta; e parlandosi di veniali, viene diminuita in gran parte, o rimessa affatto nello stesso Sagramento quella pena, che per divina infallibile giustizia è dovuta. Dee dirsi dunque soddisfazione, perchè quantunque debba essere in qualche modo al numero, e gravezza de'peccati proporzionata, questa proporzione ella è di convenienza, non di rigorosa giustizia, perchè il C. non dee considerar tanto la qualità de'delitti, quanto lo stato, e la possibilità de'P., come meglio si dichiarerà a suo luogo. Ora come giudice, oltre della giurisdizione, e della scienza, di cui già parlammo, richiedesi nel C. rettitudine nel giudicare; e avvegnachè non sarà mai retto ne'suoi giudizj, se sia accettator di persone, o il suo spirito dominato sia da disordinati affetti, quinci uopo è, ch'ei sia imparziale, e di spirito retto. Di tutto ciò nei seguenti capitoli.

C A P. IX.

Della prima qualità del Confessore come giudice, cioè della rettitudine nel giudicare e difficoltà che s'incontrano in tal esercizio.

I. Questa è la qualità più difficile, e più necessaria. Più difficile; perchè trattasi di giudicar dei peccati, di cui non può l'uomo comprenderne il peso, e la malizia. Più necessaria, perciocchè questo è appunto del C. il principal ministero, di seder Vicario di Cristo in tribunale, ed in esso decidere de'peccati, e de'peccatori. Altissimo, stupendo uffizio, per cui somma scienza richiederebbesi, e intelletto divino. Ciò non pertanto si dee ad ogni possa procurare di giudicar rettamente non men de'peccati, che de'peccatori, per quanto può esser possibile. E come no? Non si tratta

forse di cose le più importanti della terra? E se qualunque giudice esaminar dee con diligenza i meriti della sua causa, per pronunziare secondo la verità, e la giustizia, la sua sentenza, quanto più un Confessore?

II. A tutti i giudici della terra intima Iddio nelle S. Scritture, di pronunziare un retto, e giusto giudizio: *Haec ait Dominus exercituum dicens: judicium verum judicate* (1): e per Isaia minaccia l'eterna morte a tutti coloro, i quali dicono, che è bene ciò, che è male, e per lecito decidono ciò, che è illecito: *Vae qui dicitis bonum malum, et malum bonum* (2). Che se una incorrotta giustizia, probità, e rettitudine da Dio, e dalla stessa ragione si esige in qualunque giudice, qual'esattezza, verità, e giustizia non pretenderà lo stesso Dio da coloro, i quali sedendo in suo luogo giudicano la terra, decidono del suo onore, e delle offese fatte alla sua Divina Maestà, e in causa, da cui l'eterna salute delle anime dipende? *Caeterum*, similmente argomenta S. Lorenzo Giustiniani, *quamvis cunctis judicibus ministrare justitiam poscentibus incumbat necessitas, per amplius tamen animarum, dixerim, imminere Pastoribus* (3). Dee dunque il C. essere al sommo retto, seguendo, per quanto è possibile, la verità, e la giustizia. Guai a voi, che fate il giudizio di Dio, se o per colpevole ignoranza, o da qualche passione guidato, e mosso, pronunziate da quel tribunale un falso giudizio, facendo lecito ciò, che non lo è, o all'opposto giudicando peccato ciò, che non è peccato, o iniquamente assolvete il peccatore, mentre secondo la verità, e la giustizia non può essere assoluto, oppure da voi lo licenziate senza assoluzione, mentre deve essere, se ben disposto, assoluto!

III. La stessa natura dell'uomo, come ragionevole, detta di seguire ne' giudizj la verità. Tutti i filosofi insegnano, che l'umano intelletto ha per naturale istinto di

(1) Zacchar. 7. 9.
(2) Isaia 5. 20.
(3) De instit. Praelat. c. 15. in fine.

cercare, e seguire la verità, essendo questa il suo proprio oggetto, come della volontà il bene. Lo stesso intimo senso vi accerta, che vi compiacete della verità, quando vi riesce di scuoprirla, e di conoscerla; e che non potete fare a meno di non crederla, ed acconsentirvi, quando particolarmente con chiarezza, ed evidenza la conoscete; anzi non v' è cosa, dice S. Agostino parlando di Cristo, che la nostra anima più ardentemente desideri della verità. Quando dunque oppor non vi vogliate alla natura stessa dell' intelletto, cercar dovete, per quanto può esservi possibile, nelle vostre dottrine, e giudizj la verità; e questa esser dee mai sempre la vostra guida. Così parla tra gli altri moltissimi autori il più volte lodato anonimo, scrittore di molta prudenza, e discrezione; ed in questo punto discorre molto saviamente (quantunque seguace, anzi che no, del benignismo, cioè del probabilismo, sebbene molto moderato, restringendosi al solo caso, che due sentenze sieno egualmente probabili) (1). Parla egli della scelta delle opinioni così: « . . . perchè non si può sciegliere, se non si possa « opinare; anzi si ha da seguire quello, CHE E' CERTO. Ma « dove è oggi, che non si possa opinare, in tanta copia di « libri, e di scrittori, i quali parlano con tanta diversità e « gli uni bene spesso si oppongono agli altri, e tutti, a loro « giudizio, con ragione? Ma il nostro C. ha da avere per « primo oggetto nel regolare le coscienze, LA VERITA'; e « sebbene, dove questa non sia manifesta, non può non « reggersi colle opinioni; nulladimeno deve CONVINCER SE « STESSO, e persuadere i suoi P., che nella SOLA VERITA' « *stà* riposta la loro salute. *Et cognoscetis veritatem, « et veritas liberabit vos*. « E ciò conferma con un bel passo di S. Bonaventura, che noi ommettiamo per brevità. Se pertanto il C. aver dee per primo obbietto la verità, e fa d' uopo, ch' ei convinca se stesso, e i suoi P. di questo primo pratico principio, cioè che la salute *nella sola verità* sia ella riposta, ne' suoi giudizj, ed ammaestramenti,

(1) Istruz. de' novelli Conf. p. 2. c. 2. n. 27.

dovrà cercar sempre, e seguire la verità; ch' è lo stesso che dire, dovrà cercare con fedeltà la legge, senza la di cui osservanza non vi può esser salute: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata.* Chi non cerca la verità, non cerca la legge; e non segue la legge, chi non segue la verità. Solo poi chi siegue, ossia pratica la verità, viene alla luce: *Qui facit veritatem, venit ad lucem* (1).

IV. Quindi è, che la divina legge VERITÀ nelle Sante Scritture appellasi; e il medesimo Dio ci dice di cercar la verità, d' investigarla, e di pregarlo istantemente, perchè le nostre vie, cioè le nostre azioni, dalla verità sieno dirette, e ad essa conformi. Meditate di grazia le seguenti divine espressioni, quali ogni giorno replicate nella recita delle ore canoniche. In questo salmo, ch' è 118, si parla precisamente della divina legge, e della preghiera, che fa l' uomo giusto, per intenderla, e osservarla. Comincia con queste bellissime, e dolcissime parole, per innamorarci tosto dell' osservanza esatta, e fedele de' divini precetti: *Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.* E quindi soggiunge: *Beati qui scrutantur testimonia ejus: in toto corde exquirunt eum.* Indi dice, che la sua legge è verità: *Omnia mandata tua, veritas.* Questo dee essere dell' uomo il gran soggetto de' suoi studj, e delle sue meditazioni, pregando istantemente Iddio, che si degni di dargliene l' intelligenza: *Nam et testimonia tua meditatio mea est: et consilium meum justificationes tuae . . . Da mihi intellectum, et scrutabor legem tuam: et custodiam illam in toto corde meo . . . . Ecce concupivi mandata tua: in aequitate tua vivifica me . . . . Et meditabor in mandatis tuis, quae dilexi . . . . in toto corde meo scrutabor mandata tua . . . . Da mihi intellectum, et discam mandata tua . . . Quomodo dilexi legem tuam Domine? tota die meditatio mea est.* Meditate in somma tutto il salmo, perchè tutto è de' medesimi sentimenti ripieno; dai

(1) Jo. 8.

quali si comprende qual debba essere la premura dell' uomo d' investigar la divina legge, e col mezzo dello studio, e meditazione intenderla, per poi esattamente eseguirla, siccome ivi dice: *Tu mandasti mandata tua custodiri nimis*. Non grossamente, e come dicesi, alla buona, ma NIMIS, grandemente: e con maggior enfasi ancora nel versetto 137, e seguente: *Justus es Domine, et rectum judicium tuum. Mandasti justitiam testimonia tua: et veritatem tuam* NIMIS. Traduce Monsig. Martini questo secondo, così: *Tu strettamente comandasti la giustizia, e la tua verità ne' tuoi precetti*. Quindi ci avvisa l' apostolo S. Paolo a non lasciarci guidare da qualunque dottrina, quasi deboli canne quà, e là da ogni aura agitate, o come fanciulli, che mai si fermano su di un proposito; ma di esser fermi, e costanti nella verità, nel crederla, ed eseguirla: *ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrinae; in astutia ad circumventionem erroris, veritatem autem facientes*. O come legge Vatablo: *Sed veritatem sectantes* (1). Verità riguardo alla fede non solo, ma, come spiega l'Alapide, relativamente ancora a' costumi, cioè all' osservanza de' precetti.

V. Ma e che, direte voi forse, tanto studio, e meditazione, tanto lume ci vuole per intender i precetti della divina legge? Non sono eglino chiari in se stessi, e manifesti? Sì; ma la difficoltà ella è in applicarli a tanti, e quasi infiniti casi, che nelle variabili umane azioni succedono, e per distinguere, se sia, o no quell' azione alla divina legge contraria, o conforme, e se sia grave colpa, o leggiera. Qui è dove richiedesi studio, e divino ajuto per vedere quanto, e come, e sino dove qualunque divino precetto si estenda; essendo certissimo, che la divina legge a tutte generalmente le umane libere azioni ella è applicabile, e applicar si dee per vedere, e giudicare, se lecite sieno, o illecite, secondo che sono alla stessa divina legge conformi,

(1) Agli Efesini 4. 14.

o contrarie. Questo è investigare, ed intendere la divina legge per custodirla di tutto cuore: *Scrutabor legem tuam, et custodiam illam in toto corde meo*, cioè, applicarla rettamente in tutti i casi. Questa è quella verità, che dobbiam cercare, e questa è quella verità, che, come dice l' auonimo testè lodato, dee esser l' obbietto principale delle ricerche nostre, e molto più del Ministro di penitenza, per formare i suoi giudizj retti, giusti, e veri. Se congiungendo collo studio l' orazione, facciam dal canto nostro quanto possiamo per applicare giustamente nei casi particolari i divini precetti, e nonostante per l' umana nostra condizione c' inganniamo, l' errore non ci sarà a colpa imputato; ma se gravemente manchiamo nel necessario studio, e ricerca, e male applichiamo la legge a' casi particolari, il fallo non sarà senza peccato.

VI. Qui è dunque la difficoltà, che in tanti casi non poco oscuri, al comun nostro corto intendimento, bene spesso dalle passioni offuscato, ci è dubbiosa l' applicazion della legge. Molti punti sono chiari, e manifesti, come sono quelli, che immediatamente si contengono sotto la legge; ma moltissimi sono da fosche tenebre ingombri. Chiarissimo è il precetto di non rubare, con cui ci vengono proibite tutte le ingiustizie, e i danni contro del prossimo; ma molte volte non si vede chiaramente, se nella tal' azione, o contratto vi sia lesione della giustizia, per cui cada sotto il precetto: *non furaberis*; e così andate via discorrendo in ogni precetto, e in tanti casi, che da teologi vengono ventilati, e posti in questione, e non pochi restano indecisi. Qui è dove abbiamo bisogno di studio, e più di orazione per non ingannarci. Quando il punto, o caso è chiaro, e manifesto, ovvero quando vi sono per una parte ragioni sufficienti per credere prudentemente, che la tal' azione non è dalla legge proibita, senza che vi sia in opposto alcuna *solida* ragione, o valevole autorità, la decisione è da per sè fatta, e si dee credere lecita; e in ciò tutti convengono i Cattolici Teologi. Così all' opposto, quando vi sono gravi ragioni, che provano un azione esser contraria

alla legge, e niuna in contrario, che la provi lecita; o se pur v'è, non è di peso; ella è certamente illecita, perchè sufficientemente alla legge apparisce contraria. Ma se vi sono ragioni di peso per il sì, e per il nò, o eguali, per cui la verità non si scuopra piuttosto per una parte, che per l'altra, o ineguali di numero, e di peso (e lo stesso si dica delle autorità di gravi autori), che si dovrà allora decidere? In favore, ovvero contro la legge? Eppure qualche regola convien tenere, e qualche sistema sicuro, per cui si possa in tali dubbiosi casi prudentemente determinarsi per una parte, o per l'altra, e lecitamente operare; poichè tutti i Teologi convengono, come punto indubitato, che in perfetto pratico dubbio, non si può operare come a caso, a fronte di tanta premura di un Dio, che vuole custodita la legge, e grandemente osservata; e dall'osservanza totale di essa dipende l'eterna salute. E noi specialmente C., maestri, e giudici degli altri, dobbiam certamente adoperare in ciò una bilancia, che non sia fallace, ma certa, ma indubitata. Altrimenti servendoci di una regola generale e fondamentale per decidere di ogni caso particolare non chiaro e certo; regola io dico che fosse mal fondata, o falsa, ognun vede, che ci esporremmo a frequenti gravissimi abbagli, o all'osservanza della legge contrarj, o d'ingiusto gravame de' P., e di certa rovina delle anime; in quella stessa guisa, che reo sarebbe un medico, che avesse adottato un metodo falso, o incerto di medicare; ed ingiusto sarebbe un giudice di cause temporali, ed iniquo, che con un erroneo metodo interpretasse le leggi. Questo dunque è il gran punto da fissarsi. Una regola generale per tutti i casi non certi; e questa sia non dubbia, ma certissima, come ora abbiam detto. Non vi ponga però in apprensione la difficoltà, che quivi a primo aspetto apparisce, quale noi rileviamo qui, soltanto ad oggetto, che siate cauto nella scelta del sistema, di cui trattiamo. Per altro siccome abbiam l'impegno di fuggir praticamente ogni estremo; così tali regole daremo (al cap. XX e seguenti) di discrezione, che riguardo all'uso pratico delle opinioni, ogni difficoltà sarà, per quanto può esser possibile, appianata.

VII. Tanto dunque importa al C. lo stabilirsi un giusto, e sicuro sistema, quanto interessa il pronunziare in tutti i casi, che non son manifesti; ma dubbj, e intrigati, un retto giudizio. Per fissarsi dunque un tal sistema, è mestieri di pensarvi seriamente. Guai se in questo importante negozio vi lasciate trasportare da uno spirito di partito, e ciecamente vi lasciate guidare, e dominare dalla prevenzione, o se per rincrescimento dello studio, e della necessaria fatica, non esaminate il tutto con diligenza, ed impegno per ritrovare la verità! Guai, se abbracciate un sistema mosso non dalla sua certezza, e verità, ma perchè vi sembra più comodo per voi, e per gli altri! Già m' intendete. Io parlo de'famosi sistemi, de'quali da lungo tempo si disputa tra Teologi, del così detto: *probabilismo*, e *probabiliorismo*. Questi vi saranno già noti; non ostante è bene qui accennarli, per quindi veder poi qual dei due in pratica debba per sicurezza adottarsi. Esponiamoli, quali sono proposti da Teologi, per la scelta delle varie opinioni non del tutto certe, ma probabili. Vi sono di quelli, i quali propongono, e difendon per pratica massima, che quando vi sono due, o più opinioni se sono egulmente probabili per ragioni poco più, o poco meno, eguali, e per eguali autorità, si possa seguire l'una, e l'altra lecitamente, ed ancor quella, che fa contro il precetto; e vogliono dire, che non vi è in tal caso obbligo di osservare la legge. Dubito per eguali ragioni, se io sia tenuto, per esempio, ad osservare il digiuno in quel giorno, o dispensato dall' ascoltare la Messa in un giorno di festa. Essi mi asseriscono, che posso francamente rompere il digiuno, o non assistere al divin Sagrifizio; e così in simili casi; perchè allora la legge per me è dubbia, e la legge dubbia non è legge. Questi sono i così detti probabilisti, tra quali ve ne sono, (o certamente vi furono) di quelli, i quali insegnarono ancora, che non solo non siamo tenuti ad osservare la legge, o il precetto, quando vi sono *uguali*

ragioni pro, e contra: ma neppure allora, che vi fossero PIU' NOTABILI ragioni a giudicare, che l'azione fosse alla legge contraria, purchè l'altra, che sta per la libertà, sia, in se stessa considerata, VERAMENTE PROBABILE (1), poichè, dicono essi: colui, che opera *con vera probabilità*, opera prudentemente, e perciò egli non pecca. Ma questa seconda parte del sistema sembra in in oggi, che sia rigettata anco da non pochi, che sono seguaci del probabilistico sistema; e questi diconsi probabilisti moderati; perchè ammettono sì, che quando due sentenze contrarie sono veramente, e sodamente, ed insieme egualmente probabili, si possa seguire ancor quella, che favorisce la libertà, e che però non siamo obbligati all'osservanza della legge; ma non accordano, che sia lecito operar contra la legge, quando vi sono più forti ragioni in favore della stessa legge. Più, eccettuano per le condannate proposizioni (che qui sotto a comodo riportiamo) i casi (2), ne' quali si tratta di giustizia, ossia dell'altrui danno, o della validità di un Sagramento; ne'quali essi pure debbono

(1) Dicono, purchè sia veramente probabile, non bastando qualunque siasi probabilità, essendo il contrario condannato dalle due proposizioni proscritte, e riferite insieme con altre in proposito nella nota qui appresso.

(2) *Generatim dum probabilitate sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, dummodo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* Dann. da Inn. XI. *Si liber sit alicujus junioris, et moderni, debet censeri probabilis, dum non constet, rejectum esse a Sede Apostolica tanquam improbabilem.* Dann. da Aless. VII. Riguardo poi a'Sagramenti, è la seguente, di cui parlammo altrove, condannata da Inn. XI.

Non est illicitum in sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi: Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.

Finalmente riguardo alla giustizia, e al pericolo dell'altrui danno, ecco la proposizione condannata dal sopralodato Alessandro VII. *Quando litigantes habent pro se opiniones aeque probabiles, potest Judex pecuniam accipere, pro ferenda sententia in favorem unius prae alio.* num 26.

dire, che si dee stare dalla parte più sicura, per non porre in pratica le accennate dannate proposizioni, e per non mettersi a pericolo di arrecare danno al prossimo, o di render invalido un Sagramento. Il secondo sistema egli è quello di que'Teologi, i quali non ammettono, che si operi contro il precetto, se non quando sia MOLTO più probabile, che il precetto, o la legge, nel dato caso non obbliga. Vogliono perciò, che la maggior probabilità della sentenza, ossia opinione, che favorisce la libertà, per operare contro la legge, sia di tanto peso, che diminuisca in modo la probabilità della contraria opinione, che non rimanga GRAVE dubbio di errare, e di trasgredire la legge; sicchè sia moralmente certa quella opinione, che favorisce la libertà; e questi si dicono probabilioristi. Vi fu poi un Teologo, che scrisse diversamente, e pretese, che si dovesse stare sempre dalla parte sicura dell'osservanza della legge, tosto che non costa pienamente, e non è ad evidenza certo, che non vi è legge in contrario. Ma questo sistema, che si appella *Tuziorismo*, non è seguito da verun Teologo Cattolico, stato già condannato dal S. Pontefice Alessandro VII. in quella proposizione, che dice: *Non licet sequi propositionem vel intra probabiles probabilissimam*. Condannato per tanto il Tuziorismo non rimane, se non a seriamente pensare, e studiare per decidersi, quale dei due primi si debba scegliere per metodo sicuro, onde regolarsi nella elezione pratica delle opinioni non evidenti, nè certe, ma DUBBIE.

VIII. Noi non vogliamo impegnarci in trattare una tal questione; soltanto di volo vi faccio qui riflettere, che dovendo essere, come si è detto, (e sembra che non si possa negare da alcuno) la regola generale e fondamentale per praticamente decidere di ogni caso dubbio, non si può adottare il sistema probabilistico, poichè essendo confutato e rigettato da molti Teologi, anco de'più insigni, non può essere regola certa e indubitata; e tanto più, che come immediatamente vedremo, non è insegnata nè da Sommi Pontefici, nè da Sinodi. Se per avventura non aveste ancora veduta e stu-

diata l'accennata questione, studiatela ed esaminatela, ma senza prevenzione, e senza impegno per l'una, o per l'altra parte. Pregate Iddio, ma fatelo con sincerità, con istanza, e con fiducia, e non dubitate, egli vi esaudirà, e vi farà vedere da qual parte stia la verità; poichè è scritto, che: *Prope est Dominus invocantibus eum: omnibus invocantibus eum in* VERITATE. Non leggete autori, non consultate, nè ascoltate maestri di un sol partito, ma ambedue le parti, e dopo molta orazione, serio studio, e molto consiglio, risolvete. Così sarete salvo nel divin tribunale, quando anche nella scelta v'ingannaste. Solo vi avverto, che volendo leggere, e studiare i detti sistemi, sarà meglio, che scegliate quelli più moderni, che scrissero, dopo che furono condannate su questo articolo più proposizioni, come sono quelli tra gli altri, che vi propongo a piè di pagina (1). Per altro potete anco risparmiarvi una tal fatica, potendovi bastare quanto siamo per esporre nei due capitoli seguenti.

CAP. X.

Regola pratica generale per la scelta delle opinioni ne' dubbj, assegnata, e raccomandata a' Confessori dal S. P. Benedetto XIV.

I. Lasciando dunque da parte la sistematica questione del Probabiliorismo, riferiamo in primo luogo la pratica del non mai abbastanza lodato S. P. Benedetto XIV., che è quella stessa, che ritroviamo prescritta da molti Sinodi, i quali riferiremo nel cap. seguente. Dobbiamo però quivi ricordare due cose. La prima, che quantunque il cit. illuminatissimo Capo della Chiesa ciò non decida, come dicono

(1) Tra i Probabilisti moderni, che hanno scritto sopra il Probabilismo, che lo ristringono, e modificano, sono singolarmente due da noi già più volte nominati, cioè il B. Alfonso de Liguori, nell'ultime edizioni, e l'Anonimo nell' operetta intitolata: Il Sacerdote santificato nella recitazione del divino Offizio lettera II. I Probabilioristi poi più moderni sono il Patuzzi, il Cuniliati, l'Antoine, Concina, ed altri ben noti.

ex Cathedra, definitivamente, come suol farsi ne'punti al dogma, o alla morale appartenenti; nondimeno s'egli o silenzio imponga a'Teologi questionanti, o un pratico modo prescriva, come regolarsi, quantunque non ne faccia un formale precetto (nel qual caso, trattandosi di materie gravi, sarebbe un gravissimo peccato il non prestargli obbedienza), ciò non ostante ogni buon Cattolico sottometter si dee al suo giudizio, seguire i suoi lumi, e mettere in pratica le sue insinuazioni, singolarmente quando parla come supremo Maestro, e Pastore di di tutta la Chiesa. Il Vicario di Gesù Cristo ha tutto il diritto, e l'obbligo di reggere, e regolare tutto l'ovile, siccome primo Pastore, e di pascerlo colla dottrina: *Pasce agnos meos; pasce oves meas*. Ogni Cristiano, come parte del gregge, ascoltar dee la voce del Pastore, obbedirlo, e seguirlo, come se la voce stessa dell'invisibile Supremo Capo Gesù Cristo immediatamente ascoltasse, onde egli disse: *Qui vos audit, me audit.* Anzi, se un tal obbligo egli è di ogni fedele verso del proprio Vescovo, come ottimamente prova in una sua pia, e dotta istruzion Pastorale il sig. Cardinale Alessandro Mattei (1): e se ogni Vescovo indispensabilmente dee prestar obbedienza al maggiore de'Vescovi; quanto più sarà obbligato il semplice Sacerdote, e C. di seguire le stesse semplici sue dottrine, ed anco la medesima sua intenzione? Fin ora pertanto han creduto i S. P. Romani di nulla definire sugl'indicati sistemi circa le dubbie opinioni, come nè tampoco di altri punti tra Cattolici controversi: nulla neppure decide il lodato Pontefice, anzi nulla dice delle indicate questioni; ma però abbastanza chiaramente c'insegna, e c'insinua, come dobbiam noi C. regolarci nello scegliere le opinioni. Dunque come figli obbedienti, e adoratori della stessa persona di Gesù Cristo in quella del suo Vicario, dobbiamo con sommo rispetto ascoltare la sua dottrina; senza dispregiare, o censurare l'uno, o l'altro de'due sistemi, fedelmente eseguire, quanto egli c' insegna. Oltre di che,

(1) Pubblicata in Ferrara 1 luglio 1799.

seguendo il supremo Capo, legittimo condottiere, e Maestro di tutta la Chiesa, noi poniamo in sicuro la nostra coscienza, e siam CERTISSIMI di non essere nel tremendo tribunale di Cristo Giudice riconvenuti. Ne dubitate forse? E come! Il Supremo Giudice Gesù Cristo ci condannerà egli mai, seguendo noi i lumi, ed insegnamenti del suo Vicario, mentre ci ha comandato di ascoltarlo, ed obbedirlo? Non così, se ci lasciamo guidare (RIFLETTETECI BENE) dalle private opinioni, e dottrine de'Teologi ne'punti, in cui sono discordi; possiamo ingannarci con esser da false ragioni sedotti. Questa perciò fu mai sempre in tutti i secoli la condotta de'Vescovi ne'dubbj emergenti, siccome indubitata real testimonianza ne fa tutto il corpo del Diritto Canonico; cioè, di ricorrere alla Sede di Roma, di ascoltare, e venerare del Papa le dottrine, e le decisioni, e di seguirle, come si praticò fino dal principio della Chiesa.

II. E per conferma di quanto qui abbiam detto, notate, che quanto dice a questo proposito il suddetto S. P. Benedetto XIV., siccome ora riferiremo, non è da esso insegnato, o insinuato come privato Scrittore, come fa in altre sue opere; ma quivi parla come Maestro, e Pastore a tutta la Chiesa. La lettera Enciclica di cui qui parte riportiamo, ella è a tutti i Vescovi della Cattolica Chiesa indirizzata. Ecco le stesse parole del titolo di essa lettera: *De praeparatione ad annum universalis Jubilaei, Epistola Encyclica, ad omnes Patriarchas, Archiepiscopos, etc.* E quanto qui su tal proposito insegna, è quello stesso documento, che già dato avea molto prima in una sua Costituzione sopra le usure ne'contratti, a tutti i Vescovi dell'Italia diretta, e da esso qui ricordata; di cui perciò riporteremo le prime parole (1).

III. Il S. P. pertanto nell'anzidetta Enciclica parla a tutti i C., e s'introduce colle seguenti parole, colle quali ben dimostra, quanto importi al suo pastoral zelo, che sie-

(1) Questa è nel T. I. del suo Boll. all'an. 1743, e che comincia: *Vix pervenit ad aures nostras.*

no altamente notati, e fedelmente eseguiti i suoi avvertimenti. Così dunque al fine del n. 18 (1). *Nos urget ratio, ut occasione anni Jubilaei, qui propediem venturus est, Confessarios omnes alloquamur, quibus idcirco, ea, qua possumus, verborum vi, atque animi* CONTENTIONE, *haec, quae sequuntur, monita, ac hortamenta praebemus*. Il principale avvertimento, ch'è al n. 21. è il seguente.

IV. Vuole in primo luogo, che il C. si guardi bene di non giudicar, e decidere ne'dubbj *temerariamente*, cioè con precipitazione, senza serio, e maturo esame, e senza il necessario studio, e consiglio. *Alterum pro Confessariis monitum illud est, ut si forte contingat (solet autem frequentius contingere) Confessionis Ministrum aliquid a poenitentibus audire, quod peculiari examine dignum sit,* CAVEAT, *ne divinando respondeat, sed opportuno tempore, ac consilio primum adhibitis, rem expediat*. Parla quindi della scienza; come fu al cap. IV, n. 2 riferito. Vuole in secondo luogo, che nel consultare, quando occorra, gli autori si usi SOBRIETÀ, e non si legga qualunque scrittore a caso, ma quelli si scelgano, la di cui dottrina *è più soda*, cioè più fondata, e più provata, e questi si consultino *in primo luogo*, cioè prima di altri, come più sotto si spiega: *Eos cum primis, quorum doctrina solidior*, o, come dice nella prima Constituzione sopra le usure: *Plures scriptores examinent, qui magis* INTER CAETEROS *praedicantur*. Imperciocchè è notissimo, ci dice, che alcuni non sono tali. *Cum igitur aut difficilior; aut nova quaedam facti species ad Confessarium deferatur, ideoque libros evolvere illi necesse sit, non sine sobrietate, ac librorum* DELECTU *id agendum. Notum quippe est in tanto scriptorum numero aliquos prodiisse, quorum opinio, ac sententia* EVANGELICAE SIMPLICITATI, *ac Sanctorum Patrum*

(1) Nel T. III. la XIX. al n. 19. e comincia *Apostolica Constitutio*.

doctrinae non bene consonat. Complures opiniones (verbis hic utimur Praedecessoris nostri Alex. VII. Decreto edito die 7 sept. 1665.) Christianae disciplinae RELAXATIVAS, ET ANIMARUM PERNICIEM *inferentes, etc.* Riporta qui il rimanente del decreto, e poi soggiunge : *Nolumus vexatissimas quaestiones, quae circa scriptorum fidem, eorumque doctrinae integritatem, agitantur, attingere. Sat erit Confessarios monuisse, ut in re* DUBIA *propriae opinioni non innitantur; sed antequam causam dirimant, libros consulant quamplurimos, eos* CUM PRIMIS, *quorum doctrina* SOLIDIOR: *ac deinde in eam descendant sententiam, quam* RATIO SUADET, AC FIRMAT AUCTORITAS. *Nec aliud sane docuimus in nostra Encyclica super usuris, ubi* § 8, *ita scripsimus: Suis privatis opinionibus ne nimis adhaereant; sed priusquam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui magis* INTER COETEROS *praedicantur: deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate* PLANE *confirmatas intelligent. Idipsum modo repetimus. Nostra quippe sententia non solis rei usurariae limitibus circumscribitur, sed ea omnia complectitur, quae sive ad forum Sacramentale, sive* AD RECTUM *conscientiarum* REGIMEN *quoquomodo conferre possunt.* Sin qui il S. P. Ora, a maggior comodo, e chiarezza, riduciamo tutto a capi brevemente.

V. Primieramente non vuole, che ne'dubbj si decida, e si risolva senza prima avervi pensato, e studiato, e chiesto, occorrendo, consiglio. Che se voi (come avviene a'poveri Sacerdoti di Villa) non aveste, che uno, o due autori di morale, non vi sarà difficile ricorrere alla vicina città, e chiedere il parere di uno, o due de'più dotti, pii, e sperimentati Sacerdoti, almeno ne'dubbj più gravi, e spettanti alla giustizia. II. Nell'esame, e studio del dubbio prescrive, che si consultino que'Dottori, la di cui dottrina è più ben fondata, *quorum doctrina solidior:* e quella certamente è più soda, cioè più ben provata, che o a qualche

non oscuro testo della Divina Scrittura è appoggiata, o alla dottrina dei Santi Padri, o de'Concilj generali, o alla decisione de'Sommi Pontefici; e finalmente a più chiare, e concludenti ragioni. III. Che studiato il punto, si scelga quella sentenza tra le altre, *quam ratio suadet, ac firmat auctoritas;* o come più precisamente, e più chiaramente si spiega nell'indicata sua Bolla: *Deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent.* Dee dunque appigliarsi a quel partito, e a quella sentenza, che intenderà esser *chiaramente*, e *pienamente* provata, e confermata con l'autorità, e con la ragione, onde grave dubbio non vi rimanga in contrario. L'avverbio *plane* tutti questi termini italiani abbraccia (quali sono sinonimi, come si può vedere nel Facciolati), cioè *pienamente, chiaramente, apertamente, certamente, totalmente, affatto;* per lo che non in altro senso possono intendersi, che nell' accennato, cioè, che la sentenza sia sì sodamemente provata, che quantunque non del tutto evidente, o certissima, non se ne possa prudentemente dubitare, Osservate di grazia. Non dice, che ci appigliamo ne' dubbj piuttosto alla più benigna, che la libertà favorisce, o alla più stretta, che fa per la legge; no; ma a quella ch'è più *sodamente, e pienamente provata;* perchè questa con buona coscienza si segue, o sia favorevole alla nostra libertà, o al precetto; ed è lo stesso, che dire, che nelle opinioni si scelga quella, ch'è sodamente più probabile in modo, che escluda qualunque ben fondato dubbio in contrario.

VI. E qui è cosa degna da osservarsi, che l'avvertimento, e dottrina proposta dal lodato Pontefice è quella stessa, che lo Spirito Santo insegna, e prescrive a chiunque vuol rettamente operare. Nel libro dell'Ecclesiastico, dopo averci dati molti morali documenti, così ci dice (1): *Et in his omnibus deprecare Altissimum, ut dirigat* IN VERITATE *viam tuam*. Per questa *via* non si possono ivi in-

(1) 37. 19. e seg.

tendere, se non le operazioni. Vuol dunque lo Spirito Santo, che preghiamo Dio, affinchè tutte le nostre operazioni diriga nella verità; cioè nella legge, la quale non è semplice opinione; ma verità, come cento volte ripetiamo nel salmo delle ore minori, come al cap. IX. già si notò. Segue poi il sacro testo: *Ante omnia opera tua verbum verax praecedat te, et ante omnem actum tuum consilium stabile.* Per questo: *Parola,* come dicono comunemente gli spositori, s'intende la ragione, perchè *la parola* esprime della mente il pensiero; onde a qualunque nostra operazione preceder dee la ragione, per cui si opera; altrimenti sarebbe un operar da stolto, ovver da bruto. Questa ragione poi esser dee verace: *Verbum verax.* Verace, non perchè la verità stia nella ragione, che se ne adduce, ma perchè la ragione, quando è retta, qual lume ci mostra la verità, onde creder possiamo con fondamento di operare in verità, e con verità: *in veritate viam tuam.* E perchè nelle cose più oscure di leggieri c'inganniamo, e così ne' dubbj, perciò non dobbiamo in queste affidarci tosto a quella ragione, che a prima vista ci si presenta; ma quasi a consiglio chiamare dobbiamo i pensieri nostri per esaminarla, e vedere, se sia verace; e se occorre, come ivi ci dice lo Spirito Santo, chieder consiglio ad amici fedeli, e saggi, che non possono ingannarci. Questo consiglio poi esser dee STABILE, cioè, non vacillante, non meramente probabile, perchè il probabile soltanto non può mai dirsi stabile; ma ben fondato, onde prudentemente si operi: *et ante omnem actum tuum consilium* STABILE. Non diversamente spiega quivi l'Alapide, onde così soggiugne: *Item vocat consilium stabile, quod scilicet* FIRMIS NITITUR RATIONIBUS, et STABILI *animo sit exequendum.*

VII. Non osservano dunque l'avvertimento dello Spirito Santo, nè del Vicario di Gesù Cristo queglino, i quali ne' dubbj, e probabili opinioni, non esaminano diligentemente le sentenze, nè studiano autori, i quali come amici fedeli ci riferiscono le dottrine più sode; ma si contentano di qualunque ragione, e si affidano a qualunque scrittore.

Non l'osservano quegli altri, che non si appigliano alle opinioni, che sono pienamente, e chiaramente confermate; ma guidati piuttosto, o da un certo genio di eccedente benignissimo, o da un falso zelo di rigore, opinioni seguono men fondate.

C A P. XI.

Si conferma maggiormente l'anzidetto sistema co' Statuti Sinodali.

I. Quantunque dal già detto sin ora, e particolarmente dai documenti dati a tutti generalmente i C. della Cattolica Chiesa dal lodato Pontefice, ognun possa comprendere, e restar persuaso del come regolar si debba nelle teologiche questioni, e casi dubbj; ciò non pertanto veggiamo, che ci dicano su questo punto i Vescovi ne'loro Sinodi, e singolarmente quelli, che furono celebrati da circa due secoli a questa parte, cioè dopo insorta la questione del probabilismo. Osserviamo, che tutti quelli, che parlano di questa materia, comunemente stabiliscono, e prescrivono in proposito tre cose. I. Che i C. si servano non di qualunque autore, ma de'più provati, nè si affidino a'proprj sentimenti. II. Che si decidano i casi secondo le dottrine *più sode, più probabili, più comuni e più sicure*. III. Che nelle conferenze non si lascino i casi stessi dubbiosi, e indecisi, perchè ognuno decida come vuole, o per l'una, o per l'altra opposta parte; ma che il Teologo, o il presidente in fine stabilisca la sentenza *più soda, più probabile, e più sicura*. Alcuni poi soggiungono ancora, che in perfetto dubbio, cioè in eguaglianza di ragioni si propenda piuttosto dalla parte più sicura, ch'è quella di osservare la legge. Noi per non recare a'leggitori noja coi lunghi replicati testi, di alcuni soltanto riporteremo le parole, altri poi li citeremo secondo il solito a piè di pagina.

II. Per riguardo al primo punto è inutile riferirne alcuno, perciocchè dopo il nostro R., e quello di Mila-

no, tutti dicono, che i C. servir si debbono di autori di SANA DOTTRINA, e provati; anzi alcuni di quelli, che hanno i loro Sinodi celebrati dopo la lodata Enciclica Benedettina, riportano le stesse parole, che nell' antecedente capitolo abbiamo riferite; e sono fra gli altri i citati a piè di pagina (1). Per riguardo al secondo trascriviamo primieramente ciò, che dice il Concilio Romano, da Benedetto XIII. celebrato, parlando della conferenza de' casi. « In « fine, dice, della discussione il Prefetto . . . brevemente « determinerà la conclusione del caso proposto, con quelle « sode dottrine, ch' egli stimerà PIU' VERE, e più FONDA- « TE. » Non dice: con dottrine veramente, e sodamente probabili, ma *più vere, e più fondate*, ch'è quanto dire *più probabili* (2). Il Sidono del Card. Flavio Ghigi Vescovo di Albano del 1687, parlando della stessa conferenza, così comanda. « Nella Cattedrale leggerà poi il P. no- « stro Teologo la risoluzione da lui presa per stabilire l'o- « pinione (notate, non dice qualunque opinione, purchè « sodamente probabile, ma) PIU' CERTA, E SICURA, con li « suoi argomenti, ec. Dopo che sarà letta la suddetta ri- « soluzione, non sarà più lecito ad alcuno d' interporre al- « tre obbiezioni, o motivi di difficoltà, dovendosi ciascuno « rimettere a quanto nella predetta risoluzione sarà stato « conchiuso (3). » Quello di Treviso del 1727, chiaramente insegna, che dal Primicerio si riporti in fine la sentenza PIU' PROBABILE, e PIU' COMUNE: *Primicerius, qui omnium ultimus Disputationem claudet*, PROBABILIOREM, AC MAGIS COMMUNEM *sententiam afferat* (4). Colle medesime, e simili espressioni parla il Card. Francesco

(1) Di Frascati più volte cit. parte 3. c. 10. a 8. 2. 4. cioè pag. 627. Di Ferrara del Card. Mattei p. 2. c. 6. 27. di Bertinoro 2. di Colombani 2. c. 6. pag. 42. Di Anagni 1781. sess. 3. § 42. 11., cioè pag. 128. Di Ravenna 1790. tit. 25. p. 2. c. 6. n. 7.

(2) Nell'App. 17, Metodo da tenersi dal Clero nella Congr. de'casi n. 8.

(3) Nell'App. 2.

(4) Tit. 25. pag. 155.

Sanvitali Arcivescovo d'Urbino nel suo Sinodo 1713 (1). I medesimi termini in fine della discussione ripete Monsignor Elisei Vescovo di Orvieto nel Sinodo 1713 (2). « Il « Prefetto .... brevemente determinerà la conclusione del « caso proposto con quelle dottrine, che esso stimerà PIU' « VERE E PIU' FONDATE. » Il secondo Sinodo dianzi citato di Mons. Colombani, dopo le parole dell'Enciclica di Benedetto XIV. così conchiude: *Non ergo quae humanae imbecillitati, sed quae Divinae Legi* MAGIS *consentanea sunt,* ELIGANT *semper, et* AMPLECTANTUR. Lo stesso co' medesimi, o simili termini replicano altri, e singolarmente i notati a piè di pagina (3).

III. Aggiungiamo il sentimento assai a proposito del celebre R. del Cardinal Santorio, con altri Sinodi, che parlano con molta precisione. Ecco pertanto come si esprime l'accennato R. nel titolo de Sacr. Poenit.; *In* DUBIIS *inclinet ad* TUTIOREM *partem, et proprio deinde studio, peritorumque consilio (quod semper in rebus difficilioribus est adhibendum) rem compertam poenitenti indicet* (4). Monsignor Michele Priuli Vescovo di Vicenza nel Sinodo del 1583, vale a dire più di due secoli prima, ristampato, e confermato nel 1623, così parla: *Omnes autem, etiam periti, ubi casus obvenerit, in quo* DUBII *sint, adeant, vel alios, vel nos, ut habita etiam, si opus fuerit, discussione in congrega-*

(1) Tit. 4. pag. 24.
(2) Nell'App. 229.
(3) Di S. Angelo in Vado di M, Paolo Ant. Zamperoli 1790. sess. I. tit. 9, num. 3. Giovan Giacomo Gradinigo Arciv. d'Udine Lezione II. al Clero p. 2. delle sue lettere Past. Di Amelia di M. Graziani tante volte lodato, cap. 140, ove parla de'dubbj riguardo all'assoluzione; nell'Appendice in fine della notificaz. sopra la Conferma de'Casi. Di Sabina del Cardinale Annibale Albani 1736, nell'App. pag. 82. Il Conc. Provinc. XIV. di Benevento nell'App. della Congr. de'Casi. Il Sin. di Jesi 1727, di Monsig. Ant. Fonseca App. 4. 2. 8. Similmente si legge nel Sin. di Feltre nel 1727. tit. 19, e in altri.
(4) De Sacr. Poenit. App. pag. 872. sopra pag. 190. qui appresso.

tione Theologorum, et canonistarum, DIFFICULTAS OMNIS TOLLATUR (1). Lo stesso prescrive il Sinodo di Sabina del Cardinal Annibale di S. Clemente (2). » Dovrà « esser cura del Presidente, dice il più volte citato cele- « bre Sinodo del 1685 del Cardinal Barberini (3), che la « disputa non rimanga sospesa, ma sempre si concluda con « istabilire l' opinione più CERTA, e più sicura. » Il Sinodo di Nonantola più volte lodato, così ancora esso prescrive. « Si procuri onninamente, che detti casi non restino « sospesi, ma sieno risoluti, e stabilita l' opinione più CER- « TA, e più SICURA (4). » Colle stesse parole il medesimo prescrive il Cardinal Cibo Vescovo d' Ostia, e Velletri del 1698 (5), con altri molti. Non vogliamo però tralasciare di riportare, quanto dice il dottissimo Sinodo di Monsignor Antonini Vescovo di Anagni, 1781. Tre cose egli principalmente a suoi Sacerdoti maestri di Teologia, e C.: prescrive. I. Che fuggano al possibile ogni estremo di rigore, e di lassismo, e del dannato tuziorismo. II. Che nel confessionale, e nella direzione delle coscienze, quelle sentenze scelgano, e seguano in pratica, che più *da vicino* si accostano alla divina legge, all' autorità de' Ss. Padri, a' Concilj, e ai più celebri Teologi: *Ad recte dirigendos in via Domini poenitentes, illae (opiniones) deligantur, seliganturque, quas divinae legi, Sanctorum Patrum auctoritati, conciliaribus sanctionibus, celebriorum Theologorum doctrinae accedere in Domino noverint*. III. Che fuggano le LASSE MODERNE OPINIONI, che in questa nostra infelice età sono state da novelli autori insegnate .... *Pravae, laxaeque opiniones, quae hac nostra infelici, ac molli aetate, cum animarum pernicie aliquando circum-*

(1) Tit. 5. de Sacr. Poenit.
(2) Nell'App. Istruz. per la Congr. de'Casi n. 5.
(3) Nell'Istruz. de'Casi.
(4) App. I. Istruz. sopra la Confes. pag. 29.
(5) Nell'App. com. (nn) di Urbino 1734. c. 5. pag. 59. Di Padova 1647. pag. 18, ed altri dall'Autore riportati.

feruntur. Quindi in quarto luogo poi ricorda loro, di appigliarsi all' opinione, che favorisce la legge, quando due sentenze sono egualmente probabili; cioè quando dopo tutto lo studio, e l' esame decider non si può con fondamento per una parte piuttosto, che per l' altra delle due opinioni; perciocchè, egli dice, è cosa PERICOLOSA abbracciar quella, che favorisce la libertà: *Compertum demum habeant omnes Sacramenti Poenitentiae ministri; iique omnes, quibus a nobis demandatum est, ac fuerit, munus sive legendi, et docendi in Seminario, aut alibi Thelogiam moralem, sive proponendi, ac decidendi casus morales in collationibus in mense a Clero peragendis, quod duabus in materia morum opinionibus concurrentibus, quarum una libertati contra legem, altera legi contra libertatem favet; res periculi plena est, eam complecti, quae stat pro libertate, rejecta altera, quae legi consona est* (1). Pertanto da questi Sinodi, e da moltissimi altri, che possiamo addurre, e che in gran copia da altro autore vengono riportati (2), se ne deduce, che questo sia il sentimento comunissimo tra Vescovi. E s' ella è così, chi ardirà di opporvisi? E forse che i Teologi, che favoriscono il sistema probabilistico, avranno più di peso, e di autorità di tanti Sinodi, e dello stesso Pontefice l' immortal Benedetto XIV? E chi potrà con buona coscienza ne' dubbj regolarsi diversamente? E qui si noti, che di tanti Sinodi da me su questo punto veduti, appena uno solo ne trovai, il quale sembrasse in qualche modo favorevole al detto sistema.

IV. Oltre di che, la nostra regola viene stabilita da più Pontefici. Eccovi per tal effetto, sempre a maggior conferma del nostro proposto sistema, alcune decisioni ri-

(1) Sess. 3, § 2. pag. 76, e seg., ove cita il Sinodo di S. Benigno 1752.

(2) P. Gio. Vincenzo Patuzzi nel suo tratt. della regola prossima delle azion. umane T. II. p. 3 c. 7, dopo di aver riportato negli antecedenti capi molte lettere, e decreti di Arciv., e Vescovi della Francia.

portate nel Diritto Canonico da S. Pontefici emanate. Clemente III. nel decidere di un caso, in cui si dubitava, se un certo Prete incorsa avesse l' irregolarità; risponde, che debba astenersi dal celebrare; perchè dic' egli, ne' dubbj tener dobbiamo la via più sicura: *Duximus respondendum, quod cum in* DUBIIS *semitam* DEBEAMUS *eligere* TUTIOREM, *vos convenit injungere Praesbitero, etc,, ut in sacris ordinibus non ministret* (1). Nello stesso modo risponde, ripetendo il medesimo principio, in altro caso: *In dubio tamquam homicida debet haberi Sacerdos; et si forte homicida non sit, a Sacerdotali officio abstinere debet. Cum in hoc casu cessare, sit* TUTIUS, *quam temere celebrare* (2). Dunque chi opera in caso dubbio, opera temerariamente. Innocenzo III. ancor egli in un caso dubbioso, così definisce: *Nos circa latorem praesentium in hoc dubitabili casu, quod* TUTIUS *est* SEQUENTES, *mandamus, etc.* (3). Lo stesso Pontefice in altro caso così risponde: *Licet autem in hoc non videatur omnino culpabilis extitisse; quia tamen in dubiis* VIA EST TUTIOR ELIGENDA, *etsi de lata in eum sententia dubitaret, tamen potius se abstinere debebat, quam Sacramenta Ecclesiastica pertractare* (4).

V. E qui osservate, che i Pontefici non decidono come per eccettuazione; cioè, che in quello, o altro simile caso dubbio si stia dalla parte più sicura; e che nemmeno vogliono dire essere una tal regola soltanto per que' dubbj, ne' quali trattasi di solo fatto. No, ma si spiegano generalmente, e come di un principio già certo, e che suppongono appunto come base, e regola da onninamente osservarsi ne' dubbj. Notate bene le espressioni: *Quod cum in* DUBIIS *semitam* DEBEAMUS *eligere* TUTIOREM. E l'altra: *Quia*

(1) Decret. di Greg. lib. 2. tit. 24. *De homicidio, etc* cap. 12.
(2) Ivi, cap. 18.
(3) Decret. di Greg. lib. 3. tit. 43. cap. 3. C. B. *Veniens.*
(4) Ivi, lib. 5. c. 5. *Illud.*

tamen in DUBIIS *via est tutior eligenda,* e simili. Come ben vedete, non si fa distinzione alcuna, ma generalmente si dice: *In dubiis tutior pars est eligenda.* Difatto, il Pontefice Clemente V. nel Concilio di Vienna (1), nel decidere diversi dubbj relativi alle regole, e voti della Religione Francescana, ne' quali certamente non trattavasi di fatto, ma bensì di diritto, si serve dello stesso principio in questi termini: *Nos itaque, qui in sinceris horum conscientiis delectamur, attendentes, quod in his, quae animae salutem respiciunt, ad evitandos graves remorsus conscientiae* PARS SECURIOR *est tenenda, etc.* Si può parlare più chiaramente, e più a nostro proposito? Per evitare non leggieri, ma gravi rimorsi della coscienza, dic' egli, tener si dee ne' dubbj la parte più sicura. Dunque secondo i Pontefici è un principio di morale, non di perfezione, e di puro arbitrio; nè pei soli dubbj di fatto, ma di legge ancora, e di preciso obbligo, e generalmente in tutto ciò, che appartiene alla salute dell' anima: *In his, quae animae salutem respiciunt;* perciocchè altrimenti provar si dovrebbero dalla coscienza gravi rimorsi; i quali certamente non hanno luogo, se non quando v'è dubbio di grave peccato; onde ne segue, che una tale regola deesi onninamente in pratica osservare.

VI. V' è nel corpo Canonico un altro principio, che a primo aspetto sembra a questo opposto, ma si osservi, che ivi si parla del giudizio, o sentenza, che pronunziar si deve contra un reo per determinargli la meritata pena. Il principio è questo: *In dubiis benigna debet fieri interpetratio:* poichè siccome: *nemo praesumitur malus, nisi probetur,* (altro legale principio, che con quello accorda) così essendo dubbio il delitto, interpretar si dee in buona parte, cioè benignamente. Tale è il decreto d'Innocenzo III. (2), in cui appunto benignamente interpreta un giuramento fatto dall'Arcivescovo di Napoli dicendo:

(1) Nelle Clemen. lib. 5. tit. 11. c. 1. *Exivi de Paradiso.*
(2) Decret. di Greg. lib. 2. tit. 24. c. 21. *Ad nostram noveris, etc.*

Nos juramentum tuum benignius interpretari volentes. Perchè, come ivi si dice, alle canoniche leggi non appariva sufficientemente contrario. È ben cosa diversa l'interpretare un' azione del prossimo in buona parte, quando bastantemente rea non apparisca, dal fare un'azione, di cui si dubita, se sia, o no ad una legge contraria. Il giudicare un prossimo reo, e decretargli una pena, è contro la giustizia, quando non è provato il delitto; e però se non si possa provare, e rimanga dubbio, in buona parte si dee interpretare. E questo invece di contraddire al proposto principio, con esso si accorda; anzi si conferma; poichè la parte più sicura ella è di non condannare in dubbio di reità alla pena, perchè il giudice, che condanna in dubbio, si espone a grave pericolo di offendere la giustizia, e di far danno al prossimo. Noi pertanto senza mancare di stima, e di rispetto a chiunque insegna diversamente, non possiamo dipartirtirci da questa regola, perchè comunemente la veggiamo da Prelati della Chiesa adottata, e molto più perchè insegnata, e praticata da Sommi Pontefici. Terminiamo con un sentimento del dottissimo e piissimo Cardinale Bellarmino, scritto al Vescovo suo nipote, degno di essere inciso a caratteri d' oro, e al nostro proposito ben meditato: *Si quis velit in tuto salutem collocare, et non respicere quid* MULTI *hoc tempore dicant, aut faciant, etsi rei certitudo non possit inveniri ad* LIQUIDUM, *debet omnino* TUTIOREM PARTEM SEQUI; *et nulla ratione, et nullius imperio, nulla utilitate temporali proposita, ad* MINUS TUTAM *partem declinare. Agitur enim de summa re, cum de salute aeterna tractatur* (1). Non è così? Quando si tratta de' dubbj, se un' azione sia, o no, contraria alla divina legge, si tratta dell' eterna salute; dunque si dee stare alla legge, ch' è la parte più sicura, nel modo, e casi, che abbiamo già spiegato.

(1) In admonit. ad Epis. Theanum, riportata da più autori.

CAP. XII

Avvertenze, e ricordi prudenziali sulla scelta delle opinioni, per rettamente giudicare.

I. L' importanza somma, e l' arduità del punto testè trattato, ci obbliga a trattenervici di vantaggio. L' importanza nasce dallo stesso argomento. Trattasi di legge di Dio, se, cioè, in quel caso obblighi, o non obblighi; trattasi di definire, se la tale azione sia, o no grave offesa di Dio, se peccato, o no: e finalmente dell' onor di Dio, e della salvezza delle anime, non meno che di noi medesimi Sacerdoti della divina legge custodi, e maestri. Protesta Gesù Cristo nel suo Vangelo (1), che non secondo le nostre, e l' altrui umane opinioni saremo nella tremenda giornata giudicati, ma secondo le sue dottrine; anzi che le parole sue medesime, ci giudicheranno: *Qui spernit me, et non accipit verba mea, habet qui judicet eum: sermo, quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die*. Gran sentenza da ponderarsi! La norma, su cui si formeranno in quel giorno i nostri processi, non saranno le particolari nostre, o altrui opinioni, ma la sua immacolata Legge, il suo Vangelo. L'arduità poi di detta scelta dalla debolezza procede del nostro intendimento, che viene bene spesso dalle passioni offuscato, e in gran parte ancora dalle contrarie, o diverse opinioni di uno strabocchevole numero di scrittori, che il capo confondono, e non poche volte gli stessi primi, e più chiari principj della ragione. Non dovete però perdervi d' animo, o pensar perciò di abbandonare sì santo, e sì glorioso impiego. Anzi coraggio; e non dubitate. Vi riuscirete coll' assistenza del Cielo, quando osserviate fedelmente i punti prudenziali, che qui vi espongo.

II. La prima vostra guida perciò sia un santo timor di Dio, il quale, per oracolo dello Spirito Santo, è il princi-

(1) S. Giov. 12. 48.

pio della vera sapienza: *Initium sapientiae timor Domini* (1); e altrove chiama beato colui, che sempre teme, non eccessivamente, ma prudentemente: *Beatus homo, qui semper est pavidus* (2); e altrove: *Beatus vir, qui timet Dominum* (3). Questo santo divino timore nutrirà in voi primieramente un verace desiderio di rettamente intendere la santa divina legge, la volontà d'investigarla, di seguirla, e di zelarne ne' P. vostri l'osservanza. Secondariamente sarà questo timore come la madre, e la nutrice di una retta coscienza, e santa umiltà; per cui non vi affiderete a' vostri pensamenti, non sarete temerario, ma cauto, e saggio nel pronunziare le vostre sentenze, e non isdegnerete di udire le altrui opinioni, e consigli, onde saggio, e giusto sarete nel giudicare. Lo Spirito Santo, che non può errare, ve ne assicura: *Qui timent Dominum, invenient* JUDICIUM JUSTUM, *et justitias quasi lumen accendent* (4). Non sarete perciò nel numero di coloro, i quali dominati da una occulta sopraffina superbia, credendosi da se stessi saggi, e altrui maestri, sono divenuti stolti. *Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt* (5), come asserisce il grande Apostolo delle Genti, scrivendo a' Romani; e parlando ai Corintj soggiunge il decreto di Dio: *Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo* (6). Timor di Dio dunque, umiltà, e retta coscienza.

III. Dice in fatti il lodato Apostolo, che l' uomo spirituale rettamente giudica di tutte le cose: *Spiritualis autem judicat omnia* (7). Noi osserviamo, che buoni, e semplici contadini dallo spirito del Signore guidati, e da

(1) Salm. 110.
(2) Prov. 28. 14.
(3) Salm. 111.
(4) Eccl. 32. 20.
(5) 1. 22.
(6) I. 1. 19.
(7) 1. Cor. 2. 15.

retta coscienza, meglio risolvono certi casi alquanto difficili, di certi acuti, e profondi Teologi, ma poco umili; mentre il Signore Iddio concede i suoi lumi a' retti, semplici, ed umili; e di ordinario li nega a coloro, che han corrotto lo spirito, e cauterizzata, come dice l'Apostolo, la coscienza, da passioni agitati: *Cauteriatam habentes suam conscientiam* (1). Narra a questo proposito il P. Gaetano da Bergamo un fatto, che trascriver vogliamo colle stesse sue parole. Dice dunque (2): « Io ho conosciuto un bravo Teologo, che sostenea alcune rilassate opinioni per buone; e n'era tanto prevenuto, ed imbevuto, « che nella loro probabilità le avrebbe quasi giurate per « vere. Ora occorse, ch'egli fu chiamato dalla misericordia « di Dio a ritirarsi per dieci giorni negli esercizj spirituali; e dopo aver meditate le verità eterne con serietà, « egli ne uscì di tal materia mutato, che non parea più « quello dianzi; avendo ancora deposte quelle opinioni, « che poco avanti con tanta franchezza avea sostenuto per « vere. Ma come questo? Diss' io allora. È possibile, che « una morale dottrina si muti di vera in falsa senza mutarsi nel caso alcuna pratica circostanza? Sì, egli mi rispose: Basta, che si rivolga il canocchiale di prospettiva, acciocchè quell' oggetto, che pareva piccolo diventi « grande; e quello ancora, che pareva grande diventi piccolo. Avanti di entrare negli esercizj, io esaminava le « mie opinioni, come si dice, dai tetti in giù, così a genio, e solo a tetri barlumi di un' appassionata ragione. « Ora le esamino dai tetti in sù, all' aria pura di quello, « che insegna la Fede. Bisogna morire; dopo morte si ha « da comparire al tribunale di Dio; ed a figurarci adesso in « quel tribunale di verità, si conosce nelle nostre chiacchiere la vanità. » Giova dunque invero, giova molto a giudicar delle cose, fare una buona provvisione di umiltà, di timor di Dio, e di una retta coscienza.

(1) 1. a Tim. 4. 2.
(2) L' uomo Apost. al conf. pag. 327.

IV. La seconda base sia un documento, che a' C. grandemente raccomandano tutti i Sinodi, non meno che il S. Pontefice Benedetto XIV. nel luogo sopra citato, cioè di fuggire nelle nostre opinioni, e sentenze del pari i due estremi, rigore, e lassismo; ciò che si dee far sempre, e in ogni caso. È di fede, che la via della salute è stretta, perchè il disse Gesù Cristo; e perciò pare, che si dovrebbe propendere piuttosto per le opinioni più rigorose, che per le benigne; ma no; perchè questa stessa via, che appellasi stretta per l' opposto di quella delle passioni, e dell' inferno, che è larga, ella è in se stessa giusta, e vera. *Ego sum via, veritas, et vita.* Ella non torce nè a destra, nè a sinistra, ma rettamente cammina da due estremi lontana, perchè non può esser che verità. Le azioni di Gesù Cristo, che sono quella via, per cui camminar dobbiamo con la negazion delle passioni, se vogliamo essere salvi, non sono nè rigore, nè lassismo, ma *verità*, com' è tutta la divina legge: *Omnia mandata tua veritas*, nè può essere altrimenti. E quale stravaganza poi di pensare? *Questa opinione non mi piace, perchè troppo rigorosa*, dirà per avventura un qualche benignista. *Questa*, dice un rigorista, *la rigetto, perchè troppo benigna*. Ma se forti sono gli argomenti, gravi, gravissime le autorità, e perciò l' opinione, se non è evidente, è sufficientemente provata, come vera, perchè rigettarla comunque poco sappia al palato vostro? E in qual luogo mi trovate voi delle divine Scritture cotesta regola, e foggia di giudicare a beneplacito? *Judicium verum judicate.*

V. Quinci voi vedete la necessità di tenervi lontano da ogni spirito di partito, e di non essere appassionato per un autore piuttosto, che per un altro. Io, dicevano alcuni tra i Corinti, sono di Pietro; ed io, soggiugnevano altri, sono di Paolo; ed altri replicavano; sono di Apollo, e di Cristo. L'Apostolo condanna queste contese, perchè causa di dissensioni, e di peccati. Simili sono talvolta le nostre dispute nelle conferenze de' casi, e nel consultare sopra le diverse opinioni, e sentenze: *Io sono di quella scuola;*

io di quell' altra : *Io mi attengo a quell' autore* ; *ed io seguo quell' altro* : *Io non sono rigorista*; *l'altro*: *nè io benignista* : *Io non mi rimovo dal mio sentimento*: *Ho presa massima* ; *non voglio imbrogliarmi oltre il capo*, e che so io. Che ne nasce? Dalla passione ne viene l' impegno; e la passione coll' impegno riscalda la fantasia; e questa mossa, ed eccitata tira a sè la ragione, domina l' intelletto, e il conduce all' errore. Le ragioni in favore di quell' opinione, o di quell' autore, a cui per occulta passione si propende, sembrano palpabili, e le contrarie di niun peso, ed ecco che ognuno per sua parte si crede di aver ragione di vantaggio; e qualche volta par di toccar quasi con mano la verità, mentre considerando tutto a sangue freddo a piè di Gesù Cristo, si vede poi che non sono, che ragioni immaginarie, e veri sofismi. I proverbi non isbagliano: *Unusquisque judicat, prout affectus est* : si ha della prevenzione, e del trasporto a dottrine benigne, e queste di leggieri si giudicano ben appoggiate, e provate; si scelgono dunque, e si applaudono : se si propende al rigorismo, le strette sentenze sono sempre le certe, ed evidenti. E perchè ciò? Perchè non si vede con occhio purgato. Lungi, di grazia, lungi da noi qualunque particolar passione, lungi ogni spirito di partito, nè altra passione abbiamo, che d' intender la divina legge, di conoscer la verità, e di ben guidar le anime.

VI. Lungi, dicemmo, da ogni passione, ed ora aggiungiamo ancora con più Sinodi (che non giudichiamo necessario qui citare) lungi da qualunque impegno di accondiscendere, e compiacer viziosamente ogni P., dicendo francamente : *licet tibi*, quando *non licet*. Spieghiamoci. Vi chiegga il P., se gli sia lecito il tal contratto, o d' intervenire nel tal luogo, o di far in dì festivo la tale operazione, o altra cosa simile. Sulla prima proposta ne dubitate; anzi già forse vedete abbastanza la verità, e di dover dire: *Non vi è lecito* ; ma perchè osservate, ch' ei se ne aggraverebbe, per non disgustarlo gli dite, che vi penserete sopra,

che vi studierete, e che altra volta gli darete una decisiva risposta. Qui guardatevi bene da una falsa premura di compiacerlo; altrimenti voi esaminerete il punto, leggerete autori di diversa opinione: in fine poi pronunziarete una falsa sentenza. Udite, che dice su tal proposito lo Spirito Santo, ed imparate ad esser sempre più cauto, e di cercar ne' dubbj, e tra le contrarie opinioni de' scrittori, con santa semplicità, e retto fine, la divina legge. Meditate bene le sue parole: *Qui quaerit legem replebitur ab ea*. Intenderà a pieno la legge, e se ne impossesserà, chiunque con tutta sincerità la cerca. Al contrario soggiunge: *Et qui insidiose agit, scandalizabitur in ea* (1). Chi poi la ricerca *insidiosamente*, cioè: non per retto fine di trovarla, o d'intenderla, ma piuttosto per adattarla alla propria passione, e al proprio genio; e nello stesso tempo di quietare la propria, o l'altrui coscienza, in essa si scandalizzerà, cioè prenderà dalla stessa legge occasion d'inganno, di peccato, e di rovina.

VII. Badate dunque di non ingannarvi. Non si tratta qui di filosofiche questioni, in cui ognuno senza pericolo dell'eterna salute può seguire quella opinione, e regola, che più gli aggrada. È vero che l'Apostolo dice: *Unusquisque abundet in suo sensu;* ma non s'intende già in ogni cosa: altrimenti lecito sarebbe anche in materia di fede, arbitrariamente opinare. Udite la spiegazione dell'Angelico D. S. Tommaso. Fa egli appunto la questione, e domanda, se si possano dannare i discepoli, seguendo le opinioni de' proprj maestri, e risponde con distinzione così: *Dicendum, quod diversae opiniones doctorum, si quidem non pertineant ad* FIDEM, *et* AD BONOS MORES, *absque periculo auditores utramque opinionem sequi possunt; tunc enim habet locum, quod Apostolus dicit ad Romanos: Unusquisque abundet in suo sensu. In his vero, quae pertinent ad* FIDEM, ET AD BONOS MORES, NULLUS EXCUSATUR, *si sequatur erroneam*

(1) Eccl. 32. 19.

opinionem alicujus magistri . . . . . *In rebus enim dubiis non est de facili praestandus* ASSENSUS (1). Notate. *Nullus excusatur*. E perchè? Perchè nelle cose dubbie, e tra dottori poste in questione, non si dee sì facilmente ad una sentenza piuttosto, che all' altra dare l' assenso, e secondo essa regolarsi. Non iscusa pertanto nel divin tribunale il dire: *Questa opinione è insegnata da più autori, dunque io non son reo, se la seguo, e pratico*. Molto meno poi suffraga il dire: *Questa sentenza è dalla Chiesa tollerata, non è ancor proscritta; dunque posso seguirla. Questa Teologia dal Teologo N. N., chiunque egli sia, è stampata con licenza de' Superiori; dunque posso appoggiarmi alle sue dottrine*. Nò, dissi, non suffraga. Nemmeno secondo la dottrina ora riferita di S. Tommaso, è sicuro in coscienza, chi seguisse una sentenza di un Santo, o Beato (per tale riconosciuto dalla Chiesa), quando fosse *molto meno* probabile della sua contraria, insegnata, e difesa da buoni Teologi; poichè anco i Santi possono ingannarsi; e perchè abbiamo pure dimostrato ai capitoli X, e XI. colla S. Scrittura, e coll' autorità dei Sommi Pontefici, e più Concilj, che si dee seguire la sentenza, ch' è la più sodamente provata, e più sicura. E se voi camminate cogli accennati falsi principj nel numero IV, sicuro non siete in coscienza, e potete dannarvi. Intendetela bene: *Nullus excusatur, si sequatur erroneam opinionem alicujus magistri*. Tanto vi dice un gran Santo della Chiesa un gran Dottore, uno de' maggiori luminari delle cattoliche scuole. Un Santo, che parla sempre, e decide con somma cautela, e precisione; e ciò non pertanto francamente, e assolutamente asserisce: che *nullus excusatur, si erroneam opinionem sequatur alicujus magistri*. Questa sentenza è conforme a ciò, che in proposito viene insegnato da' S. Padri (2), e nominatamente da S. Agostino in queste

(1) Quod l. 3. 4. a. 10.
(2) Lib. 22. *de Civ. Dei*. c. 23. Teofilato nel cap. 6. v. 14.

sensate parole, *ibi: Vigiliis continuis*, dice il S., *excubamus, ne opinio* VERISIMILIS *fallat, ne decipiat sermo versutus, ne se tenebrae alicujus erroris ostendant, ne quod bonum est, malum, aut quod malum est, bonum esse credatur*. Come l' Apost. ep. ad Eph. 4., e in altri luoghi ci avverte.

VIII. Con più di cautela, e di studio esaminar si debbono quelle opinioni, pria di adottarle, le quali al loro aspetto già mostrano di favorir piuttosto le umane passioni, che la divina Legge. Imperciocchè essendo la legge a disordinati appetiti dell' uomo contraria, e prescrivendoci il Vangelo chiaramente di negar noi stessi, dicendo Gesù Cristo: *Qui vult venire post me, abneget semetipsum, tollat Crucem suam, et sequatur me*: tosto che un' opinione tende a condiscendere in qualche modo all' umana passione, e contraddice, o mostra almeno di contraddire alla legge, l' uman cuore sentesi subito inclinato ad essa, e facilmente l'abbraccia. Queste sono le principali cautele, che giudichiamo necessarie, onde non ingannarci nella scelta delle opinioni. Iddio ci conceda la grazia di praticarle.

CAP. XIII.

Della seconda qualità del Confessore come giudice, cioè che sia imparziale.

I. Oltre della rettitudine, per cui nel giudicare si deve avere in mira la sola verità, e la giustizia, si richiede nel C. l' altra qualità, ch' è di essere imparziale. Di questa parlando il Serafico D. S. Bonaventura, così dice: *Studeat etiam Confessor cavere ab acceptatione personarum, quod in judicio poenitentiae personam non*

di S. Paolo agli Efesini. S. Girolamo nell'espos. a Tito c. 1. *Amplectentem eum, qui secundum doctrinam est, etc.* e in Isaia c. 47. nelle parole: *In multitudine viae meae, etc.*, ed altri.

accipiat. Questo è l' avvertimento dallo stesso Dio dato generalmente ai giudici nel Levitico, e dal suddetto Santo riportato (1), onde segue a dire: *Attende diligenter, o judex poenitentialis, quod tibi dicitur*. Lev. cap. 19. *Non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis. Non consideres personam pauperis; nec honores vultum potentis*. Non si dee guardar in faccia ad alcuno in niun tribunal della terra, ma molto meno in questo, in cui il C. siede nel tribunale di Dio medesimo, di cui tiene le veci. Nobile sia, o ignobile; ricco, o povero; sia Vescovo, o cherico: sia Monarca, o suddito; tutti a piè del C. sono uguali. Non si dee mirare, nè considerare la qualità della persona, ma le sue reità, le sue disposizioni, le sue circostanze in ordine al Sacramento, all' eterna sua salute, e all'onor di Dio, di cui quivi si tratta. Altrimenti, se noi avrem riguardo in questo sacro luogo alla qualità delle per sone, correremo pericolo di tradire la verità, la giustizia le anime, e la causa di Dio con falsi, ed iniqui giudizj; perciò segue: *Ne videlicet declines a via justitiae propter pauperis compassionem, vel propter potentis adulationem*.

II. Uno de' maggiori peccati, che commetter possa nel suo tribunale il C. egli è appunto di tradire la verità, la giustizia, l' anima del P., e la causa di Dio, per un vano timore, o per un vile umano rispetto, giudicando, o decidendo non secondo la verità, ma secondo la qualità delle persone. Il sentimento è di S. Girolamo, il quale comentando il passo di Malachia (2): *Propter quod ego dedi vos contemptibiles omnibus populis, sicut accepistis faciem in lege*: così dice: *Inter omnia peccata Levi, sive eorum, qui ex Levi sunt Sacerdotum Dei, illud et ultimum, et maximum ponitur, quod accipiant faciem in lege, ut non causas, sed personas considerent*. A tutti dunque egualmente dir si dee schietta, e

(1) Nel confess. c. 1. part. 6.
(2) Cap. 1. 9.

netta la verità, tutti illuminare del pari, secondo il bisogno, de' lor doveri, tutti prudentemente correggere ogni qual volta opportuna, o necessaria sia la correzione; a tutti indifferentemente o differire, o negare, o concedere, secondo le disposizioni, l' assoluzione; per tutti finalmente osservar si debbono le stesse regole, applicandole con prudenza, e a tutti con eguale discrezione, e carità: giacchè un solo è Dio giudice, uno per tutti il Vangelo, una sola la verità, e una sola la giustizia. Guai a voi, se sarete uomo di due dottrine. Una piuttosto rigida pei vili uomini della plebe, e un' altra più mite pei grandi del secolo. Le vostre stesse dottrine saranno la vostra condanna; e i vostri diversi giudizj la vostra eterna rovina; poichè la dottrina, che salva è una sola: *Doctrina Dei*, dice S. Agostino con altri Padri, *una est* (1).

III. Nè vi crediate; che sia tanto difficile di costituirsi in questo tribunale giudice ingiusto, con aver più riguardo alle persone, che alla verità, e alla giustizia. Se crediamo a S. Girolamo è assai facile, che tutti poco, o molto, in qualche parte almeno, manchiamo. Sentite com' egli parla: *Et ut loquar, ut sentio, difficile hoc maledicto quis carere potest:* (cioè la maledizione di Dio per Isaia testè riferita) *cum et malis adulemur propter potentiam, et bonos despiciamus propter inopiam* (2). Piaccia a Dio, che ciò non accada di frequente. Si accosti al confessionale una povera persona, o in prossima occasione di peccato da lungo tempo impegnata, o di debiti aggravata per commesse ingiustizie, o in altro grave peccato abituata. Siccome per la sua povertà, o viltà di nascita nulla impone al C., così con questa francamente si parla, e le si dice a caratteri rotondi la verità, intimandole, che se o non abbandona l' occasione, o non restituisce il mal tolto, o non tron-

(1) Nel salmo 31. in quelle parole; *Veruntamen in diluvio aquarum multarum, etc.* S. Gregorio M. Reg. Past. nel prologo della 3. p., ed altri.

(2) Nel cit. cap. 5. d'Isaia in quelle parole: *Vae qui dicitis malum bonum, etc.*

ca l' abito, non può ricevere l' assoluzione. Si presenti ora con simili peccati, e colle stesse circostanze un nobile, una dama, o altra persona di rango. Oimè! si parla diversamente, e non solo per ciò, che riguarda a certi termini di maggior rispetto, che il carattere esige di simili persone, e che non debbono ommettersi; ma per ciò ancora, che alla sostanza appartiene delle verità stesse, e del giudizio, che formar si dee relativamente alle disposizioni, e all' assoluzione da concedersi, o da differirsi. Si parla assai più dolcemente, non si rappresenta il male in tutta la sua malizia, e più si mostra di compatimento: gli obblighi si accennano a mezza bocca, e in aspetto piuttosto di consiglio, e di preghiera: le indisposizioni si dissimulano, e al fine si conchiude la sentenza, soggiungendo, che a dir vero in tal caso non potrebbesi assolvere, o che almeno necessaria sarebbe un po più di prova; ma che non pertanto sperandosi molto nella sua buona attuale disposizione, e nelle sue promesse, che in persone del suo grado si credono sincere, per questa volta le si dona il benefizio dell' assoluzione. O Dio! Ecco una parzialità. E perchè nello stesso caso, e nelle medesime circostanze un parlar sì diverso? E quel, che è peggio, un contrario giudizio? Perchè il plebeo, il povero, l' artigiano, mandato senz' assoluzione, come indisposto; e il ricco, il nobile, quell' ecclesiastico, forse più reo, e più indisposto, mandato assoluto? Iniquissimo giudizio, grida S. Giacomo, sebbene (1), in caso a questo inferiore: *Nonne judicatis apud vosmetipsos, et facti estis judices cogitationum iniquarum?*

IV. Queste prevaricazioni possono aver più cause. I. Quel timore riverenziale, che cagionar sogliono naturalmente persone di alto rango in chi o per nascita, o per altro motivo sia inferiore, e specialmente in chi sia debole di spirito, e timido di natura. II. Il timore, che il P. non soddisfatto, ma disgustato della condotta del C., ne sparli, e ne mormori in pubblico, o in privato. III. L' ambizione

(1) 2. 2.

di aver per P. persone per nascita, e per dignità distinte. IV. Qualche obbligazione temporale, che al P. si professi. V. L' amicizia, o certa genialità, ed affetto particolare alla persona. VI. Finalmente il disordine del proprio cuore, o sia qualche vizio nel C. stesso predominante; poichè a tutti è ben noto, che le passioni accecano particolarmente quando predominano lo spirito, e il cuore, e pervertono per conseguenza il giudizio. Per tutti questi casi ecco gli opportuni rimedj.

V. Rispetto al timore, che concepir potete nell' avere a' vostri piedi un qualche personaggio di rango, non v' è miglior mezzo, che ricordarvi del carattere, che in quel tribunale sostenete di vicario di Gesù Cristo, e che vi animiate a sostenerne la grandezza e l' eccellenza; poichè vedrete, che con tal mezzo vi svanirà ogni soggezione dal petto; molto più se pronto sarete a chiedere ajuto a Dio, subito che sorpreso vi sentiate da una simil passione.

Per nulla poi ci commuova l' apprensione, che di noi si sparli in pubblico, o in privato, come di C. o ignoranti, o indiscreti, o fanatici; e che mentre procurate di salvare i P., siate invece trattati da rigoristi, da Giansenisti, che mettono alla disperazione le anime. Fissiamoci bene in cuore, che servir dobbiamo a Dio in questo santissimo impiego, come dicea il grande Apostolo Paolo, e nell' onore, e nell' infamia: *Per infamiam et bonam famam* (1). Quando noi vogliamo a tutti accomodarci, e a tutti soddifare, anche a cattivi Cristiani, i quali unir vorrebbero una specie di pietà con una condotta aliena dal Vangelo, e carnale, non potremo mai esser servi del Signore, come in persona sua attesta lo stesso Apostolo: *Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem* (2); e che chi vuol vivere secondo la vera pietà in Gesù Cristo, converrà, che sostenga interne, ed ancora esterne persecuzioni: *et omnes* (non eccettua alcuno) *qui pie volunt vi-*

(1) 2 a Corint. 6. 8.
(2) A Galat. 1. 10.

vere in Christo Jesu, persecutionem patientur (1). E se quelli pure, che privatamente viver vogliono in Gesù Cristo, patir debbono dicerie, e persecuzioni, e come pretenderemo di esserne noi esenti; destinati a sostenere, e a zelare la sua legge, a cacciar da' Sagramenti i cani immondi, e a negare il perdono a coloro, che assoggettar non si vogliono a divini precetti? Tutto ridonderà poi in nostra somma gloria, se staremo forti: anzi da quel punto medesimo, che avrem la fortuna di esser infamati, e perseguitati, siam dichiarati già beati. Osservate in fatti, che il nostro amorosissimo Salvatore non dice: *Beati eritis*, sarete un giorno beati, ma dice: beati già siete di presente: *Beati estis, cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes propter me. Gaudete* (altro che porci in malinconia, o in apprensione) *gaudete, et exultate, quoniam merces vestra* MULTA *est in coelis* (2). Non potremmo per altro di tanto con verità gloriarci, quando a tali dicerie, e contraddizioni, dessimo noi occasione con imprudenti, e più del dovere rigide risoluzioni, o con maniere dure, e severe, aspre, incivili; il che non sia mai.

VI. Per la terza causa vi abbiamo già suggerito il rimedio all' appendice II. del cap. III. n. 1 e 2, coll'inculcarvi la retta intenzione di procurare unicamente la divina gloria, e la salvezza de' vostri fratelli; onde passiamo alla quarta, cioè alle obbligazioni, che il C. può aver contratte verso de' suoi P. anticipatamente. Regola generale ella è pertanto di non ricevere mai servigio alcuno, e nemmeno regalucci da' P., e di non accettar nè tampoco elemosine di Messe. Udite il lodato S. D. Bonaventura nel luogo sopra citato, o dirò meglio lo Spirito Santo, le di cui parole egli riporta: *Attende praeterea tibi dictum: non accipias personam, nec munera.* Ecco le gravi ragioni: *Quia munera* EXCAECANT *oculos sapientum, et* MUTANT ORA

(1) 2. a Timot. 3. 12
(2) S. Gio. 15. 20.

justorum. Essendo l' uomo naturalmente portato a mostrarsi grato, particolarmente quando ciò possa fare senza proprio dispendio; e molto abborrendo un animo ben fatto, e benevolo di contristare il suo benefattore, e di comparire in qualche modo ingrato, v' è gran pericolo di esser da quest' affetto indotto a formar un giudizio ingiusto, e falso, o assolvendo il P., benchè indisposto, o permettendogli ciò, che dalla retta coscienza è vietato. Dunque state fermo nella massima non solo di non chieder mai cosa alcuna per voi da' vostri P., ma nemmeno di accettarla, quando vi venga offerta; se non fosse in vantaggio del P., e fuor di qualche caso assai raro, e straordinario. Quindi è principio inculcato dal glorioso S. Filippo, di non toccar mai le borse de' P., onde replicava a suoi Sacerdoti spesse fiate, e diceva: *Se volete far frutto nelle anime, lasciate stare le borse*.

VII. Per il sesto pericolo, che può avvenire da certe genialità, e particolari amicizie, che nutrir si possono verso de' P., particolarmente d' altro sesso, il vero unico mezzo si è di evitarne affatto gl' incontri, e la famigliarità, per cui di ordinario s' insinuano nello spirito e un amore tutto umano, e una corrispondenza non santa, ma sensibile, e carnale; dalla quale, se si tratti di persone di altro sesso, e molto più se giovani, non può aspettarsene, che pessime conseguenze. Ciò avvertono quasi tutti i Sinodi, i quali vietano di fare delle visite (fuori del caso di malattia) alle P., e di aver seco loro qualunque famigliarità. Eccovi qui tra gli altri il Sinodo più volte lodato del Cardinale Antonini, che così parla: *Familiaritatem cum poenitentibus nimiam (maxime si mulieres sint) damnamus, reprobamus, et* DISTRICTE *prohibemus; experientia enim novimus verum esse illud Hieronymi effatum: Persaepe amorem sanctum sequitur non sancta dilectio* (1). Per ora conchiudiamo questo punto con una sentenza del gran Santo Protopatriarca di Venezia Lorenzo

(1) Sess. 3. §. 4. n. 22.

Giustiniani, che conferma quanto sopra: *Alienata prorsus ab illo* (cioè dal rettor di anime) *omnis esse debet immoderata affectio, quae facile a justitiae calle deviare compellit. Mulcet quippe amantis animum, allicit, superatque ita, ut dilecto, etiam quod Deo minus est placitum, denegare non audeat ..... inordinati amoris affectus* PRIUS IPSE *captivus*. Così è, Questi disordinati affetti, e genj quasi incatenano l' intelletto, onde liberamente non giudichi a tenor de' sinceri lumi della verità, e non ponderi le cose al giusto peso della giustizia; perciò poco dopo conchiude ivi lo stesso Santo: *Sint quoque .... expediti, et liberi, ut videlicet cum auctoritate valeant injusta neganda, negare; atque honesta postulata, concedere* (1).

VIII. Relativamente poi alla stessa causa, cioè di esser predominato da qualche vizio, per cui, come si compatisce, e si scusa in se, così con colpevole connivenza si tollera in altri, basta, che da voi si eseguisca, quanto di sopra fu detto in generale, e in particolare della bontà, e perfezione al C. necessaria. Se sarete veramente buono, e vi studierete di esser sempre migliore, fedele all' orazione, alla meditazione, e alle altre pratiche già raccomandate, non sarete mai da vizio alcuno notabile dominato; ma sarete retto, e nell' officio vostro esatto. Conchiudiamo colle parole del medesimo S. Protopatriarca, quali vi rimangano altamente nel cuore impresse. *Nullus vero arbitretur hoc, quod dictum est, perfunctorium esse, vel leve* (e perciò cose tutte gravi, e necessarie, per chi non voglia prevaricare, e ne assegna la ragione); *cum proprium sit eorum, qui in animarum sunt regimine constituti,* IN LUMINE SAPIENTIAE *reddere cuique, quod justum est, damnare videlicet reum, et innocentem absolvere sincero libramine aequitatis* ivi, in fine nel cap. cit. Quanto sia qui co' citati S. Padri, e diversi Sinodi abbiam divisato, confermar si potrebbe con molte altre autorità; ma essendo cose abbastanza chiare e comuni, per brevità le tralasciamo.

(1) Lib. *de instit. et regim.* Past. c. 15. circa la metà.

CAP. XIV.

Dell' uffizio di medico.

TEX. . . . . . . *Judicis pariter, ac Medici personam sustinere.*

I. Considerato bene in se stesso il Sacramento della Penitenza, si vede chiaramente, che come fu instituito da Gesù Cristo qual tribunale di giustizia, così ancora qual spiritual rimedio, e medicina, per cui è pure tribunale di misericordia. Sicchè il C., oltre quello di giudice, esercitar debbe l' uffizio ancor di medico. Un tal dovere ci viene adombrato, e nel giudizio, che da' Sacerdoti Mosaici dovea farsi della lebbra, figura de' peccati, da' quali monda il Sacerdote; e dalla probatica piscina di Gerusalemme, in cui s' attuffavano gl' infermi, perchè conseguissero la salute. Parliamo qui dunque degli obblighi, che ha il C. in quanto egli è spirituale medico delle anime. Vi avverto, che quanto qui siamo per istabilire, suppone quanto si è detto, provato, e dichiarato de' peccati di fragilità, e di malizia, e rapporto all' abito di peccare, ne' capitoli III. e IV. della I. parte.

II. Ora rapporto al detto offizio bisogna osservare, che siccome il fine del medico corporale egli è non solo di liberare l' infermo da ogni malore, ma di conservarlo ancora nella conseguita salute, così parimenti questi sono i fini del C. come medico. Ciò notò già elegantemente S. Gio. Grisostomo: *Hoc providi est medici, ut non praesentia tantum mala depellat; sed et adversus futura praemuniat* (1). Ma poichè è impossibile di sanare un infermo assegnandogli opportuni rimedj, se s' ignori la natura, le forze, e le disposizioni dello stesso infermo: e perchè inefficaci saranno le prescritte medicine, se prima non ne ven-

(1) Serm. 62. appo il P. Gaetano da Berg., nell'uomo App. al Conf. c. 5. n. 1.

gano tolti gl' impedimenti, che possono impedirne gli effetti; perciò tutte queste mire, come le dee avere il medico de' corpi; così, e molto più dee averle quello delle anime. Tutto ciò egregiamente, oltre molti altri Sinodi, insegna il più volte celebrato di Frascati in poche parole (1). Posti questi principj, che sono certissimi, ne segue, che l' uffizio di medico obbliga il C. a' seguenti cinque capi, che dovete aver sempre presenti nel confessionale, come all'uffizio di medico essenziali. I. Investigar la natura, e la qualità de' malori spirituali, cioè de' peccati, e degli abiti, e di più la causa de' medesimi. II. Vedere, se vi sieno impedimenti, pe' quali il P. non sia tuttavia disposto a ricevere con effetto la medicina, che sana la di lui anima, cioè l' assoluzione. III. Nel caso, che non sia disposto, prescrivergli i mezzi, onde si disponga per ricevere validamente l' assoluzione, quando però non sia possibile disporlo sul momento, come non di rado avviene. IV. Assegnargli i rimedj preservativi, perchè non ricada, e i mezzi, perchè vie più si fortifichi, e si perfezioni nella spirituale salute, ossia nella grazia già conseguita. V. Finalmente ei dee procurare di temperare al possibile, e raddolcire l' amarezza delle medicine colla soavità, e dolcezza nell' applicarle.

III. Cominciando dal primo, così troviamo scritto nel Sinodo Nazionale più volte lodato di Colonia (2): *Hoc autem a Sacerdotibus Confessariis requiritur, ut diligenter considerata morbi radice, idoneum adhibeatur remedium.* Similmente parlano cento altri. Contempliamo pertanto un perito, e amoroso medico al letto di un infermo, cui per la prima volta si appressa a visitare. Ascolta prima tutto pazientemente, quanto de' suoi malori per se medesimo l' ammalato manifesta, e tutto nota attentamente; osserva quinci l' occhio, la lingua, il respiro, il colore, il polso, ec. Postosi poi a sedere fa quelle doman-

(1) P. 2. c. 10. art. 8. n. 3. pag. 625.
(2) Nel tit. de satisfact. Colà dove parla delle antiche penitenze, o sia de'Canoni penitenziali.

de, che necessarie sono, onde intendere la qualità del morbo, la causa, il suo grado, e i suoi progressi, e molto più se abituale sia, o accidentale. Così dunque dee fare il medico spirituale. Udita l' accusa del P., e come giudice chieste le specie, e inteso il numero delle colpe, come medico fa d' uopo, che ricerchi la qualità di tali cadute; se accidentali per qualche grave insorta tentazione, onde sia caduto per fragilità; ovvero sieno colpe di malizia, e abituali, e da quanto tempo, e con quale frequenza abbia peccato, ec.; per intendere la qualità del malore spirituale, come si spiegò negl' indicati capi, e negli esempj ivi dati nelle finte confessioni della parte I.

IV. Fatto questo primo offizio, si deve passare al secondo, ch' è d' investigare le cagioni de' peccati. Come non è possibile sterminare da un campo un erbaggio infesto, se non si schiantano le radici; così nemmeno si distruggeranno in un P. i peccati, se non se ne tolga la causa. Ma e come toglierla, se non si conosca? È noto, che: *Quod ignorat, medicina non curat*. Non basta dunque sapere dal P., se abbia, p. e. sì, o no, e quante volte a' cattivi pensieri acconsentito; se sia in essi abituato, e da quanto tempo; ma ancora, se a' medesimi dia occasione con isguardi liberi, e lascivi, ovvero trattando di frequente, senza necessità, e senza cautela con persone di altro sesso; oppure se cagionati sieno dall' attacco, da cui è dominato verso un qualche oggetto; ovvero ciò proceda dalla sua vita oziosa, dissipata, e libera, o da simili altre cause, per potergli suggerire, e prescrivere gli opportuni rimedj. Così se le scandescenze di colui, che sì facilmente strapazza il S. Nome di Dio, da temperamento procedano, o da cause estrinseche, o da uno spirito di superbia, per cui ad ogni minimo torto vero, o appreso, si accenda d' ira, e di sdegno; così andate voi discorrendo di cento altri casi.

V. In somma non si deve stare a ciò, che dice da sè il P., e alla superficie, ma andare al fondo della coscienza, e del cuore, e della sua condotta, se si vuol fare da perito, e attento medico, e risanare veramente le anime da' peccati.

Questo è perciò uno de' massimi impegni di un saggio Direttore. Udite qui le parole stesse del citato Sinodo di Frascati, ivi al n. 2. *Quemadmodum prudens est, artisque suae peritus medicus, si cum aegrotum invisit, morbum, quo laborat, ab eo sibi non satis explicari videat, continuo totam aegritudinis seriem caute disquirit .... aegrique corporis habitum, atque affectiones contemplatur* DILIGENTISSIME, ITA *Confessarius, etc.* Dir solea il famoso medico Mercuriale Forlivese a' suoi allievi. *Non sitis contenti in morbis gravibus tangendi manum,* TANGITE ET COR (1). Egli è tutto a nostro proposito quest' aforismo; imperciocchè dimostrammo già nella parte I. cap. II. n. 4., che tutti i peccati hanno origine dalle varie affezioni del cuore, e da diversi attacchi della corrotta volontà. A fondo dunque, diciamo, sì, a fondo colà giù nel cuore, e nel più cupo si penetri con opportune interrogazioni, per rintracciar le malvage cause, e radici de' peccati, come il Rituale del Cardinal Santorio, in due parole ricorda (2). Allora sì che faremo a' P. una felice cura. Per vieppiù spiegarci in questo punto, ch' è di somma importanza, serviamoci della similitudine, che ci presenta il gran Martire, e Vescovo S. Cipriano, che scrisse ne' primi secoli della Chiesa, onde più venerabili sono i suoi sensi. *Imperitus est medicus, qui tumentes vulnerum sinus, manu parcente contrectat.* Da imperito, e crudele esercita il suo uffizio quel Chirurgo, il quale per non recar dolore al paziente, la piaga tratta con mano troppo gentile, e compassionevole: *Manu parcente contrectat.* Imperciocchè, dice il Santo, non aprendo bene col taglio la piaga, e lasciando perciò nel fondo di essa le marcie, diviene più profonda, e più alla guarigione difficile: *et in altis recessibus viscerum virus inclusum, dum servat, esagerat.* Tratta il C. *manu parcente*, quando non fa tutte le interrogazioni necessarie per disco-

(1) Vien riferito da citati Comentarj nuovamente pubblicati dal Card. Delfino c. 5

(2) Tit. *de Sacr. Poenit.* n 9.

prire ogni mancanza grave, e tutta la malizia; e ciò accade o per impegno di prestamente sbrigarsi, o per tema di vedersi poi costretto di dire: *Non licet tibi*, a certe persone di rango, e di soggezione: ovvero di sospendere l' assoluzione; in somma per timor di trovar degli intoppi, per cui dover mostrare coraggio, e petto sacerdotale. Che fa perciò egli, timido e vile? Con qualche pretesto addormenta la sua coscienza, e fatte poche interrogazioni risolve e conchiude, riservando nel più profondo il marciume forse più orrido, e più puzzolente: E non è questo un procedere da imperito medico, e crudele? Non è questa una barbara empietà contra de' P., e di se medesimo? non è un tradire la propria coscienza insiem coll' anima dell' infelice, che si confessa? Eh via, che tanta tema di fargli male, e di disgustarlo? Fate piano, cioè procedete con tutta dolcezza, e colla maggior possibile destrezza, siccome il buon Samaritano; ma tutta tutta discoprite la piaga, per tutta estrarne la putredine, conchiude il citato sapientissimo santo Padre; altrimenti che accaderà? La ferita soltanto apparentemente risanata, ben presto più grande si scorgerà, e più fetida, e in fine diverrà incurabile. Per la qual cosa: *Aperiendum vulnus est, et secandum, et putaminibus amputatis, medela fortiore curandum* (1). Felice il Cristianesimo, se tutti i C. adempissero a sì necessario dovere!

VI. Ma voi dite, per ciò fare ci vuol tempo. E bene, ci voglia. Ma si soddisferà a pochi. Sia così. Non vi sarete dimenticato quanto dicemmo nella parte I. cap. XIII. E qui stiam forti. Dobbiamo, non v' è scampo, adempiere al nostro dovere. Non v' è altra via, o batter questa, e salvarci co' nostri P., o altrimenti correr pericolo grandissimo di precipitare insieme co' P. nell' orrenda profonda fossa de' dannati. Non è questo un punto di maggior perfezione, ma di preciso obbligo del Ministero, che da tutti i Vescovi ne' Sinodi col nostro R. vien ricordato, e inculcato. Una tale obbligazione espressa ci viene ancora dal Jus Canonico,

(1) Lib. *de lapsis.*

che così parla (1). *Sacerdos sit discretus, et cautus, ut more periti medici infundat vinum, et oleum vulneribus sauciati*, DILIGENTER *inquirens et peccatorum circumstantias, et peccata, quibus prudenter intelligat, quale eis debeat consilium praebere, et* CUJUSMODI MEDICAMENTUM *adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum*. Imperciocchè, soggiugne al proposito il Romano Catechismo, al C. appartiene suggerire, e prescrivere al peccatore i rimedj, pe' quali si risani dal peccato, e da esso per l'avvenire si preservi (2). Non vi spaventate però, nè vi crediate di dover sempre, e per ogni P. consumar molto tempo in fare lunghi esami, e ricerche. Pe' mali leggieri i periti, e prudenti medici poco tempo nelle visite consumano. Nei mali gravi poi, fatta la prima volta un attento scrutinio, e intesa bene la qualità, e la causa del morbo, in appresso, se novi accidenti non avvengano all' infermo, con poco si spediscono. Lo stesso dite de' C. Pei P. di venialità non v' è bisogno di lungo esame, come nemmeno co' soliti, de' quali si ha già tutta la cognizione; la maggior necessaria briga soltanto si restringe pe' novi, e che aggravati sono di molte colpe, o abituate, o invecchiate, o che per ragione de' loro impieghi, e negozj hanno la coscienza in molti capi confusa, e imbrogliata: e questi capitando ne' giorni di molto concorso, come comunemente avvertono molti Sinodi, con dolci maniere si persuadano a far ritorno in giorno libero. Nemmeno vi cada in sospetto, che questa necessaria condotta renda appresso i cristiani la confessione difficile, ovvero odiosa; anzi che essi al sommo gradiscono di essere da' C. con diligenza esaminati; quelli almeno certamente, che hanno sincera volontà di ben confessarsi; e si lagnano spesse fiate di quei C., che altro non fanno che chieder loro grossamente il numero, e la specie de' peccati, contenti della sola integrità dell' accusa.

(1) Cap. *Omnis utriusque sexus*: De Poenitentia.
(2) De Sacr. Poenit. c. 5.

VII. Conosciuta la qualità del morbo, e la sua causa, il terzo impegno del medico si è di osservare nel suo infermo, se vi sia impedimento alcuno rapporto all' effetto di que' rimedj, che vede o necessarj, ovvero opportuni per restituirlo quanto prima alla sanità. A che gioverebbe infatti prescrivere all'infermo le più efficaci medicine, quando queste, per qualche impedimento, non avessero il loro effetto? Così dunque il C. La medicina necessaria, e che sola *ex opere operato*, come dicono, risana l' infermo peccatore, si è l' assoluzione; ma questa non opera l'effetto, quando nel P. vi sieno degl' obbietti contrari alla validità dell' assoluzione medesima; come sono l' attacco al peccato, di cui si parlò nel citato luogo della parte prima: l' ignoranza delle cose necessarie a sapersi, e a credersi; (di questa se ne parlerà nella parte terza), e finalmente l' essere il P. abituato, o consuetudinario, o l' essere impegnato in prossima occasione, di cui, come in proprio luogo, si parlerà pienamente nella parte quarta; assegnando per ciascun impedimento gli opportuni mezzi, e rimedj. Convien pertanto, che il C. come medico differisca a questi la sanativa medicina dell' assoluzione, finchè tolti sieno, se vi sono, questi impedimenti. Udite tra gli altri molti, che potrei qui addurvi, il Sinodo di Cagli del 1708: *Si in proxima sunt occasione peccandi, et in habitu pravo, negando eis absolutionem, et remedia suggerendo ad resipiscendum accomoda, de tam faetido caeno studeat extricare. Convalescere namque vulnus nequit, nisi de ipso vulnere spiculum* (cioè l'attacco) *evellatur* (1).

VIII. Ora eccovi un altro principio pratico opportunissimo, e importantissimo da osservarsi e da praticarsi dal C. come medico. L' apprendiamo dalla stessa arte medica. Corre tra medici quest' aforismo, che dicesi oracolo di Asclipiade: *Medicus, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet.* Deh! di grazia, fermate bene cotesto aforismo

(1) Cap. 6. n. 6. *De Poenit.*

nella memoria, e abbiatelo presente nel confessionale. Il C. dee dunque per primo appigliarsi a' rimedj, per quanto è possibile, sicuri, UT TUTO. Fa d' uopo in secondo luogo, che usi sollecitudine per sanar l' infermo più presto, che sia possibile, perchè le cure assai lunghe annojar sogliono, e finalmente staneare in modo gl' infermi, che abbandonano ogni medicamento: UT CELETITER. In terzo luogo, JUCUNDE, cioè render al possibile colla prudenza, e colla discrezione, meno gravosa la cura; e per quanto si può, ancora gioconda, e gradita; poichè la giocondità nell' infermo molto giova, e non tanto perchè volentieri a' medicamenti si assoggetti, quanto perchè ne ritragga maggior profitto. Studiatevi dunque di usare mezzi i più efficaci, perchè presto si dispongano quelli, che non sono disposti, per non essere obbligato a lungamente loro differire l' assoluzione. Nel tempo medesimo fate di tutto, perchè i mezzi, e rimedj riescano facili, e soavi. Quali sieno poi questi mezzi, e rimedj, si vedrà nella parte quarta, ove si esporrà il modo di preparare i peccatori indisposti, perchè facilmente, e più sollecitamente si dispongano.

IX. Tolti così dal vostro spirituale infermo tutti gl' impedimenti all' efficacia, e agl' effetti dell' assoluzione, prescritta la salutar penitenza, pensar dovete quali sieno gli opportuni mezzi, e rimedj, onde non solo il P. non più ricada nella stessa infermità del peccato, ma di convalescente, ch' egli è, passi allo stato di salute più robusta, e più perfetta, conforme a quanto fu esposto, e provato nel cap. IX. della parte prima.

X. E di più qui notate, che siccome riguardo al corpo vi sono certi piccoli incomodi, o malori, i quali sebben in se stessi di poco conto, possono però produrre gravissime malattie a poco a poco, e finalmente ancor la morte, quindi è, che l' attento, e diligente medico dee provvedere, avvisando l' infermo con prudenza, e prescrivendogli opportuni rimedj; così pure avviene riguardo alle anime. Voi m' intendete; vi sono delle veniali colpe, delle affezioni, e certi attaccamenti, i quali in se medesimi superficialmente

contemplati, sembrano di poco peso, ma con occhio perspicace mirati nelle loro conseguenze, si vede, che partorir possono ne' P. gravi cadute, e disordini talvolta gravissimi, e fatali. Dunque vostro uffizio egli è di non trascurarli, ma accortamente prevederne i tristi effetti, avvertirne con carità il P., e premunirlo con mezzi opportuni. Celebre è quel detto del Poeta: *Principiis obsta, sero medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras.* A questo punto appartiene quanto nella parte prima de' veniali peccati fu detto, e de' pensieri cattivi al cap. VIII. appendice II.

XI. Finalmente come medico dee il C. raddolcire, come poc' anzi si diceva, per quanto può, l' amarezza delle medicine, e render leggieri al possibile gl' incomodi della cura. Infatti l' idea di medico ci rappresenta un uomo compassionevole, benigno, pietoso, e in somma un padre tutto impegnato per la salute de' suoi infermi, e ciò altamente conforta, e dona confidenza, onde tutto si abbandoni con fiducia nelle sue mani l' addolorato infermo. Si vuol significar dunque in fine, che come il medico inzucchera o indora le amare pillole, perchè meno disgustevoli riescano al palato, e raddolcisce la bocca dell' infermo, dopo presa la ributtante medicina, con qualche soave boccone; così il C. tutte studiar dee le maniere più dolci, e più soavi, come comunemente s' insegna ne' Sinodi, onde i rimedj, che necessarj prescrive, ed i mezzi, che addita, facili riescano, e leggieri, e per quanto è possibile ancora giocondi. In somma come medico sia il C. tutto carità, umanità, compassione, dolcezza, e, al tempo stesso, sia egli tutto efficacia, e ripieno di ardentissimo zelo. Deh non vi dimenticate mai di cotesto vostro pietosissimo uffizio. Abbiatelo sempre avanti agli occhi, particolarmente quando a' piedi vostri capitano peccatori, che forse per le loro furiose passioni saranno divenuti frenetici. Qui è dove comparir dee più che mai la vostra pietà, e carità di medico, non obbligandoli nel maggior furore del loro male a rimedj difficili, e forti, ma prescrivendo i più facili soltanto, e i più

leggieri, finchè cessando tratto tratto il maggior empito della passione, da cui sono dominati, sieno capaci di medicine più forti.

XII. Argomentate voi ora a qual cagione debba attribuirsi il disordine, che co' proprj occhi veggiamo in tanti fedeli, i quali quantunque di frequente si accostino a' spirituali medici, nondimeno si osservano sempre infermi; e che nonostante tanta frequenza de' Sacramenti, tanti sieno de' popoli i peccati. È vero, che non sempre è colpa del medico, se l'infermo non risana; ma è pur certo dall' esperienza, che quando il medico sia perito, e con impegno perfettamente eserciti il suo uffizio, se ne vede sempre un qualche buon effetto. Ah! se da tutti i C. con santo zelo, e pazienza, non in fretta, e superficialmente, ma a piè fermo si considerassero i malori delle anime, se ne investigassero le cagioni, se ne studiassero i mezzi, e i veri rimedj, sì, che si vedrebbero più peccatori sinceramente, e stabilmente convertiti, e più anime avanzarsi nella pietà, e divozione. Rincresce la fatica: si ha premura di far presto: non si ha il zelo del divino, e amoroso medico Gesù Cristo: non si apprende, quanto importa l' essere pazienti, e pietosi medici delle anime inferme per sanarle, e salvarle; e perciò si palpano soltanto le piaghe, e non si curano, se non nella loro superficie.

CAP. XV.

Modo pratico per conoscere ne' P. le cause de' peccati, e di alcuni particolari rimedj.

Poichè il principale impegno del medico egli è di conoscere de' malori le cause, (il che forse ella è una delle parti più difficili) per coadjuvare a' C. particolarmente novelli, ne ponghiamo qui la pratica maniera, restringendoci per altro ad alcuni casi più frequenti; giacchè da questi, ed altri, che diamo nel decorso dell' opera, facile sarà comprendere il modo d' investigare le dette cause, in tanti altri casi, de' quali qui non si fa parola.

I. ESEMPIO.

Di una delle cause de' peccati, cioè della vanità, curiosità.

I. Siavi una donna, che tra le altre cose si accusi d' aver udita ne' dì festivi distrattamente la S. Messa. Dopo averla interrogata come giudice, se queste distrazioni sieno state volontarie, trattenendovisi con avvertenza; e se ciò sia stato brevemente qualche volta, ovvero per un tempo assai notabile, onde intendere, se sia solita a mancar di frequente; interrogatela di più come medico, se abbia a tali distrazioni, che supponiamo in essa abituali, e frequenti, data causa, lasciandosi sedurre, o dalla curiosità di voler vedere, come sia vestita questa, e come ornata quell' altra; ovvero dall' ambizion di comparire, guardandosi spesso attorno, come il pavone; accomodandosi ora il fazzoletto, e ora la veste, or quell' ornamento, ed ora quell' altro; come fanno alcune, le quali sono nella Chiesa in un continuo movimento. Nel primo caso la cagione si è la curiosità, nel secondo la vanità, e la superbia. Fatta dunque conoscere alla P. la causa, si prescrivono i rimedj. Alla curiosità la mortificazione, prescrivendole, che in Chiesa si ponga al possibile ne' luoghi più ritirati; che entrata nel tempio, o nell' andarvi si proponga, e risolva di mortificar gli occhi per amor di Dio; e che procuri di stare esternamente raccolta cogli occhi bassi, trattenendosi in qualche buon pensiero, particolarmente sopra la passione del Salvatore, ovvero leggendo un divoto libretto. Se voi ciò trascuraste, e udite le colpe, altro non faceste, che esigere un fermo proposito di emenda, nulla badando alla causa di queste colpe, che otterreste? Quest' è il comun male de' P., che accusando le colpe, propongono, e promettono l' emenda, ma non pensano nè alle cause, nè a' mezzi, nè a' rimedj. Tocca dunque a noi C. di pensarvi e di rimediarvi.

II. ESEMPIO.

Dell' accidia, ed avarizia, come causa di altri peccati.

II. Venga un P., il quale si accusi di non far quasi mai orazione, o molto negligentemente, coi pensieri qua, e là distratto: di non pensar quindi che poco, o nulla a Dio, e all' anima, nemmeno nei giorni festivi, ne' quali si contenta di una sola Messa, e Dio sa come. Quindi interrogatolo, se si eserciti qualche volta negli atti di fede, speranza, e carità; si trova, che anco in ciò è negligente. Ora inteso in tutta la sua estensione il mal di costui, si passi a rintracciarne la causa. Questa può essere primieramente una quasi indifferenza della salute dell' anima, cioè di non apprendere l'importanza somma di salvarla, per cui la trascura; oppure una certa noja delle cose spirituali, onde la causa sarebbe l' accidia. Può essere ancora l' avarizia, o sia l'amore smoderato all'interesse; perciocchè l'affetto alla roba, e il desiderio disordinato di acquistare, lo tiene siffattamente occupato, e legato alle cose della terra, che poco si cura di quelle del Cielo; e si verifica ciò, che di costoro predice l'Apostolo, cioè, che: *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, et in laqueum Diaboli, et desideria multa inutilia et nociva, etc.* (1). Chiedete dunque al P. per qual cagione ei tralasci i necessarj esercizj di pietà, o in quali occasioni, e circostanze, per comprendere qual sia la cagione di tanta sua trascuratezza. Se procede dalla poca stima dell' anima, un buon mezzo, e molto efficace sarebbe, che si applicasse per alcuni giorni a' spirituali esercizj. E se ciò non è possibile si può prescrivergli, che in qualche tempo opportuno mediti da sè per una mezz' ora qualche massima eterna, e particolarmente la perdita dell' anima, che decide di una interminabile eternità; più, ogni giorno che pratichi almeno alcuno de' tanti

(1) I. a. Tim. 6. 9.

divoti esercizj, che possono essere a proposito, e che reciti le tali brevi orazioni; onde a poco a poco scuota l' accidia, e la vinca. Se poi sia effetto dell' avarizia, mediti per qualche tempo, seriamente, in ora comoda la certezza della morte, e la sua incertezza; onde da un momento all' altro voglia, o non voglia, dee esser privato di tutto; che sia liberale co' poveri, e usi altri mezzi, che atti sieno; secondo le sue circostanze, a distaccar il suo cuore dalle cose terrene.

III. ESEMPIO.

Dell' amore al piacere, ed alla vita molle.

III. La trascuratezza dell' anima può procedere dall'amore al piacere, ch' è il più comune, e il più dominante; o dall' attacco ad una vita comoda, e dilettevole, e dall' avversione in conseguenza a qualunque patimento, e fatica. Molti si trovano in questo secolo (fra nobili particolarmente, e ricchi), i quali predominati sono da uno spirito di carnalità, e mollezza, per cui altro non fanno per l' anima, che qualche breve orazione, e ne' dì festivi solo assistono ad una Messa; nella Quaresima ascoltano qualche predica; e non si accostano a' Sacramenti, che nella Pasqua, o poco più. Tutto il rimanente del tempo, fuori di qualche domestico negozio, o pubblico impiego, lo consumano nel piacere, e nel divertimento: quasi che l' uomo in questa vita fosse destinato ad un detestabile ozio, e non piuttosto al lavoro, alla fatica, e alla penitenza.

Ora capitando a vostri piè simili persone, si accuseranno di molti peccati, e singolarmente carnali, a cui appunto sono portati dall' amore alla vita piacevole, e dalla mollezza, e di cui nelle loro confessioni non ne fanno cenno. Voi lasciateli pure accusare, almeno in buona parte, le colpe per ora, e poi passate a scoprirne la causa con chiedere loro qual sia la loro condotta circa l' orazione propria di un Cristiano, la frequenza de' Sacramenti, impiego utile del

tempo, ec. Scoperta la causa del male, pensate a suggerire loro il necessario rimedio. Bisogna confessare il vero, sono questi malati di difficile cura; anco perchè a cagione del loro stato di nobiltà, o di ricchezze, sogliono essere dominati dalla superbia, e dalla presunzione. Non si debbono però abbandonare, anzi vieppiù si accenda il vostro zelo, e si animi la vostra più tenera carità per illuminarli, se sia possibile, e sanarli. Il male di costoro radicalmente consiste in una profonda ignoranza dell' esser di Cristiano, e delle sue più necessarie obbligazioni. Fa di mestieri pertanto brevemente istruirli, e provar loro con chiari testi del Vangelo, che cotesta loro condotta è affatto contraria alla vera vita cristiana, e opposta alla via della salute; la quale consiste, anzichè ne' piaceri, nella mortificazione della carne, e delle passioni, e che per coloro, i quali attendono a soddisfarle, è decretata l'eterna morte. *Si secundum carnem vixeritis, moriemini* (1). E Gesù Cristo intima eterni guai a tutti coloro, che in questa vita attendono a saziarsi di beni terreni, e di sensuali piaceri: *Vae vobis, qui saturati estis; quia esurietis. Vae vobis, qui ridetis nunc; quia lugebitis, et flebitis* (2). Tutto ciò però si esponga loro con molta dolcezza, e moderazione, come già si è detto, e giova qui di ripetere per non ispaventarli, e disanimarli. Fate loro vedere, che tutto riesce dolce, e soave; e che non vi è in questo mondo vita più felice di quella del vero Cristiano. Quindi bisogna stimolarli, eccitarli, supplicarli, che leggano ogni giorno per un dato breve tempo un qualche libro a tal fine adattato; e si applichino, almeno per la metà di un' ora, a considerare una qualche massima eterna, che illumini, e scuota il loro spirito dalla carne dominato, e come oppresso. Più, è necessario disporli a poco a poco a privarsi de' superflui divertimenti; esigendo da principio, che fuggano soltanto, e si astengano da più pericolosi, o almeno da quelli, che per

(1) A Rom. 8. 13.
(2) Luc. 6. 25.

essi fossero di prossima o quasi prossima occasione. Finalmente si avverta, che questi signori debbono trattarsi non solo con molta soavità, ma essendo assai delicati in materia di onore, è mestieri ancora di usar loro molto rispetto.

IV. ESEMPIO.

Dell' ira, causa pur troppo di molti peccati.

IV. Vi capiteranno più di frequente P., i quali saranno abituati, o in pronunziar contro del prossimo delle gravi imprecazioni, ingiurie, improperj, ec., ovvero in nominare con istrapazzo i SS. Nomi di Dio, di Cristo, e dei Santi, oppure che sono facili a concepire odio, e spirito di vendetta, ec. Questi peccati dall' ira procedono, non v'è dubbio, come da immediata causa, ma possono provenire ancora da altri incitamenti. E vogliam dire, che dell' ira può esserne la prima cagione qualche altra passione, in quella guisa, che quantunque l'immediata causa di un tumore, ovver d'una piaga, sia il marciume, che vi concorre, la prima origine però si è la corruzion del sangue. Non basta dunque il sentir dal P., ch'egli è dalla collera dominato, e che questa è l'immediata cagione delle sue bestemmie, delle sue imprecazioni, ec., ma conviene più da lungi indagarne diligentemente l'origine per iscoprire la prima causa del suo male, e colaggiù, diciam così, applicare efficaci rimedj. Chiedete dunque, ed esaminate in quali circostanze particolarmente sia egli dalla collera agitato. Se sia in occasione di ricevere qualche danno, come particolarmente accade ne'contadini, allorchè ritrovano di essere stati in campagna, anche leggermente danneggiati. In tal caso la prima causa, che dà moto all' ira si è l' avarizia, o qualunque disordinato attacco alle cose della terra; dunque fa d' uopo pensar di por rimedio a questo, altrimenti inutili riusciranno tutti quei rimedj, che per moderar la collera fossero da voi prescritti. Se interrogato il P., ritrovate, che le sue scandescenze insorgono allorquando altri si oppongono alla sua volontà; come

quando una donna prorompe in gravi improperj, ovvero in imprecazioni contro del marito, quando ei non vuol concederle quanto brama per soddisfare alla sua vanità, all' ambizione di comparire, oppure perchè non può godere di quel divertimento; voi vedete, che quantunque tali peccati sieno immediatamente procedenti dall' ira, sono però frutti di un' altra passione; cioè o della vanità mondana, o dell'attacco alla propria volontà, al piacere, all'interesse, ec.; il che si conosce dalle circostanze, in cui solito è il P. di esser dalla collera agitato e vinto. Lo stesso si dica di qualunque altro peccato abituale, e di qualunque altra passione. Il modo dunque, e la regola generale, onde scoprire ne' P. le prime cause, e radici degli abituati loro peccati, si è d' investigare da essi le circostanze, e particolari casi, ne' quali sogliono esser mossi da quella passione a peccare.

Della passione predominante.

V. Per ordinario in ciascun uomo v' è una passion predominante. Le passioni sono nell' uomo in certo modo fra se unite, e subordinate, servendo l' una all' altra; ma combattono ancora talvolta insieme una contro dell' altra; onde qualche fiata osserviamo un uomo da opposte passioni quasi mare da contrarj venti agitato; e quella poi vince, che ha più di forza, e di veemenza. Ordinariamente parlando però in ciascuno ve n' è sempre una, la quale secondo la varietà de' temperamenti le altre supera, e predomina. Questa dicesi predominante, perchè appunto ha delle altre più forza; e più di frequente insorgendo, seco, diciam così, tira le altre quasi schiave, e di esse si serve pel suo fine, e a suo vantaggio. Nell' avaro, ex. gr., signoreggia l' avarizia, e questa si serve dell' ira; onde osserviamo, che l' interessato ad ogni piccolo danno grandemente si agita, e si sdegna. Nel disonesto domina il trasporto a' carnali piaceri, e questo pure a' suoi fini si serve delle altre passioni. Così andate voi discorrendo. Ecco pertanto, che

assolutamente parlando, per ritrovare ne' P. la radice primaria delle loro colpe, fa di mestieri scoprire qual sia in essi la predominante passione; in quella guisa che i dotti periti medici sogliono particolarmente nelle abituali malattie con industria, e diligenza investigare, qual sia nell'infermo l' umor peccante, se caldo, o freddo, se bilioso, o di altra specie; perchè temperato questo, l' infermo presto è sano: altrimenti inutile, o di poco effetto sarà ogn' altro rimedio. Ora ad iscoprirla in ciascun P., oltre della regola testè data di osservare in quali circostanze quegli cada nel tal peccato, convien fare riflessione ancora alla frequenza, con la quale insorge quella tal passione, e alla facilità più o meno, con cui alla medesima acconsente. E quando non sì tosto vi riesca di ravvisarla, servitevi della regola, che Gesù Cristo stesso nel suo Vangelo vi somministra. Egli dice, che dov' è il proprio tesoro, ivi è ancora il cuore. *Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.* Dov' è il cuore coll' affetto, ivi ancora sono i pensieri. Viene a dire, che l' anima a quell' obbietto più pensa, che più ama; come in più d' ogn' altro si osserva ne' giovani innamorati. Corre questo volgar proverbio: *La lingua batte, ove il dente duole*; vuol dire, che la lingua, come del cuore, o de' pensieri interprete, più spesso parla di ciò, che più si ama; perciò i Santi han sempre Iddio tra le labbra; perchè qual primo, anzi unico loro tesoro l' hanno nel cuore. Due cose dunque nel caso nostro opportunamente indagate, cioè, quali sieno gl'obbietti, a cui dal P. più si pensa, e dei quali più di frequente, e più volontieri parla, e tosto scoprirete in esso la passion dominante. Scoperta poi che sia, contro di essa indirizzar si debbono tutte le mire del vostro zelo, e della vostra perita prudenza, per applicarvi gli opportuni rimedj; variandoli ancora secondo le circostanze. E qui avvertir dobbiamo un comune inganno, cioè, che la passion predominante chiamasi per lo più dai Cristiani: *Proprio naturale*; e che quasi fosse necessità di natura, e non stesse in libertà dell' uomo reprimerne gli atti, che ne insorgono, questi non li giudicano peccati,

o almeno li reputano non gravi, o certamente degni di molta scusa, e compatimento. Quindi è, che udirete dire tante fiate ne' discorsi, e vi sarà ripetuto anche nel confessionale: *Quest' è il mio naturale: quest' è il mio debole: non posso far di meno; conviên, che io mi sfoghi, perchè sono naturalmente assai bilioso. Io*, dice quell' altro, *sono naturalmente sincero, bisogna che parli; non posso tacere: è d'uopo, che manifesti quant' ho nel cuore;* e faranno bene spesso critiche mordaci, procedenti da superbia, o da invidia, o faranno gravissime mormorazioni; e così andate voi dicendo di altre cose simili. Ora il rimedio, che pria d' ogni altro deve applicarsi, si è d' illuminar il P. dell' errore, e persuaderlo, che il naturale, qualunque egli sia, quando è vizioso, egli è sempre alla divina legge contrario, ond' è senza dubbio peccato il seguirlo. È vero, che la passione, che insorge, o sia il pessimo naturale, che eccita al mal fare, diminuisce alquanto la colpa; ma se ciò sia in materia grave, il consenso, quando vi sia la sufficiente avvertenza, è sempre peccato mortale. Perciò fa d'uopo insinuare al P., che tali movimenti li consideri come vere tentazioni, perchè eccitanti al peccato; e che si regoli come nelle altre tentazioni, ricorrendo prontamente a Dio, e facendo a se stesso violenza.

CAP. XVI.

De' generali rimedj de' peccati, e de' mezzi comuni, onde i P. si emendino, e si avanzino nella pietà.

I. Ne' dati pochi esempj abbiamo indicati alcuni particolari rimedj per certi spirituali malori; ma ve ne sono dei generali, o necessarj, o molto utili a tutti i P.; come appunto ne hanno i medici pei malori del corpo. Perchè dunque nulla manchi a questa nostra pratica, brevemente gli esponiamo. Questi sono particolarmente quattro; cioè, ora-

zione, meditazione, fuga da pericoli del peccato, e frequenza de' Sacramenti. Così comunemente troviamo insegnato, non solo dagli autori, che scrivono in tale materia, ma nelle lettere pastorali di molti Prelati, come ancora ne' R., e ne' Sinodi. Cominciamo dal primo.

§. I.

Dell' orazione vocale.

I. Anche a' meno dotti è ben noto, che l' orazione è non solo di grave precetto, ma di necessità, come dicono, *di mezzo*; così tutti insegnano i Teologi con S. Tommaso (1); di modo che niun adulto di via ordinaria può salvarsi senza il presidio dell' orazione. Il S. Vangelo, e gli Apostoli ci dicono quale, e quanta esser debba la nostra orazione; cioè, che sia frequente: che sia assidua, onde moralmente parlando possa dirsi continua: *Dicebat autem et parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare, et non deficere* (2). Con ciò non vuol egli già dire, che si stía continuamente in attual' orazione, ciocchè è impossibile; ma che avendo nel cuore un abituale e sincero desiderio di ottenere il nostro fine, ch' è l' unione con Dio, di frequente il preghiamo dell' ajuto della sua grazia. Così spiega secondo il sentimento de' Padri Cornelio Alapide: e più ancora eccellentemente S. Tommaso (3). Il primo così scrive sopra di questo luogo. *Dico ergo, semper idem est, quod sedulo, perseveranter, diligenter, assidue, quantum per alia negotia licet... Sic vulgo dicimus de valde studioso: Hic Juvenis semper studet, id est frequenter, et diligenter studet. Ita Beda, qui et mystice addit, semper orat,*

(1) 2. 2. q. 83.
(2) Luc. 18. 1. Il medesimo ripete nel cap. 21. v. 36. San Paolo replica in più luoghi l'assidua orazione a'Coloss. 4. 2., ai Tessalon. 1. 5. 17, e 18.; a'Timot. 1. 2. 8. e altrove.
(3) 2. 2. q. 83. a. 14.

qui semper secundum Deum operatur. Et glossa: semper orat, qui semper bene agit. Cioè operando con retto fine di piacere a Dio, e dargli gloria.

II. Ma perchè ognuno ciò bene intenda, ecco del citato S. D. la dottrina. Distingue ivi la causa dell' orazione dalla stessa orazione. L' orazione in se stessa considerata altro non è, che un' elevazione della nostra mente in Dio, o sia del nostro cuore, con cui desideriamo, e chiediamo a Dio qualche cosa per se stessa buona, utile, o necessaria, mediatamente, o immediatamente diretta alla nostra eterna salute. Ma qual cosa è, che ci muove a far orazione, e a chieder tali grazie? Certamente esser dee il desiderio di unirci con Dio in questa vita, per mezzo della sua grazia e poi nell' altra per mezzo dell' eterna gloria. Dunque questo desiderio, dice il S. D., è la causa dell' orazione, perchè appunto questo è, che ci eccita a pregare. Ora facendo ivi il quesito, se la nostra orazione esser debba continua, risponde che in sè, cioè l' attual preghiera, non può essere continua: perchè in questa vita obbligati, siamo ad altre cose, che ce la impediscono: può però, e dee essere continua nella sua causa, cioè nell' anzidetto desiderio di piacere a Dio, e di conseguire l' eterna beatitudine. Continua è inoltre in quanto che la nostra volontà è così abitualmente disposta, che quanto opera, tutto fa o attualmente, o virtualmente per motivo di carità, cioè di piacere a Dio: e siccome l' orazione essenzialmente consiste in un continuo desiderio di ottener da Dio una qualche grazia per sempre maggiormente piacergli; così si verifica, che si fa sempre orazione. *Quod quidem (desiderium)* sono sue parole, *in nobis debet* (notate ciò bene) *debet esse continuum, vel actu, vel virtute; manet enim virtus hujus desiderii in omnibus, quae ex caritate facimus. Omnia autem debemus in gloriam Dei facere, ut dicit Apost. ad Corinthios, et secundum hoc oratio debet esse continua.*

Siccome poi non è possibile di conservar moralmente continuo l' anzidetto desiderio, nè di operare stabilmente con

retto, e santo fine, senza la frequente memoria di Dio, ed il sussidio di frequenti orazioni attuali, così lo stesso S. Tommaso insegna con S. Agostino da lui citato (1), come pure S. Gio. Grisost. (2), ed in una parola comunemente i Ss. Padri, e i Maestri di spirito, insegna, dico, che sono almeno in qualche senso necessarie brevi, ma frequenti orazioni, che chiamansi giaculatorie, appunto perchè brevi, ma ferventi, che a guisa di dardi si vibrano al Cielo, e a Dio: come hanno praticato mai sempre i Santi, e come usano di fare tutta via tutte le persone dabbene, che veramente bramano di conseguire la loro eterna salvezza, e che attendono all'acquisto delle cristiane virtù. Dissi, che l' uso di quelle giaculatorie è in un qualche senso necessario; perciocchè senza di esse è assai difficile, come nota ivi S. Agostino (3), che viva si mantenga la divozione; onde non ha difficoltà di asserire il lodato S. Gio. Grisostomo, che l' uso delle dette brevi, e frequenti orazioni, è non già di puro consiglio, ma di espresso comando di Cristo medesimo, e dell'Apostolo S. Paolo: *Siquidem et Christus, et Paulus* JUSSIT *breves, sed crebras fieri precationes, ex paucis intervallis* (4). Questo comando viene abbastanza da Cristo nelle surriferite parole indicato. *Quoniam oportet semper orare, et non deficere*. Conciossiacchè il verbo *oportet* preso nel senso fin' ora spiegato indica necessità, e per conseguenza precetto, siccom' è di assoluto precetto la stessa orazione in se medesima, e generalmente considerata. In sequela di che, molto acconciamente Benedetto XIV. nell' Enciclica, che fra poco in parte riferiremo, insegna, che da per tutto, a tutti, e in qualunque tempo avvisar si debbono i fedeli, ch'è NECESSARIO far sempre orazione. *Sempre*, cioè frequentemente: onde poco dopo soggiunge, che l' esercizio dell' orazione praticar si dee assidua-

(1) Alla q. ora cit. a. 4.
(2) Tomo 4. edit. Maurina, Serm. 2. *de Anna* n. 2.
(3) Da S. Tom. riportata alla citata questione, ove cita l'epist. 121. c. 10.
(4) Nel cit. Serm., ivi.

mente: *Studium (orationis) cum alacritate ineundum*, *et* SINE INTERMISSIONE *frequentandum*. Impegno dunque del buono, e zelante C. dee essere d' insinuare, raccomandare, e bene spesso battere, e ribattere il punto della frequente orazione. Vedrete in pratica, che que' P., i quali non sono nell' orazione assidui, ma negligenti, o presto, o tardi decadono dallo stato di grazia, o per lo meno nulla fanno di profitto nelle virtù. Al contrario chi di frequente a Dio ricorre fra giorno coll' orazione, egli persevera, e si avanza nella grazia, e nella cristiana perfezione. Per facilitarne poi la pratica agl' idioti, suggerite loro le stesse brevi orazioni da ripetersi di quando in quando alla giornata ne' loro cuori; come quella familiare del B. Leonardo da Porto Maurizio: *Gesù mio misericordia*. Ovvero: *Dio mio, datemi il vostro amore*. Oppure: *Mio Dio, liberatemi dal peccato*, e simili. Due, o tre al più di questa sorta, o qualche altra, che sia al proprio bisogno più adattata, possono, e debbono bastare. Se fossero di più, confonderebbero il capo al P., e non si avrebbe l' intento. Questa stessa pratica viene pure insinuata e raccomandata a' C. da molti Prelati nell' appendice de' loro Sinodi, per cui si conferma maggiormente la sua utilità, e necessità.

§. II

Della meditazione.

I. Come della preghiera in generale, del pari parlano i Vescovi della meditazione, mezzo efficacissimo per vivere stabilmente nella divina grazia. L'incomparabile S. Carlo ne' suoi avvertimenti, espressamente insinua a' C. d'insegnare a' P. dell' uno, e dell' altro sesso, che ne saranno capaci, il metodo di fare l' orazione mentale (1); e nel suo

(1) Num. 59. come si riportano dal celebre Sinodo Graziani di Amelia nell'App. num. XXVI. del tit. *Monita* S. Caroli, etc.

R. dice, che gli esortino a farla col meditare la Divina passione (1); il simil suggerisce il tante volte lodato R. del Cardinal Santorio detto di S. Severina. Molti Vescovi inseriscono ancora nell' appendice de' loro Sinodi l' istruzione, e il metodo di fare l' orazion mentale, per ordinario presa da quello, che insegna S. Francesco di Sales nella sua Filotea. Tanti poi sono gli argomenti, che addur si potrebbero in prova della sua necessità, e somma utilità, che formar se ne potrebbe un intero non piccolo libro. Noi ne accenniamo soltanto li principali. La sua necessità si prova da S. Tommaso con un solo argomento, che è dimostrativo. La volontà, ei dice, non si muove al bene, se non è prima illuminato l' intelletto; conciossiachè l' anima non ama, nè odia, nè vuole, nè rigetta, se non ciò che per mezzo dell' intelletto conosce o buono, o cattivo, utile, o nocevole, come ognuno per intimo senso dee confessare. Ora questa chiara cognizione, della bontà, o malvagità, dell'utilità, o nocumento degli oggetti, d' ordinario non si ottiene, se non per mezzo della considerazione dei medesimi, essendo l' intelletto umano a cagione dell' originale peccato, assai corto ed offuscato; e questa considerazione ella è in sostanza meditazione; nè meditare vuol dir altro, che considerare.

Parlandosi poi delle cose spirituali, ed eterne, non basta una qualche cognizione; ma essendo noi a cagion del peccato come nelle tenebre, e nella insensibilità rapporto alle cose spettanti allo spirito, è necessaria una cognizione di tali cose chiara, e viva in modo, che ecciti, scuota, e muova la volontà ad abbracciare il bene, e la verità, a fronte dell' opposizione delle passioni, che coi loro allettamenti fanno forza per strascinarsi dietro la ragione, e la volontà. Ora tale cognizione di via ordinaria non si ottiene, se non per mezzo della meditazione; perchè, come dice S. Bernardo (2), per mezzo di essa l' intelletto entra bene a dentro

(1) De Sacr. Poenit. tit. De cohortatione, et monitione, etc.

(2) In scala Claust. c. 3.

delle verità stesse, considerandole parte a parte, finchè le conosca a pieno; e singolarmente perchè Iddio in tal circostanza illumina in modo particolare l' intelletto, e quindi piamente attrae la volontà, e la eccita alla divozione. Per lo che conchiude ivi il S. D., che la meditazione, dopo Dio, è la CAUSA DELLA DIVOZIONE: onde non può darsi uomo, che si applichi alla meditazione, e non sia divoto; e al contrario non saravvi Cristiano *sodamente divoto*, se in qualche modo almeno, non attenda alla meditazione: *Et ideo necesse est, quod meditatio sit devotionis causa* (1).

II. Si può in secondo luogo dimostrare la sua necessità con estrinseci argomenti, e singolarmente coll' induzione di tutti gli uomini, che sappiamo esser salvi, e di tutti quelli, che di presente attendono veramente al conseguimento dell' eterna beatitudine. Meditavano tutti i giusti dell' antico Testamento. Leggiamo tra gli altri d' Isacco, che meditava passeggiando nella solitudine (2). Davidde scrive di se stesso ne' salmi: *Concaluit cor meum intra me: et in meditatione mea exardescet ignis*. Anche in quei tempi vi eran persone, le quali a foggia de' nostri religiosi vivendo nella solitudine, si applicavano in modo speciale alla meditazione della legge santa del Signore, delle divine Scritture, e delle cose celesti. Iddio medesimo aveva all'Ebreo popolo precisamente prescritto, che non solo imparassero bene la sua legge, e a figliuoli diligentemente la insegnassero; ma che la meditassero, e sedendo nella propria casa, e passeggiando per la via, e che a meditarla insegnassero ancora a' loro figliuoli (3). Onde falsa è l' opinione, pur troppo a' dì nostri comune, cioè, che la mentale orazione sia solo propria de' religiosi, e claustrali. Se poi il pensiero rivolgiamo a' secoli trascorsi dopo la venuta di Cristo, non mi si troverà un solo giusto, come tale riconosciuto dalla Chiesa, il quale non siasi applicato seriamente a que-

(1) 2. 2. 9. 82. a. 3.
(2) Gen. 24. 63.
(3) Deut. 6. 7.

sto esercizio; e non abbia altresì, secondo il suo stato, e condizione, procurato di esercitarvi gli altri. A tutti, anche meno eruditi, è ben noto, quanto in questi ultimi nostri secoli si adoperarono per promuovere questo esercizio negli Ecclesiastici non meno, che ne' secolari, e i Franceschi di Sales, e gl' Ignazi di Lojola, e i Franceschi Saverj nell' Indie, e i Filippi Neri, e i Vincenzi a Paolo, e le Terese, e cento altri, e in pubblico, e in privato, e negli oratorj, e nei confessionali, e colla viva voce, e cogli scritti.

III. Nè mi si dica, che se fosse veramente alla salute necessaria, di certo si perderebbero molte anime fra la gente semplice, e idiota, che ne ignora persino il nome. No, perchè quando diciamo orazion mentale, intendiamo qualunque siasi meditazione di massime eterne, o di altro punto spettante al bene dell' anima. Un certo metodo di precisa preparazione prossima, e rimota, e certi atti, che dagli Ascetici, o sia da Maestri di spirito vengono prescritti, sono buoni, e lodevoli, e molto giovano a farla bene; ma non sono assolutamente necessarj. È sempre vera meditazione, quando la nostra mente si applichi per qualche tempo più, o meno a riflettere a qualsisia punto spettante all' anima. Ora è certissimo, che tutte le persone veramente dabbene, anche di campagna, e idiote, o poco, o molto, o in un modo, o nell' altro vanno tra sè considerando di quando in quando qualche buona massima, per cui si eccitano ora ad odio del peccato, ed ora all' amore verso Dio, considerando i suoi benefizj, quanto per noi ha patito nella passione, ec. E se voi farete l' esperienza di chiedere, e ricercare da' P. veramente Cristiani, e pii, se mai pensino o alla morte, o all' eternità, o al Paradiso, o alla Passione, o ai benefizj di Dio, vi risponderanno in modo, che voi ben comprenderete, ch' essi fanno benissimo la meditazione, quasi senza saperlo.

IV. Ma nulla più vi deve far risolvere a promuoverla con sommo zelo ne' vostri P., quanto ciò, che ne dice il gran Pontefice Benedetto XIV. nella sopra lodata sua Encicli-

ca (1), diretta come Pastor universale della Chiesa a tutto il Mondo Cattolico, ed in cui asserisce di scrivere i medesimi sentimenti de' suoi predecessori. Noi per brevità ne facciamo come un transunto. Primieramente ei avverte, che tutti e ognuno in particolare, si avvisino i Cristiani, perchè si applichino all' orazione assidua, non men vocale, che mentale: *Omnes, et singuli ubique, et semper monendi sunt, etc.*; affinchè non si verifichi, ciò che dice il Profeta Geremia (2), cioè, che la terra è desolata, vale a dire, piena di peccati, perchè non v' ha alcuno, che pensi tra se di cuore, cioè, che mediti. Indi dice, che i suoi predecessori mossi dallo spirito di Dio, si sono adoperati per infiammare con esortazioni i Cristiani a quest' esercizio; e che perciò hanno largamente dispensate indulgenze, ch' ei conferma, come qui appresso, estendendole ancora a tutti quelli, che insegnassero agli ignoranti la maniera di meditare. Poi esorta tutti i Vescovi, affinchè procurino d'introdurre nelle loro Diocesi, che in certi giorni, e ore, che crederanno opportune, col suono della campana s' inviti il popolo alla Chiesa, ove s' istruisca del modo di far la meditazione; e si applichi così in comune per qualche tempo a questa orazione, annunziando allo stesso popolo tanto nella città, che nelle terre, e villaggi la sua necessità, ed utilità, e le indulgenze da' suoi predecessori concesse a chi si eserciterà nella mentale, o vocale orazione; egli inoltre vi aggiugne le seguenti, particolarmente per coloro, che si applicheranno alla mentale.

V. Sono dunque. Primo: che tutti quelli, i quali o pubblicamente, o privatamente insegneranno ad orare, e meditare, come quelli, che a simili istruzioni interverranno, confessati, e comunicati, per ogni volta acquisteranno sette anni d' indulgenza, con sette quarantene. Tutti poi coloro, i quali ciò faranno assiduamente, cioè insegneranno come sopra, ed assisteranno a queste funzioni, concede il

(1) Nel suo Boll. t. 2. nel n. la XXIII, che comincia *Quaemadmodum nihil est hominibus.*

(2) 14. 11.

S. Pontefice indulgenza plenaria in ogni mese, in giorno ad arbitrio, in cui confessati e comunicati, pregheranno per l' estirpazione dell' eresie, e per l' esaltazione della S. Chiesa, e questa anche applicabile in suffragio delle anime purganti. In secondo luogo concede la stessa indulgenza plenaria, come sopra, per ogni mese, e nello stesso modo, a defunti applicabile, a tutti coloro, che confessati, e comunicati, pregando pe' fini suddetti, con fervore per lo spazio di una mezz' ora, o almeno di un quarto d'ora in ogni giorno per un mese continuo si applicheranno alla meditazione.

VI. Quando non vi fossero altri argomenti, non basta forse la somma premura da più santi Pontefici mostrata, a persuadervi, se non della necessità dell' orazione, almeno della somma sua utilità a vivere cristianamente, e per assicurare il grande affare dell' eterna salute? L'orazion vocale, e mentale sono come quel cibo cotidiano, e sostanziale, che mantiene, e nutrisce lo spirito della divozione, e senza di cui l' anima a poco a poco languisce, e muore alla grazia. Deh! dunque vi stia sommamente a cuore d' insinuare ne' vostri P. l'amore all'orazione mentale istruendoli del modo di farla, alla capacità, e circostanze di ciascuno più adattato. E se siete Parroco, un gran bene opererete nel vostro popolo, se come raccomanda il lodato Pontefice, l'introdurrete in comune nella Chiesa in qualche giorno, ed ora conveniente, e comoda: ovvero in particolare nelle famiglie. Più agevolmente suggerir potete a chiunque, che non avendo altro tempo più opportuno, vi si applichi almeno ne' giorni festivi, o anche feriali, mentre assistono alla santa Messa. A chi poi sa leggere persuadete, che si proveda di un di que' tanti libretti di meditazioni, che si trovano stampati.

Della frequenza de' Sacramenti.

VII. L' altro mezzo per tutti comune, ed efficacissimo per conservarsi in grazia, e per crescere nella carità, si è la frequenza de' Sacramenti. Pochissimi Sinodi si trovano i

quali o nel titolo della Penitenza, o nell' Istruzione posta nell' appendice, o in altro modo non raccomandino a Parrochi, e C. di promuovere ne' popoli la frequenza de' Sacramenti; onde inutile egli è riferirne alcuno. La cosa parla da se; e l'esperienza tutto giorno evidentemente conferma, che que' Cristiani, i quali con frequenza si accostano ben disposti alla S. Confessione, e Comunione, vivono stabilmente in grazia, o di rado assai cadono in gravi colpe. L'irrefragabile autorità del S. Concilio di Trento conferma quanto qui diciamo, con le seguenti parole, parlando della Comunione: *Sumi autem voluit* (Salvator) *Sacramentum hoc tamquam spiritualem animarum cibum, quo alantur, et confortentur viventes vita illius. . . . . et tamquam antitodotum, quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservamur* (1). In ogni modo, e maniera adunque industriatevi, perchè i vostri P. di frequente si confessino, e che ben disposti, si comunichino. Oh come in breve li vedrete migliorati, e divoti! Rapporto poi alla frequenza della S. Comunione potrebbe darsi dell'eccesso in qualche caso, trattandosi specialmente del divoto sesso, e perciò crediamo bene aggiunger qui appresso alcuni opportuni avvertimenti.

AVVERTENZE SOPRA LA FREQUENTE COMUNIONE

Proposte da S. Francesco di Sales.

I. Non è difficile, che un C., specialmente novello, prenda qualche abbaglio; e sotto il pretesto di promuovere colla frequente Comunione la pietà ne' P., ne faccia un abuso. Eccovi le regole principali, da tenersi senza eccezione, dalla penna di San Francesco di Sales esposte nella citata sua Filotea (2): « Di ricevere la Comunione ogni « giorno nè lo lodo, nè lo vitupero; ma di comunicarsi « tutte le domeniche, io lo consiglio, e l'esorto a ciascuno,

(1) Sess. 13. c. 2.
(2) P. 2. cap. 20.

« purchè (notate bene) il suo spirito sia lontano da ogni « affetto di peccato. » Intende non solo da qualunque affetto al peccato mortale (che se vi fosse, impedirebbe anzi la stessa Comunione) ma ancora al veniale; poichè dopo di aver detto con S. Agostino, che non è bene consigliare in generale, o biasimare la cotidiana Comunione, perchè ricerca una squisita disposizione, (che pure si può in qualche anima ritrovare, e per cui alla sola saggezza, e prudenza del Direttore appartiene il permetterla, o negarla) così soggiugne : « Ma voi vedete, Filotea, che S. Agosti- « no esorta, e consiglia molto, che uno si comunichi tutte « le domeniche. Fatelo dunque, quanto vi sarà possibile; « poichè, siccome io suppongo, che voi non abbiate alcuna « sorte d' affezione al peccato mortale, nè al peccato ve- « niale, voi siete nella vera disposizione, che S. Agostino « ricerca, e anco più eccellente . . . . Sicchè quando il vo- « stro Padre Spirituale lo trovasse buono, voi potreste co- « municarvi più spesso di tutte le domeniche. » Di nuovo ripete al fine del capo : « Per comunicarvi ogni otto giorni « bisogna non avere nè peccato mortale, nè affetto al pec- « cato veniale, e avere un gran desiderio di comunicarsi; « ma per continuare tutti i giorni, bisogna di più aver su- « perata la MAGGIOR PARTE delle sue male inclinazioni, e « che questo sia col consiglio del Padre Spirituale. »

II. Parla poi degli esterni impedimenti; e dice, che se la Comunione frequente fosse occasione d' inquietudine nella propria famiglia, a cagion del mal umore, o indivozione di chi ha diritto di comandare, sarà bene condiscendere qualche volta alla loro debolezza, e comunicarsi ogni quindici giorni; e ciò s' intende quando le circostanze sieno tali, che altrimenti non si possa vincere questa difficoltà, e impedire l' inconveniente. Poi soggiugne : « Questo non si « può determinare così in generale; bisogna far ciò, che « dirà il Padre spirituale; benchè io possa dir questo con « sicurezza, che la più grande distanza della comunione è « da un mese all' altro, tra coloro, che voglion servir Dio « divotamente. »

III. Dà poi una regola pei conjugati con questi termini: « A Dio non piaceva nell' antica legge, che li creditori volessero esigere ciò, che era loro dovuto, ne' giorni di festa; ma non vietò, che i debitori pagassero, e rendessero il loro debito a quelli, che lo domandavano. Questa è cosa indecente, sebbene non è gran peccato, il sollecitare il pagamento del debito matrimoniale il giorno, che si è comunicato; ma non è male, anzi è cosa meritoria il pagarlo. Quindi è, che per rendere questo debito non deve essere alcuno privato della Comunione, se per altro la sua divozione lo spinge a desiderarla. Certo, nella primitiva Chiesa i Cristiani si comunicavano ogni giorno, ec. . . . . Per questo ho detto, che la frequente Comunione non recava scomodità alcuna, nè a padri, nè a figli, nè a mogli, ec. »

IV. Quanto qui il Santo scrive relativamente alle disposizioni necessarie per la frequente Comunione, vien pubblicato, e notificato da un decreto della sacra Congregazione del Concilio per ordine del Papa ne' 15 febbrajo 1679, che da più Sinodi vien riferito nelle appendici, e segnatamente da quello di Farfa del Cardinal Barberini (1). Eccovene fedelmente l' elenco. I. Condanna l' errore di coloro, i quali per una mal intesa divozione dicevano esser la Comunione cotidiana a tutti i fedeli necessaria, anzi di precetto divino; e tutti que' disordini, ed abusi, che perciò si erano introdotti. II. Dichiara, che quantunque la frequente, e ancora la cotidiana Comunione fosse da Ss. Padri approvata, nondimeno non fu mai di obbligo prescritta; come nemmeno dal S. Concilio di trento. III. Che questa frequenza si rimette al giudizio de' C., a' quali sono noti i segreti de' cuori, e di cadauno le interne disposizioni. IV. Che avvertano seriamente le persone conjugate di quanta riverenza, e purità sia uopo per degnamente ricevere sì gran Sacramento. V. Che più di rado, o più di frequente si

(1) App. 2. dopo l'istruz. de'Conf. p. 683. Questo decreto viene altresì citato oltre altri dal Sinodo di Frascati 1744. pag. 522.

accostino alla S. Comunione secondo le maggiori, o minori loro disposizioni. VI. Che le monache si comunichino que' giorni, che sono dalla regola prescritti. Che se poi vi sieno di quelle, che fornite sono di singolar purità, e piene di fervore, si permetta ancora loro da' Superiori la Comunione cotidiana. Avverte però con S. Bonaventura il Sinodo tante volte citato di Frascati, che essendo pochissimi fra' Cristiani, che vivono sì puramente, che meritano di essere ammessi ogni giorno alla S. Comunione, così a pochissimi può dal C. permettersi (1). In tal caso per non errare chiedete sempre consiglio, ma con tutta la necessaria cautela, e prudenza, per non mancare al sigillo sacramentale.

CAP. XVII.

De' pericoli, da' quali dee il Confessore, come medico, tener lontani i proprj penitenti.

Un altro punto dobbiamo qui aggiungere per dar compimento a tutto ciò, a cui è obbligato il C. nell' esercitare l' uffizio di medico spirituale verso de' suoi penitenti. Ma prima ricorderemo ciò, che il R. prescrive, vale a dire, che il C. deve aver bene presente il dovere strettissimo, che ha di esercitare l' offizio di medico non meno, che quello di giudice. E siccome mancando a questo secondo, si renderebbe reo di violazione del Sacramento della Penitenza, per essere esso per divina instituzione tribunale di giustizia, così del pari difetterebbe mancando all' uffizio di medico. In primis, ecco le sue parole, *meminerit Confessarius, se judicis pariter, ac* medici *personam sustinere*. Ora il medico, siccome già osservammo, dee prescrivere i rimedj per restituire il suo infermo alla primiera sanità, e che lo facciano in essa perseverare stabilmente; ma questo non sarà costante in mantenere la ricuperata salute, quando non si astenga da tutte quelle cose, le quali

(1) Nel luogo ora citato dal Sinodo di Frascati.

possono o di presente, oppure dopo qualche tempo accagionargli il passato morbo. Quindi è che i medici periti, diligenti, amorosi non si licenziano dal convalescente, se prima non gli hanno prescritti i mezzi per mantenersi in salute, e di averli avvisati di guardarsi da tutto ciò, che può dar causa agli antichi malori. Dunque lo stesso dee fare ancora il C. co' suoi spirituali infermi; oltre la prescrizione de' mezzi particolari, e generali, onde perseverino nel bene, dee avvisarli opportunamente, che si guardino, non solo dall' esporsi alle occasioni, o pericoli prossimi di peccati, ma da quelli ancora, che frequentati, conducono poi finalmente a gravi cadute. Questi possono essere particolari, e generali. I primi si debbono rilevare dall' esperto C. considerando le disposizioni, e circostanze di ciascun P., non essendo possibile individuarli. I secondi sono certi, e comuni a tutti. Di questi dunque qui parleremo per un pratico lume de' C. novelli, cominciando dal più generale, ch' è la vita oziosa.

§. I.

Dell' ozio.

Dovete in primo luogo aver somma premura di allontanare i P. vostri dall' ozio, singolarmente le persone ricche, e comode, che vi sono più soggette. È notissimo il detto dello Spirito Santo, che: *Multam malitiam docuit otiositas* (1). Notate, che dice *multam*. Molte persone dello stato dovizioso non sarebbero, come pur troppo si vede, sì viziose, se fossero debitamente impiegate. Studiate dunque ogni modo, perchè il P. vostro stia sempre utilmente occupato; accordandogli discretamente anco un onesto divertimento, nel che siate piuttosto liberale, specialmente da principio. E quando indur lo possiate ad impiegar una mezz' ora nella meditazione: un' altra nella lettura di

(1) Eccli. 33. 29.

qualche buon libro: ad udir la S. Messa; e far la visita alla sera di qualche Chiesa, da se stesso penserà a fare, quanto voi bramate. Persuadetelo a procacciarsi un qualche impiego onesto; e quando questo non fosse possibile, che occupi qualche ora in cose manuali, secondo la sua inclinazione, o nella lettura di qualche storia, o nell' apprendere qualche utile scienza o arte civile, o liberale, come il disegno, il canto, il suono, ec. Procurate d' illuminarlo, e di fargli capire, che i divertimenti, quando sieno *eccedenti* o nel modo, o nel tempo, non sono senza qualche peccato; siccome non è senza peccato perder il tempo, benchè breve, se v' è l' avvertenza, inutilmente.

§. II.

Del gioco.

È notissimo, che quando il gioco non sia, non solo per sè lecito, ma di più regolato, e moderato, conduce l' uomo a molti disordini, e peccati; particolarmente quando la persona giochi, come dicono, d' interesse, e non precisamente per solo divertimento. Questi disordini sono molti: furti, inganni, bestemmie, spergiuri, imprecazioni, profanazione di feste, disobbedienze gravi a' maggiori, scandali, e molti altri; e tal volta la rovina della propria famiglia. La passione entra a poco, a poco, e quasi insensibilmente; e quando à preso piede, è assai difficile a curarsi. Dunque diligenza, vigilanza, industria, e zelo, perchè il P. vostro non inciampi. Procurate di tenerlo lontano al possibile, sempre però con molta piacevolezza, e discrezione, da tutti que' ridotti, e giochi, in cui prevedete, che con la frequenza, possa prendere eccessivo attacco, e impegnarvisi poi a modo, che divenga ancora prossima occasione di grave peccato. Convien star forti nei principj. Il rimedio troppo tardo non produce sempre l' effetto, e non senza gravi difficoltà.

§. III.

Delle osterie, e bettole.

Non pochi Vescovi hanno pubblicati editti pieni tutti di fuoco, e santo zelo contro l'abuso di questi luoghi. Noi, per non troppo dilungarci, li trasandiamo; giacchè poco ci vuole, a restar persuaso, che essi sono pieni di pericoli per tutti coloro, che vogliono frequentarli; che sono scuole per ordinario di tutti i vizj; e che quasi tutti coloro, i quali si abbandonano al gioco, e all' ubbriachezza (vizio quasi affatto incurabile) l'apprendono nelle bettole (1). Se voi sarete troppo facile, e connivente in permettere a' P. vostri la frequenza di questi luoghi, particolarmente, come più spesso sogliono fare, ne' dì festivi, non anderà guari, che li vedrete viziosi, e finalmente non più compariranno a' vostri piedi.

§. IV.

De' balli, e festini.

I balli, i festini, i teatri, e simili altri divertimenti, speculativamente considerati, e in astratto, non attendendo a quelle tante circostanze, che in atto pratico ordinariamente vi concorrono, comunemente insegnasi essere divertimenti indifferenti: ma in pratica sono molto pericolosi; e qualche volta, per non dire bene spesso, sono anche, se non per tutti, almeno per molti, di vera prossima occasione di peccato. Tutti i Vescovi, e gli uomini più saggi della Chiesa, cominciando dai Grisostomi, Agostini, Tertulliani, Salviani, ed altri antichi Scrittori, sino a' più moderni, come i Santi Carli, i Gregorj Barbarighi, e tanti

(1) Se voi bramate piena notizia sul punto delle osterie, e dell'ubbriachezza, potete leggere i molti esami, che ne fa il P. Gaetano da Bergamo nell' opera altrove citata *dell' uomo Apostolico al Confessionale.*

altri insigni, e santi Prelati, hanno sempre e colla voce, e cogli scritti declamato contro questi trattenimenti, e spettacoli. Ciò basta, perchè ognuno resti persuaso, che sono almeno sospetti, e in verità di non leggero pericolo al comun dei Cristiani; e però devesi impegnare il zelo di ogni C. per tenerne al possibile lontani i P., perchè non prevarichino, e non abbia quinci poi da rendere di quelle anime, forse per un tal motivo perite, al divin tremendo Giudice uno strettissimo conto. Difficilmente si conserva l'innocenza in tali occasioni. De' teatri noteremo in altra occasione, quanto può bastare al C. per ben regolarsi. Riguardo a' balli trascriviamo qui soltanto qualche tratto dei due or ora lodati santi Prelati. Primamente riguardo a' pericoli, e disordini, di cui son causa, così scrive al suo Clero, e popolo il mentovato B. Gregorio. « Tra le altre cose pregiudiziali « all' onor del Signore Iddio, nocive alla salute delle ani- « me, alle quali la nostra sollecitudine pastorale è obbli- « gata di procurare rimedio, gravissimo è l'abuso de' balli, « tanto avanzato in questi tempi; mentre da essi ne risul- « tano effetti tali, che non possiamo considerarli senza « RAMMARICO INFINITO. I balli, e le danze sono invenzioni « del Demonio per popolare d' anime l' inferno. La « Scrittura avvisa ogni fedele a guardarsene con queste pa- « role: *Cum filia saltatrice ne assiduus sis, nec* « *audias illam, ne forte pereas in efficacia illius.* « E chi può abbastanza esprimere i mali, che si commet- « tono con questi balli; i beni, che si perdono; i flagelli « che ci sovrastano? I mali sono grandissimi, ec. » Riporta poi un passo del Grisostomo, che così dice: « *Ubi* « *saltus lascivus, ibi Diabolus certe adest: his tri-* « *pudiis Diabolus saltat, his Daemonum ministris* « *homines decipiuntur.* » Quindi dopo di aver numerati i mali principali, che da questi procedono alle anime, e i beni, che si perdono, così soggiugne: « Eccitati dunque « dalla riflessione de' tanti gravissimi mali di colpa, e di « pena, invitiamo i molto R. Parrochi della Città, e

« Diocesi ad inveire con efficacissime esortazioni contro
« tale abuso, leggendo le presenti nostre lettere, ec. (1).»

Non ci è ignoto, che molti credono, che i balli, e i festini indistintamente sieno leciti, e senza verun peccato, e che alcuni C. francamente senza riserva li permettono, perchè si asserisce, che sieno indistintamente da S. Francesco di Sales permessi non senza ingiuria assai grave di sì gran Santo; e che sarebbe una vera calunnia, se non iscusasse l'ignoranza, essendo colle stampe pubblicato il suo vero sentimento in tal proposito. Ecco la sua dottrina a comun disinganno; piena di discrezione, e saggezza. Ei ne parla nella sua Filotea al cap. XXXIII; Prima di tutto si riflelta al titolo stesso: *De'balli, e passatempi leciti, ma* PERICOLOSI. Osservate dunque, che parla de'balli e altri divertimenti leciti; perchè tra tanti balli, che si fanno fra'Cristiani, pochi sono in pratica gli indifferenti, e però leciti. Per dire il contrario, converrebbe esser molto semplice, e digiuno di ciò, che succede nel gran mondo. Nei teatri si fanno talvolta balli, che al vivo rappresentano non solo l'amor profano, ma tendente allo sfogo della brutale passione. Tra persone basse, e di campagna si fanno ne'balli qualche volta degli abbracciamenti, salti, e gesti, tali, che gravemente eccitano la libidine; oltre di altri disordini, i quali tutti insieme considerati formano un grave pericolo di peccato per chi vi si espone, e molto più per la gioventù. Parla dunque il S. dei leciti, i quali non pertanto in pratica sono pericolosi. Ecco le sue parole: « Le danze e balli sono cose indifferenti di
« lor natura; ma secondo il modo ORDINARIO, col quale si fa
» questo esercizio, pende, ed inclina MOLTO dalla banda del
« male, e per conseguenza è pieno di RISCHIO, e di PERICO-
« LO. » Dopo di ciò rileva alcune circostanze, da cui nasce questo pericolo: eppure tra queste per nulla fa menzione delle da noi testè accennate, e che costituiscono un pericolo grave, o vogliam dire una prossima occasione di peccato, attesa la forza, che la concupiscenza della carne esercita sulla

(1) Nella cit. Raccolta p. 42.

natura corrotta. Questi balli poi, quando son leciti, il Santo permette forse al Cristiano divoto d'intervenirvi francamente senza riserva? Udite: « Io vi parlo Filotea, delle « danze, come fanno i medici de'fonghi; i migliori non va« gliono niente, dicono essi; ed io vi dico, che i mi« gliori balli non sono MOLTO BUONI. . . . Se per qual« che occorrenza, nella quale voi non potete scusarvi, vi è « forza andare al ballo; abbiate cura, che la vostra danza « sia ben acconcia . . . di modestia, di dignità, e di buona « intenzione (parla sempre colla similitudine de'fonghi), « ballate poco, e poco sovente, Filotea; perchè facendo al« trimente voi vi mettete in pericolo di porvi il vostro affet« to; . . . i balli, le danze, e tali adunanze tenebrose tira« no a sè ORDINARIAMENTE i vizj, e peccati, che regnano in « un luogo; le contese, le invidie, le beffe, e li pazzi amori. « E come questi esercizj aprono i pori del corpo di coloro, « che li fanno, così aprono essi i pori del cuore: in modo « che, ec. I cuori sono facili a lasciarsi pigliare, ed avvele« nare . . . Ma soprattutto si dice, che appresso i fonghi « bisogna bever vino generoso; ed io dico, che dopo i balli « bisogna servirsi di alcune buone, e sante considerazioni, « quali impediscano le pericolose impressioni. » Ne accenna diverse, come che nel medesimo tempo, che si ballava, molte anime bruciavano nel fuoco: che nella stessa ora molti religiosi lodavano Iddio: che nel tempo medesimo molti trovavansi in agonia, e sono passati all'altra vita. Poi così, soggiugne « Ahimè! che mentre voi stavate là il tempo è passa« to, e la morte si è avvicinata; vedete ch'essa si burla di « voi, e che vi chiama al suo ballo, nel quale i pianti dai « vostri parenti serviranno di violini, ec. » Al capo seguente poi dice così: « Per giocare e danzare lecitamente bisogna, « che ciò sia per ricreazione, e non per affezione; per un « poco di tempo; e non finchè si stanchi, e si stordisca, e « ciò sia DI RARO . . . . in una parola, ballate, e giocate « con le condizioni, che vi ho dette, per condiscendere, e « compiacere all'onesta conversazione, nella quale voi sa« rete. »

In questi pochi accenti vi si ammira nel tempo medesimo una sana dottrina, una rara prudenza, e una somma discrezione. Regolate adunque su questo e simili punti i P. vostri secondo il Santo, e non sarete nè presso Dio, nè presso gli uomini riprensibile. La sua dottrina in succinto ella è questa. Il ballo in genere considerato, egli è indifferente e lecito; e v'è ancora che può essere virtuoso, come quello di Davide innanzi all'arca del Signore; come poi si suol praticare ne'festini profani, e per divertimento, per lo più è di notabile pericolo di peccato, e alle volte ancora è disonesto; e questo egli è certamente, e per tutti illecito: stando dunque al primo, solo alquanto più e meno pericoloso, il Santo non lo proibisce assolutamente, come se fosse grave peccato; ma però esorta ed insinua a non intervenirvi, se non per qualche giusto motivo, o per qualche necessità, onde dice: *Se per qualche occorrenza, vi è forza* (cioè non potete facilmente dispensarvene) *abbiate cura, che la vostra danza sia ben acconcia, ec.*, e assegna i mezzi, onde non sia, al possibile, di alcun pericolo. Questo caso tra gli altri sarebbe, o di una moglie, che fosse obbligata dal marito ad assistere ad un tal ballo; oppure di una moglie che fosse incapricciata di andare ad uu simile festino, volendo che il marito ve la conduca; e che in tal supposto non acconsentendo l'uno, o l'altra, probabilmente ne avvenissero de'mutui disgusti, o altri inconvenienti. In tal caso adunque, nel modo già detto, il Santo lo permette. Voi dunque in questi casi, e lo stesso dite de'teatri, e simili divertimenti pericolosi considerate le circostanze, regolatevi secondo questa dottrina, e secondo le regole date già ne'cap. XII, XX, e XXI. In tal modo sarete saggio, e discreto, nè troppo rigoroso, nè eccessivamente condiscendente.

§. V.

Delle promiscue conversazioni, amoreggiamenti, servigi, teatri, e simili.

I. Esercitando il Ministero non anderà guari, che col fatto vedrete, esser sommamente pericolose le accennate co-

se, particolarmente gli amoreggiamenti, e i così detti *servigi;* che a giorni nostri si costumano fra nobili, cioè il fare da Cavalier servente ad una signora, che non è stretta parente. A chiunque ha un po'di pratica di mondo, notissimi sono i molti, e gravi disordini, che da dette cagioni ne nascono, e che sono la rovina non men spirituale, che temporale ancora di non pochi Cristiani. Di questi ne parlano, oltre tanti scrittori illuminati, non pochi Vescovi de'più illustri in santità, e dottrina, ed è superfluo trattenersi in addur ragioni o riferire autorità. Chi ha timor di Dio, e buon senso al primo aspetto si persuade, che non sono, questi trattenimenti liberi, e promiscui, da permettersi liberamente ai Cristiani, se non come parla S. Francesco di Sales de'balli; e da non tollerarsi ne'P., se non in certi casi, e con le necessarie cautele: come fa il medico, che non può, nè dee permettere certi pericolosi cibi, se non qualche volta per un caso, e con gli opportuni preservativi. Per altri opportuni luoghi ci riserbiamo di notare alcune pratiche osservazioni, che possono essere al C. specialmente novello, in questo proposito necessarie. Qui soltanto a comodo de'C. riportiamo alcuni testi a piè di pagina (1), relativi al trattar libero, e promiscuo.

II. Fra gli spettacoli, e luoghi pericolosi, che più, o meno sono generalmente occasione di peccato, dopo i balli, sono i teatri, de'quali, se si volesse parlar di proposito, non ba-

(1) *Lustravi universa animo meo, ut scirem, et considerarem, et quaererem Sapientiam . . . et inveni amariorem morte mulierem* (s'intende per l'anima) *quae laqueus venatorum* (cioè de'demonj) *est, et sagena cor ejus,* (una rete) *vincula sunt manus illius. Qui placet Deo, effugiet illam,* Eccl. 7. 26. *In medio mulierum noli commorari: de vestimentis enim procedit tinea, et a muliere inquitas viri.* Eccl. 42. 12. e 13. *Averte faciem tuam a muliere compta,* (adornata) . . . . *propter speciem mulieris* MULTI *perierunt: et ex hoc concupiscentia* QUASI IGNIS *exardescit.* Idem. 9. 8. e 6. Ripiglia ivi v. 11. *Speciem mulieris alienae multi admirati,* REPROBI *facti sunt, colloquium, enim illius quasi ignis exardescit.* v. 12. *Cum aliena muliere ne sedeas omnino,* (cioè non fermarvisi lungamente), *nec accumbas cum ea super cubitum.*

sterebbe un non breve trattato. Ma perchè qualunque C. ne abbia almeno una qualche idea, vi riporterò alcun tratto di un celebre letterato, il quale benchè difensore, e promotore dei teatri, pure non volendo, confessa esservi gravi disordini, e non leggiere occasioni di peccato; dopo di avervi indicati quegli autori, che potete leggere, se vi piace, e che li disapprovano, e li detestano. Fra i Ss. Padri, non lasciando i più antichi, sono S. Cipriano in un picciol libro *de spectaculis*, Tertulliano in un più ampio trattato, e in più capi distinto, nel quale tratta di più sorta di spettacoli. Cassiano, Lattanzio, Firmiano, ed altri; ma più di tutti S. Giovanni Grisostomo in diverse omilie, e in altre sue opere. Si pretende da alcuni, che i teatri di que'tempi fossero apertamente lascivi, come non può negarsi, quantunque non di tutti gli antichi secoli. Costantinopoli a tempi del Grisostomo era tutta cristiana, nè vi regnava la libertà di pensare de'giorni nostri. Comunque ciò sia, non si può però nemmeno dissimulare, che anche negli odierni nostri teatri non vi concorrano di quelle medesime circostanze, che dai Santi Padri furono con zelo, ed energia riprese, e condannate; come l'immodestia delle donne, il canto molle, ed effeminato, l'eccessiva pompa, e lusso, ec. Tra i moderni poi che li combattono, sono il Pignattelli nelle consultazioni, il Pontas nella sua Biblioteca de'casi morali, il P. Daniele Concina, che su questo punto scrisse due non brevi trattati. Uno in lingua latina, e l'altro nell'italiana in confutazione dell'accennato letterato. Che se poi bramaste impiegare meno di tempo in questa questione, vi basterà leggere un piccol libro stampato in Macerata nel 1784, che ha per titolo. *Trattenimenti d'Ipocrato sopra i teatri moderni indirizzati da Filocle a un Cavaliere Italiano*. Ci sembra questi uno scrittore di sodo raziocinio, e molto lontano da ciò, che chiamasi fanatismo. Il letterato poi, di cui ho detto di riportarvi a vostra istruzione alcuni suoi tratti, egli è il Marchese Maffei; il quale comunque scriva in difesa de'teatri contro il suddetto P. Conc., nondimeno, come dissi, accenna quanto basta per doverli gene-

ralmente parlando disapprovare, e detestare, come non poco cattivi, e pericolosi. Così pertanto scrive nel capo primo di quella sua opera; dopo di aver nel principio compianta la corruttela della Poesìa del passato secolo, ingenuamente confessa quanto segue. « Col corrompimento dell'arte quello « della buona morale si accompagnò; il che più che altrove « NEL TEATRO ALLIGNÒ, E PRESE PIEDE. Incominciarono « sul principio del passato secolo i Drammi musicali; que- « sti poco andò, che EFFEMINATI SI RESERO, E MOLLI, al che « contribuì molto la maniera della musica, che a poco a « poco LASCIVA si rese per meglio esprimere, e secondare le « parole . . . . Nella fine di questo secolo, e nel principio « del corrente (cioè decimo ottavo), uso s'introdusse ancora « di non recitar più opere stampate, o scritte, e per autori « composte, ma di comporsene gli scenarj a lor modo i co- « mici stessi, e prendendo qua e là ad imbrogliar Drammi « senz'ordine, o forma, ripieni D'OSCENITÀ, onde si po- « tean dire ECCITAMENTI al vizio. » Eppure anche allora per leciti si spacciarono da un gran numero di rilassati Cristiani con quelle stesse ragioni, colle quali leciti si difendono tuttavia a giorni nostri; e con quelle medesime circostanze, o certamente molto simili, con le quali leciti si volevano da non pochi Cristiani a'tempi de'Grisostomi, e de'Tertulliani, cioè della permissione de'Principi, della non cattiva intenzione, del divertimento innocente, del piacer della musica; che non si coopera, nè si approva la sfacciatezza di qualche Istrione, ec. « E ne' qua- « li (continua a dire il Maffei) le donne talvol- « ta con abiti stranieri, e con FIGURE INDECENTI facean « pompa. Non mancò veramente mai qualche scenico atto- « re, che da tali pravità si tenesse lontano, ma CON QUAL « FRUTTO? di tal fatta erano la MAGGIOR PARTE, e tanto ba- « stava per mettere il teatro ai più saggi, ed ai più costu- « mati in ORRORE, ec. » Pare che non si possa dir di peggio. Eppure ella è confessione di chi volle sostenere ch'erano leciti, e di chi pretese di averli riformati. Ciò non pertanto non si può con generale, e con certa proposizione de-

finire, che tutti i venali teatri sieno sempre lascivi, e pravi. Ma siccome più, e meno SEMPRE vi fu e vi sarà pur troppo del disordine, così non si può nè anche con sicurezza dire, che sieno divertimenti innocenti; ma tener si debbono per sospetti; e se non illeciti affatto, almeno poco convenienti ad un Cristiano, e più, o meno pericolosi, secondo le disposizioni di coloro, che v'intervengono, e le circostanze degli stessi teatri. Cauto pertanto deve essere il C., e circospetto. Informatevi di tutto ciò, che nel teatro accade; delle recite, del canto, de'balli, de'comici, per non errare in ciò con un precipitato giudizio, e quindi mal dirigere in questo punto i vostri P. Siate ancora discreto nel parlare per non farvi credere un fanatico, con eccesso declamando indistintamente contro detti spettacoli. Ciò basti; passo ad altro.

CAP. XVIII.

Del terzo uffizio del Confessore, cioè come arbitro tra Dio, e gli uomini.

TEX. *In primis meminerit Confessarius judicis pariter, ac medici personam sustinere, ac divinae justitiae simul, et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbiter inter Deum, et homines honori divino, et animarum saluti consulat.*

I. Riflettiam bene a tutto il testo, il di cui contenuto s'insegna comunemente da'Sinodi. Ei dice in sostanza, che non può il C. come arbitro costituito da Dio tra Dio medesimo, e gli uomini, aver la mira nel tempo stesso a due grandi oggetti, cioè l'onor di Dio, e la salvezza delle anime, se ei non adempia agli uffizj di giudice insieme, e di medico, di ministro della divina giustizia, non meno che della divina misericordia. In fatti se vi considerate in quel tribunale soltanto come giudice, e come della divina giustizia ministro, e venga a vostri piedi un peccatore indisposto, non

considerandovi voi come medico, non pensate punto a' rimedj delle sue piaghe, e a ben disporlo, ma come giudice lo abbandonate nel suo peccato, perchè la pura e sola giustizià così vuole. Se venga un altro delle cose più necessarie ignorante, voi parimenti come giudice da Sagramenti l'escludete, perchè così vuole l'esser di giudice; e così andate voi discorrendo. Sarà così salva la giustizia, ma non l'anima di quell'infelice. All'opposto fingete di dover esser medico soltanto, e della divina misericordia ministro, non della divina giustizia, sarà, per ipotesi, salvo il peccatore; ma non riparato il divino onore, nè soddisfatta la divina giustizia.

II. Ecco pertanto, perchè il Sapientissimo nostro Dio ha costituito il Sacerdote in questo tribunale non giudice solo, ma medico pietoso, e ministro insieme della divina misericordia: *A Deo constitum esse, etc.* Conciossiachè se Dio vuole salvo il suo onore, salve ancora vuole le anime. In somma non lo ha costituito giudice, che decida a solo rigor di giustizia, ma arbitro, che componga la discordia tra Dio offeso, e l'uomo offensore: *Ut tamquam arbiter inter Deum, et homines.* Iddio disgustato, ed offeso da una parte; il peccatore che lo ha irritato dall'altra, e che nella sua amicizia tornar vuole, chiedendo il perdono delle commesse colpe. Dio per una parte, che vuole sia riparato il suo onore toltogli dal peccatore, allorchè gli negò la debita soggezione, e l'oltraggiò posponendolo, peccando, ad una creatura; il peccator dall' altra, che dee dare questa soddisfazione; il Sacerdote C. viene da Dio costituito in mezzo fra ambedue, perchè questa discrepanza componga, salvando nel tempo stesso con saggezza, ed equità l' onor di Dio, ed il peccatore.

III. Perchè ciò da chiunque si comprenda, veggiamo qual sia comunemente parlando dell' arbitro l' uffizio. Nella legge civile egli è un Giudice non ordinario, ma o dal legittimo Superiore nominato, o dalle parti litiganti eletto, con la potestà di comporre una differenza per via di compromesso secondo le leggi. Arbitro viene *da arbitrare*, e vuol dire giudicare non a rigore della giustizia, e delle leggi, ma in modo, che nè giudichi contro giustizia,

o contro alcuna legge, nè stia a tutto rigore all' una, o all' altra; e perciò dicesi arbitro. L' arbitro dee talmente regolare la sua decisione, e giudizio, che una parte non sia pregiudicata notabilmente più dell' altra, e che amendue restino ragionevolmente soddisfatte, e contente. Voi dunque nel confessionale come arbitro tra Dio, e il peccatore, regolar dovete in modo le vostre sentenze, e giudizj, che nè per troppo rigor di giustizia pregiudichiate al peccatore, il quale perciò abbandoni la penitenza, e si perda; nè per troppa compassione verso del penitente, ed eccessiva connivenza, Iddio non sia soddisfatto.

IV. È pertanto del tutto falso, perchè opposto alla dottrina chiarissima del presente testo, da esso molto inculcata, e raccomandata in quelle parole: *In primis* MEMINERIT *Confessarius, judicis, ac medici .... ac divinae justitiae* SIMUL *ac misericordiae, etc.*, e non solo del R., cui sottoscrivono tutti i Vescovi, ma dello stesso Concilio di Trento, e però indubitata dottrina della Chiesa, cui niun Cattolico può rigettare (1). È falso, dico, ciò che si va dicendo da alcuni, e che pure è stato scritto in certe brevi istruzioni pei C., cioè, che il tribunale della Penitenza è di SOLA *pura benignissima misericordia;* quale dottrina, se si ammettesse, e si praticasse, ad altro non servirebbe, se non per licenziare gran numero di peccatori da nostri piedi, tanto più infelici, quanto più credonsi sicuri della lor salute, fondati sulle assoluzioni concesse intempestivamente, e senza le necessarie disposizioni, e date per una mal intesa, e falsa misericordia. Non vi lasciate di grazia abbagliare dalla franchezza, colla quale alcuni, sebbene con buona intenzione, e voglio credere ancora con buona fede, spacciano certe dottrine colla voce, e cogli scritti, che si oppongono, o che non sono almen conformi agli insegnamenti del R., e de' Concilj, e che sono la fatale cagione della perdita di molte anime.

(1) Sess. 14. cap. 2. 3., il testo lo potete leggere al cap. VIII. di questa parte.

CAP. XIX.

Si parla in particolare del Confessore, come Ministro della Divina Misericordia.

I. Quantunque siasi or ora detto, e provato col R., che il C. si dee cousiderare, e come ministro della divina giustizia, ed insieme, e del pari della divina misericordia, e non, o di sola misericordia, o di sola giustizia; ciò non pertauto, siccome Iddio fa più pompa, e larga mostra della sua misericordia, che della giustizia; così sembra, che debba pur regolarsi il C. nel confessionale; onde assolutamente parlando, in pari caso propenda piuttosto alla misericordia, che al rigore della giustizia. E tanto più, che come si rileva dal cap. V, n. 4, ove si parlò della prudenza, quest' è il mezzo più efficace per guadagnare i cuori de' peccatori più ostinati, e condurli finalmente a Dio. In più luoghi abbiamo già osservato, che la dolcezza, e la benignità ben intesa sono i mezzi più certi, e i più forti per vincere qualunque siasi peccatore.

II. Ma perchè è facile confondere la vera colla falsa compassione, la vera colla falsa benignità, e misericordia; perciò veggiamo prima di tutto con l'Angelico D. S. Tommaso in che essa consista. Egli l' insegna, come fa bene spesso, con le parole di S. Agostino, il quale dice così: ***Misericordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique si possimus, subvenire compellimur. Dicitur enim misericordia ex eo, quod aliquis habet miserum cor super miseria alterius.*** Si noti, che non è una compassione sterile, o al più di parole, e inoperosa, ma effettiva; però dice, che ci costringe, cioè dolcemente ci piega, a sovvenire il nostro prossimo nelle sue indigenze: *qua utique, si possimus, subvenire compellimur* (1). Questa nasce dalla vera carità, come lo stesso S. D. insegna (2). Il vero amore verso una persona

(1) 2. 2. q. 30. a. 1.
(2) Ivi q. 28. a. 1.

ci fa considerare il suo male, come nostro, perchè il vero amico nella persona dell' amato considera quasi un altro se stesso: e però, siccome ognun compatisce a' proprj mali, e procura di liberarsene; così il vero amore ci muove a fare lo stesso verso l' amico. Per misericordia adunque qui intender dobbiamo una tenera compassione a' spirituali malori, e miserie de' P., la quale ci muova ad usar tutti i mezzi opportuni per liberarneli. Quinci è, che tutti que' mezzi, che tendono non già a liberare i peccatori dal peccato, ma piuttosto a far sì, che restino in essi come addormentati, e che palpando le loro piaghe, divengano peggiori, non possono essere dalla vera misericordia, e carità dettati; ma da una falsa pietà, a cui piuttosto compete il titolo di empietà. Empietà dunque e non misericordia egli è non far, che poco caso delle lor colpe, e maliziose ricadute: assolverli, quantunque con retta coscienza, e moral certezza giudicar non si possano disposti: accordar loro ciò, che in sana Teologia, e buona coscienza, accordar non si può, perchè o certamente grave peccato, o grave pericolo, che vi cadano; e così dite di altre simili condiscendenze illecite, e molto più se rovinose. Sono tutti effetti di un' empia pietà, ma non di una vera misericordia.

III. Ma venghiamo a suoi principali atti. Eccoli espressi eccellentemente dallo stesso Divin Salvatore nella famosa parabola del figliuol prodigo. In essa v' è nel tempo stesso adombrato, e il peccator convertito, e la Divina misericordia, che lo accoglie, che gli perdona, e di nuovo lo accetta amorosamente per figlio. Prima dunque la misericordia dovete esercitarla nell' accogliere il P., e quello specialmente, di cui potete sospettare, che abbia più bisogno di ajuto. E questo n' è il primo atto: *Non mostrar difficoltà, nè ritrosia, nè noja; ma con faccia ilare, e benigna esibirsi.* Oh quanto coraggio dona al misero un tal accoglimento! Osservate in fatti, che non appena vede il Padre Evangelico il prodigo figliuolo di lontano, che dirige verso di lui tosto i passi, e tutto giubilante gli corre incontro. Questa paterna accoglienza praticar la dovete in modo sin-

golare verso di quelle persone, che chiedono di confessarsi in certe insolite ore; perchè queste sogliono esser quelle, le quali tocche da Dio, hanno allora fatta la risoluzione di presentarsi, e a voi le manda la Divina misericordia. Che se prevedeste di non aver tempo allora per udire una confessione; che può sospettarsi lunga, almeno ascoltate il P. per un momento; udite per poco il suo stato, per ajutarlo, animarlo, e obbligarlo a far a voi ritorno in altro tempo più opportuno. E se ciò nemmeno poteste, (il che non sembra probabile) non lasciate di esibirvi per altro tempo, invitandolo con parole obbliganti a non mancare. Badate bene, che ricusando affatto di udirlo, forse si perderà eternamente, o almeno continuerà per altro tempo, e più a lungo a peccare.

IV. Il secondo atto di misericordia egli è *di far coraggio al P. sin da principio della confessione*: Fingete, che ei vi dica subito, che sono molti anni, che non si è confessato; ovvero vi manifesti peccati enormissimi, onde faccia capire di aver condotta per molto tempo una vita la più scellerata; e finalmente, che dica di essersi fino allora confessato sempre sacrilegamente per peccati taciuti. Voi tosto fategli coraggio, apritegli il cuore con dire, p. e.: Su via, o fratello, ringraziate Iddio, il quale, quantunque da voi offeso, nonostante vi ha tanto sopportato ed amato; egli vi ha data l' inspirazione di venire da me per fare una buona confessione; quest' è segno chiarissimo, che vi vuol salvo: animo dunque, allargate il vostro cuore, e fatevi coraggio, ec. In quanto a me son qui tutto per voi, per assistervi, per ajutarvi; e vedrete che coll'ajuto del Signore, tutto vi riuscirà facile, anzi dolce, e soave. Non vi potete immaginare, quanto animi un infelice, che si trova carico di colpe, un sì benigno parlare; e come giovi, perchè sia docile a tutto ciò, che gli prescriverete. Vi accaderà di vederne alcuno prorompere a simili paterni, e misericordiosi accenti in lacrime, e sospiri, e protestarvi, che tutto si abbandona nelle vostre mani.

V. Da qui argomentate voi, se si mostrano ministri del-

la Divina misericordia que' C., i quali o non ricevono questi miseri, ma li rigettano; o se pur gli accettano, ciò fanno bruscamente. Non appena sentono l' accusa di un qualche enorme peccato, o che dicono non essersi confessati da lungo tempo, che prorompono in riprensioni le più acerbe, o si mostrano infastiditi, ec. Non così c' insegna la citata parabola. Veduto di lontano il figlio traviato, gli corre incontro l' amoroso Padre, e senza pronunziar contro di esso una sola parola di riprensione, o di rimprovero, gli si getta al collo, gl' imprime sulla fronte dolcissimi baci, e se lo stringe con paterno tenerissimo amore al petto. Dopo ricevutolo così benignamente, egli è tutto sollecito questo buon padre, perchè il figlio spogliato sia de' suoi cenci, rivestito, ed ornato della prima sua veste; e che si prepari tosto un sontuoso banchetto, con invito de' parenti ed amici, per contestare a tutti la somma sua allegrezza di aver riacquistato finalmente un figlio sì caro, che si credeva perduto. *Cito* (ecco la sollecitudine) *proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum ejus, et calceamenta in pedes ejus; et adducite vitulum saginatum* (1); con ciò, che segue. Voi già intendete. Ecco il terzo atto principalissimo della misericordia, da esercitasi in confessionale verso de' peccatori da molte colpe aggravati. Vale a dire, di sollecitamente liberare il peccatore da suoi peccati, e di restituirlo coll' assoluzione alla grazia. Notate bene quel *cito* : subito il padre si mosse a soccorrerlo, a rivestirlo. Il tirar tanto in lungo questi P. non per mancanza di tempo, non per necessità di cura, nè per non essere tuttavia sufficientemente disposti; ma o per avversione alla fatica in udirli, o per eccessivo rigore di non esser mai contento delle loro disposizioni : quel farli aspettare sì lungamente al confessionale, quando si presentano; e ciò per puro proprio comodo, ed obbligarli a tante volte ritornare, senza precisa necessità; per cui si stancano, si annojano, e forse non più ritornano : quel mostrare

(1) Luc. 13. 22.

in somma sì poca premura, e sollecitudine della lor anima, sarà questo un far le parti di un ministro della Divina misericordia? *Cito proferte stolam primam*. Non si dice di precipitare incautamente, di condiscendere ingiustamente, assolvendo gli indisposti, no; Dio ce ne guardi! Ma si dice: *con caritatevole, e saggia sollecitudine* accoglierli, e consolarli disposti, ammettendoli alla partecipazione della grazia coll' uso de' Sacramenti.

VI. Osservate di più un' altra cosa, che non è senza mistero. Il buon padre non comanda al figlio, che da se medesimo si spogli de' suoi cenci, e che si ponga indosso da sè l' antica preziosa veste, no; ma prescrive a' servi, che lo vestano essi: *Cito proferte stolam primam, et induite illum, etc*. Da ciò se ne deduce il quarto atto, o modo, con cui il C. esercitar debbe la misericordia; cioè *di ajutare in ogni modo l' accolto P., di soffrirlo, e di suggerirgli quanto occorre per l' accusa esatta delle sue colpe*. Noi Sacerdoti siamo servi di questo gran Padre, e suoi Ministri nel gran negozio della conversione delle anime. Un povero peccatore, o ignorante, o accecato, è ordinariamente incapace di deporre da per se la brutta abominevole veste de' suoi peccati. E siccome per tal effetto accusar li deve in numero, specie, e circostanze, se voi gl' intimate, che accusi distintamente tutte le colpe da per sè solo, ei si troverà imbrogliato, si confonderà, si disanimerà, e v' è pericolo, che abbandoni l' impresa. Ecco la misericordia. Toglietelo, in gran parte almeno, d' impaccio. Voi stesso con interrogazioni adattate alle sue circostanze tirategli, per così dire, fuora dal petto le colpe; onde per quanto è possibile, altro non abbia esso quasi a fare, che rispondere un sì, o un nò; facendogliene dire presso a poco il numero, e là frequenza. Però vi vuole pazienza, e fatica. Vi sentirete talvolta stanco, e pieno di tedio, e vi verranno degl' impeti d' impazienza. Ma qui sta la misericordia, che tutto soffre per guadagnare una traviata pecorella al buon pastore Gesù.

VII. Questo ajuto caritatevole, e misericordioso solleva-

mento, deve stendersi a' peccatori, non solo nello spogliarli dell' obbrobriosa veste de' loro peccati, ma ancora nel rivestirli della bianca stola della grazia. Per ciò conseguire dal peccatore, soprattutto fa d' uopo, che esso sia disposto a ricever la grazia medesima. Converrà quinci, che soddisfi talvolta prima dell' assoluzione a molti obblighi, che abbandoni occasioni, che restituisca l' altrui roba, o fama; e in una parola, che tutto faccia, quanto può esser necessario, come nella parte quarta si spiegherà, ad effetto di conseguire una valida assoluzione. Ora per regola generale, qualunque cosa debba il P. adempiere o prima dell' assoluzione per disporsi, o dopo, come sono certe penitenze, ovvero restituzioni, ec., dappoichè può incontrarvi delle difficoltà, e delle opposizioni, il C. deve industriarsi, ed adoperarsi con paterna carità di rendergli ogni cosa, per quanto è possibile, facile, ed agevole; e così ajutarlo a disporsi.

VIII. Perchè meglio ciò si comprenda, e altamente nell' animo ci rimanga impresso, diamo soltanto un occhiata alla differenza, che passa tra il mercenario, e il buon pastore. Quello è contento di richiamare all' ovile la smarrita pecorella con un fischio, o al più minacciandola col bastone, o facendola retrocedere a colpi di pietra. Poco ad esso importa, se non obbedisce; non si prende il pensiero di cercarla, e molto meno di accompagnarla, di accarezzarla, di portarla sulle proprie spalle, perchè stanca non si arresti. Non adopra in somma che le brusche; e se a queste non obbedisce, annojato l' abbandona. Non così il buon pastore. La cerca prima ansante, smanioso, e grondante sudore, ad alta voce chiamandola per monti, colli e valli. Ritrovatala finalmente, che fa? Forse la minaccia, la sgrida, la spaventa? Mai no. L' invita, l' alletta, e se pur di essa si lamenta, e del suo cattivo procedere, ciò fa sempre con voci amorose. Venuta a suoi piedi, non la lascia in libertà, perchè il suo amore gli fa temere, che insolente di nuovo prenda la fuga; non la strascina con violenza legata, perchè non si sdegni, o venga meno; ma se l' adagia amo-

rosamente sul proprio collo, e nel tempo medesimo, che se ne assicura, tenendola stretta ne' piedi, la solleva dalla fatica, e sudando esso sotto l' amato carico, festoso la conduce all' ovile. Così il buon pastore. Ed ecco la vera misericordia divinamente insegnataci dal Salvatore nelle due parabole quivi ricordate. O voi beato se le praticherete in tal modo nel confessionale! Quante anime saranno per mezzo vostro salve. Quante corone pel Cielo!

C A P. XX.

Regole di prudenza, e discrezione, per esercitare rettamente gli esposti uffizj, singolarmente di medico, di maestro, e di arbitro tra Dio, e gli uomini.

I. Il leggitore avrà bene osservato, che uno dei massimi punti da osservarsi dal C. si è l' uso frequentissimo, per non dire continuo, della prudenza, e discrezione. Le regole sono diverse, secondo la varietà delle materie, e diversità de' casi. Quindi per tal motivo ci siamo proposti di esporle in quest' opera, non tutte in un luogo, ma partitamente, e secondo che esigono le materie stesse, e seguendo sempre fedelmente l' ordine del nostro testo. Oltre di ciò abbiamo avuto in mira d' isfuggire, per quanto si poteva, ogni ripetizione; e nel tempo medesimo abbiam procurato, che le stesse regole fossero meglio alla materia adattate, e più profittevoli. Un tal ordine fu cominciato sino dalla prima parte, come si può vedere specialmente ne' cap. VII, XII e XIII, e si continuerà in tutto il rimanente dell' opera. Nel cap. V, così richiedendo il testo, si parlò pure della prudenza, se ne esposero le regole, ma soltanto le generali.

Ora avendo negli antecedenti capitoli esposto gli uffizj principali, che dee esercitare il C., affine di ciò fare rettamente, e con esito felice, senza declinare a destra, o a sinistra, o con troppo rigore, o coll' eccessiva condiscen-

denza a danno dell' anime, esporremo le regole, almeno più necessarie, relative a detti offizj, non solo prudenziali, ma ancora di una saggia discrezione. Queste pertanto sono il soggetto del presente, e del seguente capitolo. In questo parleremo di due generali, che servono come di base, nell' altro poi delle particolari.

II. Si è detto, che quivi esporremo *non tanto le regole di prudenza, quanto di una saggia discrezione*, perchè, come si vedrà leggendo le divisate regole, rapporto all' esercizio de' sopraddetti uffizj, appartengono più alla discrezione, che alla prudenza; perchè quantunque questa contenga come in se stessa anco la discrezione, e totalmente non si distingua, come se fosse una diversa virtù, nondimeno al nostro proposito di presente è bene distinguerla. Dicemmo con S. Tommaso, che la prudenza (così al cap. V ora citato), consiste nell' invezione, e determinazione de' mezzi proporzionati, ed efficaci al proposto retto fine: ma riguardo alla pratica non basta; bisogna, che sieno adattati in individuo, e a più circostanze, che ne' fatti possono variare infinitamente; senza di che, come si rileverà dalle stesse regole, non si otterrà, o in tutto, o in parte il fine preteso. Ora quest' è l' uffizio della prudenza, considerare tutte le particolari circostanze del tempo, del modo, ec., onde per mezzo di una saggia discrezione (che chiameremo compagna, o parte della prudenza) applicare i mezzi stessi modificati, e proporzionati al buono, e retto fine, imitando su ciò l' esempio del medico. Questi ha dalla sua arte prescritti i rimedj. P. e., per liberare dalla febbre periodica v' è la china; ma questa non si può dare a tutti nello stesso modo, e nella stessa dose, anzi ad alcuni nuoce data, come dicono, in sostanza, non soffrendola il loro stomaco. Dee adunque il medico colla prudenza, e per mezzo della discrezione, considerate tutte le circostanze del suo infermo, adattare alle sue particolari circostanze il rimedio. Così è nel caso nostro, e però proporremo le seguenti regole, e primieramente due generali.

Regola I. generale: *Se volendo impedire in qualche P. una colpa da esso commessa con tutta buona fede, e per invincibile sua ignoranza, si mettesse perciò in pericolo probabile di commetterne una grave, si dee per allora lasciar di ammonirlo per evitare la colpa grave.*

II. Prima di tutto per necessaria intelligenza dell'enunciata regola si devono notare, e fissar bene i seguenti punti. 1. Che non si parla qui, se non in generale. De' casi poi individui, ne' quali si debba, ed in qual modo adottare la regola, si parlerà ne' seguenti capitoli. 2. È necessario distinguere ben bene la permissione propriamente detta da quella, che consiste nella sola semplice *tolleranza*. A solo fine si dissimula, nè s' impedisce una colpa minore, (quantunque, parlando assolutamente, come vera colpa si dovrebbe impedire) perchè non avvenga un male maggiore; onde il fine diretto, proprio, e *principalmente inteso* da chi tollera la detta colpa minore, si è, che non avvenga il male maggiore. La prima, quand' è propriamente *permissione*, consiste in una vera *dispensa dalla legge*, o *precetto*, data da qualunque legittimo Superiore, per cui il suddito viene assoluto dall' obbligo di osservare la legge; e questa inchiude (notate bene) per se stessa l' approvazione di quell' opera, o ommissione, che si permette, se non espressamente, almeno implicitamente; perchè colla permissione, o dispensa della legge, viene a dichiarare il Superiore, che lecitamente il suddito può operare contro la legge. Che se il superiore concedesse al suddito dispensa dalla legge, senza almeno un qualche giusto motivo, arbitrariamente, ed in materia grave; oppure la permessa azione, o ommissione fosse contraria ad altra legge, da cui il Superiore non avesse facoltà di dispensare; allora egli peccherebbe, e si renderebbe reo della stessa colpa; poichè realmente concorrerebbe alla trasgressione della legge, dicendo l'Apostolo: *Non solum, qui ea faciunt, sed*

etiam qui consentiunt facientibus (1). E qual maggior consenso di quello di colui, che *in officio* permette la trasgressione di una legge nel supposto caso obbligante? Perciò un Superiore religioso, che accorda una spesa meramente arbitraria, ed inutile, si rende reo della violazione del voto di povertà, singolarmente se in materia grave. All'opposto chi permette in modo soltanto negativo, tollerando, non impedendo, nè approva, nè concorre all' azione, o ommissione peccaminosa; ma solo vuole impedire un male maggiore, che altrimenti accaderebbe. È verissimo, che il Superiore dee impedire qualunque male ne' suoi sudditi, ma non sempre, nè tosto, ma opportunamente. Or opportuno non è nel nostro caso, mentre, come supponiamo, che volendo impedire un male minore si dà causa ad un male maggiore. 3. Diciamo dunque, che si dee dissimulare *per allora*. Imperciocchè il motivo del nostro caso di lasciar correre il minor male, egli è il grave pericolo, che quinci ne avvenga un maggiore. Dunque, cessando il pericolo, si dee ancora non più permettere, ma impedire il male minore. 4. Si dee ancora notare, che questa regola non ha luogo, quando il male maggiore provenga (e si noti bene) non dalle circostanze necessarie, in cui si trova il P., ma dalla sua malizia, o sia *mala volontà*, perchè non vuole abbracciare i mezzi, che pur potrebbe, e dovrebbe eseguire; pe' quali evitare e l' uno, e l' altro male. Ciò meglio intenderete dagli esempj, che troverete nel capitolo seguente. 5. Finalmente si dee avvertire, che in tutti questi casi non si dee tosto concedere l' assoluzione, ma prudentemente differirla, o negarla, secondo le attuali disposizioni del P., e quelle regole, che si daranno in appresso, e singolarmente nella parte quarta (2).

(1) Ai Rom. 1. 32.

(2) In proposito della dispensa dalla legge, si notino le seguenti dottrine di S. Tom. *Dispensatio non potest, fieri contra praecepta juris naturalis, sed tantum contra ea, quae sunt quasi conclusiones eorum.* Pr. 2. q. 97. a. 4. *Solus Deus potest dispensare in praeceptis divinis, non autem Papa.* Pr. 2. q. 94. a. 5. *Omnia praecepta Decalogi sunt omnino indispensabilia, etiam a Deo.* Pr. 2. q. 99. a. e altrove.

III. Ora quantunque la premessa regola così spiegata, non possa soffrire opposizione veruna, come per se stessa abbastanza chiara, e certa; nulla di meno, in grazia di chi vi avesse qualche difficoltà, la dimostriamo. In primo luogo ella è dettata dalla stessa ragione, presa dall'essenza, e dalla natura di ogni agente intellettuale, e libero. La volontà ha per oggetto proprio, e naturale di amare, e volere il bene *assolutamente tale*, e di avere in odio il male come vero male, e come tale ripudiarlo. Quindi se ci si presentano alla volontà due beni, uno minore, così giudicato, e l'altro maggiore; e non possa ottenerli amendue, ma solo o l'uno, o l'altro, sceglie sempre il bene maggiore. All'opposto, se le sovrastrano due mali, uno de' quali apprenda come notabilmente maggiore dell' altro, e non possa amendue evitarli, non elegge propriamente, (perchè il male non può essere, come tale, oggetto di elezione) ma cerca di evitare il maggiore, e si appiglia al minore; ciò osserviamo ne' stessi fanciulli, tosto che hanno acquistato qualche discernimento. Nè v' è da maravigliarsi, poichè la stessa natura detta, che se non si possa conservare la vita, senza la perdita di un qualche membro alla stessa vita non necessario, si perda piuttosto quello, per non perdere il maggiore, che certamente egli è la vita. In tal senso poi deve intendersi il proverbio latino, che dice: *De duobus malis minus est eligendum*: cioè si dee tollerare il minore, per non soggiacere al male maggiore, (dissi di un male *per tale appreso*, e non altrimenti; è noto a tutti, che alle volte o per ignoranza, o difetto di riflessione, e bene spesso a cagione di qualche passione, che più o meno accieca l' intelletto, e perverte il giudizio: *Dicimus malum bonum, et bonum malum*, come dice Isaia (1); ma ciò non procede dalla natura della volontà per se stessa retta, ma dalla corruzione cagionata dal peccato). Così per esempio, se facendo la correzione ad un delinquente, ne segua, che questi divenga peggiore, in vece di correggersi, non solo non

(1) 5, 20.

si pecca, s' ella si ommette, come insegna S. Tommaso, e parimenti tutti i Teologi (2); ma ciò facendo scientemente, e con probabilità di far peggio, si pecca contro l' ordine della carità, pel danno maggiore, che si cagiona al suo prossimo. Parimenti, se un Principe, e qualunque siasi Superiore, volendo togliere un male minore, ne segue quinci un male assolutamente maggiore, dee per allora sospendere tale operazione; altrimenti, secondo tutti, pecca più o meno, secondo le circostanze; nè può scusarlo, se non l' inavvertenza; o un incolpabile errore. Onde osserviamo, che in tal caso tutti disapprovano il Principe, o il Superiore, e lo condannano d' imprudenza, e di mal governo. Il che conferma, che la nostra premessa regola non solo è retta, e che si può, ma che si dee onninamente osservare, e singolarmente da tutti coloro, che hanno l' offizio, e l' impiego di governare, e procurare il bene altrui. Ora il Confessore non è egli strettamente obbligato a procurare in ogni modo il bene spirituale de' penitenti, dirigendoli nella via sicura della salute, e della perfezione? Questo cento volte fu detto, e provato. Dunque il C. ne' casi, che cadono sotto la sopra esposta regola, dee secondo la medesima assolutamente regolarsi. Vi è altresì obbligato in particolare, come spiritual medico delle anime; altrimenti egli diviene quasi un traditore delle stesse anime; come un traditore dell' altrui salute sarebbe quel medico de' malori corporali, il quale avvertentemente applicasse una medicina per liberare l' infermo da un piccolo male, conoscendo, o prevedendo, che da ciò ne avvenisse allo stesso infermo un male maggiore. Molto più reo poi sarebbe il C., se per togliere dal suo P. un piccolo male, fosse cagione di un mortale; poichè pregiudicherebbe all' onor di Dio, ed all' anima del P., e non rimedierebbe al vero, e maggior male.

IV. Regola II. generale. *Quando impedir non si possa in verun modo nel P. un peccato materiale,*

(1) 2. 2. q. 33. a. 4. ed Em.

senza grave probabile pericolo di peccato formale, si deve piuttosto dissimulare il materiale. Quando poi non vi sia questo pericolo, o generalmente parlando, non ne avvenga alcun male maggiore, si dee procurare d'impedire anche il solo peccato materiale, instruendo, e avvisando il P. del suo errore, o della sua ignoranza. Questa regola ha due parti, come ben vedete. La prima discende necessariamente dall' antecedente, perchè maggior male sarebbe, quando un P. credesse, che una tale azione non fosse peccato, o soltanto veniale, e dopo istruito, e avvisato non resistesse, ma cadesse, attese le critiche, e per lui insuperabili circostanze; perchè in vece di una colpa leggiera, che al più commetterebbe, lasciandolo nella sua ignoranza incolpevole, si farebbe reo di un grave peccato.

La parte seconda è abbastanza chiara, e certa. Imperciocchè è certissimo, che il C. come ministro di Dio, e come medico delle anime, dee impedire qualunque male nel P., e qualunque trasgressione, eziandio materiale della legge, singolarmente naturale, e divina. Basterà dunque, che per comodo richiamiamo a memoria la distinzione del peccato materiale dal formale, secondo la dottrina comune dei Teologi, dietro a S. Tommaso (1). Peccato materiale si appella, ed è qualunque azione, che sia alla legge contraria (2), poichè il peccato non è, nè altro può essere, che una trasgressione di qualche legge; dove non v' è legge, che comandi, o che proibisca, nemmeno v' è, dice l' Apostolo, alcun peccato: *Ubi non est lex, neque prevari-*

(1) 1, 2. 9. 71. a. 6. et alibi.
(2) Fu da qualche autore distinto il peccato filosofico dal Teologico. Il primo si disse esser quello, che è contrario alla retta ragione, ma non alla legge divina e questo si disse non offendere Iddio. Il secondo poi è quello, che consiste nella libera trasgressione della divina legge, e quest'è divina; offesa. Questa distinzione è una empia chimera, da Alessandro VII, come a tutti è noto, condannata; perciocchè tutto ciò, che disconviene alla retta ragione, contraddice ancora alla divina legge, e però un azione gravemente opposta alla retta ragione, essendo volontaria, è vero grave peccato, perchè contraria altresì alla divina legge.

catio (3). La materia dunque del peccato è l' azione stessa alla legge contraria; e quest' azione come alla legge opposta in se considerata è la materia del peccato; e però *materiale peccato appellasi*, e non totale, e formale. Perciocchè un' azione alla legge contraria, non è da Dio a vera colpa degna di castigo imputata, se non è a chi la commette, o direttamente, o indirettamente, cioè in se, o in sua causa, *volontaria*; ed è principio generale indubitato, che *non datur peccatum nisi voluntarium*. Quindi è, che un peccato in sogno commesso non è, che una colpa materiale; appunto perchè non è volontaria. Questa volontarietà adunque ella è, che costituisce la colpa, in vero peccato di pena degno, onde dicesi *formale* peccato. E qui si noti, che l' azione alla legge contraria, ma non volontaria, dispiace sì a Dio, cioè da esso lui è disapprovata; poichè come giusto, e santo non può approvar ciò, che alla sua legge si oppone; ma con essa non resta egli formalmente offeso dall' uomo, che involontariamente la commette. Da questa breve esposizione già subito s' intende la verità, e importanza della regola. Imperciocchè riguardo all' anima, il peccato mortale *formale* è un male sommo, e molto più riguardo a Dio, che viene offeso dalla creatura. All'opposto il peccato, benchè per sè mortale, ma solo materiale, nè offende realmente Dio, nè reca danno a chi lo commette. Dunque, dee starsi all' enunziata regola; onde, se diasi il caso, (come non poche fiate avviene) che un P. per ignoranza affatto incolpevole, commette un peccato solo materiale, perciò involontario, e volendolo in esso impedire con avvisarlo, vi sia pericolo di un male maggiore, cioè che commetta un peccato *formale*, prevedendosi, che per la sua debolezza, e altre circostanze, non si asterrà dal commettere quella colpa per esso materiale, come qui si suppone; si dee *per allora* piuttosto dissimulare il *materiale*, che dar motivo, ossia occasione, ad una grave colpa formale. Si è detto *per allora*, perchè mutate le circostan-

(1) Rom. 4 15.

ze del P., onde non vi sia più pericolo, che commetta quell'azione peccaminosa, si dee avvisare della sua ignoranza per impedire lo stesso peccato materiale; essendo in questo caso, come si è detto, il C. precisamente obbligato ad impedirlo.

C A P. XXI.

Si danno regole particolari di prudenza, e discrezione pei casi dubbj, e pei punti tra buoni Teologi controversi.

I. Una delle materie più interessanti, e da cui grandemente dipende una saggia profittevol condotta del C., sono certamente le regole di prudenza, e discrezione; e perciò dopo le premesse generali ne diamo in questi, e ne' seguenti capitoli alcune particolari pei casi più frequenti, e più importanti.

Il nostro desiderio era di ricavar coteste regole precisamente da' Sinodi; ma non ci è riuscito di ritrovarle in quei termini, co' quali da noi saranno qui esposte per maggior comodo, e chiarezza. Sono però dedotte, o senza dubbio conformi alle sinodali dottrine fino qui esposte, o che riporteremo in appresso. E perchè in materia tanto importante, e delicata ci giova camminare al possibile con sicurezza; perciò alla chiara dottrina ci appoggiamo del grand'Arcivescovo di Firenze S. Antonino; e tanto più a proposito, che il Santo pel particolar dono da Dio ricevuto nel dar ad altri consiglio, era chiamato: Antonino de' consigli.

II. Primieramente distingueremo dubbio da dubbio. Può in primo luogo in confessando accadervi un pratico dubbio. Dubitar potete, se la tal azione del P. sia, o no, colpa grave; di modochè dalle apprese Teologiche dottrine non possiate con morale certezza determinarvi, e con quiete di coscienza decidere; e che in dubbio sia parimenti il P., che perciò vi domanda, come debba regolarsi; cioè, se gli sia lecito, p. e. quel contratto, o quell' azione. Per questo,

e simili casi dubbj, già è stata stabilita la regola colle parole stesse del gran Benedetto XIV. al cap. X, cioè, che non si dee lasciar il P. nel suo dubbio, nè decidere inconsideratamente, ma chieder tempo, studiar il caso, e non in qualunque stampato Moralista, ma in quelli, la dottrina dei quali è più soda: *quorum doctrina solidior*, e quindi abbracciare non qualunque opinione, ma quella, che si trovi *pienamente provata, e confermata;* o, come abbiam veduto al cap. XI, che dicono i Sinodi: *l' opinione più probabile*, *e più sicura.* Questa poi si manifesti al P., il quale dee onninamente seguirla. Secondo tutti i Teologi non è lecito ad alcuno in pratico dubbio operare, e determinarsi contro coscienza, come avverte S. Antonino (1), citando un testo del diritto Canonico, che dice: *Omne quod fit contra conscientiam*, *aedificat ad gehennam.* Fino a tanto dunque, che si studj il punto, e si decida, il P. si deve astenere dal contratto, o da quell'azione, di cui si dubita, se sia, o no grave colpa. Che se studiata la questione, si trovi un' opinione, la quale sia *molto più probabile*, *o pienamente provata*, *o più comune ;* la quale dica, che sia gravemente illecita l'azione, non può, nè dee decidersi diversamente; e il P. alla stessa sentenza, come si è detto e provato a suo luogo, dee uniformarsi, altrimenti dovrebbesi giudicare indisposto, e indegno dell' assoluzione.

III. In secondo luogo fa di mestieri di avvertire, che si ritrovano in certi Teologi delle sentenze, e dottrine, che si pongono da essi in controversia, come dubbie, e questionabili, quando dalla maggior parte, e da valenti Teologi di più sana dottrina, antichi, e moderni, sono credute non dubbie, ma certe. Ora di queste noi qui non parliamo, perchè *impropriamente* chiamansi dubbj, mentre se non sono dottrine evidenti, sono però sufficientemente chiare, e provate; ma de' veri dubbj; cioè di certi punti, che anche tra buoni Teologi sono controversi, perchè difficili, ed

(1) Ne' luoghi qui appresso.

oscuri, essendo le ragioni per l' una parte, e per l' altra eguali, o quasi eguali, per cui ognuno può, secondo che le apprende, restar persuaso dell' una, o dell' altra delle due opinioni; e di qui nasce la divisione nelle opinioni anche tra Teologi seguaci della più sana dottrina. Imperocchè vedendosi chiara assolutamente, e da tutti la verità, a chi sembra di vederla più nella parte, che favorisce la libertà, e a chi nell' opposta opinione, che favorisce la legge. Il caso dunque essendo tra Teologi indeciso, si può opinare; cioè, come testè si dicea, si può esser piuttosto persuaso della sentenza degli uni, apparendoci le loro ragioni notabilmente più probabili, che dell' opinione degli altri; e questi sono que' dubbj, di cui qui parliamo.

IV. Nè qui mi si opponga, che essendo l' una, o l'altra delle opposte opinioni necessariamente in se stessa falsa, chi segue per avventura la falsa, sia reo di peccato; imperciocchè in questi punti si dee ammettere l' ignoranza invincibile negli stessi Teologi amanti della sana dottrina, e molto più facilmente in altri. Imperocchè, se tanto in fatti sudano, e stentano i periti nella morale per ricercare in tali cose la verità, e non arrivano a trovarla in modo, che con tutta certezza si vegga piuttosto per una parte, che per l' altra; come potranno agevolmente ritrovarla altri, che di tanta scienza sono privi? Dunque ammetter fa d' uopo, che in tali cose possibile sia, e si dia di fatto un' ignoranza, la quale sia affatto incolpabile, o che scusi almeno da grave colpa nel caso, che si erri. Quindi non è da farsi maraviglia, se in simili punti da una gran parte di Cristiani si viva ordinariamente in buona fede. Non sono pochi coloro, i quali non veggendo in tali cose chiaro il peccato grave, nè avendone dubbio, vivono persuasi con tutta quiete, che in quella tale azione o non vi sia alcun male, o che sia soltanto leggiero. Ciò importa moltissimo di avvertire per le seguenti regole.

V. Regola I. *Ne' dubbj ora spiegati, e tra buoni Teologi controversi, se vi sia, o no grave peccato, non si dee dir mai francamente, e decisivamente,*

che vi sia grave colpa ; nè tampoco si dee decidere con certezza , e dir al P., che non vi è colpa alcuna , o che niun dubbio vi sia di grave peccato. È proprio de' semidotti, e de' soli superficiali nelle questioni, e de' giovani inesperti , il decidere tutto con somma franchezza. Onde, se son della scuola de' Probabilioristi , quasi questa insegnasse il dannato Tuziorismo , ad ogni dubbio vogliono , che il P. stia al più sicuro; nulla distinguendo caso da caso , circostanza da circostanza : ma in tutti questi punti controversi , senza riguardo alla coscienza del P., se retta , o no , decidono subito in favore della legge , e peccati mortali spacciano senza soda , e chiara ragione. Se poi abbracciato hanno il probabilismo , se non sono punti affatto certi , scusano francamente il P., e lo assolvono da qualunque peccato ; e dandogli quasi ogni libertà , lo precipitano nel lassismo. La vera discrezione , e prudenza, come sopraccennammo con le parole del R. del Cardinal Santorio , è di proceder molto cautamente ne' dubbj , e controversie , in decidere , e dire ch' è , o non è grave peccato. *Caveat vero , ne facile pronunciet esse mortale , quod* CERTO *nesciat , esse tale.* S. Antonino poi citando S. Tommaso , di cui sono le parole , così dice : *Quaestio, qua quaeritur de aliquo actu , utrum sit peccatum mortale , vel non , nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae , vel Canonis , aut evidens ratio , nonnisi* PERICULOSISSIME *determinatur* (1); e il medesimo ripete S. Agostino in un testo più innanzi riportato. Quando dunque non si vede , se non oscuramente , se un' azion sia , o non sia grave colpa , non solo è cosa indebita , e temeraria il deciderla , ma *pericolosissima*. Imperciocchè , dice il S., se voi francamente dite , che non è grave colpa , causa siete di molte gravi tragressioni della legge nel caso che sia tale ; giacchè la cosa è incerta , e oltre di ciò si dà motivo , e occasione a' Cristiani di troppo liberamente operare , e si fomenta non poco quella rilassa-

(1) P. 2. tit. 1. c. 11. §. 28.

tezza, a cui già per se stessa tende la corrotta nostra natura, secondo quel celebre detto della Divina Scrittura: *Sensus, et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua*. Più, si conferma il comune disordine, che tutto giorno osservasi tra Cristiani, cioè di non far caso, se non delle trasgressioni più gravi, e più grossolane. Quest' è un avvertimento, che danno i medesimi discreti Probabilisti; onde l'Anonimo più volte citato così dice a questo proposito: *Voi neppure in queste sì critiche circostanze* (parla de' dubbi, de' quali qui favelliamo) *avete a farvi* PROTETTORE *delle benigne sentenze, e decidere franco per esse; mentre ciò potrebbe mettere a pericolo di lassità, e non è punto necessario al buon regolamento de' penitenti* (1), Che se poi assolutamente la decidete, e dite, che sia grave peccato, ponete in mala fede il P., onde lasciandosi poi vincere dalla passione, e facendo quella tale azione, gravemente pecca; quando che stando egli nella sua persuasione, e buona fede, o non mancherebbe affatto, o al più materialmente. Con decider dunque in tali casi non procurate l'onor di Dio, nè la salvezza delle anime. E poi dov'è la sincerità, e veracità di Ministro della verità? Non è deciso, è in questione tra buoni Teologi, i quali da una parte, e dall' altra pretendono ugualmente di aver ragione, e voi spacciate la vostra opinione, come certa? Se di quella siete voi persuaso, con essa regolate voi stesso, ma non pretendete, che tutti gli altri pensino, e operino nello stesso modo. Non si tratta già di poco, quando si dice *peccato mortale;* oppure: *non è grave colpa;* non si tratta meno, che di una grave offesa di Dio o per l' una o per l'altra parte. Dunque adagio, e adagio assai a decidere, che sia, o non sia grave peccato, e regolatevi in tali casi, come nella seguente regola.

VI. Regola II. *Quando è certo, che la tal cosa sia gravemente illecita, o per chiaro testo delle Divine*

(1) Let. 1. n. 53.

Scritture, o per assai chiara ragione, o per decisione di qualche decreto della Chiesa, o per comune dottrina de' più sani Teologi, allora decisivamente si parli al P., e si obblighi a seguire quella decisione; anche, se occorre, negandogli l'assoluzione; se non voglia sottomettersi. Che se sia certo, che la colpa è soltanto leggiera, non gli si neghi l'assoluzione; ma solo si esorti, e si persuada di astenersene, (meno però ne' casi, di cui parlammo nella parte prima, cap. XV. n. 9, e 10, cioè degli abituati ne' veniali, a quali si dee in qualche caso ivi notato differire l'assoluzione.) Quest'è un pratico principio da S. Antonino in più luoghi insegnato. Ciò dice chiaramente, parlando dell'eccesso delle femmine in ornarsi: il quale peccato può esser grave, ma non essendo sempre tale, conchiude così: *Ex praedictis igitur dicendum, quod ubi in hujusmodi ornatibus confessor inveniat* CLARE, ET INDUBITANTER *mortale, talem non absolvat, nisi proponat abstinere a tali crimine; quando in hujusmodi reperit esse veniale, non deneget absolutionem* (1). Il testo è chiaro abbastanza.

VII. Regola III. Quando *dunque non sono cose per tutti certe; ma sono opinioni, anco tra buoni Teologi controverse, delle quali può chiunque con sodo fondamento persuadersi per una parte, o per l'altra; dimodochè non gli resti grave dubbio in contrario, non debbe il C. obbligare il P. veramente persuaso della opinione contraria, a stare alla legge, nè al più sicuro; nè quindi perciò negargli l'assoluzione, se non vi sia altra particolar ragione di fargliene un obbligo; ma si deve lasciare nella sua persuasione sincera, e buona fede; esortando però il P. di stare alla legge, che è il più perfetto, ed è la seconda parte della regola.*

VIII. Riguardo alla prima parte della regola, che segue

(1) P. 2. tit. 4. c. 5. §. 8. dopo circa la metà.

immediatamente dalle due antecedenti, fa a proposito il seguente testo del S. Arcivescovo Antonino: *Si vero non potest (il C.)* clare *percipere, utrum sit mortale* (ma è in dubbio) *non videtur, quod sit praecipitanda sententia; nec deneget confessarius propter hoc absolutionem; et cum potiora sint jura ad solvendum, quam ad ligandum, et melius sit rationem reddere de nimia misericordia, quam de nimia severitate, ut dicit Chrisostomus* (e notano più Sinodi) *potius videtur absolvendus;* tostochè il P. non è in dubbio, ma in buona fede (1). Ne' testi poi qui appresso riferiti insegna la seconda parte, cioè di persuadere il P. di stare al più perfetto, e al più sicuro. La prima parte poi di questa regola insegna pure Benedetto XIV. da Arc. di Bologna dicendo: *Non si debbono porre legami, quando non è chiara la legge* (2). E che si debbono in questi casi lasciar in buona fede i P. l' accenna quanto basta, nell'Enciclica di sopra al cap. X. lodata al n. 8. Nè questa regola è al principio canonico contraria, cioè: *In dubiis tutior pars est eligenda*, dappoichè non si permette al P., che in parità di ragioni, da esso come tali apprese, e quindi in *perfetto dubbio pratico*, si muova ad operare arbitrariamente contro la legge; ciò non mai; ma soltanto, non potendo il C. decider il punto per le sentenze diverse, si lascia quegli nella sua certa persuasione, e buona fede. Che se nel caso si sbaglia, ciò non sarà, che per ignoranza, come di sopra abbiam notato, invincibile, o quasi invincibile. Nè tampoco favoriamo con tal dottrina il sistema, che permette al P. di operare anco contro la legge in parità di ragioni, per tali conosciute; e in conseguenza, senza la *persuasione pratica* dell' intelletto, che la verità stia più tosto per la sua parte, che per l' altra; cioè in favore della libertà, o contro la legge. Questa pratica, e ben fondata persuasione dell' intelletto, che apprende per maggio-

(1) Ivi nel luogo ora cit.
(2) Notific. 80. 2. 19. ove parla de'matrimonj ne'tempi proibiti.

ranza di ragioni come lecita l' azione, richiedesi onninamente dal lodato Santo. Egli in fatti distingue il dubbio generale di una questione dal dubbio pratico, e in individuò. Può darsi, ed avviene certamente, che di un punto tra Teologi si controverta, v. g., se sia, o no gravemente illecita la tale azione; e che non pertanto taluno creda, e sia sufficientemente persuaso, che quella non sia grave peccato; perchè le stesse ragioni, ne' punti singolarmente difficili, non fanno in tutti la stessa impressione, nè tutti egualmente persuadono, come ogni giorno si sperimenta; oltre di che in caso pratico, e in individuo, certe circostanze occorrono, che mutano della cosa l' aspetto; e danno luògo almeno all' epicheja, cioè all' interpretazione della legge. In somma in cotesti oscuri punti si verifica più che mai quel volgar detto: *quot capita, tot sententiae*. Dunque può succedere, che il P., anche contro l'opinione del C., dopo essersi ben consigliato, dopo aver egli stesso esaminato, e studiato il punto fra i Teologi controverso, sia persuaso sinceramente, e senza dubbio alcuno grave, che lecita gli sia l' azione. Conviene perciò lasciarlo nella opinione da lui creduta *molto più probabile*, senza obbligarlo all' osservanza della legge. Poichè è lecito seguire la sentenza creduta probabiliore in favore della libertà, ommessa la favorevole alla legge, come tutti i probabilioristi insegnano. E perchè obbligarlo di stare alla legge, come se fosse chiara, e certa, mentre egli è persuaso, che nel caso, di cui si parla, non vi sia questa legge; o se v' è la legge, non comprenda il caso particolare di cui si tratta; e perciò non vi sia obbligo di osservarla? Avete voi forse come Confessore l' autorità di decidere infallibilmente ne' punti controversi di fede, o di morale? Siete giudice, ma non delle controversie; siete maestro, ma non infallibile. La decisione ne' punti controversi tra buoni Teologi appartiene alla Chiesa, e a sommi Pontefici. Siccome dunque ciò a voi non tocca decidere, e dall' altra parte la giustizia vuole, che non si pregiudichi all' altrui diritto di poter opinare, così voi non dovete astringere il P. in questi casi di stare

piuttosto a questa, che a quell' opinione; contro la maggiore, e grave probabilità da lui come tale appresa. Quinci ne viene, non esser necessario, perchè sia il P. all'assoluzione disposto, che sia risoluto di seguire ne' casi controversi l' opinione del C., o la più sicura; ma soltanto quella ch' egli crede più probabile, per non operare con pratico dubbio di grave peccato. Ma poichè qui si tratta di punti appresso i Teologi indecisi, e il P. può esser anco ingannato da' proprj pensamenti, o dalle proprie passioni a credere più probabile la sentenza alla libertà favorevole, e dessa seguire non senza pregiudizio in tal caso di sua coscienza; così uffizio egli è di un padre, di un ministro di Dio, consigliarlo, e persuaderlo di fare in questi casi un sacrifizio al Signore della propria opinione, e di appigliarsi piuttosto al sicuro; il che però secondo la dottrina di S. Antonino, ed i buoni principj, che debbono da tutti ammettersi, non è di obbligo, ma di consiglio, e di perfezione. Di fatto parlando il S. Arcivescovo di certe imprestanze, che si facevano in Firenze alle Comunità da particolari, da cui si esigeva un certo annuo censo, e della vendita, che alcuni facevano di questo diritto, e che tra Teologi de' suoi tempi era in questione, se lecita fosse, o no una tal vendita; e non potendosi con chiarezza, e certezza decidere, essendo divisi di opinione, dice il S., che non si doveano costringere i P. ma soltanto consigliare di astenersene; perchè seguendo, così persuasi, la sentenza di que' Teologi, che insegnavano esser lecita tal vendita, non operavano in dubbio pratico di peccato, ma in buona fede. Solo non era loro lecito: *Emere praedicta jura* (attendete bene) *cum ista conditione adjuncta*, *scilicet dubitando ibi* (cioè praticamente) *esse mortale*, *sumendo proprie dubium; cum scilicet non magis declinant ad unam partem, quam ad alteram* SECUNDUM RATIONEM: *Sed . . . potest non dubitare de hoc, sed opinari, licitum esse* (1). Ecco che il P. in pratica può deporre il dubbio, e persuadersi, che sia

(1) P. 2. tit. 1, cap. 11. 2. 32.

lecito per la ragione, e autorità; che crede maggiore, di quei Teologi piuttosto, che degli altri, e così lecitamente operare; *purchè sia vera, e sincera persuasione*. Parlando poi di quelli, che già fatto avessero il detto contratto, così dice, *Qui autem fecissent dictum contractum, consulendum esset* (ecco non l'obbligo, ma il consiglio); *quod si rescindere possunt, ipsis salubre esset .... Quod si talem consilium recipere recusaret quis reputans illa licita esse rationibus, seu consiliis habitis.... relinquendus videtur judicio suo,* NEC CONDEMNANDUS *ex hoc,* AUT DENEGANDA *absolutio, tamquam perseveraturus videatur in vitio usurae*. Più chiaramente ancora nello stesso luogo ripete, che si dee in questi casi non obbligare, ma solo consigliare, e persuadere. *In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutiora sunt eligenda; ut dicitur de sponsalibus, ideo primo consulendum est unicuique, ut ab emptione talium abstineat, sic concludit praefatus Laurentius, etc*. E poco dopo, parlando ancora de' Predicatori replica la stessa dottrina. *Multo magis in praedicatione non est praecipitanda sententia, quod sit mortale, seu usurarius contractus, dicit Cancellarius Parisiensis in generali, loquens de dubiis materiis de mortali, et hoc, ne injiciatur laqueus animabus* (che è la ragione di sopra da noi toccata), *sed nec etiam praedicare expedit, licitum esse contractum, ne via paretur cupiditati. Sed nihil dicendum de tali materia, aut si dicatur aliquid, ostendendo dubium esse, et per consequens* PERSUADENDO *ab abstinentia ipsius contractus* (1).

IX. Da tutto ciò però non si conchiude, che il S. favorevole sia al Probabilistico sistema. No; avrete osservato,

(1) Que'predicatori i quali vogliono sul pulpito nei punti controversi francamente decidere, spacciandoli assolutamente per certi, e gravi peccati, per un male inteso zelo di tenerne lontani gli uditori, ed impedire ogni disordine, oppure come cose lecite sotto pretesto di togliere gli scrupoli, fan più male, che bene. Si parli con zelo, e si declami contro gli abusi, e i pericoli, ec. ma si lascino le assolute decisioni a chi tocca.

che egli non vuole, che alcuno si determini ne'dubbj, per parità di ragioni, ossia per questo stesso, che uguali sono le ragioni da una parte e dall'altra, segua l'opinione a se favorevole ma esige, che resti veracemente PIU' PERSUASO in pratica dalla superiorità delle ragioni, e delle autorità, che fanno a suo favore (1). Ecco le sue parole: *Sed bonam conscientiam, et credulitatem formet de eo, quod credit tamquam de* PROBABILIORI PARTE (2).

X. Dunque quando il P. vi dice, e protesta di aver a fondo studiata la questione, e che egli è intimamente persuaso di poterla seguire, anco praticamente, se non v'è altro ostacolo, dovete assolverlo. Figuratevi per poco il caso, che questo P. fosse il B. Alfonso de' Liguori, che con tutta buona fede, e retta coscienza credeva vero, e difendeva il moderato Probabilismo, l'obblighereste voi, che siete di contraria opinione, ad abbandonarlo, e a disdirsi, negandogli se ricusasse di ciò fare, l'assoluzione? Crederei che no. La Chiesa per tali motivi non nega a chi vive bene i SS. Sacramenti, e voi avereste l'ardire di ciò fare? Dico pertanto; che chi così si diportasse, commetterebbe un tratto di somma imprudenza, per non dire di temerità.

XI. Regola IV. *Se nel punto dubbio, di cui trattasi col P., voi scorgeste, che v'è relativamente alle di lui circostanze del pericolo non leggero di grave peccato, come sarebbe di compiacenza illecita, o di atti disonesti, di ubbriachezza, o di maldicenze, e simili; e non vi sia modo di suggerirgli un mezzo, che allontani, o che notabilmente, e quanto basta, diminuisca lo stesso pericolo, si dee stare dalla parte sicura, con proibirgli ciò, in cui v'è il grave pericolo; e se il P. ricusasse di obbedire, non si dee assolvere.*

(1) Chi volesse con maggior chiarezza persuadersi, che il Santo non insegna, nè favorisce il Probabilistico sistema, come qualche autore ha preteso, legga la prefazione prima dell'edizione Veronese delle opere del Santo fatta da Pietro Ballarino.

(2) P. 1. tit. 3. c. 10. §. 11. in principio.

XII. Siavi in grazia d'esempio un teatro, il quale esaminato bene, non si possa per se medesimo condannare, come a tutti, o generalmente prossima occasione di peccato: considerate però del P. tutte le circostanze, vi scorgiate per esso del pericolo non leggero, per cui cader può agevolmente in grave colpa: ovvero si tratti di una conversazione della stessa natura, o altro simile caso. Quantunque il P. sia egli persuaso, che non cadrà, ciò non pertanto, quando non vi fosse mezzo opportuno, onde togliere in gran parte il pericolo, e non vi fosse una vera necessità del P. d'esporvisi, sarebbe non saggia discrezione, ma colpevole lassezza permettergli, che v'intervenga poichè la retta discrezione vuole in questo caso, che si propenda al rigore, e si stia al sicuro; appunto perchè si tratta di pericolo non leggero di grave peccato. Nel caso però di necessità, conviene suggerirgli i mezzi, e le cautele, per diminuire il percolo; come si disse con S. Francesco di Sales, cap. VII, §. IV, ove si parlò de' balli. E ciò combina ancora col sentimento degli stessi autori di benigna sentenza; i quali dicono, che quando trattasi di fatto, o di pericolo di danno del terzo, si dee stare sempre dalla parte sicura. Infatti se il medico è tenuto ne' dubbj dell'esito di una medicina di stare dalla parte più sicura; quanto più tener si dovrà il C. a questa regola, trattandosi del probabile pericolo di una grave offesa di Dio? Non è questo il caso dell'antecedente regola. Ivi trattasi di una semplice opinione del P. della quale egli è persuaso, e che non v'è pericolo di grave peccato, come si suppone; ma qui a grave pericolo si espone di mortalmente peccare; il quale pericolo, benchè non sia chiaro, e certo, è però probabile, e non leggermente. Qui trattasi precisamente di pericolo dell'anima sua, ed in cui egli non può essere di se stesso giudice, o direttore; onde dee sottomettersi al C., come figliuolo spirituale al suo Padre, come infermo al suo medico, come suddito e reo al suo giudice, e lasciarsi regolare.

XIII. Regola V. *All'opposto in quei punti, che non possono decidersi con certezza, e che non sono* DI GRAVE *pericolo al P., come potrebbero essere un tal teatro un tal ballo, una conversazione, e simili; e che*

dall'altra parte non può il P. stesso per gravi motivi astenersene, non si dee nè fargliene assoluta proibizione; nè mostrarne un'assoluta totale approvazione; ma soltanto fargli capire, che in quella circostanza gli si permette colle debite cautele. Un esempio porrà in chiaro questa regola, ch'è una maggiore dichiarazione dell'antecedente. V'è una donna, la quale è obbligata dal proprio marito ad intervenire ad un teatro, o ad un ballo, o cosa simile. Considerate le circostanze, voi capite benissimo, che nè il teatro, nè il ballo è per se stesso proibito, nè per essa v'è notabile pericolo di peccato. In questo caso non può in verun modo farsi ad essa la proibizione, senza dar occasione a non piccoli disordini, contro la regola 1. generale capitolo XX. Nè tampoco conviene dimostrarne una chiara approvazione, come se fosse totalmente lecita, o del tutto indifferente. Dunque resta che si usi discrezione, con dissimulare, e tollerare in quella circostanza, assegnandole, come si è detto, quelle cautele, che si possono giudicare a proposito, perchè in verun modo la persona possa essere esposta a qualche notabile mancanza; giacchè simili cose, come a suo luogo notammo, non sogliono essere d'ordinario senza qualche pericolo. Ciò che qui abbiam detto di una donna maritata, dee dirsi di un figlio, o figlia, o altra persona soggetta, che si ritrovi in simile caso, secondo la dottrina di S. Francesco di Sales testè citata.

XIV. Regola VI. *Anzi ne' punti già detti, generalmente pericolosi, non solo si dee consigliare, e persuadere il P., come nella Regola III.; ma generalmente parlando, e fuori del caso nell'antecedente Regola notato, si dee disapprovarli eziandio, e detestarli con santo zelo, e impegno più o meno discretamente, secondo le circostanze; affinchè il P. ancor esso gli disapprovi, e si persuada, che un vero, e buon Cristiano ne deve vivere al possibile lontano; come appunto sono i teatri, i ridotti, e le conversazioni promiscue, e balli, e simili.* Così espressamente insegna il lodato S. Antonino; poichè parlan-

do degli eccessivi ornamenti delle donne, comprendendovi ancora altri simili casi, dopo aver detto, che non si dee obbligare il P. diversamente persuaso, se non quando fosse chiaramente grave peccato, ma soltanto consigliarlo, così soggiugne: *Fateor tamen, quòd et praedicatores in praedicando, et Confessores in audientia confessionum, debent* TALIA *detestari et reprehendere, et persuadere ad dimittendum, cum sint nimia, et eccessiva, ut communiter accidit; non tamen ita indistincte* ASSERERE *esse mortalia* (1). Se tali cose con indifferenza dal C. si tollerassero, e si permettessero, chi non vede, che tutti si confermerebbero nell'opinione pur troppo comune, che tali cose sono assolutamente, e a tutti lecite; e quindi si aprirebbe una via larghissima al rilassamento de' costumi nel Cristianesimo? Nel trattar dunque, come esige il Ministero, la causa di Dio, e la salute delle anime, per camminar la via di mezzo tra il rigore, e la lassezza, fa d'uopo per una parte con una santa, e prudente discrezione non costringere i P., obbligandoli ad astenersi da tali occasioni, come se fossero per se chiaramente e per tutti gravi peccati: e per l'altra si dee combattere con ogni zelo qualunque abuso, particolarmente pericoloso, e procurare con ogni mezzo, che tutti i nostri P. ne vivano lontani.

APPENDICE.

Brevemente si risponde alla questione, se il Confessore possa, o anche debba uniformarsi all'opinione de' penitenti.

I. Dalle dottrine in più luoghi notate, e particolarmente dalle regole antecedenti si comprende qual debba essere del quesito la risposta. Rispondiamo non pertanto con distinzione. Se si tratta delle attuali disposizioni de' P., cioè, se sieno all'assoluzione sufficientemente disposti, o no: di-

(1) P. II. tit. 4. §. 8. dopo circa la metà.

ciamo che il C. non è obbligato, anzi non dee stare all'asserzione del P., che dice, e afferma francamente di essere disposto; ma deve seguire *il giudizio*, che ei secondo le buone regole ne forma. Si provò già al cap. VIII. con le parole dello stesso R., che essendo il C. in questo tribunale il solo giudice costituito da Gesù Cristo, e non già il P. ch'è il reo, come si conferma dal Sacro Concilio di Trento, a quello si appartiene, e non a questo, di giudicare, e decidere delle sue buone o cattive disposizioni. Non dee dunque il C. in questo punto seguire la persuasione del suo P., ma il suo giudizio, e il dettame della propria coscienza, secondo le regole che saranno esposte, e validamente provate nella parte IV.

II. Ciò nulla dimeno non è vietato, che il C. ascolti le ragioni, che in favore di sue disposizioni, e in prova di quanto asserisce, può dire il P. medesimo; anzi appunto perchè giudice, dee ascoltarle, e considerarle: e se tali sieno, che bastantemente provino, onde resti egli persuaso delle vere e reali di lui buone disposizioni, deve assolverlo. E perchè non è soltanto giudice, ma medico, e padre; così in udir tali ragioni sia molto discreto, paziente, e insieme cauto; e bene avveduto per non lasciarsi ingannare.

III. Se poi si tratti di opinioni di ciò, che può esser lecito, o no, grave peccato, o leggiero; e quella del P. sia alla più comune sentenza de' più gravi Teologi contraria, il C. non può dissimularla, come ognun vede, e come apparisce dalla regola stabilita da Benedetto XIV. più volte ricordata, e da tutti i Sinodi insegnata. Dunque intimi al P. la sana, e ben provata opinione, come giudice, e maestro; e il P. la sua deponga, come falsa, o improbabile, o al più leggermente probabile, e si sottoponga al sentimento di chi è suo giudice, suo maestro, direttore, medico, e padre. Che se ostinato persista, egli è indegno di assoluzione, come sopra vedemmo con S. Antonino. Al C. poi appartiene appunto come padre, e ministro della Divina misericordia *in mansuetudine sapientiae*, soffrire l' indiscretezza , ed ostinazione del P.; il compatire la sua infermità,

e con efficacia, e pazienza persuaderlo del suo inganno. Che se non riesca, si rimandi con tutta dolcezza, pregandolo di pensarvi seriamente a piè del Crocifisso, e di chiedere a Dio lume, e docilità di cuore; nè mai si dee usar con esso termini aspri, e severi. Chi sa, che trattato con tal carità; e discrezione non si arrenda, e abbracci la sana dottrina, come l'Apostolo ci fa sapere, 2. *Tim. c.* 2.

IV. Finalmente l'opinione del P. può versare nei punti difficili, e controversi, o che in qualunque maniera non si possono con sufficiente certezza decidere, e in questo caso, se è persona capace di ragionarvi sopra, per le regole III, e IV. si dee permettere, che quell'opinione segua, di cui è *sinceramente* persuaso; consigliandolo, come ivi si disse, al sicuro, e al perfetto. Che se fosse persona idiota, o in qualunque modo incapace di considerare, e comprendere le ragioni dell'una, o dell'altra parte, allora dee lasciarsi regolare dal C., e stare dalla parte più sicura, come coll'autorità di più Papi, e Sinodi si è di sopra dimostrato.

CAP. XXII.

Modo col quale si possono facilmente indurre i P. a seguire la parte sicura, e la perfezione nei punti controversi.

I. Prima di tutto vi debbo avvertire di non mai entrare co' P. ne' punti, de' quali abbiam parlato, nel principio della lor confessione, se essi stessi non ve ne diano l'occasione. Non v'è forse di peggio relativamente al P., e allo stesso Confessore. Una tal pratica ella è veramente imprudente, ed indiscreta. Eccovi in prova un fatto a me pur troppo noto. Qualche C. dotto sì, ma poco prudente, e meno discreto, a certi P., dei quali avea qualche sospetto, che andassero, sebben di buona fede, a' teatri, o tenessero certe conversazioni, e cose simili, sul principio della lor confessione, prima ancora, che cominciassero l'accusa, come di primo slancio chiedeva loro, se andassero al teatro, o a conver-

sazione, ec.; e poi pretendeva tosto da essi la promessa di non più frequentare detti teatri, o conversazioni, ec.; e senza una tal promessa si protestava di non volerli confessare. Qual'era il frutto di questo importuno, e indiscreto zelo? Eccolo. Costoro se ne partivano disgustati, ed anco irritati; e mettevano poi in ridicolo la condotta del Confessore, con perdita del suo buon nome, ne'circoli, e nelle conversazioni. Di grazia, badate bene a non incorrere per un male inteso zelo in simile indiscretezza. Attendete prima di tutto a peccati certi, che manifesta il P., e ad iscoprire, se sia in essi abituato, e da quanto tempo, e con qual frequenza; se abbia occasioni, e quali. Indagate le cause delle sue colpe, e de'suoi abiti, come abbiamo già veduto a suo luogo. Credetemi, che avrete a fare, quanto vi basta; e vi sarà poi tempo più opportuno per discorrere delle cose poste in questione. Il saggio, e discreto medico esamina pria l'infermo su quei mali, che possono essere mortali, o assai gravi, e a questi rivolge tosto i suoi pensieri, e le sue premure; ad altri incomodi di minor conseguenza, vi pensa dopo, che si è assicurato de'malori maggiori. Non istate dunque subito da principo ad interrogare in particolare il P., se vada al teatro, o al ridotto, o di simili altre cose, se non ve ne sia preciso bisogno. Ma restringetevi ad interrogazioni generali, dalle quali si possa comprendere; se in que'trattenimenti vi pecchi gravemente: p. e. se sappia, e possa dire di dare occasione a quei tali peccati con andare in certi luoghi, o col frequentare certi divertimenti, o con trattare qualche persona. Ad una donna nobile, o ricca, potete chiedere ancora, se le paja di peccare pel troppo lusso, o per immodestia del vestito, o nel trattar troppo libero. Ad un giovane, se dia occasione a cattivi pensieri coll'amoreggiare, o in altro modo; e quando dalle risposte intendiate, che tali cose non sono loro di grave occasione, o non sono gravi peccati, per ora non vi inoltrate di più; aspettate ad altra più opportuna occasione, per condurlo a lasciare anco ciò, che può essere col tempo di qualche pericolo, per così piegarlo a poco a poco al più perfetto.

Che se poi ve ne dà esso stesso occasione nell'accusa, fatevi ad esaminare, se vi sia prossima occasione, chiara, certa, o dubbia di grave peccato. E s'è così, voi avete dalla regola IV . il modo di regolarvi, su di che dovete star forte, cioè che più non vi si esponga; quando non vi riesca di ritrovare un temperamento sicuro, onde togliere il pericolo in modo, che possiate prudentemente giudicare, ch'ei non vi cadrà più.

II. A distogliere poi i P. da ciò, che può aver qualche apparenza di male, giova d' infonder loro nell' animo con brevi, e chiare istruzioni, e forti insinuazioni primamente un santo timor de' Divini giudizj relativamente alle colpe in genere; ed in secondo luogo insinuargli lo spirito di vero cristiano, e l' amor verso Dio. Il primo è necessario, perchè il timore è come, diciam così, il primo movente dell'uman cuore; poichè non si muove di ordinario l' uomo a lasciar il male, e ad operare il bene, se prima non venga scosso dal timore, quindi noi osserviamo, che tutti i Profeti da Dio guidati, per eccitare i peccatori a penitenza si servivano prima di minaccie, e di spaventevol'immagini. Il secondo poi dell' amore è necessario, perchè la volontà sia stabile nel proposito, e fervorosa nell' esecuzione.

III. Cominciando dunque dal timore de' Divini giudizj, inculcate questo gran riflesso, ch'è a tutti notissimo, e certissima verità, insegnata già in più luoghi da S. Agostino, e che abbiamo altrove toccata cioè, che il decidere con certezza, quest' è *mortale*, o è soltanto *veniale*, in certi punti specialmente, non è da noi, ma solo proprio della somma Sapienza di Dio; onde dice il citato S. Dottore: *Quae sint autem levia, et quae gravia peccata, non humano, sed divino sunt pensanda judicio* (1). Lo stesso Santo confessa, che per quanto abbia studiato per distinguere in tanti peccati, quali sieno veramente mortali, o certamente veniali, non vi è arrivato (s'intende fuori di quelli, che manifestamente tali appariscono); onde dice,

(1) In Enchi. c. 77. altrove 70.

che ciò è difficile a ritrovarsi, è cosa pericolosissima il definirsi: *Difficillimum est invenire, periculosissimum definire* (1). Essendo dunque facilissimo l' ingannarsi, e più a noi, che al sublime ingegno, e al vasto sapere di un Agostino, può avvenire, che nel divino tremendo giudizio sieno gravi peccati quelli, che ora per aderire alle nostre passioni, ci lusinghiamo, che sieno soltanto veniali. Persuadete dunque il vostro P., che se vuole assicurare la sua eterna salute, è necessario, che si guardi non tanto da' peccati, che chiaramente sono gravi; ma da quelli ancora, i quali essendo certamente peccati, almen veniali, v' è motivo di timore, che sieno ancora mortali.

IV. Passate poi ad infondere ne' P. uno spirito di vero Cristiano a tenore di quanto abbiamo dimostrato; e spiegato nella parte I. cap. XII., cioè che egli è obbligato ad essere per quanto può nel suo stato perfetto; che lo spirito proprio del vero seguace di Cristo non è come quello degli Ebrei, di puro timore, ma di amore. *Non enim*, dice l'Apostolo, *accepistis spiritum servitutis iterum in timore; sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus: Abba (Pater)* (2). Dobbiamo dunque noi Cristiani amare il nostro Dio come Padre. Ora e chi dirà mai, che un figlio ami il proprio padre da buon figlio, mentre si astiene soltanto da palesi, e gravi disubbidienze, pel solo vile timore del castigo, quando poi non ha difficoltà di dargli frequentemente dei dispiaceri, sebbene non gravi, e di fare azioni tali, che possono disgustarlo? Il buon amoroso figliuolo, si astiene anzi, per quanto può, da qualunque cosa, che al padre recar possa dispiacere; e procura d' incontrare sempre nel suo genio, e di compiacerlo. Ecco dunque, che chi dallo spirito di vero Cristiano è animato, non solo da' gravi, certi, e chiari peccati vigilantissimo si astiene, ma al possibile ancor da' veniali. Questo è lo spirito, che dovete ne' P. vostri infondere, e coltivare; bat-

(1) Lib. 21. e 27. De Civit. Dei, verso il fine.
(2) Rom. 8. 15.

tendo, e ribattendo secondo l'opportunità, e in diverso modo la stessa dottrina. Vedrete col fatto, che con tali massime cadono, per così dire, a terra mille questioni, cessano le difficoltà, e ritrosie ne' P., e per tal via si conducono soavemente ad astenersi da ogni specie di male, e ad appigliarsi al sicuro, e perfetto.

V. Coi più deboli poi vi potete servire di quando in quando di certe sante industrie, per farli astenere da quei punti, che come abbiamo qui sempre supposto, non si possono con certezza decidere per gravi peccati, o di grave pericolo per cadervi; p. e. ora esortateli ad astenersene per motivo di penitenza delle passate colpe secondo quella nota sentenza di S. Gregorio il grande, che chi ha peccato, si dee privar ancor de' piaceri leciti in castigo degli illeciti, senza però fargliene un obbligo preciso. Ora esortate il P. a privarsene per divozione, o per amor di Maria Santissima. Altra volta in ossequio di un suo S. Avvocato; e parlandosi de' P. abituati in gravi colpe, che hanno bisogno di emendarsi, e disporsi, giova eccitarli ad astenersi da sì fatte pratiche pericolose per ispirito di penitenza, e per ottenere dalla Divina pietà le necessarie disposizioni.

Che se poi volete ottenere un tal fine più prestamente, procurate di persuadere, e indurre i P. ad applicarsi per qualche tempo alla meditazione, e a quegli altri mezzi, che di sopra abbiamo assegnati al cap. XVI.

C A P. XXIII.

Regole di discrezione ne' punti d' ignoranza de' penitenti.

I. Qui non parliamo assolutamente, nè in generale, nè in particolare della moltiplice ignoranza, che pur troppo regna ne' Cristiani, nè dell' obbligo, che ha generalmente il C. d'istruirli. Quest'è materia, che secondo il nostro testo del R. appartiene alla parte III. e che troverete trattata nei cap. IV, V, e VI. Qui soltanto favelliamo dell' ignoranza

relativamente alla discrezione, che dee usare il C. nell'avvisare i P., che per la stessa loro ignoranza, vincibile, o invincibile peccano contro qualche legge naturale, divina, o umana, o contro una grave obbligazione del loro stato. Prima però di venire al punto proposto, sarà bene accennare le principali comuni dottrine, che sopra l' ignoranza da' Teologi comunemente s' insegnano.

II. Primieramente ognuno sa, che l'ignoranza di quelle cose, di cui v' è obbligo sapere, per comando, o perchè necessarie sono per adempiere a' doveri del proprio stato, o ministero, o uffizio, si sà, dico, che tale ignoranza ella è per se stessa peccato, più o meno però, secondo che più o meno ella è volontaria, e di cose più o meno necessarie. L' ignoranza poi ella è volontaria, quando i mezzi non si adoprano, potendo, per apprendere ciò, che uno è obbligato a sapere. Chi nulla, o poco fa per imparare, vuole, se non direttamente, indirettamente almeno l' ignoranza. Dunque ella è peccato, e chiamasi vincibile, perchè appunto potea evitarsi. Questa ignoranza, se procedente da totale negligenza, o assai notabile, dicesi da' Teologi *crassa, e supina;* ed è sempre peccato. Onde il S. Davide pregava Dio, che gli perdonasse tali colpe. *Ignorantias meas ne memineris Domine.*

Può darsi poi, che non ostante le comuni diligenze usate per apprendere quanto è necessario di sapere, non pertanto s' ignori un qualche punto, o una legge, o una particolare obbligazione; e ciò per mancanza di talento, o per altra *involontaria* causa: in tal caso questa ignoranza, come ognun vede, è senza colpa; che però dicesi *invincibile.* Si sarebbe forse potuto evitare, e sapere quanto si dee, ma soltanto usando mezzi non comuni, ma difficili, e straordinarj, alli quali niuno è tenuto, se non quando trattasi di apprendere le cose, che alla salute sono assolutamente indispensabili, o per altra gravissima causa, che tanto esiga. Questa ignoranza dunque, perchè involontaria, non è peccato. Quinci, se un P. abbia frequentata la dottrina Cristiana, e la divina parola, o in altro modo abbia procurato

d' istruirsi, e tuttavia non sappia una qualche cosa, che dovrebbe pur sapese, non dovete reo tosto giudicarlo di peccato, e molto meno di colpa mortale; perciocchè, o non sarà volontaria, o non sarà certamente tale, che possa dirsi grave colpa: e chi dicesse, che chi pecca per tale ignoranza benchè invincibile, è reo, caderebbe nella dannata proposizione seguente: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in statu naturae lapsae operantem ex ipsa, non excusat a peccato formali.*

Vi sono poi di coloro, che a bello studio ogni mezzo trascurano di apprendere ciò, ch' è lecito, o illecito, e tutto ciò, che appartiene alle loro proprie obbligazioni, perchè, come essi dicono, non vogliono tanti scrupoli, e rimorsi, cioè, per peccare con maggior libertà, e franchezza. Questi son di coloro, de' quali parla il Salmista: *Nolunt intelligere, ut bene agant* (1). Questa loro ignoranza si chiama *affettata*, perchè direttamente voluta. Essa perciò è molto più grave della crassa, e supina, perchè di formale e perfetta malizia; onde sono in gravissimo abituale peccato, e vengono loro imputati parimenti nel tribunale della Divina giustizia a peccato di vera malizia tutte quelle colpe, che a ragione della loro voluta ignoranza francamente commettono. Sono coteste tutte dottrine certe comunemente da Teologi insegnate, dopo i Ss. DD. Tom., e Bonav., come si può vedere nella dissertazione preliminare all'Antoine, sess. 2. §. 3., ove di proposito si parla di questa materia, e si spiegano le altre distinzioni, che noi per brevità omettiamo.

III. È del pari certa, e comune dottrina, che l' ignoranza *invincibile* può darsi tra Cristiani in non pochi punti, che non sono comuni, e facili a conoscersi o perchè fa mestieri di molto studio, e profondo raziocinio, o perchè sono materie, delle quali ordinariamente in pubblico non se ne parla, o se pur se ne favella, non sono da tutti egualmente intelligibili. Ciò avviene in quelle cose, che molto di

(1) Sal. 33. 4.

lontano da' primi principj, e primarj precetti si rilevano. Può anche darsi l'invincibile ignoranza in certe ecclesiastiche leggi, che non sono comunemente insegnate, ma a' soli studiosi ordinariamente note; come quelle, che riguardano alcuni particolari impedimenti posti dalla Chiesa al matrimonio, certe scomuniche, e censure da' Pontefici decretate, e da' Concilj, contro certi particolari delitti, e simili. Al contrario poi non può, nè dee supporsi *invincibile* ignoranza nelle cose comuni, e di facile intelligenza; le quali se non sono nella legge espresse, vi si contengono però quasi immediatamente; e si comprendono facilmente da chi per poco vi rifletta; p. e., nel precetto *di non rubare* facilmente s' intende proibito qualunque danno temporale, che al prossimo si rechi. Nell' altro *di non fornicare* si comprende qualunque altro atto disonesto fatto ad oggetto, e fine di commettere la fornicazione. In quello *di non ammazzare*, anche l'odio, e qualunque attentato contro la vita di alcuno; e così andate voi discorrendo degli altri. Parimenti ignoranza invincibile non può darsi in certe obbligazioni più comuni: come le principali de' genitori verso de' figli e di questi verso de' genitori, e simili, come parla l' Angelico (1).

IV. Ciò premesso, e lasciata da parte qualche questione, che al proposito nostro non è necessaria, diciamo, che tutto il prudenziale in questa materia a due principali punti si riduce. I. Al giudicare, se un tal P. abbia, o no, nella sua ignoranza peccato, e qual sia la sua colpa, avendo commessa un' azione ignorantemente credendola lecita. II. Se si debba, e quando avvertire della sua ignoranza il P., illuminarlo, e istruirlo. Riguardo per tanto al primo, per essere discreto, non siate frettoloso, nè facile a condannare un P. per la sua ignoranza; specialmente se trattasi di colpa grave; e nè tampoco siate tanto franco ad assolverlo da ogni colpa. Abbiate sempre presente la regola già data di sopra, cioè che quando si ha a decidere di grave colpa, si

(1) P. 2. 2. q. 100. a. 1.

tratta di cosa difficile a determinarsi, e pericolosa. Fate prima di tutto riflessione, se il punto di sua ignoranza sia delle materie facili a sapersi, oppure difficili relativamente a lui: considerate perciò le circostanze del P., se di campagna, o di città, del volgo, oppure del numero delle persone colte, ec., secondo la diversità delle persone, la maggiore, o minore loro capacità, s' ebbero più o meno in pronto i mezzi opportuni per apprendere i proprj doveri. Per lo che ciò, che può essere incolpevolmente ignorato da un bifolco, sarà colpevole in un uomo di città, e molto più in persona colta, ec. Indi chiedete al P., se abbia avuto mai scrupolo, o timore di peccato, prima di aver commessa quell'azione; oppure se nell' atto di farla abbia provato ribrezzo, o dubbio, che forse vi potesse essere peccato. Che se asserisca di aver avuto dubbio, o timore prima di far l'azione, o ribrezzo nell' atto di operare, non può giudicarsi la sua ignoranza *invincibile*. Imperciocchè da tal dubbio o ribrezzo potea, e dovea sospettar di peccato, sospender l' azione, potendo, e quindi informarsi. Ha parlato, o la natura, o la coscienza, e ciò basta, perchè non abbia legittima scusa. Può però darsi, che il suo dubbio, o ribrezzo fosse di peccato sì, ma soltanto leggiero: onde s' ei dicesse di aver creduto di peccar soltanto venialmente, e che se saputo avesse, che era grave colpa, non l' avrebbe mai commessa, voi vedete, che quantunque la sua ignoranza fosse vincibile, nondimeno per cagione di questa sua buona volontà, converrebbe molto scusarlo. A questo proposito è di mestieri anche notare, che moltissimi tra gl'idioti, non fanno in pratica alcuna distinzione tra grave peccato, e leggiero; onde tanto commettono un' azione se colpa leggiera, come se grave; e per essi il dubitare, se sia peccato, è lo stesso che dubitare, se sia o no grave; quindi d' ordinario gravemente peccano, qualunque volta operano in dubbio, se sia, o no peccato; avvegnachè disposti sono ad operare qualunque sia la colpa, che commettono. Il che per la pratica è da notarsi grandemente. Più, è d' uopo chiedere, se su di quel punto sia stato mai il P. dal C. avvisato; perchè

avviene pur troppo, che alcuni avvertiti proseguono pure a peccare, e si scusano nondimeno coll'ignoranza. Soprattutto convien esaminare, se sia di coloro, che frequentano catechismi, e prediche, o che in altro modo procurano d' istruirsi; perchè da questo molto dipende il decidere dell'ignoranza *vincibile*, o *invincibile*. Finalmente giova in molti casi l' osservare, quale sia stata per lo passato di simili ignoranti la condotta. Se la loro vita fosse stata molto rilassata, l' ignoranza potrebbe essere facilmente colpevole in causa, per aver demeritati colla loro malizia, e gravissime colpe, i lumi, e le grazie del Signore; onde oscurata si fosse perciò in essi la stessa naturale legge da Dio ne' nostri cuori impressa, secondo quel notissimo sentimento di S. Agostino, cioè, che Iddio sopra di certi peccatori in pena de' loro peccati sparge delle tenebre; e vuol dire, che nega loro i suoi lumi in castigo delle loro iniquità; come avvenne a' Scribi, e Farisei, de' quali sta scritto: *Videntes non vident, et intelligentes non intelligunt*. Quindi non istimano talvolta quelle stesse chiarissime colpe, che commettono contro i più gravi precetti della legge; anzichè nemmeno le conoscono. Questo stesso terribil punto nota l'Apostolo scrivendo a' Romani dicendo, che i gentili in pena dell' abuso, che avevano fatto del lume della ragione, per cui da tante ammirabili creature potevano, e dovevano venire egualmente in cognizione di un esser Supremo, erano stati perciò a loro medesimi da Dio abbandonati, ed alle loro più vergognose passioni; onde commisero francamente colpe le più brutali, e manifestamente alla legge di natura contrarie (1). *Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis* Acciecamento terribile, in cui si cade da non pochi Cristiani, i quali poi si scusano con dire: Non sapevo. Ma questo non prova, che non abbiano lo spirito, la volontà, e il cuore corrotto.

V. Quasi sorella dell' ignoranza si è *l' inavvertenza*,

(1) 1. 18.

o sia la inconsiderazione, e attual dimenticanza. *L' inavvertenza* suppone, che uno abitualmente sappia, che la tale azione ella è peccato, ma che mentre opera, non avverte, che pecca. Dunque per non condannare ingiustamente, o indiscretamente di grave colpa, e nemmeno assolvere indebitamente un P., che dica per iscusa di non aver avvertito, fa d' uopo esaminare, se ciò sia stato per sua colpevole, e grave negligenza, ovvero per incolpevole dimenticanza, e come per sorpresa. Se dalle circostanze del fatto accusato dal P. si rilevi, che egli poteva facilmente avvertire, e che la sua inavvertenza fu tutto effetto di negligenza, o precipitazione nell'operare, mentre quell'opera esigeva più di attenzione, e di cautela; allora è certo, che la sua inavvertenza non lo scusa da peccato; onde essendo la materia grave, pur grave è la colpa. Che se poi accaduto fosse al contrario, e tale non fosse stata la sua negligenza nell' operare, allora o non vi sarà colpa alcuna, (il che per altro non è sì facile in certe materie) o non sarà che veniale. Una buona regola per decidere in questi casi, si è l'esaminar bene la qualità della coscienza del P., e il modo suo ordinario, con cui più, o meno suol egli guardarsi da peccati con rigettare le tentazioni, cacciare i pensieri peccaminosi, ec. È persona di timorata coscienza, diligente in guardarsi dalle colpe, pronta nel ributtar le tentazioni? Quando la sua *inavvertenza* non sia chiaramente voluta, si dee giudicare in suo favore; perciocchè, *nemo praesumitur malus, nisi probetur*; e si dee in dubbio supporre, che se avesse veramente potuto avvertire, avrebbe avvertito, e non avrebbe commessa quell' illecita azione. Al contrario se è di larga coscienza, per cui inconsideratamente opera, o non fa caso delle colpe leggiere, che commette senza riguardo, se non è chiaro, che la sua inavvertenza fosse veramente involontaria, si dee piuttosto propendere a crederla colpevole; appunto perchè essendo solito di non vegliare sopra di se, e di non operare, che con poca, o niuna riflessione in ciò, che interessa la coscienza, è molto probabile, che cotesta sua colpa, che dice non avvertita,

sia volontaria in causa. Ciò più spesso si verifica negli abituati, i quali non hanno detestato l' abito, nè proposto efficacemente di emendarsi, e singolarmente negli abituati di lingua, come d' imprecazioni, di spergiuri, mormorazioni, ec. Questi sdrucciolano spesso in simili peccati senza quasi avvedersene a cagion dell' abito contratto; e non pertanto peccano, essendo i loro peccati volontarj in causa, cioè, nella volontaria abituale trascuraggine di emendarsi, e nella ommissione volontaria de' mezzi, che praticar dovrebbero, e potrebbero, se volessero, per conseguire l' emenda. Al contrario poi, se alcuno del tutto, o quasi del tutto inavvertentemente pronunziasse una bestemmia, o imprecazione, dopo che ne ha ritrattato l' abito, e proposta sinceramente l' emendazione, è scusato da grave colpa, non essendo volontaria nè in se, perchè come supponiamo, veramente inavvertita; nè in causa dell' abito, perchè ritrattato, e detestato. Ciò basta per riguardo a giudicare imputabili, o non imputabili, leggieri, o gravi, i peccati per ignoranza, o per inavvertenza commessi. Passiamo ora a stabilire, quando il C. debba avvisare il P. della sua ignoranza, in cui lo scorge riguardo a ciò, che è gravemente illecito; e quando debba tacere, e lasciarlo nella sua ignoranza, e buona fede. Stabiliamo a tal oggetto le seguenti regole, che tutte hanno relazione a quelle che pei dubbj furono sopra dichiarate. Queste le ricaviamo dalla dottrina sicurissima di Benedetto XIV. nell' Enciclica più volte, e particolarmente al cap. X. citata, ove, come si notò, parla non già come privato Scrittore, o Teologo, ma a tutta la Chiesa, come sommo Pastore.

VI. Regola I. *Siccome è obbligo del C. d' interrogare il P. di que' peccati, ne' quali può esser caduto, e di cui, o per ignoranza, o per obblivione forse non si accusa, secondo i diversi stati, e condizioni, in cui si trova; così è parimenti obbligato, assolutamente parlando, di avvisarlo, quando scorga, o prudentemente possa dubitare, che egli commetta certe azioni, credendole ignorantemente lecite,*

mentre sono gravemente proibite; e quindi ancora d'istruirlo, come si proverà nella parte terza. Questa regola ella è chiaramente insegnata dal lodato Pontefice al numero 19, ove in comprova riporta le seguenti parole, che sono di S. Bernardino da Siena (1): *Eo quod peccatores ignorant, quae Dei sunt: unde si Confessor audierit aliquod de poenitente, vel scivit per aliquam probabilem conjecturam, id debet poenitenti ad memoriam reducere; quia potest timeri, quod poenitens ignoret ignorantia crassa, quae non* EXCUSAT *secundum Gullielmum: vel quia forte non intelligit, illud esse peccatum; nam, secundum Isidorum, ignorans quotidie peccat, et ignorans peccat.* Soggiugne poi ivi il lodato Pontefice; che questa dottrina con la seguente, che ora riporteremo, è comune non solo a più rigidi Teologi, ma a più benigni ancora: *Obvia haec sunt* (dice ivi) *apud Theologos, ne his quidem exceptis, qui inter rigidioris disciplinae Magistros enumerandi non sunt.*

Quinci avvertir dovete i giovanetti di certi disonesti peccati, che ignorantemente commettono, ma non senza loro colpa, e guasto del loro cuore per la rea compiacenza, che vi si pigliano.

VII. Regola II. *Ne' detti punti, in cui non si può supporre* (si avverta bene) *invincibile ignoranza, si dee avvisare il P. come nella regola antecedente, eziandio che non si sperasse dall' avviso profitto, od emenda.* Così lo stesso S. Pontefice ivi al num. 20, per unanime sentenza di tutti i Teologi. *Hisce in casibus concors Theologorum sententia est, Confessarium* TENERI *monitis, ac interrogationibus poenitenti opem ferre, quamvis inde* TRISTITIAM *secuturam cognoscat.* E se non si speri frutto per allora, può ottenersi in appresso. *Quod si Confessarii monitis par exitus tunc non respondeat, adhuc sperare licet, eam in posterum,*

(1) Tom. 2. serm. 27. a. 2. c. 3. nell'Enciclica più volte citata.

adjuvante Domino, *profuturam*. Il tacere in luogo di avvertire il P. ignorante, dice il medesimo S. Pontefice, è lo stesso, che abbandonarlo nel suo peccato non solo, ma un confermarlo in esso con iscandalo di coloro, i quali osservano tali P. frequentare i Sacramenti non ostante che commettano sì fatti peccati; onde ancor essi si persuadono, che non sieno peccati, o che non sieno almeno gravi. Come accade pur troppo in materia di maledizioni, e d' imprecazioni, che molti Cristiani credono al più venialità; perchè non tutti i C. gli istruiscono esser tali peccati dalle Sacre Scritture condannati come degni di morte eterna. Quinci dopo di aver citati più Teologi, anche de' più benigni, conchiude con un testo del De Lugo, che non professa certamente rigorismo, il quale generalmente condanna tutti que' C., i quali o per ignoranza, o per negligenza, o per umano rispetto, non avvertono particolarmente le persone di alto grado, i Principi, i Magistrati, i Governatori, i ricchi, i nobili, ec., delle loro obbligazioni, in cui pur troppo gravemente peccano per ignoranza colpevole. Onde scrive il citato De Lugo. *Quare, regulariter loquendo, Confessarius tenetur admonere poenitentem, quicumque ille sit, de sua obligatione: nec satisfacit suo muneri absolvendo a peccatis, quae poenitens dicit, sed potius imponit suis humeris peccata caetera, et errores, quos in poenitente dissimulat, et caeco caecum ducente, ambo in aeternam foveam cadent* (1).

(1) Quantunque il De Lugo, e così altri scrittori della stessa scuola, come asserisce il lodato Pontefice, parlino, a tenore della sana dottrina, e delle rette regole, che qui stabiliamo; nonostante credo bene avvertirvi, che vi sono pur troppo non pochi altri moralisti, che insegnano, e difendono alcune sentenze lasse, e contrarie alle qui da noi dimostrate. Vengono esse esattamente riportate dal P. Daniele Concina, e validamente da lui confutate. Ma già ora sono riprovate comunemente. E, se volete, potete leggerle nel lib. I. dissert. I. capo 4. della sua opera; *Apparatus ad Theologiam*. Questo autore non piace a molti; ma nel detto luogo tratta il punto, come fa ordinariamente in tutte le sue opere, con esattezza, e forza; e dove ha ragione, non gli si può negare, e molto meno censurare.

VIII. Regola III. *Parimenti dee avvisare il P. della sua ignoranza, quando si trattasse di cose necessarie all' eterna salute, come sono quelle, che appartengono alle cose da credersi, come dicono, di necessità di mezzo; o che sono necessarie per ricevere validamente un Sacramento.*

È vero, che al cap. XX. si stabilì come regola generale, che non si avvisi tosto il P. di una sua ignoranza, per cui commette solo materialmente una grave colpa, quando vi sia grave pericolo, che, avvisato, per sua gran debolezza, o per altre circostanze commetterebbe quella stessa colpa non più in esso materiale, ma formale; ma in questo caso non può aver luogo, e si dee avvisare, perchè appunto si tratta dell' eterna salute, o di un punto massimo, qual è quello di ricevere un Sacramento validamente. In questo caso non sarebbe più un impedire nel P. un più grave male, permettendo il minore; ma, com' è evidente, gli si accagionerebbe un male assai maggiore; non sarebbe più discrezione, ma crudeltà tanto maggiore, quanto che si tratta dell' anima.

IX. Regola IV. *Non si dee nemmeno tacere; ma dee istruirsi nella sua ignoranza il P., quando a cagione di essa fosse in pericolo di cadere in gravi peccati, oppure quando una tal ignoranza potesse recare ad altri grave danno, particolarmente se spirituale.*

E come no? se l' ignoranza al P. è cagione di grave peccato, o v' è per esso grave pericolo, il tacere non è più di utilità, ma di positivo gravissimo suo spirituale danno. E se la stessa ignoranza è cagione di grave pregiudizio, specialmente se spirituale del prossimo, vi entra la giustizia, e la carità, che in tal caso obbliga ad impedirlo; onde non ha più luogo la discrezione (1).

(1) Diversi Teologi pensano, che si possa lasciare il P. nella sua ignoranza in qualunque siasi caso, benchè di danno ad un terzo; ma tanta generalità non viene giustamente, e per fortissime ragioni ammessa da Teologi di più sana dottrina; nè conviene con quella del lodato Pontefice Benedetto XIV. quivi da noi riportata. Si può vedere tra gli altri l'Anonimo; *Istruzione de' Novelli Confessori* p. I. c. 8. n. 172. sino al n.184

CAP. XXIV.

Regole di discrezione, e prudenza necessaria in alcuni casi spettanti al matrimonio.

Caso I. Alle volte si trovano certe donne, per una parte, a cagione forse di frigido temperamento, assai insensibili relativamente al debito del matrimonio; anzi ve ne sono di quelle, che vi hanno, o asseriscono fermamente di avervi positiva avversione; e condotta avendo da zitelle una vita semplice, ed innocente, per cui nulla affatto di tal cosa intendevano pria di maritarsi, considerano un tale atto come strano, e quasi illecito; e quinci non obbediscono al marito, non intendendo di esservi obbligate: al che, se si aggiunga la circostanza, che l' uomo rozzo sia, e scimunito, quiete vivono nella loro ignoranza, e alienazione; intanto il marito egli è in continuo pericolo di commettere gravissimi peccati. Ora intendendo voi dalla confessione di una P. con le interrogazioni opportune un tal fatto, non potete, nè dovete tacere. Parlate dunque con la necessaria modestia, avvertitela dell' errore, della sua precisa grave obbligazione, quantunque forse sia per resistere; poichè si tratta di un diritto, che ha il marito, e del pericolo gravissimo, in cui egli è per l' anima; e se costei non si persuade, e non vuole obbedire, come indisposta rimandatela senza assoluzione; pregandola però, come altre fiate si accennò; di riflettere seriamente allo stato infelice dell'anima sua, ec. Da questo esempio facilmente rilevar potete, come regolarvi in altri consimili casi.

Caso II. Al contrario eccovi un altro caso, in cui conviene secondo la regola III. tacere. In confessando certa persona (e ciò avviene particolarmente nell' ascoltare confessioni generali) voi comprendete, che il matrimonio, in cui ella si trova, fu contratto con impedimento dirimente, per cui esso è nullo; o perchè, v. g. l' uomo contrasse affinità con la supposta moglie, avendo avuto prima commercio o con la madre, o con la sorella, o colla nipote della

medesima; o similmente, parlando della donna, perchè ha avuto commercio pria del contratto matrimonio col padre, o col fratello, o col nipote del creduto marito (1); o per altro impedimento, come ora supponiamo, invincibilmente ignorato dal P.; il che avviene nelle persone singolarmente idiote. In questo caso come dovrà regolarsi il C. per rimediare a sì gran disordine? Parlare, o tacere? Rispondiamo secondo le date regole, con distinzione. Se si può eseguire la separazione, almeno di letto, senza infamia della persona rea, senza scandalo, o pericolo di altri gravi disordini, fino a tanto che dalla Penitenzieria di Roma, o dal Vescovo, quando a quella non si possa ricorrere, si ottenga la necessaria facoltà per segretamente, e nel tribunale di penitenza convalidare il matrimonio; in tali circostanze diciamo, che si dee avvisare il P. dell' invalidità del suo matrimonio, e che intanto gli è vietato l'uso; conciossiachè, secondo la dottrina già sopra indicata, e dello stesso Benedetto XIV, quando non si tema prudentemente un maggior male, impedir si debbono le trasgressioni ancor materiali di una legge, e particolarmente naturale, e divina, come in questo caso. Ma se poi, come accade d'ordinario, possibile non sia la separazione, nè impedire in modo alcuno il pericolo, che il P. faccia tuttavia uso del matrimonio, per non esporlo a commettere de' peccati formali in luogo de' materiali, che in tal caso commetterebbe, secondo la regola generale sopra stabilita, per allora si dee tacere, e lasciarlo in buona fede, finchè siasi ottenuta la necessaria facoltà; obbligandolo intanto a ritornare nel tempo opportuno; dicendogli, che per dargli l' assoluzione avete bisogno di ottenere la facoltà per motivo, che poi gli direte al suo ritorno, oppure, se così permettono le circostanze, perchè meglio si disponga. Potrebbe però il P. essere in tali circostanze e disposizioni, che vi desse fonda-

(1) Questo impedimento secondo la legge della Chiesa si contrae soltanto *ex copula illicita* nel primo, e secondo grado, inclusivamente di consanguinità, mentre *ex copula licita*, cioè nel matrimonio, si estende sino al quarto grado.

mento a sperare, ch'egli si astenesse in detto tempo dell'uso del matrimonio; in tal caso potreste esortarlo all'astinenza a fine, ossia a motivo di ottenere con tale mortificazione, unitamente alla preghiera, le necessarie o maggiori disposizioni; senza però fargliene obbligo; e in tal modo impedire ancora il peccato materiale, come si dee fare quando si può.

Caso III. Che se mai da più circostanze della confessione del P. intendeste, che essendo l'una, o l'altra parte avvisata dell'invalidità del matrimonio, per esser mal contenta, non vorrebbe più acconsentirvi, ma volesse del tutto separarsi; e da ciò, come sempre, o quasi sempre in tali separazioni avviene, si prevedessero probabilmente de'gravi disordini, scandali, pregiudizj della prole, ec. ec.; eccovi la regola, che vi presenta Benedetto XIV Instit. 87, n. 80. Si ricorra, dic'egli, al sommo Pontefice per mezzo del sommo Penitenziere: *Ad majorem Poenitentiarium recurrendum est*, il quale, *facultates, a Pontifice necessarias postulabit*. Imperocchè il Papa trattandosi di impedimenti di diritto positivo (giacchè in quei di diritto naturale non cade, nè ignoranza, nè dispensa) può convalidare il matrimonio senza la rinnovazione espressa del consenso già dato allorchè si contrasse, benchè invalidamente; come ha fatto Clemente XI. co'Quartaroni popoli dell'Indie: Così insegna il lodato Pontefice. *Ob consensum naturalem ab initio praestitum, dispensare potest*, (il Papa) *si velit a renovando consensu, quaemadmodum apud indos confirmata fuerunt quaedam matrimonia, quae Pocueles et Quartarones haud rite iniverant, interposita.* Clem. XI. *auctoritate; qui, die 2 aprilis an. 1705, ob hanc rem litteras Apostolicas promulgavit.*

Rapporto a questo caso di tre punti devo avvertirvi. Primo ch'esso accade assai di rado; onde non vi mettiate in apprensione. Per questo solo era necessario, che io ve ne parlassi, perchè può succedervi, e fa duopo, che voi ve lo fissiate bene nella memoria per sapere come diportarvi, oc-

correndo. Secondo, che non nello stesso modo viene risoluto da parecchi Moralisti, i quali nulla dicendo del riferito testo di Benedetto XIV., segno è che non n'ebbero notizia; per cui appunto diversamente risolvono il caso. Essi dunque dicono, che in questo nostro caso, o simile, in cui una parte dei due conjugati ricuserebbe rinnovare il consenso per riconvalidare colla dispensa dell'impedimento il matrimonio, se si sapesse la nullità, si debba dissimulare, cioè non avvisarli punto dell'invalidità, e di lasciarli nella loro buona fede, perchè non succedano altrimenti de'scandali, danno della prole, ec., invece di pensare a ricorrere per ottenere la necessaria dispensa. Così risolvono, perchè suppongono, che Innocenzo III. abbia in tal modo deciso un simile caso, ma non è così. Leggete perciò la sottoposta nota (1). Noi però dobbiamo seguire il mezzo indicato colle stesse sue parole dal lodato sommo Pontefice Benedetto, cioè, come si è detto, di ricorrere al Penitenziere maggiore.

III. Qui debbo farvi riflettere, che il mezzo suggerito dal gran Potefice Benedetto XIV. e confermato da esso colla decisione di Clemente XI. è sicurissimo; sì perchè fondato sull'autorità di due Papi, e sì ancora, perchè è assistito dalla ragione, indicata nel testo medesimo in quelle

(1) Il caso lo risolvono, fondati sopra di una risposta d'Innocenzo III. Essa riguarda un matrimonio nullo per una dispensa surretizia, e che separandosi i conjugati, ne sarebbero avvenuti disordini, e scandali. Il lodato Pontefice Innocenzo III. risponde al Vescovo, da cui fu egli interrogato, cosa dovesse fare: *Dissimulare poteris, ut remaneant in copula sic contracta; cum ex separatione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere.* Ora come rettamente argomentano l'Annot. del Collet. *De coscientia*, cap. 2., il Canonista Antonio Donino Alteserra, e più diffusamente, e con maggior estensione, e forza di prove il P. Concina, lib. I. Diss. I. 4. nell'opera Apparatus in Theolog., in quel: *Dissimulare poteris*, non poteva nè doveva il lodato Papa intendere di lasciare che que'conjugati vivessero in continua fornicazione, poichè in mala fede; mentre potea togliere l'impedimento nato dalla dispensa surretizia. Si dee dunque credere e conchiudere, che nel dire: *Dissimulare poteris*, abbia inteso di fatto di togliere l'impedimento, come pienamente convincono i prelodati Autori.

parole: *Ob consensum naturalem ab initio praestitum*. In fatti il primo consenso dato da'conjugati nella celebrazione del matrimonio, fu vero e reale, ed insieme moralmente continuato. Fu vero, e reale, perchè atto formale della volontà; e ne fu solamente impedito l'effetto dall'impedimento dirimente; onde non esistendo l'impedimento, avrebbe avuto il suo effetto. Fu poi virtualmente, o vogliam dire, formalmente, o sia realmente continuato, perchè proseguendo nell'uso dello stesso matrimonio, creduto valido, convennero insieme i due conjugati con affetto maritale. Dunque togliendosi per mezzo della dispensa l'impedimento, senz'altro consenso il matrimonio viene convalidato. Nè si oppone la disposizione di una delle parti, per cui non più acconsentirebbe, e vorrebbe la separazione sapendone la invalidità; poichè questa sua disposizione non distrugge il consenso già dato, e continuato, secondo quel principio, che dice: *Conditio nihil ponet in esse*.

IV. Può accadervi un caso più difficile e scabroso nella materia, che trattiamo, e singolarmente se siete Parroco. Eccolo: accade qualche volta, che uno, o l'altro de'futuri sposi si presenti per confessarsi la mattina stessa, o al più qualche giorno prima di celebrare il matrimonio; e che non solo scopriate un impedimento dirimente, procedente dall'avere avuta copula compita con qualche consanguinea nei gradi proibiti, o affine in primo, o secondo grado dell'altro sposo, o sposa; ma di più troviate questo stesso, ora vostro P., aggravato di peccati non commessi molto prima ed ora abbandonati, o accidentali, o di fragilità, ma di abito, e di consuetudine, ne'quali abbia continuato sino a que'stessi giorni; oppure che abbia sino a quel giorno perseverato in prossima occasione con qualche altra persona, ovvero collo stesso suo destinato sposo, o sposa. In tal caso, a qual partito vi appiglierete voi? Non v'è tempo a ricorrere al Superiore per la dispensa; non è possibile senza gravi disordini, sospetti, infamia, e scandalo, impedire, o differire quant'è necessario il matrimonio; il delinquente egli è di certo indisposto, e nella somma difficoltà di disporlo, come troverete

ad evidenza dimostrato nella parte quarta, perchè senza emenda, nè qui v'è segno straordinario: Dunque che farete? Qui bisogna risolvere: 1. Se si debba avvisare il P. dell'impedimento, e quindi della nullità del matrimonio. 2. Se si debba assolvere, e ammettere a'Sagramenti. 3. Che si debba suggerire al P. per suo regolamento, e rapporto alla sua coscienza.

La risposta al primo quesito l'avete dalle due prime regole generali premesse al cap. XX., e dimostrate, ed è certissimo, che in tal frangente, volendo sospendere, e differire il matrimonio ne succederebbero sconcerti gravissimi, e scandali. Se pure ricorrendo al Parroco coll'espressa volontaria licenza dello stesso P., egli forse potesse aver pronto un qualche pretesto per farne differire la celebrazione, e così impedire i detti gravi disordini. Cosa per altro in pratica assai difficile. La risposta al 2. e 3. quesito l'avete chiara e certa nel cap. IV. della parte quarta, singolarmente al n. 12, ove si prescrive, e si dimostra la regola da osservarsi in tal caso, e si decide, che non si deve, nè si può assolvere, aggiungendosi tutto ciò, che si dee suggerire al P. stesso. Non ripeto quanto ivi si dice, benchè necessario alla soluzione di questo quesito, potendo ivi ricorrere.

In questo stesso caso potrebbe dirsi, che se nello sposo che ha contratto l'impedimento, non vi fosse altro male, o sia altro obbietto per giudicarsi sì, o nò disposto all'assoluzione, se non l'occasione prossima, e continuata di peccato coll'altra parte, cioè coll'altro sposo, o sposa; nè altro impedimento vi fosse, che il detto della prossima occasione, che ora terminerebbe con lo sposalizio; in tal circostanza potrebbe pensare qualche C., che si potesse francamente assolvere, appunto perchè sposandosi, non v'è più occasione prossima. Ma s'ingannerebbe manifestamente. In questo caso il P. non abbandona il peccato, e l'occasione per distacco dalla medesima, e per odio vero concepito contro del peccato. La circostanza di sposare la persona, a cui portò sino allora carnale disordinato affetto, favorisce la stessa sua passione; e perciò molto volentieri abbrac-

cia il partito di sposarla. La disposizione assolutamente necessaria all'assoluzione ella è una vera somma detestazione del peccato, e volontà risoluta di non più peccare; e questa non si manifesta dal P. per l'anzidetta circostanza. Anzi i peccati continuati, e di fresco pure commessi, sono una prova certa dell'attacco attuale al peccato, per cui senza una previa emenda, o senza un segno straordinario di conversione, non si può in simili casi assolvere, come si prova ad evidenza nella parte quarta. Dunque nemmeno nell'accennata circostanza può assolversi un simile sposo.

Per evitare simili dolorosi incontri, sarebbe desiderabile, che in tutte le Diocesi vi fosse questa legge, cioè che non fossero ammessi alla celebrazione del matrimonio, se non si presentassero al Parroco quindici giorni prima per confessarsi; oppure non portassero allo stesso Parroco la fede di essersi già confessati; o non essendoci tal legge, sarebbe bene, che i Parrochi stessi protestassero di quando in quando al popolo, che non avrebbero sposato alcuno, se almeno otto giorni prima non constasse, che si sono confessati, colla fede del C., o in altro modo sicuro.

Dal fin qui detto voi avete due altre regole generali relativamente a'dubbj, che nel confessionale occorrer possono a cagione di qualche impedimento per la celebrazione del matrimonio, cioè che lo rendono o illecito, o invalido. Se questi dubbj si suscitano nella confessione prima della celebrazione del matrimonio, e in tempo di potervi rimediare, senza più gravi disordini, allora esaminar si debbono diligentemente, come si disse delle dubbie materie; e quando non riesca decidere un qualche caso, che tuttavia rimanga dubbio, si dee chiedere la necessaria facoltà, come dicono *ad cautelam;* dappoichè espor non si può un Sagramento a profanazione, o a nullità. Se poi al celebrato matrimonio posteriormente insorgano dubbj, o vengano da' P. medesimi proposti, e si risolva che sia invalido, si chieda, come sopra la facoltà per convalidarlo. Che se dopo l'esame pure rimanga dubbio, e questo cada sul necessario consenso, altro non manca che rinnovarlo. Che se verta sopra di un impe-

dimento postovi dalla Chiesa fa d'uopo, che si chieda *ad cautelam* la facoltà. Si noti, che secondo la varietà de' dubbj circa la validità del già celebrato matrimonio, che insorgono nella confessione, o che dal P. medesimo si propongono può, o non può *petere debitum* secondo diversi casi, de' quali si parla comunemente da Teologi (1) moralisti ai quali potete, e dovete ricorrere.

Non ommettiamo perciò di dare in fine tre opportuni avvertimenti, che da più saggi pratici troviamo ancora notati. Il primo è di badare, che nello scoprire nel P. uno dei casi qui ricordati, e singolarmente rapporto all'ultimo, non vi lasciate sorprendere da certo timore di trovarvi perciò in angustie; e nemmeno, che vi si ponga in moto la fantasia, e vi si confondano quivi le idee, e le dottrine, con pericolo di errare nella risoluzione del caso. Ricorrete sì a Dio brevemente, ma conservate tranquillo lo spirito, il secondo relativo a' dubbj dei matrimonj, si è la cautela nell'atto di esaminare il P. per intendere il caso, onde nasce il dubbio sul matrimonio contratto, per non dargli motivo di ombre, di sospetti, e di dubitare ancor esso del suo matrimonio; singolarmente quando temer si possano gl'inconvenienti, e i disordini su mentovati: onde tale sia la circospezione ch'ei rimanga nella sua buona fede. Esaminate con destrezza il caso, facendo le necessarie interrogazioni, e singolarmente, se la copula avuta colla persona affine, o consanguinea, antecedentemente al matrimonio, fu tale, cioè *vera copula*, onde sia nato l'impedimento, e poi tirate innanzi la confessione, senza fargli ulteriori interrogazioni in tal proposito,

(1) E certo però, per legge della Chiesa, che uno dei conjugati non può *petere debitum*, se dopo il matrimonio *habuit copulam perfectam* con persona consanguinea in primo, e secondo grado dell'altro suo coniuge, perchè con esso contrae affinità; onde si richiede la dispensa del Vescovo *ad petendum debitum*. Se dunque conosceste, che il P. da voi avvisato non si asterrebbe, dovete tacere per allora, e chieder prima dal Prelato la necessaria facoltà, e sospendere intanto l'assoluzione, senza dirgli perchè, come poco sopra si è dichiarato.

che possano dare qualche sospetto, o dubbio al P. sul contratto matrimonio.

Il secondo avvertimento riguarda l'avvisare il P. della sua invincibile ignoranza, non solo in materia d'invalidità del matrimonio, ma in altri punti spettanti alla legge in comune. Si disse, che può il C., e dee tacere per allora, quando prudentemente giudica, che avvisato il P. per sua debolezza o per altre attuali sue circostanze, difficilmente si asterrà dal commettere quella stessa colpa, quale in esso (avvisato che sia) non sarà più *materiale*, ma *formale* peccato, purchè non si tratti d'invalidità di Sagramenti, e non vi sia pregiudizio del terzo. Qui però non dovete subito pensare, o temere che il P. non sia per astenersi avvisato della sua colpa; particolarmente se si tratti di uno, che si mostri veramente disposto ad astenersi generalmente da qualunque grave colpa. Se tale sia la sua disposizione, non veggiamo tanta difficoltà, che ajutato da voi coll'esortazione, e con assegnargli, se fa mestieri, un qualche mezzo, non sia per prevalersi dell'avvertimento, e che osservi la legge. Similmente negli indicati casi di matrimonio nullo, può essere, che quelle difficoltà, che a prima vista appajono sopra il punto di viver separati i conjugati sino a tanto, che si procuri la necessaria dispensa per convalidarlo, non sieno poi tali veramente, tutte ben considerate le circostanze; e che si possa benissimo trovare un tal mezzo, per cui si separino senza infamia, e senza scandalo; si ascolti un momento il saggio Anonimo poc'anzi citato. « E in prima diciamo, che « forse talvolta può essere la difficoltà più immaginaria, « che vera; e che sebbene nel principio il P. si conturberà, « e forse dirà di non voler far altro; alla fine placatosi, e ri- « tornato in se stesso, e persuaso dalle buone maniere del « C., e molto più confortato dalla grazia Divina si pieghi « al suo dovere (1). » Riguardo poi ai soli punti *d'invincibile* ignoranza di qualche legge, per cui il P. ignorantemente commette un'azione proibita, o tralascia quella, che

(1) **Instru. de'Novelli Confess. p. 1. n. 172.**

dalla legge vien comandata, questa sia la vostra pratica regola per giudicare, se spediente sia o no l'avvertirlo, e di grazia fissatela nella memoria. Osservate voi che per adempiere quella tal legge da esso ignorata, dovrà superare tali difficoltà, che attesa la sua non piccola debolezza, e considerate bene da voi le sue circostanze, non istarà alla legge, e perciò formalmente peccherà? Convien tacere per allora, e rimettere ad altro tempo più opportuno l'avviso secondo le regole già date, e intanto si sospenda l'assoluzione, e si assegnino mezzi perchè si disponga vie più, onde si sottoponga all'avviso, e alla legge. Imperocchè fino a tanto, che non è disposto a ricever l'avviso, nè anche è disposto all'assoluzione, dovendo il P. secondo il S. Vangelo essere veramente risoluto ad osservare gli obblighi, che *attualmente* gli corrono, quando bene vi dovesse mettere la vita: dicendo il Salvatore, che chi ama la stessa vita più di lui, e della sua legge, non è degnó di lui; e vuol dire, ch'egli è incapace della sua grazia, e della vita eterna. Che se non vi scorgete queste notabili difficoltà per parte del P. nell'esecuzione, avvisatelo sul fatto. Imperciocchè questo è l'obbligo generale del C., come Maestro, Dottore, e pubblico Ministro della Chiesa, d'istruire i P. in tutto ciò, che può essere alla salute necessario, com'è certamente l'osservanza delle leggi.

C A P. XXV.

Discrezione del Confessore pe' scrupolosi, e Regole principali per curarli.

Quest'articolo si trova trattato comunemente nei Moralisti, a cui volentieri avremmo rimesso i leggitori; Ma non tutto si trova ne'Trattatisti, e singolarmente rapporto alla pratica; perciò abbiamo risoluto di non tralasciarlo, se non altro a maggior comodo di ciascuno, e con esso di dar fine a questa seconda parte. In primo luogo pertanto è da notarsi, che alcuni meno dotti confondono lo scrupolo bene spesso col dubbio. Nel cap. IX, e X, e altrove, abbastanza si dichia-

rò che il vero positivo dubbio nasce da contrarie ragioni, non frivole, e immaginarie ma gravi, e più, o meno concludenti. Lo scrupolo quel dubbio appellasi, che vien nella coscienza suscitato, o da semplice apprensione, e vano timore, o da leggiere ragioni; per cui irragionevolmente si teme di errare, e peccare, quando realmente non v'è prudente motivo. Lo scrupoloso vede, e s'immagina peccato, dove non è, perchè le ragioni più frivole, e insussistenti, come gravi le apprende, e talvolta ancora per dimostrative. I mondani chiamano scrupoloso il Cristiano di coscienza retta, e delicata, il quale non fa soltanto caso, e non teme solo le colpe più chiare, e gravi, ma ancora le dubbie, e le stesse puramente, e di certo veniali. Il vero scrupolo dunque non ha origine, nè da sode contrarie ragioni, per cui non si sa decidere, se lecita sia un'azione, o no, se grave colpa, o leggiera; nè da retta, e timorata coscienza; ma da alterata fantasia, o da confuso discorso, o da naturale timidezza, e pusillanimità di spirito; oppure anche da troppa riflessione, o sottigliezza di raziocinio, per cui confuso l'intelletto vede peccato, ove non è; o immagina grave peccato, ove non è che leggiero: onde questi è il preciso general carattere de' scrupolosi, di creder peccato ove non è. La scrupolosità ella è una vera spiritual malattia, di cura ordinariamente molto difficile; specialmente se sia alquanto inoltrata; perchè agevolmente si accresce, e talvolta diviene ancora incurabile; produce tristi e lagrimevoli effetti; quando specialmente saggio, e discreto non sia il direttore.

II. Questi effetti vengono descritti da più autori. S. Antonino in pochi accenti gli accenna, e dice, che cagionano tedio, e tristezza della vita spirituale, e divota; poichè lo scrupoloso è continuamente inquieto di spirito, agitato, e tormentato da' suoi scrupoli. Da questa malinconia, consumandosi il vigore, vien meno la fortezza dello spirito, secondo quello che dice lo Spirito Santo, cioè, che: *In moerore animi dejicietur spiritus* (1). Quando la pusil-

(1) Prover. 15. 13.

lanimità viene originata dalla perturbazione dello spirito, agevolmente conduce alla disperazione: onde non vi sono persone, che così di leggieri cadano in questo eccesso, quanto gli scrupolosi.

III. Questa malattia può essere non solo ne' P., ma ancora ne' C., e ovunque si ritrovi, e da qualunque causa ella proceda, convien certamente curarla, e tentar tutti i mezzi per distruggerla. Trattiamo degli uni, e degli altri; e perchè nulla troviamo su questi articoli ne' Sinodi, accenneremo qui brevemente quanto da' pratici maestri di più necessario viene insegnato; e che si trova esposto dal saggio, e dotto Anonimo più volte nominato (1).

Cominciando da' C., così egli scrive, « Gli scrupoli in « un C. sono il discredito del Ministero, il suo tormento, « e la disperazione de' P..... Che egli sia scrupoloso per « se medesimo, è infermità, ma che lo sia co' P. è contagione; però un tal C., o non dovrebbe esercitare l'uffi« zio, se prima non si fosse liberato da' scrupoli, o non sa« pendosene liberare, non mai assumere il Ministero, o « cessare affatto da esso. »

IV. Questi scrupoli nel C. nascer possono in primo luogo da ignoranza; perciocchè non sapendo bene certe necessarie materie, o non avendo appresi a dovere i più massicci principj, facilmente s' imbroglia, e spesso per ogni chè dubita, e scrupoleggia. In tal caso il rimedio è pronto, ch' è di fare delle più importanti materie un metodico studio, e di conferire frequentemente con altri C. pratici, franchi, e dotti. 2. Da troppa sottigliezza, e soperchio acume d' ingegno, per cui si vorrebbero tutti i punti morali, come matematiche dimostrazioni ridotti all' evidenza. Non si contentano essi, troppo sofistici, di sode, e sufficienti ragioni, ma le vorrebbero sempre evidenti. Questi, dice l'Anonimo citato (e molto bene) esercitano il ministero con poca felicità, perchè quasi sempre ne' loro pensamenti ondeggiano, e vacillano. Per questi è più necessaria la di-

(1) Istruz. de'Novelli Conf. p. 1. n. 68. e seguenti.

screzione, per contentarsi di quella certezza, che in cose morali si può avere, cioè tale, che ogni grave dubbio escluda; lasciando in non cale tutte le metafisiche sottigliezze, le quali appunto ad altro non servono, che ad accrescere i dubbj, e le difficoltà, e ad oscurare vie più le morali verità, le quali fondate sono, come a suo luogo si disse, non già principalmente sopra l' umano raziocinio, ma sull' eterne verità da Dio nelle Scritture rivelate, sulla tradizione, e sulle dichiarazioni, e decreti de' Concilj, sulla dottrina de' Padri, e delle Pontificie, costituzioni. Se non volete pertanto riempirvi il capo di mille dubbiezze, e agitarvi nello spirito nell' esercizio del ministero con scrupolose ansietà, camminate con più di semplicità, e meno assai di speculazione, abbiate più avanti gli occhi la verità del Vangelo, che l'umana filosofia; fate più uso di ORAZIONE, che di profondi raziocinj. 3. Può essere in qualche senso scrupoloso il C. per mal inteso zelo. Essendo egli buono, e virtuoso, pretende, che tutti egualmente sieno a se simili nella delicatezza di coscienza, e nell' esercizio delle virtù. Ancor esso ha bisogno di discrezione, per contentarsi di ciò, che si può da' P. ottenere, considerate le loro circostanze, e la loro debolezza. Si dee star forti certamente, trattandosi di gravi peccati; ma quando sono punti di perfezione, fa d'uopo, come altrove si è dimostrato, procedere con molta moderazione, e dolcezza.

V. Finalmente riguardo al C. si dee avvertire, che non dee mai agitarsi nello spirito, se dopo di aver confessato, conosca di aver per avventura errato, o nel decidere un qualche caso, o nell' avere concessa, oppur negata a taluno l' assoluzione. Quando nell' operare, si è proceduto posatamente; non per rispetto umano, ma con persuasione attuale della verità, e della giustizia, il vero mezzo egli è, (avvedendosi dipoi di aver errato) di umiliarsi avanti a Dio, di chiedergli in generale perdono di qualunque siasi nostra mancanza, di proporre, e risolvere il rimedio, se in altra confessione dello stesso P. possa aver luogo, e notar l'errore per meglio regolarsi in simili casi nell' avvenire. Sicco-

me la discrezione vuole, che in calma si ponga la coscienza del P., quando agitato sia da dubbio, o scrupolo; così la carità verso di se medesimo, e la stessa discrezione esige, che non tenghiamo in tumulto lo spirito in noi medesimi.

VI. Venghiamo ora agli scrupoli de' P. « Nella cura « de' scrupolosi accade spessissimo, dice il citato Anoni- « mo, che sia maggiore l' opera, che il frutto; e siccome « la lebbra radicata, che il sacro testo (1) chiama *vetu-* « *stissima*; non si esaminava dal Sacerdote, ma il leb- « broso si dichiarava incurabile; così pare che possa farsi « cogli scrupolosi: nondimeno essendo scritto, che il Si- « gnore pigliò sopra di se i nostri languori; non può il C., « il quale nel suo ministero rappresenta Cristo nostro Sal- « vatore, dispensarsi dal tentarne con amore la cura » ivi num. 29. Difficile ella è questa cura, non già assolutamente in se medesima, o perchè non vi sieno gli opportuni, ed efficaci rimedj; ma perchè gli scrupolosi difficilmente s' inducono a praticarli con fedeltà, e costanza. Questi li assegnano comunemente i Maestri, e S. Antonino ne prescrive quattro, quali in fine riferiremo. Trattiamo prima di alcune regole da osservarsi dal C. nella detta cura.

VII. Regola I. *Esaminar si dee prima di tutto, se il P. sia vero, o falso scrupoloso.* Vi sono di coloro, i quali vogliono piuttosto comparire, che esser veramente di delicata coscienza, e perciò fingono scrupoli; ma con poco di riflessione presto si scuoprono. Si accusano di molte leggiere mancanze, e insieme ancora di gravissime, e da lungo tempo abituate. Mostrano di averne una somma dispiacenza, e un sommo odio; ma intanto non hanno volontà sincera di abbandonarle, mentre non praticano i mezzi dal C. a tal fine prescritti; le loro cadute attribuendo sempre alle diaboliche tentazioni, e alla loro fragilità. Vogliono frequentar Sacramenti per comparir divoti, ma non si risolvono mai *a far forte resistenza* alle loro passioni,

(1) Levit. 13. 11.

onde il nome piuttosto meritano d' ipocriti, o di veri peccatori, che di scrupolosi. Simili a costoro sono parimenti quelli, che mostrano rimorso, e scrupolo, come gli Scribi, e Farisei, di piccole mancanze, e poco caso fanno delle più enormi ingiustizie, e di altre gravissime colpe. Questi debbono considerarsi, come abituati peccatori, e trattarli come si dirà nel tomo quarto.

VIII. I veri scrupolosi, de' quali qui favelliamo, sono, se non sempre; per lo più di buona coscienza, e che molto temono Dio, e odiano grandemente il peccato; e che si angustiano, e penano, perchè sempre temono di esservi caduti, quand' anche prudente fondamento non vi sia di temere. Per lo che a distinguerli da' primi, è necessario prima osservare, se in essi vi sia veramente un vero timor di Dio, e odio abituale al peccato. Ciò si conosce dalla premura, che mostrano di fuggire ogni grave occasione, o pericolo; dal praticar l' orazione, e gli altri mezzi comuni, e necessarj per vivere stabilmente in grazia di Dio. Questi si sogliono manifestare con alcuno, o più segni, che sono i seguenti. 1. Replicar le stesse cose, e dubitare, se abbia inteso bene il C. 2. Credere, o dubitar sempre di aver acconsentito alle tentazioni, non appena si sono alla loro mente affacciate, quantunque ne provino grande avversione, e dispiacere. 3. Non acquietarsi al giudizio del C. che dice, e ripete, che non vi può esser peccato, rimanendo tuttavia dubbiosi, timidi, angustiati. 4. Con dubitar sempre, e temere delle passate confessioni, e del loro attuale dolore, per cui interrompono bene spesso il C. nell' atto, che pronunzia la formola dell' assoluzione, per chiedere un altro poco di tempo affine di replicare l'atto di contrizione. 5. Il ritornar più volte dal C. prima di accostarsi alla Comunione, e il non esser mai paghi, e quieti. 6. Il dire, e credere, che sono da Dio abbandonati, e perciò tentati di disperazione, perchè persuasi falsamente di sempre cadere senza mai potersi emendare.

IX. Regola II. *Convien trattarli con molta carità, con somma pazienza; e più che mai è necessaria*

per essi tutta la possibile discrezione. Lo stato dei scrupolosi, singolarmente quando il male sia inoltrato, e vecchio, è uno de' più deplorabili, e compassionevoli, che possano immaginarsi; onde vi è soprattutto necessaria la più dolce, e tenera carità, per consolarli, per confortarli, e animarli, acciò non vengano meno nelle loro spirituali ansietà, e pene; e perchè non si abbandonino alla disperazione, scoglio comune de' scrupolosi; oppure perchè non trovando consolazione in Dio, o nella divozione, oppressi dai loro spirituali affanni, e tentati dal Demonio, non cerchino, e non si procurino un qualche conforto ne' carnali piaceri, e cadano in disonesti peccati. Non ne segue però, che per adattarvi alla loro infermità dobbiate far uso, come alcuni hanno pensato, di dottrine le più benigne, e lasse opinioni. La falsità, e qualunque dottrina, che alla verità, e allo spirito del Vangelo si opponga, sono sempre un mezzo illecito, nè perciò opportuno, e valevole a sanar le anime; *neque sunt facienda mala, ut veniant bona*. Si dee stare alle regole già date di sopra pe' dubbj, ed usar maggior cautela, per non insinuar loro alcuna dottrina, da cui possano prendere occasione di nuove dubbiezze, e scrupoli. Tenetevi alle comuni, e certe; e trattandosi delle incerte, e controverse, lasciateli in quelle, nelle quali sono, in buona fede; inculcando generalmente, e ripetendo, secondo il bisogno, le due seguenti sane massime. La prima già di sopra stabilita, parlando de' dubbj, e pe' scupoli singolarmente necessaria; cioè che non si dee mai giudicare per grave peccato, nè creder di aver gravemente mancato, quando chiaramente così non apparisca; e quando ne temano, ne chiedano, senza inquietarsi, a Dio perdono, detestando generalmente, qualunque ella sia, la colpa, e non più. La seconda: Che mai si pongano, dopo la commessa colpa, ad esaminare (e si dee proibirglielo espressamente) se sieno caduti in grave, o leggiero peccato; ma soltanto, come si è detto, che pensino a detestarla, umiliandosi avanti a Dio, e proponendo l' emenda, e che se ne accusino semplicemente. Che se v' interroghino per

sapere, se quella tal colpa grave sia, o leggiera, e non sia, certamente tale, voi dovete rispondere, che a Dio solo spetta il definire con certezza delle colpe; che se ne pentano di vero cuore, e si abbandonino nella Divina misericordia, che compatisce le nostre infermità, e debolezze. Che se vogliate a tutti i loro dubbj adequatamente, e con precisione rispondere, bene spesso vi accaderà di mostrare voi stesso del dubbio, e della trepidazione; molte fiate vi troverete imbrogliato dalle loro sottigliezze, e sarete ad essi occasione di più molesti scrupoli, e pericolose agitazioni. Perciò ecco la regola seguente.

X. Regola III. *Nelle risposte, e decisioni co' scrupolosi fa d' uopo esser risoluto, franco, ed immobile.* Guai se vi mostrate titubante; e variabile ne' vostri sentimenti, e giudizj; non vi crederanno mai più, nè tampoco si acquieteranno al giudizio di altri direttori: Che se vi chiedessero di sentire l' opinione di altri C., oppure essendo capaci, domandassero di consultare de' libri, dovete risolutamente vietarglielo; dappoichè ad altro ciò non servirebbe, che a maggiormente imbrogliar loro il capo co' nuovi riflessi, e sottigliezze, e per accrescere il loro male. Lo scrupoloso per ordinario è tale per troppa riflessione, per cui riscaldandoglisi eccessivamente la fantasia, non più dà luogo alla ragione; quinci la regola seguente.

XI. Regola IV. *Collo scrupoloso poche parole; nelle risposte, quasi mai, o mai render ragione; ma esigere in tutto cieca, ed esatta obbedienza.* Questa è la più importante regola, anzi assolutamente necessaria. L' esperienza insegna, che quando da queste persone non si esiga, e non si ottenga una totale, e cieca obbedienza, e questa (nota bene) sino dal principio, inutile rimane qualunque altro rimedio. Perciò convincer dovete il vostro scrupoloso, della necessità assoluta della cieca obbedienza, senza di cui mai si libererà da sì molesto e pernicioso malore; e al contrario praticandola fedelmente, ben presto ne sarà libero. Le ragioni di questa obbedienza dovuta al proprio direttore sono notissime, come la sua utilità, il suo

gran merito; onde non occorre qui ricordarle. Intesa pertanto bene la di lui coscienza, e i punti su de' quali dubita, e scrupoleggia, formatene, per quanto potete, un retto giudizio, che sia così fondato, onde non abbiate voi poi da dubitare; e state quindi forte sul medesimo, dando le stesse risposte; ed esigendo da esso, che si accheti, o obbedisca. Onde per esempio avendo esaminato, e deciso una volta, che quella confession generale fu ben fatta, sempre si stia forte a non permettergliene la ripetizione; anzi che nemmeno più ne parli. Una volta avete giudicato, che egli s' inganni, credendo di aver acconsentito a quelle tentazioni, quando chiaramente non apparisca il contrario, sempre così giudicate, e imponetegli silenzio: similmente nel caso che volesse ripetere ciò, che ha detto, o non volesse andare a comunicarsi, e in altri simili incontri dovete stare sempre costante, e risoluto in voler obbedienza, senza render voi ragione alcuna: *Si hoc fiat sufficit*, perchè in breve cessino gli scrupoli.

XII. Vero è, che talvolta questa infermità può essere, che sia da Dio permessa, e ordinata, o per castigo di colpe passate, e singolarmente in pena della superbia, oppure anco per purificare con tal mezzo l' anima, perchè più degna si renda de' suoi doni, e grazie; e però che non ostante l' esatta obbedienza al direttore, l' anima non se ne liberi, rimanendo tuttavia in timori, dubbiezze, e angustie di spirito. In tal caso conviene adorare le divine disposizioni, e non pertanto proseguire nella pratica delle stesse regole, procurando, che il P. pratichi fedelmente que' mezzi, che comunemente per questa spirituale infermità vengono assegnati, e particolarmente quelli del citato S. Antonino, come più necessarj, ed utili. Eccoli in due parole.

XIII. Egli ne assegna quattro. 1. La preparazione diligente per fare una buona confessione, o generale, o di altro determinato tempo; quando vi fosse qualche dubbio della validità delle passate, e il P. ne vivesse inquieto; oppure quando vi fosse qualche motivo a sospettare, ch' egli non fosse in grazia. 2. Orazione fervente, per chiedere a

Dio lume, onde conoscere senz' ansietà, e dubbiezza ciò che è colpa, o non è; e in una parola per ottener dal Signore uno spirito retto, e giusta coscienza. Si dee inculcare allo scrupoloso la vera umiltà, avendo un basso sentimento di se, e de' proprj lumi, per poter soggettar il suo giudizio a quello del Direttore con perfetta, e cieca obbedienza. 4. Prontezza, e insistenza in rigettare, e dispregiare ogni dubbiezza, e qualunque scrupolo (1).

XIV. Finalmente non lasciamo di ricordare, che gioverà moltissimo allo scrupoloso d' insinuargli spesso, e con la maggior possibile efficacia una singolar confidenza in Dio nostro amorosissimo Padre; per cui dopo di aver fatto quel poco, che alla nostra debolezza è permesso di non offenderlo al possibile, e di servirlo con buona, e retta intenzione; se in noi ravvisiamo delle mancanze, abbandonar ci dobbiamo con fiducia nelle braccia della sua misericordia, confessando la nostra miseria. Anco il Pubblicano era peccatore, e senza dubbio peccatore anco di malizia, eppure confessate le sue iniquità, umiliatosi profondamente, e detestate sinceramente le sue colpe ne partì giustificato. Una tal confidenza molto conforterà lo scrupoloso nelle sue spirituali angustie, lo animerà a soffrire con pazienza il peso, e pena, che ne prova; e lo renderà forte, per continuare con perseveranza nel servizio di Dio, quantunque a cagione de' scrupoli gli sia più dell' ordinario penoso.

(1) P. 1. lib. 3. c. 10. §, 9.

FINE DEL TOMO SECONDO.

INDICE

DEL SECONDO TOMO